Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/1143

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/142/1143

GAZZETTA UFFICIALE
DEC. 1944

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 2 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 120	All'Estero	Abb. annuo . . L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 339.

Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra . . . . . Pag. 594

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 340.

Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale. Pag. 594

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1944, n. 341.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari. Pag. 595

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente . . . . Pag. 598

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni generali «La Vittoria» . . . Pag. 598

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione «La Preservatrice» . . . . . Pag. 599

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia . . . . . Pag. 599

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0638

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo . » 4 — All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo . » 8

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo . » 4 — All'Estero: » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abb. annuo . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 339.

Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra . . . . . Pag. 591

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 340.

Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale. Pag. 594

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1944, n. 341.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari. Pag. 595

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 342.

Soppressione del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi e ripristino in sua vece di una Direzione generale presso il Ministero della marina . Pag. 596

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 343.

Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca. Pag. 596

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto mobiliare italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali . . . . . Pag. 598

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente . . . . Pag. 598

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni generali «La Vittoria» . . . Pag. 598

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione «La Preservatrice» . . . . . Pag. 599

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia . . . . . Pag. 599

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del «Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito» e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 599

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'«Unione italiana di tiro a segno nazionale» e delle Sezioni di tiro a segno nazionale . . . . . Pag. 600

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino . . . . . Pag. 600

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963916 963916

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa « La casa economica » tra tranvieri in Roma . . . . . Pag. 600
Nomina del vice-comissario per l'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . . Pag. 600

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 600

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaio dall'esercizio . . . . . Pag. 600

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 600

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 89 DEL 2 DICEMBRE 1944:

Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri »: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 79ª estrazione del 31 agosto 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per l'incasso dei premi e per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 339.

Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il R. decreto 13 febbraio 1923, n. 215;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Ritenuta la necessità di provvedere all'urgente riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in causa di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, a disporre in deroga alle disposizioni vigenti [illegible] stabilite nell'art. 2 l'esecuzione di le-

Art. 2.

I progetti delle opere di cui al precedente articolo saranno sottoposti all'esame e parere preventivo degli uffici del Genio civile e, quando trattasi di progetti di importo superiore alle L. 300.000, all'esame e parere preventivo del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, istituito con l'art. 6 del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071.

Inoltre, sia per l'appalto di opere in gestione diretta dello Stato, sia per l'appalto di opere concesse e regolate con il sistema del consuntivo, si potrà far ricorso alla trattativa privata soltanto in casi previsti dall'art. 41 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

La spesa per i lavori di ripristino di cui all'art. 1 è anticipata per intero dallo Stato, salvo rivalsa della quota a carico dei proprietari, se e in quanto dovuta, con le modalità che saranno successivamente stabilite.

Art. 4.

L'art. 83 delle norme per la bonifica integrale approvate col R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è applicabile anche quando il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in attesa del provvedimento di concessione, autorizzi nei casi di urgenza l'inizio dei lavori.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 36. — PEIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 340.

Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1955016
0640

Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri »: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 79ª estrazione del 31 agosto 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per l'incasso dei premi e per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 339.

Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 13 febbraio 1923, n. 215;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Ritenuta la necessità di provvedere all'urgente riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in causa di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, a disporre in deroga alle disposizioni vigenti salvo quanto è stabilito nell'art. 2 l'esecuzione di lavori per la urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, al fine di assicurare la possibilità e l'incremento della produzione agricola e la lotta contro la malaria.

All'uopo è autorizzata un'assegnazione di lire cinquecento milioni (L. 500.000.000) da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro pel tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione in bilancio della somma suddetta in relazione al fabbisogno.

Le spese [illegible] anticipata per intero dallo Stato, salvo [illegible] quota a carico dei proprietari, se e in quanto dovuta, con le modalità che saranno successivamente stabilite.

Art. 4.

L'art. 83 delle norme per la bonifica integrale approvate col R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è applicabile anche quando il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in attesa del provvedimento di concessione, autorizzi nei casi di urgenza l'inizio dei lavori.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 36. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 340.

Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di sciogliere gli organi deliberativi:

1) degli enti che si propongono scopi di previdenza o di assistenza a favore di determinate categorie di datori di lavoro e di lavoratori ovvero, in generale, le finalità previste nell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

2) delle associazioni costituite allo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche, i cui organi direttivi debbono essere formati in tutto o in parte da rappresentanti delle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della predetta legge 3 aprile 1926, n. 563.

La facoltà prevista nel comma precedente può essere esercitata quand'anche trattasi di associazioni o di fondazioni non ancora riconosciute.

Art. 2.

Nei casi previsti dalle disposizioni dell'articolo precedente il Ministro nomina un commissario per la gestione straordinaria e ne stabilisce i poteri.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, il quale ne determina la durata.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni. Tuttavia i sindaci in carica possono essere in tutto o in parte sostituiti dai Ministri ai quali spetta il potere di nomina.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di sostituire nelle commissioni o negli organi di enti od organizzazioni, i membri che vi partecipano a motivo delle funzioni esercitate nelle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero che siano stati nominati o designati dalle associazioni stesse.

Se trattasi di commissioni o di organi di enti a carat-

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 39. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1944, n. 341.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, istitutiva del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031, recante norme per l'applicazione della citata legge;

Visti i successivi Regi decreti 2 luglio 1936, n. 1413, e 24 ottobre 1942, n. 1562, sull'ordinamento del Consorzio predetto;

Vista la impossibilità di un regolare funzionamento del Consorzio nell'attuale composizione del suo Consiglio di amministrazione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare la continuità del servizio del Consorzio stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor avvocato Mazzuca Emilio è chiamato ad assumere, per la durata di mesi sei dalla data del presente decreto, l'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

In detto commissario sono accentrati tutti i poteri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789014

o di assistenza a favore di determinate categorie di datori di lavoro e di lavoratori ovvero, in generale, le finalità previste nell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

2) delle associazioni costituite allo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche, i cui organi direttivi debbono essere formati in tutto o in parte da rappresentanti delle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della predetta legge 3 aprile 1926, n. 563.

La facoltà prevista nel comma precedente può essere esercitata quand'anche trattasi di associazioni o di fondazioni non ancora riconosciute.

Art. 2.

Nei casi previsti dalle disposizioni dell'articolo precedente il Ministro nomina un commissario per la gestione straordinaria e ne stabilisce i poteri.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, il quale ne determina la durata.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni. Tuttavia i sindaci in carica possono essere in tutto o in parte sostituiti dai Ministri ai quali spetta il potere di nomina.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di sostituire nelle commissioni o negli organi di enti od organizzazioni, i membri che vi partecipano a motivo delle funzioni esercitate nelle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero che siano stati nominati o designati dalle associazioni stesse.

Se trattasi di commissioni o di organi di enti a carattere provinciale o comunale, la sostituzione è fatta dal prefetto.

Nel caso di cessazione dalla carica dei membri indicati nel primo comma, il potere di nomina spetta egualmente al Ministro e al Prefetto.

Art. 4.

Le facoltà prevedute nei precedenti articoli possono essere esercitate fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1944, n. 341.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, istitutiva del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031, recante norme per l'applicazione della citata legge;

Visti i successivi Regi decreti 2 luglio 1936, n. 1413, e 24 ottobre 1942, n. 1562, sull'ordinamento del Consorzio predetto;

Vista la impossibilità di un regolare funzionamento del Consorzio nell'attuale composizione del suo Consiglio di amministrazione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare la continuità del servizio del Consorzio stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor avvocato Mazzuca Emilio è chiamato ad assumere, per la durata di mesi sei dalla data del presente decreto, l'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

In detto commissario sono accentrati tutti i poteri e le funzioni già attribuite agli organi di amministrazione del Consorzio medesimo.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 37. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016
006433

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 342.

Soppressione del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi e ripristino in sua vece di una Direzione generale presso il Ministero della marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1666, relativo alla soppressione della Direzione generale del Corpo Reale equipaggi marittimi presso il Ministero della marina e alla devoluzione delle relative funzioni ad un Comando superiore del C.R.E.M. con sede in La Spezia;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1180, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti ed altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituente, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi è soppresso.

Art. 2.

E' istituita presso il Ministero della marina la Direzione generale del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Tale Direzione generale segue nell'ordine indicativo disposto dall'art. 3 della legge 8 luglio 1926, n. 1180, e successive modificazioni, la Direzione generale del personale e dei servizi militari che assume la intitolazione di Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici.

Art. 3.

[illegible] il giorno successivo

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 343.

Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visti i Regi decreti 22 dicembre 1932, n. 1802; 10 settembre 1936, n. 1980, e 9 febbraio 1942, n. 287, concernenti la erezione in Ente morale e l'ordinamento della « Fondazione Littoria per la piccola pesca »;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta l'opportunità di trasformare il carattere e le funzioni dell'Ente di cui sopra in conformità degli indirizzi e delle esigenze attuali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Littoria per la piccola pesca » cambia la sua denominazione in quella di « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca ».

Gli scopi e le norme di funzionamento dell'Ente sono stabiliti dallo statuto, che è annesso al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 45. — PETTA

Statuto della « Fondazione, assistenza e rifornimenti per la pesca ».

0644
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 478501

tivo alla soppressione del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi presso il Ministero della marina e alla devoluzione delle relative funzioni ad un Comando superiore del C.R.E.M. con sede in La Spezia;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1180, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti ed altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituente, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi è soppresso.

Art. 2.

E' istituita presso il Ministero della marina la Direzione generale del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Tale Direzione generale segue nell'ordine indicativo disposto dall'art. 3 della legge 8 luglio 1926, n. 1180, e successive modificazioni, la Direzione generale del personale e dei servizi militari che assume la intitolazione di Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 41. — ARGENTO

nenti la erezione in Ente morale e l'ordinamento della « Fondazione Littoria per la piccola pesca »;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta l'opportunità di trasformare il carattere e le funzioni dell'Ente di cui sopra in conformità degli indirizzi e delle esigenze attuali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Littoria per la piccola pesca » cambia la sua denominazione in quella di « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca ».

Gli scopi e le norme di funzionamento dell'Ente sono stabiliti dallo statuto, che è annesso al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 15. — PETTA

Statuto della « Fondazione, assistenza e rifornimenti per la pesca ».

Art. 1.

La « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » costituita in Ente morale, ha sede in Roma.

Sezioni dell'Ente possono essere istituite nei centri di pesca.

Art. 2.

Gli scopi dell'Ente sono:

a) agevolare i pescatori che abbiano avuto danneggiati o distrutti in tutto o in parte i loro mezzi di lavoro, nelle forniture di altri mezzi;

0645
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950014

b) facilitare le cooperative di pescatori ed i pescatori nella provvista di mezzi di lavoro, mediante forniture dirette da concedersi ove occorra, con pagamenti rateali;

c) assistere moralmente ed economicamente i pescatori e le cooperative di pescatori, agevolandone l'attività ai fini di migliorare la organizzazione e la produzione della pesca;

d) provvedere, in conformità delle disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'approvvigionamento, alla lavorazione ed alla distribuzione delle materie prime per l'esercizio della pesca e successivamente alla distribuzione dei relativi manufatti ai pescatori ed alle cooperative di pescatori.

Art. 3.

Tutte le attività e le passività della « Fondazione Littoria per la piccola pesca » passano alla « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » secondo quanto risulta dalla situazione in data 10 settembre 1944 allegata al presente statuto.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione è autorizzata a valersi del credito presso gli appositi Istituti.

Gli eventuali utili derivanti dalle attività di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 debbono essere destinati agli scopi benefici indicati nelle altre disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 5.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

a) dal contributo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) dagli interessi attivi.

Art. 6.

La Fondazione è retta da un presidente, da un vice presidente, da un Consiglio direttivo e da una Giunta di presidenza.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7.

Il presidente è nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il vice presidente è nominato dal Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte del Ministro predetto.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente;

un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

un rappresentante delle organizzazioni dei pescatori, un rappresentante delle cooperative dei pescatori ed un rappresentante degli industriali della pesca.

Il presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, funzionari della Fondazione o persone dotate di particolare esperienza nel campo della pesca.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo è convocato in via ordinaria, in Roma, almeno due volte all'anno ed in via straordinaria anche in sede diversa da Roma, quando ciò sia ritenuto opportuno dalla Giunta di presidenza.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide, se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità di voti, decide il voto del presidente.

Art. 10.

La Giunta di presidenza è costituita dal presidente, dal vice presidente e da un rappresentante del Consiglio direttivo.

La Giunta di presidenza è convocata dal presidente.

Art. 11.

La Giunta di presidenza:

a) indice le riunioni del Consiglio direttivo e ne prepara gli ordini del giorno;

b) delibera sugli argomenti che il presidente ritenga di sottoporre al suo parere;

c) delibera altresì, nei casi di assoluta urgenza, sulla materia attribuita al Consiglio direttivo.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo delibera:

a) sul regolamento interno e sulle sue eventuali modifiche;

b) sui conti consuntivi e sui resoconti morali e tecnici dell'esercizio da sottoporre all'approvazione del Ministero;

c) su ogni altro argomento che la Giunta di presidenza ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 13.

La deliberazione del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza sono comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939016

sivamente alla distribuzione dei relativi [illegible] pescatori ed alle cooperative di pescatori.

Art. 3.

Tutte le attività e le passività della « Fondazione Littoria per la piccola pesca » passano alla « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » secondo quanto risulta dalla situazione in data 10 settembre 1944 allegata al presente statuto.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione è autorizzata a valersi del credito presso gli appositi Istituti.

Gli eventuali utili derivanti dalle attività di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 debbono essere destinati agli scopi benefici indicati nelle altre disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 5.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

a) dal contributo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) dagli interessi attivi.

Art. 6.

La Fondazione è retta da un presidente, da un vice presidente, da un Consiglio direttivo e da una Giunta di presidenza.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art 7.

Il presidente è nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il vice presidente è nominato dal Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte del Ministro predetto.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; firma gli atti sociali e dà esecuzione ai deliberati del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza. In caso di assenza può essere sostituito dal vice presidente.

Art. 8.

Fanno parte del Consiglio direttivo:

il presidente;

il vice presidente;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

[illegible] in Roma, almeno due volte all'anno ed in via straordinaria anche in sede diversa da Roma, quando ciò sia ritenuto opportuno dalla Giunta di presidenza.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide, se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità di voti, decide il voto del presidente.

Art. 10.

La Giunta di presidenza è costituita dal presidente, dal vice presidente e da un rappresentante del Consiglio direttivo.

La Giunta di presidenza è convocata dal presidente.

Art. 11.

La Giunta di presidenza:

a) indice le riunioni del Consiglio direttivo e ne prepara gli ordini del giorno;

b) delibera sugli argomenti che il presidente ritenga di sottoporre al suo parere;

c) delibera altresì, nei casi di assoluta urgenza, sulla materia attribuita al Consiglio direttivo.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo delibera:

a) sul regolamento interno e sulle sue eventuali modifiche;

b) sui conti consuntivi e sui resoconti morali e tecnici dell'esercizio da sottoporre all'approvazione del Ministero;

c) su ogni altro argomento che la Giunta di presidenza ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 13.

La deliberazione del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza sono comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 14.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 15.

Per irregolarità e deficienze nell'attività dell'Ente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di sciogliere il Consiglio direttivo e la Giunta di pre-

0 6 4 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 439019

sidenza e di nominare un commissario straordinario, il quale assume la temporanea gestione dell'Ente con i poteri degli organi direttivi.

Visto, *Il Ministro*: GULLO

SITUAZIONE CONTABILE AL 10 SETTEMBRE 1944

Stato attivo

Banca Naz. Lavoro c/ Tesoreria	L.	214.070,65
Cassa di risparmio di Roma c/c	»	300.000,00
Banca Naz. Lavoro c/ Incassi	»	10.314,55
Banca Naz. Lavoro c/ Previdenza e liquidazione personale	»	48.844,85
Debitori	»	618.317,60
Cambiali attive	»	151.313,95
Titoli di proprietà	»	185.000,00
Mobili	»	7.355,00
Depositi presso terzi	»	12.005,90
Totale stato attivo	L.	1.549.011,80

Stato passivo

Creditori	L.	297.042,65
Fondo imposte e tasse	»	6.945,10
Fondo liquidaz. e previdenza personale	»	101.251,40
Deperimento mobili	»	1.169,00
Totale stato passivo	L.	406.708,15
Avanzo netto	L.	1.142.303,75

Visto, *Il Ministro*: GULLO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto mobiliare italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, sull'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Ritenuto che sia necessario ed urgente di provvedere all'amministrazione straordinaria dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), risultando sciolti di fatto gli organi deliberativi degli Enti stessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Art. 2.

Nessuna retribuzione è annessa alle cariche di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 241. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del R. decreto 20 novembre 1939, n. 1987, che approva il nuovo statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Istituto non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. Ambrogio Ballini è nominato commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva ed a termine dello statuto, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Istituto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1944

0648
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Banca Naz. Lavoro c/ Previdenza e liquidazione personale	»	48.844,85
Debitori	»	618.317,60
Cambiali attive	»	151.313,95
Titoli di proprietà	»	185.000,00
Mobili	»	7.345,00
Depositi presso terzi	»	12.909,90
Totale stato attivo	L.	1.543.011,80

Stato passivo

Creditori	L.	297.042,65
Fondo imposte e tasse	»	6.945,10
Fondo liquidaz. e previdenza personale	»	101.251,40
Deperimento mobili	»	1.469,00
Totale stato passivo	L.	406.708,15
Avanzo netto	L.	1.136.303,65

Visto, *Il Ministro*: GULLO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto mobiliare italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, sull'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Ritenuto che sia necessario ed urgente di provvedere all'amministrazione straordinaria dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), risultando sciolti di fatto gli organi deliberativi degli Enti stessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri pel tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. dott. Paride Formentini è nominato commissario straordinario, per la durata di non oltre tre mesi, dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e del Consorzio sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), con tutti i poteri spettanti agli organi deliberativi di tali Enti.

Il commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma degli Enti stessi.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del R. decreto 20 novembre 1939, n. 1987, che approva il nuovo statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Istituto non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. Ambrogio Ballini è nominato commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva ed a termine dello statuto, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Istituto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 247. — EMANUELI.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950316
0 0 6 4 9 1

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;
Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;
Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata ricostituita una apposita Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario straordinario della Società;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
D'INTESA CON
I MINISTRI PER LA GUERRA, PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto lo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato con R. decreto 22 giugno 1939, n. 1108;
Visto il decreto del Capo del Governo 16 agosto 1939, relativo alla nomina del presidente e del direttore del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Francesco Togni ed il contrammiraglio Luigi Spalice cessano, a decorrere dal 23 giugno 1944, rispettivamente dalle cariche di presidente e di direttore del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

Art. 2.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Gaetano Fricchione è nominato commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

Art. 3.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza e vi sostituisce gli organi deliberativi esercitando direttamente tutti i poteri che a termine dello statuto spettano agli organi individuali e collegiali, in relazione ai compiti istituzionali della organizzazione.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1944

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 295. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio

0 6 5 0 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B,

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata ricostituita una apposita Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Visto il decreto del Capo del Governo relativo alla nomina del presidente e del direttore del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Francesco Togni ed il contrammiraglio Luigi Spalice cessano, a decorrere dal 23 giugno 1944, rispettivamente dalle cariche di presidente e di direttore del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

Art. 2.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Gaetano Fricchione è nominato commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

Art. 3.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza e vi sostituisce gli organi deliberativi esercitando direttamente tutti i poteri che a termine dello statuto spettano agli organi individuali e collegiali, in relazione ai compiti istituzionali della organizzazione.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1944

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 295. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito », convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1890;

Visto il R. decreto 27 novembre 1933, che detta norme per l'applicazione del Regio decreto-legge predetto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » è sciolto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939016

Art. 2.

Il generale di divisione in servizio permanente effettivo Ugo Buttà, direttore generale leva, sottufficiali e truppa nel Ministero della guerra, è nominato commissario straordinario del « Fondo previdenza sottufficiali Regio esercito » con tutti i poteri spettanti, in base alle disposizioni vigenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'« Unione italiana di tiro a segno nazionale » e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, concernente il passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e la nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

Il generale di divisione nella riserva Carlo Porzio è nominato commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Avellino;

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa « La casa economica » tra tranvieri in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 21 novembre 1944, si ratificano i provvedimenti adottati dal Prefetto di Roma in data 5 e 28 luglio 1944, relativi alla nomina del sig. Colombo Capuani a commissario della Società anonima cooperativa « La casa economica » tra i tranvieri, con sede in Roma, e si prorogano al 31 gennaio 1945 i poteri del commissario stesso.

Nomina del vice-commissario per l'Istituto nazionale della previdenza sociale

Con decreto Luogotenenziale del 21 settembre 1944, il dott. Nino Wodiczka è stato nominato vice-commissario per la straordinaria amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. De Muro Gerardo di Giovanni e di Picciuti Silvia, nato a Potenza il 27 marzo 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 16 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Vigorita Giuseppe, residente nel comune di Monteverde, distretto notarile di Avellino, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 10 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 25 novembre 1944

p. *Il Ministro*: MELLOZZA

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 17 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	. . . . .	L.	100,65
Id. 3,50 % 1902	. . . . .	»	95 —
Id. 3 % lordo	. . . . .	»	73 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

Il Ministro: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'« Unione italiana di tiro a segno nazionale » e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, concernente il passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e la nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

Il generale di divisione nella riserva Carlo Porzio è nominato commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 506, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Avellino;

Decreta:

Il dott. Bruno Giordano è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino, in sostituzione del rag. Francesco Raffaele.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

della Società anonima cooperativa « La casa economica » fra i ferrovieri, con sede in Roma, e si proteggano al 31 gennaio 1945 i poteri del commissario stesso.

Nomina del vice-commissario per l'Istituto nazionale della previdenza sociale

Con decreto Luogotenenziale del 21 settembre 1944, il dott. Nino Woditzka è stato nominato vice-commissario per la straordinaria amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. De Muro Gerardo di Giovanni e di Ricciuti Silvia, nato a Potenza il 27 marzo 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 16 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Vigorita Giuseppe, residente nel comune di Monteverde, distretto notarile di Avellino, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 10 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 25 novembre 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli del 17 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106,65
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,25
Redimibile	3,50 %	1934	» 88 —
Id.	5 %	1935	» 97,80
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,90
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 98,30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,10
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,10
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,10
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0653

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0654

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PAGES MISSING OR

PAGINATION INCORRECT -

FILMED AS FOUND

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 14 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200 — semestrale » 100 — trimestrale » 50 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400 — semestrale » 200 — trimestrale » 100 — Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120 — semestrale » 60 — trimestrale » 30 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240 — semestrale » 120 — trimestrale » 60 — Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L.**	**300,70**
	„ semestrale	**„**	**150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L.**	**200,70**
	„ semestrale	**„**	**100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 367.

Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 640

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 640

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 367.

Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1943, n. 26/R;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (art. 4);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178016

0655

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L.**	**300,70**
	„ semestrale	**„**	**150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L.**	**200,70**
	„ semestrale	**„**	**100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 367.
Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione . . . . . Pag. 637

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 368.
Autorizzazione all'Alto Commissariato per i profughi di guerra a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato. Pag. 639

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » . . . . . Pag. 639

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 640

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 640

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 367.

Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (art. 4);
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro pel tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, e del R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, sono unificate e modificate in conformità del testo risultante dagli articoli seguenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759016

0 6 5 6 1

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a concedere agli Istituti di credito di diritto pubblico, nonchè ad Enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare, la garanzia sussidiaria dello Stato, fino ad un ammontare complessivo di due miliardi di lire, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati, con destinazione da fissarsi col decreto di concessione della garanzia di cui sopra e del contributo negli interessi di cui all'art. 4.

Art. 3.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente dovranno essere autorizzate dal Ministro pel tesoro, di concerto col Ministro per l'industria, commercio e lavoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, previo parere di un comitato che sarà costituito con decreto del Ministro pel tesoro e nel quale saranno rappresentate anche le dette Amministrazioni.

Art. 4.

Lo Stato concorrerà per un periodo di non oltre quattro anni nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni di cui all'art. 2. Il Ministro pel tesoro, sentiti, secondo i casi, gli altri Ministri di cui all'articolo precedente determinerà di volta in volta, nell'approvare le modalità delle operazioni, la misura del concorso dello Stato negli interessi, che non potrà superare il tre per cento annuo.

Alla scadenza del periodo per il quale sarà stato assegnato il concorso di cui al comma precedente, l'anticipazione, ove non sia rimborsata, sarà consolidata in un prestito da parte dello stesso Istituto od Ente da cui è stata concessa, salvo diversa determinazione del Ministro pel tesoro, qualora altro Istituto od Ente, fra quelli di cui all'art. 2, volesse assumersi l'operazione.

Nel caso di consolidamento competerà al Ministro pel tesoro medesimo, sentito l'Istituto od Ente interessato, di fissare la durata dell'ammortamento e il saggio del relativo interesse, tenuto conto delle condizioni del mercato finanziario, nonchè di disporre l'eventuale limitazione del prestito stesso ad una parte soltanto delle somme anticipate. In tale eventualità, ove la differenza non venga dall'impresa rimborsata all'Istituto od Ente finanziatore, non si farà luogo ad alcuna operazione di consolidamento, e l'intero debito diventerà esigibile alla scadenza di cui al comma precedente.

Art. 5.

La garanzia sussidiaria dello Stato, di cui all'art. 2, si estende al debito principale, sia prima che dopo il (salvi i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali), e su ogni loro pertinenza, sui brevetti d'invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonchè sulle somme a qualunque titolo dovute all'azienda stessa dallo Stato.

Detto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia, nè non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti all'annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, a richiesta dell'Istituto o Ente finanziatore e senza spese, salvo gli emolumenti spettanti al Conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli Uffici dei registri immobiliari e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile.

Di detto privilegio sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Per quanto concerne i brevetti per le invenzioni industriali il privilegio anzidetto sarà trascritto nel registro dei brevetti di cui all'art. 37 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo.

Art. 8.

Della garanzia statale di cui all'art. 2 e del privilegio di cui all'art. 7 si farà menzione sulle cambiali che venissero rilasciate a favore degli Istituti od Enti di cui allo stesso art. 2, nonchè sui titoli obbligazionari che venissero emessi dagli Istituti e dagli Enti medesimi in corrispondenza delle operazioni previste dal presente decreto.

Art. 9.

Il privilegio di cui all'art. 7 si intende costituito anche a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Gli Istituti ed Enti finanziatori e l'Amministrazione dello Stato in surroga di essi, per il recupero delle somme dovute per finanziamenti di cui al presente decreto, sono autorizzati ad avvalersi delle norme e dei privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli nominativi dei debitori morosi, che saranno dati in carico agli esattori senza l'obbligo del non riscosso per riscosso. Le modalità per la formazione di tali ruoli saranno stabilite con decreto interministeriale di concerto tra i Ministri per le finanze e pel tesoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1855016

e con gli altri Ministri eventualmente interessati, previo parere di un comitato che sarà costituito con decreto del Ministro pel tesoro e nel quale saranno rappresentate anche le dette Amministrazioni.

Art. 4.

Lo Stato concorrerà per un periodo di non oltre quattro anni nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni di cui all'art. 2. Il Ministro pel tesoro, sentiti, secondo i casi, gli altri Ministri di cui all'articolo precedente determinerà di volta in volta, nell'approvare le modalità delle operazioni, la misura del concorso dello Stato negli interessi, che non potrà superare il tre per cento annuo.

Alla scadenza del periodo per il quale sarà stato assegnato il concorso di cui al comma precedente, l'anticipazione, ove non sia rimborsata, sarà consolidata in un prestito da parte dello stesso Istituto od Ente da cui è stata concessa, salvo diversa determinazione del Ministro pel tesoro, qualora altro Istituto od Ente, fra quelli di cui all'art. 2, volesse assumersi l'operazione.

Nel caso di consolidamento competerà al Ministro pel tesoro medesimo, sentito l'Istituto od Ente interessato, di fissare la durata dell'ammortamento e il saggio del relativo interesse, tenuto conto delle condizioni del mercato finanziario, nonchè di disporre l'eventuale limitazione del prestito stesso ad una parte soltanto delle somme anticipate. In tale eventualità, ove la differenza non venga dall'impresa rimborsata all'Istituto od Ente finanziatore, non si farà luogo ad alcuna operazione di consolidamento, e l'intero debito diventerà esigibile alla scadenza di cui al comma precedente.

Art. 5.

La garanzia sussidiaria dello Stato, di cui all'art. 2, si estende al debito principale, sia prima che dopo il suo consolidamento, agli interessi convenuti e alle spese di cui all'art. 1942 del Codice civile.

Art. 6.

Sui prestiti concessi a norma del presente decreto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altro impedimento qualsiasi.

Art. 7.

Il credito derivante dal finanziamento, sia durante il periodo dell'anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni comprese quelle minerarie

mobiliari, in apposito registro presso gli Uffici dei registri immobiliari e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile.

Di detto privilegio sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Per quanto concerne i brevetti per le invenzioni industriali il privilegio anzidetto sarà trascritto nel registro dei brevetti di cui all'art. 37 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo.

Art. 8.

Della garanzia statale di cui all'art. 2 e del privilegio di cui all'art. 7 si farà menzione sulle cambiali che venissero rilasciate a favore degli Istituti od Enti di cui allo stesso art. 2, nonchè sui titoli obbligazionari che venissero emessi dagli Istituti e dagli Enti medesimi in corrispondenza delle operazioni previste dal presente decreto.

Art. 9.

Il privilegio di cui all'art. 7 si intende costituito anche a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Gli Istituti ed Enti finanziatori e l'Amministrazione dello Stato in surroga di essi, per il recupero delle somme dovute per finanziamenti di cui al presente decreto, sono autorizzati ad avvalersi delle norme e dei privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli nominativi dei debitori morosi, che saranno dati in carico agli esattori senza l'obbligo del non riscosso per riscosso. Le modalità per la formazione di tali ruoli saranno stabilite con decreto interministeriale di concerto tra i Ministri per le finanze e pel tesoro.

Nelle more della escussione il Ministro pel tesoro può altresì con suo decreto accordare agli Istituti od Enti finanziatori le anticipazioni che si rendessero necessarie per il normale ammortamento dei prestiti.

Tali anticipazioni saranno, secondo i casi, portate in diminuzione delle somme che lo Stato dovrà versare agli Istituti od Enti finanziatori qualora la garanzia sussidiaria divenga operativa, oppure verranno restituite dagli Istituti od Enti medesimi allo Stato, qualora essi ottengano il recupero del credito, e in corrispondenza delle somme recuperate. Tale restituzione dovrà aver luogo entro dieci giorni dal [redacted] recupero.

0 6 5 8
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 10.

Al Ministero del tesoro ed agli altri Ministeri di cui all'art. 3, nonchè agli Istituti ed Enti finanziatori, spetta il più ampio controllo amministrativo, tecnico e contabile, sull'impiego e sulla destinazione delle somme in rapporto ai fini previsti dal presente decreto e ai programmi stabiliti.

Qualora siano accertate irregolarità o inadempienze nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, il Ministro pel tesoro dispone, di concerto con gli altri Ministri interessati, che venga sospeso ogni ulteriore finanziamento e si proceda al recupero delle somme già erogate, restando ferme le facoltà spettanti agli Istituti ed Enti finanziatori a norma dei contratti di finanziamento.

ART. 11.

Tutte le spese per l'istruttoria delle domande di finanziamento e per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni che si renderanno necessarie saranno a carico delle imprese finanziate, e dovranno essere anticipatamente versate agli Istituti ed Enti finanziatori nei limiti e con le modalità che verranno determinate dal Ministro pel tesoro.

ART. 12.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti e contratti con i quali vengono concesse le anticipazioni di cui al presente decreto, la garanzia statale ed il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, come pure gli atti e contratti di consolidamento, estinzione e revoca del finanziamento, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. Le relative formalità sono altresì esenti dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili sono ridotti alla misura di un decimo.

ART. 13.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a stipulare con gli Istituti ed Enti finanziatori le convenzioni eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ART. 14.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 66. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 368.

Autorizzazione all'Alto Commissariato per i profughi di guerra a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, portanti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, concernente l'istituzione dell'Alto Commissariato per i profughi di guerra;

Ritenuto che, per assicurare il rapido e tempestivo funzionamento dei servizi di natura eccezionale affidati all'Ente predetto, si rende indispensabile derogare alle tassative disposizioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

L'Alto Commissariato per i profughi di guerra, per quanto riguarda la concessione di aperture di credito sui capitoli da esso amministrati, è autorizzato a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, meno che per le spese concernenti stipendi ed assegni vari al proprio personale di ruolo e sussidi al personale dipendente (di ruolo e non di ruolo).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 66. — PETIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11.

Tutte le spese per l'istruttoria delle domande di finanziamento e per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni che si renderanno necessarie saranno a carico delle imprese finanziate, e dovranno essere anticipatamente versate agli Istituti ed Enti finanziatori nei limiti e con le modalità che verranno determinate dal Ministro pel tesoro.

Art. 12.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti e contratti con i quali vengono concesse le anticipazioni di cui al presente decreto, la garanzia statale ed il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, come pure gli atti e contratti di consolidamento, estinzione e revoca del finanziamento, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. Le relative formalità sono altresì esenti dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili sono ridotti alla misura di un decimo.

Art. 13.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a stipulare con gli Istituti ed Enti finanziatori le convenzioni eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 65. — PETTA

Ritenuto che, per assicurare il regolare funzionamento dei servizi di natura eccezionale affidati all'Ente predetto, si rende indispensabile derogare alle tassative disposizioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

L'Alto Commissariato per i profughi di guerra, per quanto riguarda la concessione di aperture di credito sui capitoli da esso amministrati, è autorizzato a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, meno che per le spese concernenti stipendi ed assegni vari al proprio personale di ruolo e sussidi al personale dipendente (di ruolo e non di ruolo).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 66. — PETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera del Levante ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 9 del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, che costituisce, con sede in Bari, l'Ente autonomo « Fiera del Levante »;

Visto l'art. 3, secondo comma, del R. decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 151, convertito nella legge 5 luglio 1931, n. 1607;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939016

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. Leonardo Azzarita è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera del Levante ».

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva ed a termini dello statuto, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Ente stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 24. — EMANUEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	110,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 83 del 18 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 5 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 NOVEMBRE 1944, N. 310.
Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patriati dell'Italia liberata.

Io, Brigadiere Generale M. S. LUSH, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 83 del 18 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 OTTOBRE 1944, N. 311.
Disciplina dei contratti di mezzadria, impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

DECRETO MINISTERIALE 14 NOVEMBRE 1944.
Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano.

Io, Brigadiere Generale M. S. LUSH, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, contenuto nel n. 81 del 14 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 24. — EMANUELI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	110,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Urquhart, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 85 del 23 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 83 del 18 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 OTTOBRE 1944, N. 311.

Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

DECRETO MINISTERIALE 14 NOVEMBRE 1944.

Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano.

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 363, contenuto nel n. 81 del 14 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 11 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0662

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 9 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb.	annuale	L. 300,70
	„	semestrale	„ 150,70
Parte II (inserzioni)	Abb.	annuale	L. 200,70
	„	semestrale	„ 100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 357.
Facoltà al Ministro per la marina di apportare varia-

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 360.
Aumento del compenso giornaliero spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione . . . . . Pag. 623

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 361.
Modificazione del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, concernente lo stato degli ufficiali della Regia marina non presenti in servizio . . . . Pag. 624

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1944, n. 362.
Integrazione al regolamento sulle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali. Pag. 624

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.
Annullamento di posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza . . Pag. 624

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.
Sostituzione del commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma . . . . . Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.
Nomina del presidente e dei componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito, produzione e

0 6 6 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L.**	**300,70**
	„ semestrale	**„**	**150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L.**	**200,70**
	„ semestrale	**„**	**100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 357.

Facoltà al Ministro per la marina di apportare variazioni provvisorie ai quadri degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi militari della Regia marina . . . . . Pag. 622

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 358.

Regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili. Pag. 622

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 359.

Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei. Pag. 623

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 ottobre 1944, n. 360.

Aumento del compenso giornaliero spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione . . . . . Pag. 623

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 361.

Modificazione del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, concernente lo stato degli ufficiali della Regia marina non presenti in servizio . . . . Pag. 624

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1944, n. 362.

Integrazione al regolamento sulle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali. Pag. 624

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.

Annullamento di posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza . . Pag. 624

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Sostituzione del commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma . . . . . Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Nomina del presidente e dei componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito, produzione e lavoro « Rinnovamento » di San Cipirello (Palermo). Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Nomina dei vice commissari della Federazione italiana dei Consorzi agrari . . . . . Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.

Caratteristiche dei biglietti di Stato . . . . Pag. 626

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'E.R.A. (Ente Ricuperi Autarchici) . . . . . Pag. 628

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza . . . . . Pag. 628

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

06641

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Errata-corrige . . . . . Pag. 628

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna. Pag. 628

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 92 DEL 9 DICEMBRE 1944:

Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Bollettino delle cartelle ordinarie 3,75 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nei giorni 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12 ottobre 1943 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso.

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Bollettino dell'estrazione effettuata il 1° dicembre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 6 %, obbligazioni 6 % serie speciale « Telefonica » ed obbligazioni 5,50 % serie speciale Società Edison.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 357.

Facoltà al Ministro per la marina di apportare variazioni provvisorie ai quadri degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi militari della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1098, sulla istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina e successive modificazioni;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417, relativa alla istituzione di due ruoli speciali in servizio permanente effettivo e varianti agli organici dei Corpi militari della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, relativo alle variazioni provvisorie degli organici dei vari Corpi militari della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la marina, in deroga alle disposizioni vigenti, può apportare variazioni provvisorie ai quadri degli ufficiali in servizio permanente effettivo e del ruolo speciale dei vari Corpi militari della Regia marina, può essere esercitata anche ad intervalli più brevi del semestre, ma non inferiori ai tre mesi.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 22 marzo 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 55. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 358.

Regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le disposizioni contenute nel titolo III del libro I della parte prima del Codice della navigazione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli aventi diritto a prestazioni previdenziali o assicurative in dipendenza della morte o della scomparizione in mare di componenti l'equipaggio o di passeggeri di navi mercantili, qualora per cause inerenti allo stato di guerra non possano ottenere dai competenti Uffici dello stato civile gli estratti degli atti di morte o di scomparizione in mare redatti a norma degli articoli 206 a 209 del Codice della navigazione, potranno esibire, ai soli fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali o assicurative, un certificato rilasciato dal Ministero della marina attestante l'avvenuta morte o scomparizione.

Per la compilazione del certificato di cui al precedente comma, il Ministero della marina può avvalersi, oltre che dei risultati delle inchieste sui sinistri marittimi, da qualunque autorità eseguite, anche di qualsiasi altro elemento che ritenga rilevante allo scopo.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

...serie speciale « Telefonica » ed obbligazioni 5,50 % serie speciale Società Edison.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 357.

Facoltà al Ministro per la marina di apportare variazioni provvisorie ai quadri degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi militari della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1098, sulla istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina e successive modificazioni;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417, relativa alla istituzione di due ruoli speciali in servizio permanente effettivo e varianti agli organici dei Corpi militari della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, relativo alle variazioni provvisorie degli organici dei vari Corpi militari della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà concessa al Ministro per la marina con l'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, circa le variazioni provvisorie da apportare ai quadri organici dei vari Corpi militari della Regia marina, è estesa fino al 31 dicembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SACCO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 358.

Regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le disposizioni contenute nel titolo III del libro I della parte prima del Codice della navigazione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli aventi diritto a prestazioni previdenziali o assicurative in dipendenza della morte o della scomparizione in mare di componenti l'equipaggio o di passeggeri di navi mercantili, qualora per cause inerenti allo stato di guerra non possano ottenere dai competenti Uffici dello stato civile gli estratti degli atti di morte o di scomparizione in mare redatti a norma degli articoli 206 a 209 del Codice della navigazione, potranno esibire, ai soli fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali o assicurative, un certificato rilasciato dal Ministero della marina attestante l'avvenuta morte o scomparizione.

Per la compilazione del certificato di cui al precedente comma, il Ministero della marina può avvalersi, oltre che dei risultati delle inchieste sui sinistri marittimi, da qualunque autorità eseguite, anche di qualsiasi altro elemento che ritenga rilevante allo scopo.

Art. 2.

Agli stessi fini di cui all'art. 1, qualora per cause inerenti allo stato di guerra non sia possibile agli interessati di ottenere altri certificati dello stato civile, in luogo di questi potranno essere esibiti atti notori.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra coloro che abbiano beneficiato di prestazioni previdenziali o assicurative sulla base dei documenti di cui agli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 179016
06666

articoli 1 e 2 saranno tenuti a presentare ai competenti uffici degli Enti previdenziali o degli Istituti di assicurazione il regolare estratto degli atti di morte o scomparizione o gli altri certificati dello stato civile.

Art. 4.

Il Ministro per la marina può, con suo provvedimento, limitare il beneficio stabilito dal presente decreto disponendo che in tutto o in parte le somme dovute dagli Enti previdenziali o dagli Istituti assicuratori siano accantonate in attesa della esibizione, da parte degli interessati, della regolare documentazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 56. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 359.
Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Accademia nazionale dei Lincei è ricostituita.
Con successivo decreto legislativo saranno date le norme per il suo ordinamento.

Art. 2.

Il commissario, al quale è affidata la liquidazione della Reale Accademia d'Italia in virtù del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, è incaricato anche

Art. 4.

Sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritto a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei per l'esercizio finanziario 1944-45 lo stanziamento di L. 5.740.200.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 60. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 ottobre 1944, n. 360.
Aumento del compenso giornaliero spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, concernente il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 673, recante norme per gli esami di maturità classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dalla sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1943-44, il compenso giornaliero di L. 25, spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione, ai sensi dell'art. 74 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, è elevato a L. 50, decurtate del doppio 12 %.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0 0 6 6 7 1

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 56. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 359.

Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Accademia nazionale dei Lincei è ricostituita.
Con successivo decreto legislativo saranno date le norme per il suo ordinamento.

Art. 2.

Il commissario, al quale è affidata la liquidazione della Reale Accademia d'Italia in virtù del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, è incaricato anche di provvedere alle operazioni necessarie per la ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 3.

L'Accademia è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura salvo espressa deroga legislativa.
Gli atti dell'Accademia che sarebbero colpiti da tassa di registro godono del trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 60. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 360.

Aumento del compenso giornaliero spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, concernente il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 673, recante norme per gli esami di maturità classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dalla sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1943-44, il compenso giornaliero di L. 25, spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione, ai sensi dell'art. 74 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, è elevato a L. 50, decurtate del doppio 12 %.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 58. — PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 361.

Modificazione del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, concernente lo stato degli ufficiali della Regia marina non presenti in servizio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82;
Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104;
Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, è abrogato e sostituito come segue, con effetto dal 1° gennaio 1944:

« Qualora non vi siano posti in organico gli ufficiali stessi rientrano in ruolo temporaneamente in eccedenza, salvo riassorbimento al verificarsi delle successive vacanze ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 57. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1944, n. 362.

Integrazione al regolamento sulle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali.

UMBERTO DI SAVOIA

Articolo unico.

Dopo il penultimo comma dell'art. 3 del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, va inserito il comma seguente:

« Può infine disporsi l'emissione di ordini di accreditamento a favore del cassiere del Ministero del tesoro, nei limiti delle disposizioni in vigore al momento della emissione dei relativi ordini, per il pagamento degli acquisti, delle forniture e di quanto altro occorra per i servizi del Provveditorato generale dello Stato ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 59. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.

Annullamento di posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 29 gennaio 1936, contenente norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale della Regia accademia della Regia guardia di finanza;

Vista l'autorizzazione n. 2789-19520-10.1 del 7 dicembre 1942, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a bandire un concorso a 120 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno sco-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, è abrogato e sostituito come segue, con effetto dal 1° gennaio 1944:

« Qualora non vi siano posti in organico gli ufficiali stessi rientrano in ruolo temporaneamente in eccedenza, salvo riassorbimento al verificarsi delle successive vacanze ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 57. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1944, n. 362.

Integrazione al regolamento sulle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare [illegible] decreto e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 59. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.

Annullamento di posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 giugno 1925, n. 1281, e successive disposizioni sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936, contenente norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale della Regia accademia della Regia guardia di finanza;

Vista l'autorizzazione n. 2789-19520-10.1 del 7 dicembre 1942, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a bandire un concorso a 120 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1943-44, riservando la metà dei posti suddetti a favore dei richiamati alle armi;

Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1943, registro n. 7 Finanze, foglio n. 57, con cui è stato bandito un concorso per esami a 60 posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza, per l'anno scolastico 1943-44;

Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1943, registro n. 7 Finanze, foglio n. 65, con cui è stato bandito altro concorso per esami a 30 posti di allievo ufficiale presso l'anzidetta Regia accademia, per l'anno scolastico 1943-44;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939016

Considerato che per gli avvenimenti seguiti all'8 settembre 1943 i suddetti concorsi non hanno potuto avere regolare svolgimento;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi per esami a 60 ed a 30 posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza, per l'anno scolastico 1943-44, banditi rispettivamente con i decreti Ministeriali 5 e 26 febbraio 1942, sono annullati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1944
Registro Finanze n. 2, *foglio n.* 102. — LEEN

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Sostituzione del commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma.

IL MINISRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 30 novembre 1871, n. 628, serie seconda, con il quale venne istituita la Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1943, col quale veniva provveduto allo scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma e alla nomina del prof. Guido De Marzi a commissario straordinario;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Il dott. Emilio Massimilla è nominato commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma in sostituzione del prof. Guido De Marzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis*, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, alla sostituzione dei sindaci della Società cooperativa di credito produzione e lavoro « Rinnovamento », cooperativa collettiva con sede nel comune di San Cipirello (Palermo), azienda che trovasi in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

I signori prof. Alessandro Paino fu Antonio, ragioniere Michele Orlando fu Saverio e dott. Luigi Tamburello di Giacomo, sono nominati, rispettivamente, presidente e componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito produzione e lavoro « Rinnovamento », cooperativa collettiva con sede nel comune di San Cipirello (Palermo), in sostituzione dei sindaci attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Nomina dei vice commissari della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38, lettera *D* della legge 18 maggio 1942, n. 366, sul riordinamento degli Enti economici della agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Ritenuto, che per esigenze derivanti dallo stato di guerra occorre adottare altro ordinamento e nuove direttive nell'organizzazione della Federazione e dei dipendenti Consorzi agrari;

Considerata l'opportunità di integrare l'opera del commissario, con la collaborazione di vice commissari, allo scopo di assicurare all'Ente il più efficace funzionamento, nell'interesse dell'economia agricola del Paese;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939019

conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Finanze n. 2, foglio n. 102. — LESEN

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Sostituzione del commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma.

IL MINISRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 30 novembre 1871, n. 623, serie seconda, con il quale venne istituita la Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1943, col quale veniva provveduto allo scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma e alla nomina del prof. Guido De Marzi a commissario straordinario;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Il dott. Emilio Massimilla è nominato commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma in sostituzione del prof. Guido De Marzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Nomina del presidente e dei componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito, produzione e lavoro « Rinnovamento » di San Cipirello (Palermo).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

I signori prof. Alessandro Paino fu Antonio, ragioniere Michele Orlando fu Saverio e dott. Luigi Tamburello di Giacomo, sono nominati, rispettivamente, presidente e componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito produzione e lavoro « Rinnovamento », cooperativa collettiva con sede nel comune di San Cipirello (Palermo), in sostituzione dei sindaci attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Nomina dei vice commissari della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38, lettera *D* della legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici della agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Ritenuto, che per esigenze derivanti dallo stato di guerra occorre adottare altro ordinamento e nuove direttive nell'organizzazione della Federazione e dei dipendenti Consorzi agrari;

Considerata l'opportunità di integrare l'opera del commissario, con la collaborazione di vice commissari, allo scopo di assicurare all'Ente il più efficace funzionamento, nell'interesse dell'economia agricola del Paese;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Pietro Germani, il prof. avv. Alfredo Moschella e il per. agr. Pietro Piacentini sono nominati vice commissari della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

0 6 7 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939016

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.
Caratteristiche dei biglietti di Stato.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Visto l'art. 7 del regolamento sui biglietti di Stato approvato col predetto R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Considerato che la fabbricazione e la emissione dei biglietti di Stato da lire 5 e 10 autorizzata con i decreti Ministeriali 16 ottobre 1942, n. 129130, 14 aprile 1943, n. 103838, e 14 aprile 1943, n. 103839, non è stata completamente portata a termine e che in conto dei quantitativi autorizzati rimangono ancora da emettere altri biglietti dei tagli sopra indicati;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1944, n. 102, che ha autorizzata la fabbricazione e la emissione di un altro contingente di biglietti di Stato da L. 1, 2, 5 e 10;

Determina:

Art. 1.

I biglietti di Stato ancora da emettere in esecuzione dei decreti Ministeriali sopra citati e per la costituzione del fondo di scorta pel cambio dei logori hanno le caratteristiche indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le caratteristiche dei biglietti di Stato da L. 10 sono le seguenti:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 93 × 58 per la carta e del formato stampa di mm. 85 × 50 per il recto e 84 × 49 per il verso.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaro-scuro, posta al centro del biglietto, e formata da un fiore centrale stilizzato accompagnato lateralmente da due fogli, pure stilizzati, e due piccoli fiori a forma di tulipano.

Recto — Il recto del biglietto, stampato in calcografia, si suddivide in tre parti, una centrale e due laterali; quella centrale è così disposta: in alto da una cornicetta di rettangoli bianchi e neri, seguono le diciture - Italia - su fondo chiaro, e biglietto di Stato a corso legale in caratteri bianchi su fondo scuro; un rosone, in linea bianca su fondo retinato a linea nera, sostenuto da due elementi di linea bianca formati ognuno da quattro rosoncini; al centro, uno spazio, riservato per il riscontro della filigrana, leggermente tintato da un fondino; sotto questo una cornicetta retcifra « 10 », in bianco appoggiata su di un rettangolo formato da due listelli a scacchiera su fondino grigio; seguono le firme: Il Direttore generale del Tesoro f. f. G. Ventura. Il Cassiere speciale Giovinco, V°. per la Corte dei conti Simoneschi.

Fuori cornice sono poste le leggende: a sinistra I. P. S. Off. Carte Valori a destra G. Mattaloni dis.

Verso — Il verso del biglietto, a stampa litografica, è composto da un disegno principale e da un sottofondo.

Il disegno principale è così disposto: una cornicetta decorativa in linea bianca; entro questa, a destra e sinistra, due figure allegoriche maschili, rappresentanti l'industria e l'agricoltura, sono poggiate su un festone composto da elementi di linea bianca con intrecci di cordoni nella parte centrale e collegati in alto da un nastro perlinato; al centro uno spazio quadrato portante la cifra « 10 » su fondo grigio incorniciato dai lati da due striscie decorative che racchiudono nuovamente la cifra « 10 lire » in bianco su fondo scuro, sotto questo sono posti i decreti di emissione e delle caratteristiche e precisamente: a sinistra il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, a destra il decreto Ministeriale 23 novembre 1944; la parte superiore porta una tabella recante le leggende: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori dei biglietti falsi » circondata da un rosone in linea bianca.

Il disegno è riempito da un fondino geometrico riproducente la cifra « 10 ».

Un sottofondo misto, litografico, colorisce l'intero disegno principale.

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - bleu;
verso - fondo grigio, disegno principale bleu nero.

Art. 3.

I biglietti di Stato da L. 5 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 93 × 58 per la carta e del formato stampa di mm. 85 × 50 per il recto e 84 × 49 per il verso.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaro scuro, posta al centro del biglietto, e formata da un fiore centrale stilizzato accompagnato lateralmente da due foglie, pure stilizzate, e due piccoli fiori a forma di tulipano.

Recto — Il recto del biglietto, stampato in calcografia, è così composto: cornice con doppia fila di bacellatura di cilindri e perline, con angoli a quattro elementi isolati su fondo scuro su cui stacca, in chiaro, la cifra « 5 ».

In basso, una fascia decorativa a forma rettangolare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

Ministeriali 10 ottobre [illegible], n. 103838, e 14 aprile 1943, n. 103839, non è stata completamente portata a termine e che in conto dei quantitativi autorizzati rimangono ancora da emettere altri biglietti dei tagli sopra indicati;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1944, n. 102, che ha autorizzata la fabbricazione e la emissione di un altro contingente di biglietti di Stato da L. 1, 2, 5 e 10;

Determina:

Art. 1.

I biglietti di Stato ancora da emettere in esecuzione dei decreti Ministeriali sopra citati e per la costituzione del fondo di scorta pel cambio dei logori hanno le caratteristiche indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le caratteristiche dei biglietti di Stato da L. 10 sono le seguenti:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 93 × 58 per la carta e del formato stampa di mm. 85 × 50 per il recto e 84 × 49 per il verso.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaro-scuro, posta al centro del biglietto, e formata da un fiore centrale stilizzato accompagnato lateralmente da due fogli, pure stilizzati, e due piccoli fiori a forma di tulipano.

Recto — Il recto del biglietto, stampato in calcografia, si suddivide in tre parti, una centrale e due laterali; quella centrale è così disposta: in alto da una cornicetta di rettangoli bianchi e neri, seguono le diciture - Italia - su fondo chiaro, e biglietto di Stato a corso legale in caratteri bianchi su fondo scuro; un rosone, in linea bianca su fondo retinato a linea nera, sostenuto da due elementi di linea bianca formati ognuno da quattro rosoncini; al centro, uno spazio, riservato per il riscontro della filigrana, leggermente tinteggiato da un fondino; sotto questo una cornicetta rettangolare, a bianco e nero, racchiude due rosoni simmetrici di bianco linea con motivo decorativo al centro.

Le due parti laterali sono composte da due elementi simmetrici di bianco linea, con motivo decorativo, riempiti nella parte interna da perline e cordoni; al margine della linea bianca un motivo di linea nera racchiuso da un filetto nero determina il margine del biglietto.

In alto e in basso una cornice di quattro elementi ondulati di linea bianca seguiti da quattro fondini geometrici riproducenti la cifra « 10 » terminanti con un listello, sono posti il numero e la serie del biglietto; nel centro a sinistra, l'effige di « Giove » in profilo; a destra, in carattere nero contornato da un filetto bianco la dicitura « Vale dieci lire » intrecciata con la [illegible] festone composto da elementi di linea bianca con intrecci di cordoni nella parte centrale e collegati in alto da un nastro perlinato; al centro uno spazio quadrato portante la cifra « 10 » su fondo grigio incorniciato dai lati da due striscie decorative che racchiudono nuovamente la cifra « 10 lire » in bianco su fondo scuro, sotto questo sono posti i decreti di emissione e delle caratteristiche e precisamente: a sinistra il R. decreto legge 20 maggio 1935, n. 874, a destra il decreto Ministeriale 23 novembre 1944; la parte superiore porta una tabella recante le leggende: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori dei biglietti falsi » circondata da un rosone in linea bianca.

Il disegno è riempito da un fondino geometrico riproducente la cifra « 10 ».

Un sottofondo unito, litografico, colorisce l'intero disegno principale.

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - bleu;
verso - fondo grigio, disegno principale bleu nero.

Art. 3.

I biglietti di Stato da L. 5 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 93 × 58 per la carta e del formato stampa di mm. 85 × 50 per il recto e 84 × 49 per il verso.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaro scuro, posta al centro del biglietto, e formata da un fiore centrale stilizzato accompagnato lateralmente da due foglie, pure stilizzate, e due piccoli fiori a forma di tulipano.

Recto — Il recto del biglietto, stampato in calcografia, è così composto: cornice con doppia fila di lacelatura di cilindri e perline, con angoli a quattro elementi isolati su fondo scuro su cui stacca, in chiaro, la cifra « 5 ».

In basso, una fascia decorativa a forma rettangolare e fondo scuro con ornato decorativo chiaro formato da due candelabre simmetriche di fogliame e fiori stilizzati. Nella parte centrale uno scudo Sannitico, avente nella parte superiore un cartiglio portante la parola « Italia » e circondato posteriormente da un festone di alloro. Nell'interno dello scudo sono stampate in carattere romano, le leggende: Biglietto di Stato - a corso legale - lire cinque: seguono le firme: Il Direttore generale del Tesoro f.f. G. Ventura a sinistra, Il Cassiere speciale Giovinco a destra; V°. per la Corte dei conti Simoneschi al centro.

A sinistra dello scudo è posto un medaglione ovale con la testa di Minerva, di Turi, in chiaro-scuro. A destra, un ovale corrispondente, riempito di un ornato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 106741

modernamente stilizzato di foglie e fiori staccanti in chiaro su fondo scuro, in centro la cifra « 5 » in nero filettata di bianco e ombreggiata.

I due ovali e lo scudo sono sistemati su un fondino a tonalità uniforme; fuori cornice, in basso a sinistra, è posta la leggenda a carattere capillare: I. P. S. Officina Carte Valori, a destra « R. Garasi ».

Verso — Il verso, stampato in litografia, è così composto: una cornice formata da un perlinato con gli angoli e il centro dei lati maggiori in aggetto; lateralmente due candelabre con ornato chiaro di fogliette e fiori stilizzati su fondo scuro; al centro del biglietto su fondino chiaro la cifra « 5 » sovrastante la parola « lire » entrambi incorniciati da due grandi tralci di fogliame stilizzato, portanti nella parte superiore un cartiglio coi decreti delle caratteristiche e precisamente: a sinistra il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, a destra del decreto Ministeriale 23 novembre 1944 e nella parte inferiore un altro cartiglio con la dicitura « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ».

Il fondo del verso, in litografia, presenta: una fascia orizzontale centrale composta di tre fascie minori di cui la centrale più larga è di tonalità più scura; il rimanente del fondo, più chiaro della fascia, è formato da elementi romboidi con in centro la cifra « 5 ».

In alto sono posti rispettivamente: a sinistra, il numero della serie, a destra, quello del biglietto; in basso è ripetuto: a sinistra, il numero del biglietto, a destra quello della serie.

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - viola;
verso - viola scuro.

Art. 4.

I biglietti di Stato da L. 2 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 83 × 46 per la carta e del formato di stampa recto e verso di mm. 77 × 40.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana in chiaro-scuro, orizzontale, a righe ondulate continue.

Recto — Il recto del biglietto, a stampa tipografica, si compone di un fondino e di un disegno principale.

Il fondino è composto: a sinistra, da tenui linee verticali continue poste sotto la vignetta; a destra da motivi esagonali contornati da doppi circoletti ed interrotto, al centro, da un disegno ornamentale intrecciato, sul quale sono ripetute in bianco le sigle L. 2, nell'interno di questo è posta la cifra araba « 2 » attorno a quest'ultima, fra due filetti ondulati irregolari, è ripetuto in lettere il valore - lire due - racchiude il fondino una cornicetta rettangolare formato

Le firme, poste in basso, sono: Il Direttore generale del Tesoro f.f. G. Ventura, a sinistra, Il Cassiere speciale Giovinco, a destra, V°. per la Corte dei conti Simoneschi al centro.

In alto sono posti rispettivamente: a sinistra, il numero delle serie, a destra, il numero del biglietto; in basso sotto la leggenda - due lire - è ripetuto: a sinistra, il numero del biglietto, a destra, quello della serie.

Verso — Il verso del biglietto, a stampa tipografica, si compone del seguente complesso disegno principale: un fondino decorativo rettangolare formato da piccoli disegni a mandorla interrotto al centro da una tabellina esagonale contornata da stellette a quattro punte intercalate da piccoli cilindri; al centro di questa vi è posta la leggenda, a carattere bastoncino capillare: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi »; a sinistra e destra in due circoli a cornice geometrica con fondino retinato, vi è ripetuto il valore del biglietto, tratteggiato in cifra araba, ed intrecciato dalla leggenda, a carattere vuoto, « Lire » al centro, in alto, un rettangolino porta la leggenda R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, in basso altro uguale rettangolo la leggenda decreto Ministeriale 23 novembre 1944; racchiude il disegno principale una cornicetta a forma di nastro arrotolato avente agli angoli quattro elementi decorativi uguali che portano inciso a carattere vuoto, la cifra in arabo « 2 ». Fuori della cornice a destra, è posta verticalmente a carattere capillare la leggenda: « Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori ».

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - fondino giallo, disegno principale verde oliva;
verso - giallo-arancio.

Art. 5.

I biglietti di Stato da L. 1 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 78 × 42 per la carta e del formato di stampa, recto e verso di mm. 72 × 36.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana, in chiaro scuro, orizzontale a righe ondulate continue.

Recto — Il recto del biglietto, a stampa tipografica, si compone di fondino e di un disegno principale.

Il fondino è composto: a sinistra, da tenui linee verticali continue poste sotto la vignetta, a destra, da brevi tratti orizzontali terminanti in segni triangolari; al centro della parte destra, dalle sigle L. 1, portanti incise verticalmente in bianco, nel corpo del carattere, la leggenda - lire una - una cornicetta geometrica di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fondino chiaro [illegible]
« lire » entrambi incorniciati da due grandi tralci di fogliame stilizzato, portanti nella parte superiore un cartiglio coi decreti delle caratteristiche e precisamente: a sinistra il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, a destra del decreto Ministeriale 23 novembre 1944 e nella parte inferiore un altro cartiglio con la dicitura « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ».

Il fondo del verso, in litografia, presenta: una fascia orizzontale centrale composta di tre fascie minori di cui la centrale più larga è di tonalità più scura; il rimanente del fondo, più chiaro della fascia, è formato da elementi romboidi con in centro la cifra « 5 ».

In alto sono posti rispettivamente: a sinistra, il numero della serie, a destra, quello del biglietto; in basso è ripetuto: a sinistra, il numero del biglietto, a destra quello della serie.

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - viola;
verso - viola scuro.

Art. 4.

I biglietti di Stato da L. 2 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 83 × 46 per la carta e del formato di stampa recto e verso di mm. 77 × 40.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana in chiaro-scuro, orizzontale, a righe ondulate continue.

Recto — Il recto del biglietto, a stampa tipografica, si compone di un fondino e di un disegno principale.

Il fondino è composto: a sinistra, da tenui linee verticali continue poste sotto la vignetta; a destra da motivi esagonali contornati da doppi circoletti ed interrotto, al centro, da un disegno ornamentale intrecciato, sul quale sono ripetute in bianco le sigle L. 2, nell'interno di questo è posta la cifra araba « 2 » attorno a quest'ultima, fra due filetti ondulati irregolari, è ripetuto in lettere il valore - lire due - racchiude il fondino una cornicetta rettangolare formata da doppi disegni ottagonali.

Il disegno principale è composto: da una vignetta, alla sinistra del biglietto, formata da un motivo decorativo rettangolare interrotto, in alto, da un cartiglio che porta la leggenda - Italia - in basso, da altro uguale cartiglio con la leggenda - Ministero del Tesoro - al centro da un ovale perlinato che racchiude una testina femminile di profilo, raffigurante l'Italia; al centro del biglietto, della leggenda: Biglietto di Stato - a corso legale - lire due, in carattere romano; una piccola losanga porta il valore in cifra.

intercalate da piccoli cilindri; al centro di questa è posta la leggenda, a carattere bastoncino capillare: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi »; a sinistra e destra in due circoli a cornice geometrica con fondino retinato, vi è ripetuto il valore del biglietto, tratteggiato in cifra araba, ed intrecciato dalla leggenda, a carattere vuoto. « Lire » al centro, in alto, un rettangolino porta la leggenda R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, in basso altro uguale rettangolo la leggenda decreto Ministeriale 23 novembre 1944; racchiude il disegno principale una cornicetta a forma di nastro arrotolato avente agli angoli quattro elementi decorativi uguali che portano inciso a carattere vuoto, la cifra in arabo « 2 ». Fuori della cornice a destra, è posta verticalmente a carattere capillare la leggenda: « Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori ».

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - fondino giallo, disegno principale verde oliva;
verso - giallo-aranciо.

Art. 5.

I biglietti di Stato da L. 1 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 78 × 42 per la carta e del formato di stampa, recto e verso di mm. 72 × 36.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana, in chiaro scuro, orizzontale a righe ondulate continue.

Recto — Il recto del biglietto, a stampa tipografica, si compone di fondino e di un disegno principale.

Il fondino è composto: a sinistra, da tenui linee verticali continue poste sotto la vignetta, a destra, da brevi tratti orizzontali terminanti in segni triangolari; al centro della parte destra, dalle sigle L. 1, portanti incise verticalmente in bianco, nel corpo del carattere, la leggenda - lire una - una cornicetta geometrica di circoletti bianchi vuoti racchiude la seconda parte del fondo.

Il disegno principale è così composto: una vignetta alla sinistra del biglietto, formata da un motivo decorativo rettangolare, con al centro un ovale che racchiude una testina femminile di profilo, raffigurante l'Italia; attorno a questa, tra due filetti, la leggenda: Italia - Ministero del Tesoro.

Al centro del biglietto, la leggenda: Biglietto di Stato - a corso legale - lire una, in carattere romano; una piccola losanga riporta il valore in cifra.

0 6 7 6 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950016

Le firme, poste in basso, sono: Il Direttore generale del Tesoro f.f. G. Ventura a sinistra, Il Cassiere speciale Giovinco a destra, V°. per la Corte dei conti Simoneschi al centro.

In alto, sopra la sigla L. 1, sono posti rispettivamente: a sinistra il numero della serie, a destra il numero del biglietto; in basso, sotto la leggenda « una lira » è ripetuto, a sinistra il numero del biglietto, a destra quello della serie.

Verso — Il verso del biglietto, a stampa tipografica, si compone del seguente disegno principale: un fondino unito rettangolare con al centro un ovale nel quale è posta, a carattere capillare, la leggenda « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi »: a sinistra e destra, due circoli a cornice geometrica, portano nell'interno un fondino righettato orizzontale, sul quale è ripetuto il valore del biglietto in cifra araba e la lettera « L » intrecciata fra di loro e disegnate in chiaro-scuro.

Al centro, in alto, un rettangolino bianco con la leggenda R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 871, in basso un altro uguale rettangolino con la leggenda decreto Ministeriale 23 novembre 1944.

Racchiude il disegno principale una cornicetta decorativa riproducente piccoli disegni a forma di gigli.

Fuori della cornice a destra, posta verticalmente ed a carattere capillare, è incisa la leggenda « Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori ».

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:

recto - fondino rosso chiaro, disegno principale bruno;

verso - verde oliva.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 192. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'E.R.A. (Ente Ricuperi Autarchici).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1942, n. 1497, relativo alla costituzione dell'« Ente Ricuperi Autarchici - (E.R.A.) »;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici ed alla nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Il prof. ing. Clerici Leone è nominato commissario straordinario dell'Ente Ricuperi Autarchici, con l'incarico di procedere all'accertamento dell'attuale consistenza patrimoniale ed alla conseguente liquidazione.

L'incarico ha carattere gratuito.

Roma, addì 24 novembre 1944

Il Ministro: DE RUGGIERO

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Decreta:

L'avv. Vittorio Materi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza in sostituzione dell'avv. Giuseppe Nicola Viceconte.

Roma, addì 28 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Errata-corrige

Nella intestazione del decreto legislativo Luogotenenziale del 1° ottobre 1944, n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1944, n. 86, ove è detto:

« Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale » leggasi: « Modificazioni al R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, relativo alla nomina di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale ».

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 892, in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

a sinistra e destra, due circoli a cornice geometrica, portano nell'interno un fondino righettato orizzontale, sul quale è ripetuto il valore del biglietto in cifra araba e la lettera «L» intrecciata fra di loro e disegnate in chiaro-scuro.

Al centro, in alto, un rettangolino bianco con la leggenda R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, in basso un altro uguale rettangolino con la leggenda decreto Ministeriale 23 novembre 1944.

Racchiude il disegno principale una cornicetta decorativa riproducente piccoli disegni a forma di gigli.

Fuori della cornice a destra, posta verticalmente ed a carattere capillare, è incisa la leggenda «Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori».

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:

recto - fondino rosso chiaro, disegno principale bruno;

verso - verde oliva.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 192. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'E.R.A. (Ente Ricuperi Autarchici).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1942, n. 1497, relativo alla costituzione dell'« Ente Ricuperi Autarchici - (E.R.A.) »;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici ed alla nomina di commissari straordinari;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per il predetto Ente;

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Decreta:

L'avv. Vittorio Materi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza in sostituzione dell'avv. Giuseppe Nicola Viceconte.

Roma, addì 28 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Errata-corrige

Nella intestazione del decreto legislativo Luogotenenziale del 1° ottobre 1944, n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1944, n. 86, ove è detto:

«Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale» leggasi: «Modificazioni al R. decreto 15 marzo 1943, n. 120, relativo alla nomina di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale».

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 897, in data 2 dicembre 1944, l'ing. Giacomo Piergianni è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963781

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 7 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari.		Un fascicolo	Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 351.
Limiti di spese per i servizi del Provveditorato generale dello Stato . . . . . Pag. 615

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 355.
Modificazione al regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 805 . . . . . Pag. 616

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 356.
Nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro . . . . . Pag. 616

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944.
Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici . . . . . Pag. 619

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 619

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della «Cassa ufficiali» e nomina del commissario straordinario.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 959016

0679

e Colonie { » trimestrale » 50 / Un fascicolo . » 4 | All'Estero { » trimestrale » 100 / Un fascicolo . » 8 | e Colonie { » trimestrale » 80 / Un fascicolo . » 4 | » trimestrale » / Un fascicolo . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . I. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L.**	**300,70**
	„ semestrale	**„**	**150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L.**	**200,70**
	„ semestrale	**„**	**100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 351.
Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione . . . . . Pag. 614

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 352.
Estensione al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, ai Sottosegretari di Stato per la Presidenza e per la Stampa e le Informazioni, della firma dei decreti di impegno e dei titoli di spesa relativi ai capitoli della rubrica «Presidenza del Consiglio dei Ministri» iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro . . Pag. 615

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 353.
Ripristino della contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato . . . . . Pag. 615

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 354.
Limiti di spese per i servizi del Provveditorato generale dello Stato . . . . . Pag. 615

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 355.
Modificazione al regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 805 . . . . . Pag. 616

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 356.
Nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro . . . . . Pag. 616

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944.
Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici . . . . . Pag. 619

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 619

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della «Cassa ufficiali» e nomina del commissario straordinario. Pag. 619

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.
Conferimento all'avv. Nicola Martini della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma. Pag. 620

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.
Conferimento al barone Luigi D'Andria della temporanea gestione del Consorzio agrario di Napoli . . . Pag. 620

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 620

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 620

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

06801

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 351.

Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modifiche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, concernente norme per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte, delle maggiori spese di riscossione;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli esattori delle imposte dirette che con la misura dell'aggio spettante sulla riscossione dell'anno 1944, non abbiano percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 175 per cento di quello corrispondente ai carichi dei ruoli dell'anno 1943, hanno diritto di ottenerne la differenza dallo Stato.

Art. 2.

Il limite del centosettantacinque per cento dell'aggio complessivo previsto dall'articolo precedente, potrà essere elevato fino al duecento per cento per gli esattori che comprovino di non riuscire a compensare per cause particolari, i nuovi maggiori oneri.

Art. 3.

La concessione del supplemento di aggio di cui ai precedenti articoli è autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza, al quale gli interessati dovranno rivolgere apposita istanza su competente carta da bollo, entro il 31 gennaio 1945, e, per l'aumento di cui all'art. 2, in base all'esame di un dettagliato ed esauriente conto economico dell'esattore richiedente.

La liquidazione dei supplementi dovrà essere eseguita entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande.

tata, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, all'Intendente di finanza della provincia, il quale la rimetterà al Ministero col proprio motivato parere, previ gli accertamenti del caso.

Art. 5.

Al pagamento di quanto dovuto agli esattori, in virtù del presente decreto sarà provveduto con lo stanziamento nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, delle somme necessarie che risulteranno dagli accertamenti del Ministero stesso.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Le somme risultanti dagli accertamenti di cui all'articolo precedente, saranno reimposte nei ruoli per imposta erariale terreni, fabbricati, ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito, dell'anno successivo a quello in cui sarà eseguita la liquidazione dei supplementi di aggio e del compenso straordinario di cui all'art. 4, e potranno essere ripartite anche in due o più esercizi.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni di cui al R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41.

Le somme provvisoriamente liquidate agli esattori o da questi percepite in forza del Regio decreto-legge predetto o di altre disposizioni, saranno computate ai fini della liquidazione di cui al presente decreto e detratte dalla reimposizione prevista all'art. 6.

Art. 8.

I compensi per atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e risultanti dalla tabella approvata con decreto Ministeriale 19 febbbraio 1927, sono aumentati, a favore dell'esattore, del 60 per cento limitatamente alle esecuzioni compiute, dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1944, per debiti d'imposta superiori alle lire cinquecento.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze, su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali competenti potrà concedere, caso per caso, per l'anno 1944 e per giustificati motivi, aumenti di aggio ai ricevitori provinciali, in seguito a loro domanda, nella misura non eccedente il quaranta per cento dell'aggio fissato per il 1943.

Art. 10.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1922, n. 1401, e le successive modifiche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, concernente norme per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte, delle maggiori spese di riscossione;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli esattori delle imposte dirette che con la misura dell'aggio spettante sulla riscossione dell'anno 1944, non abbiano percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 175 per cento di quello corrispondente ai carichi dei ruoli dell'anno 1943, hanno diritto di ottenerne la differenza dallo Stato.

Art. 2.

Il limite del centosettantacinque per cento dell'aggio complessivo previsto dall'articolo precedente, potrà essere elevato fino al duecento per cento per gli esattori che comprovino di non riuscire a compensare per cause particolari, i nuovi maggiori oneri.

Art. 3.

La concessione del supplemento di aggio di cui ai precedenti articoli è autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza, al quale gli interessati dovranno rivolgere apposita istanza su competente carta da bollo, entro il 31 gennaio 1945, e, per l'aumento di cui all'art. 2, in base all'esame di un dettagliato ed esauriente conto economico dell'esattore richiedente.

La liquidazione dei supplementi dovrà essere eseguita entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande.

Art. 4.

Per l'anno 1943, alle esattorie site in località direttamente e gravemente danneggiate da operazioni di guerra e che abbiano subito una contrazione negli aggi riscossi, eccedente il venti per cento rispetto a quelli spettanti in base ai ruoli ricevuti in carico durante l'anno stesso, può essere concesso un compenso straordinario non superiore alla differenza tra le spese di gestione e gli introiti di fatto realizzati nell'anno 1943 per aggi ed altro titolo.

Gli esattori che ritengano di poter usufruire di tale concessione, dovranno presentare domanda documen-

Art. 6.

Le somme risultanti dagli accertamenti di cui all'articolo precedente, saranno reimposte nei ruoli per imposta erariale terreni, fabbricati, ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito, dell'anno successivo a quello in cui sarà eseguita la liquidazione dei supplementi di aggio e del compenso straordinario di cui all'art. 4, e potranno essere ripartite anche in due o più esercizi.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni di cui al R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41.

Le somme provvisoriamente liquidate agli esattori o da questi percepite in forza del Regio decreto-legge predetto o di altre disposizioni, saranno computate ai fini della liquidazione di cui al presente decreto e detratte dalla reimposizione prevista all'art. 6.

Art. 8.

I compensi per atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e risultanti dalla tabella approvata con decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, sono aumentati, a favore dell'esattore, del 60 per cento limitatamente alle esecuzioni compiute, dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1944, per debiti d'imposta superiori alle lire cinquecento.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze, su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali competenti potrà concedere, caso per caso, per l'anno 1944 e per giustificati motivi, aumenti di aggio ai ricevitori provinciali, in seguito a loro domanda, nella misura non eccedente il quaranta per cento dell'aggio fissato per il 1943.

Art. 10.

Gli esattori delle località in atto occupate dal nemico o sotto la giurisdizione del Comando Alleato, avranno facoltà di chiedere l'applicazione in loro favore delle norme contenute negli articoli 1 a 4 del presente decreto, entro tre mesi dal passaggio dei territori in amministrazione al Governo italiano.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

0 6 8 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 38. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 352.

Estensione al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, ai Sottosegretari di Stato per la Presidenza e per la Stampa e le Informazioni, della firma dei decreti di impegno e dei titoli di spesa relativi ai capitoli della rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri » iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, che approva le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma la competenza del Ministero del tesoro per l'erogazione delle spese fisse degli Enti dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono estese al Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e per sua delega ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza e alla Stampa e Informazioni, le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato relativamente allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 353.

Ripristino della contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 837, che ripristina la contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato;
Allo scopo di consentire al Provveditorato generale di procedere sollecitamente alle forniture e ai lavori necessari per il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 837, viene sostituito dal seguente:
A detta contabilità potranno affluire i fondi dei capitoli numeri 146 e 150, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1944-45 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, per un ammontare complessivo che, per ogni esercizio, non dovrà superare la somma di L. 10.000.000.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 36. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 354.

Limiti di spese per i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016
0 6 8 3

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 352.

Estensione al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, ai Sottosegretari di Stato per la Presidenza e per la Stampa e le Informazioni, della firma dei decreti di impegno e dei titoli di spesa relativi ai capitoli della rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri » iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, che approva le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma la competenza del Ministero del tesoro per l'erogazione delle spese fisse degli Enti dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono estese al Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e per sua delega ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza e alla Stampa e Informazioni, le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato relativamente allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 50. — PETIA

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/3;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 837, che ripristina la contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato;

Allo scopo di consentire al Provveditorato generale di procedere sollecitamente alle forniture e ai lavori necessari per il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 837, viene sostituito dal seguente:

A detta contabilità potranno affluire i fondi dei capitoli numeri 146 e 150, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1944-45 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, per un ammontare complessivo che, per ogni esercizio, non dovrà superare la somma di L. 10.000.000.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 46. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 354.

Limiti di spese per i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà al Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/3;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'articolo unico del R. decreto-legge 30 dicembre 1938, n. 2014, prorogato con legge 14 dicembre 1942, n. 1561;

0684
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerata la necessità di consentire al Provveditorato generale dello Stato di procedere sollecitamente all'acquisto e al pagamento di quanto occorra per il funzionamento delle pubbliche Amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I limiti di somma stabiliti dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 540, modificati dal R. decreto-legge 30 dicembre 1938, n. 2014, e prorogati dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1561, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, per acquisti e forniture e quant'altro occorra per i servizi del Provveditorato generale dello Stato, sono triplicati. Conseguentemente i limiti fissati dagli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 540, restano fissati — senza essere subordinati al ricorso di particolari circostanze — rispettivamente a L. 3.000.000; L. 1.800.000 e L. 600.000.

Tali limiti valgono anche nei casi in cui il Provveditorato generale dello Stato agisca per conto di altre amministrazioni.

Restano ferme tutte le altre disposizioni stabilite dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 540.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 47. — ARGENTO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 355.

Modificazione al regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 805.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 9 del « Regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica », approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 805, è sostituito dal seguente:

« Quando si tratti di provviste o di lavori di ammontare superiore a L. 200.000, in luogo della dichiarazione di buona esecuzione, deve essere allegato il certificato dell'avvenuto collaudo, con buon esito, delle provviste o dei lavori medesimi ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 51. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 356.

Nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 154, col quale è stato ricostituito il Ministero del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo della carriera amministrativa dell'Ammini-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

nerale dello Stato, sono triplicati. Conseguentemente i limiti fissati dagli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 540, restano fissati — senza essere subordinati al ricorso di particolari circostanze — rispettivamente a L. 3.000.000; L. 1.800.000 e L. 600.000.

Tali limiti valgono anche nei casi in cui il Provveditorato generale dello Stato agisca per conto di altre amministrazioni.

Restano ferme tutte le altre disposizioni stabilite dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 540.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 47. — ARGENTO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 355.
Modificazione al regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 805.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 6 aprile 1933, n. 805, che approva il regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 54. — PETA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 356.
Nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 154, col quale è stato ricostituito il Ministero del tesoro;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, di cui alla tabella A dell'allegato 1 annessa alla legge 25 gennaio 1940, numero 4, è soppresso.

Sono istituiti in sostituzione del ruolo predetto, come dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto e firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro, due distinti ruoli: uno per la carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro per la carriera amministrativa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

E' soppresso il ruolo unico della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

riportato nella tabella *C* dell'allegato I alla citata legge 25 gennaio 1940, n. 4.

Per la carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza e per la carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro sono istituiti rispettivamente i ruoli di cui alle tabelle *C* e *D* annesse al presente decreto, firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro.

E' soppresso il ruolo unico per la carriera del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, di cui alla tabella riportata nell'art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1919, n. 1738, ed in sostituzione sono istituiti, come dalle tabelle *E* ed *F* annesse al presente decreto e firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro, due ruoli distinti: uno per la carriera del personale subalterno dell'Amministrazione centrale finanziaria e delle Intendenze di finanza e l'altro per quella dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il collocamento dei personali nei diversi gradi dei distinti ruoli del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, di cui ai precedenti articoli, avrà luogo mediante decreto da adottarsi dai Ministri per le finanze e pel tesoro, tenuto conto dell'ufficio cui ciascun impiegato da inquadrare risulta di fatto organicamente assegnato alla data del presente decreto secondo l'ordine di anzianità nei ruoli soppressi col presente decreto.

Il personale in servizio presso il Ministero del tesoro che, risultando in eccedenza al numero dei posti delle relative tabelle, è collocato in quelle del Ministero delle finanze, può essere comandato presso il Ministero del tesoro, con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministri interessati, per non oltre due anni dalla conclusione della pace.

Art. 4.

Al servizio di consegnatario potrà, nella prima applicazione del presente decreto, essere preposto, in via eccezionale, un funzionario della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro di grado non inferiore al decimo.

Art. 5.

Il posto di grado decimo di gruppo *C* di assistente alla vigilanza presso l'Amministrazione centrale del tesoro, potrà conferirsi nella prima applicazione del presente decreto, con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 15 del R. decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1817.

mente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'ottavo dei ruoli del gruppo *A* di cui al presente decreto, sono ridotti alla metà.

Peraltro nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione e la riduzione stessa non sarà applicabile nei confronti di coloro che abbiano già goduto dell'analogo beneficio di cui all'art. 35 della legge 25 gennaio 1940, n. 4.

Art. 8.

Per il funzionamento dell'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa possono essere temporaneamente destinati al Ministero delle finanze, nella posizione di fuori ruolo, a norma di legge, non più di cinque magistrati giudiziari od amministrativi ovvero funzionari di altre Amministrazioni dello Stato di grado non inferiore al 6°.

Il provvedimento è adottato, previo consenso degli interessati qualora trattisi di magistrati, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro dal quale dipende il magistrato o il funzionario prescelto.

All'Ufficio predetto possono essere assegnati, con decreto del Ministro per le finanze, un colonnello o un tenente colonnello del Corpo della Regia guardia di finanza e un funzionario di grado 6° o 7° dei ruoli di gruppo *A* dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Allo stesso Ufficio possono essere comandati, nelle forme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, due funzionari di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado 5° o 6°.

Presso l'Ufficio stesso possono essere costituite, con decreto del Ministro per le finanze, commissioni di studio composte anche di funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e di estranei alle Amministrazioni stesse, a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 9.

La Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale istituita presso il Ministero del tesoro col decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, assume la denominazione di Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950014

sostituzione sono istituiti, come dalle tabelle *E* ed *F* annesse al presente decreto e firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro, due ruoli distinti: uno per la carriera del personale subalterno dell'Amministrazione centrale finanziaria e delle Intendenze di finanza e l'altro per quella dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il collocamento dei personali nei diversi gradi dei distinti ruoli del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, di cui ai precedenti articoli, avrà luogo mediante decreto da adottarsi dai Ministri per le finanze e pel tesoro, tenuto conto dell'ufficio cui ciascun impiegato da inquadrare risulta di fatto organicamente assegnato alla data del presente decreto secondo l'ordine di anzianità nei ruoli soppressi col presente decreto.

Il personale in servizio presso il Ministero del tesoro che, risultando in eccedenza al numero dei posti delle relative tabelle, è collocato in quelle del Ministero delle finanze, può essere comandato presso il Ministero del tesoro, con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministri interessati, per non oltre due anni dalla conclusione della pace.

Art. 4.

Al servizio di consegnatario potrà, nella prima applicazione del presente decreto, essere preposto, in via eccezionale, un funzionario della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro di grado non inferiore al decimo.

Art. 5.

Il posto di grado decimo di gruppo *C* di assistente alla vigilanza presso l'Amministrazione centrale del tesoro, potrà conferirsi nella prima applicazione del presente decreto, con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 15 del R. decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1817.

Art. 6.

Fermo quant'altro dispone l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, la biblioteca costituisce un servizio della Direzione generale di cui al successivo art. 9, la quale provvederà per il personale da destinarsi alla biblioteca stessa.

Art. 7.

Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto i periodi di anzianità di grado normale, tributario, legislazione, studi e stampa possono essere temporaneamente destinati al Ministero delle finanze, nella posizione di fuori ruolo, a norma di legge, non più di cinque magistrati giudiziari od amministrativi ovvero funzionari di altre Amministrazioni dello Stato di grado non inferiore al 6°.

Il provvedimento è adottato, previo consenso degli interessati qualora trattisi di magistrati, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro dal quale dipende il magistrato o il funzionario prescelto.

All'Ufficio predetto possono essere assegnati, con decreto del Ministro per le finanze, un colonnello o un tenente colonnello del Corpo della Regia guardia di finanza e un funzionario di grado 6° o 7° dei ruoli di gruppo *A* dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Allo stesso Ufficio possono essere comandati, nelle forme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, due funzionari di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado 5° o 6°.

Presso l'Ufficio stesso possono essere costituite, con decreto del Ministro per le finanze, commissioni di studio composte anche di funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e di estranei alle Amministrazioni stesse, a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 9.

La Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale istituita presso il Ministero del tesoro col decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, assume la denominazione di Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGNORINI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 53. — PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

TABELLA *A*

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali	7
5°	Ispettori generali	13
6°	Capi divisione e Ispettori superiori (1)	49
7°	Capi sezione	65
8°	Consiglieri (2)	74
9°	Primi segretari (3)	110
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	107
		425

(1) Compresi 4 Ispettori superiori per i Servizi della finanza locale.
(2) Compreso 1 posto di Statistico.
(3) Compreso 1 posto di Attuario.

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *B*

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali e Provveditore generale dello Stato	6
5°	Ispettori generali	13
6°	Capi divisione, Attuario capo ed Ispettori superiori (1)	63
7°	Capi sezione ed Ispettori (2)	78
8°	Consiglieri, Vice ispettori e Statistici (3)	84
9°	Primi segretari ed Attuario (4)	91
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	100
		435

(1) Compresi: 1 Attuario capo; 15 Ispettori superiori per i servizi del Tesoro e 3 per quelli della Cassa depositi e prestiti.
(2) Compresi: 13 Ispettori di cui 9 per i servizi del Tesoro e 4 per quelli della Cassa depositi e prestiti.
(3) Compresi: 10 posti di Vice ispettori per i servizi della Cassa depositi e prestiti e 2 di Statistici.
(4) Compreso 1 posto di Attuario.

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *C*

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed Intendenze di finanza

CARRIERA D'ORDINE (GRUPPO *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	70

TABELLA *D*

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

CARRIERA D'ORDINE (GRUPPO *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	30
10°	Primi archivisti	80
11°	Archivisti	137
12°	Applicati	247
13°	Alunni d'ordine	56
		550 +1
10°	Assistente alla vigilanza	1
		551

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *E*

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed Intendenze di finanza

PERSONALE SUBALTERNO

Commesso capo	1
Primi commessi	9
Commessi e Uscieri capi	202
Uscieri	227
Inservienti	106
	545 +1
Agenti tecnici	6
	551

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *F*

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

PERSONALE SUBALTERNO

Commesso capo	1
Primi commessi	11
Commessi e Uscieri capi	75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950116

(1) Compresi 4 Ispettori superiori per i Servizi della finanza locale.
(2) Compreso 1 posto di Statistico.
(3) Compreso 1 posto di Attuario.

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *B*

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali e Provveditore generale dello Stato	6
5°	Ispettori generali	13
6°	Capi divisione, Attuario capo ed Ispettori superiori (1)	63
7°	Capi sezione ed Ispettori (2)	78
8°	Consiglieri, Vice ispettori e Statistici (3)	84
9°	Primi segretari ed Attuario (4)	91
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	100
		435

(1) Compresi: 1 Attuario capo; 15 Ispettori superiori per i servizi del Tesoro e 3 per quelli della Cassa depositi e prestiti.
(2) Compresi: 13 Ispettori di cui 9 per i servizi del Tesoro e 4 per quelli della Cassa depositi e prestiti.
(3) Compresi: 10 posti di Vice ispettori per i servizi della Cassa depositi e prestiti e 2 di Statistici.
(4) Compreso 1 posto di Attuario.

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *C*

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed Intendenze di finanza

CARRIERA D'ORDINE (GRUPPO *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	70
10°	Primi archivisti	219
11°	Archivisti	360
12°	Applicati	650
13°	Alunni d'ordine	150
		1.449 +1
10°	Assistente alla vigilanza	1
		1.450

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

10° Assistente alla vigilanza . . . 1

351

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *D*

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed Intendenze di finanza

PERSONALE SUBALTERNO

Commesso capo	1
Primi commessi	9
Commessi e Uscieri capi	202
Uscieri	227
Inservienti	106
	545 +1
Agenti tecnici	6
	551

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *F*

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

PERSONALE SUBALTERNO

Commesso capo	1
Primi commessi	11
Commessi e Uscieri capi	75
Uscieri	73
Inservienti	42
	202 +1
Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	12
	215

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

0 6 9 0
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935014

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944.

Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, concernente l'istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Viste le designazioni fatte ai sensi dell'art. 3 del sopracitato R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, per la costituzione del Comitato predetto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private i seguenti membri:

Gilardoni on. prof. Annibale, presidente;

Amadei comm. dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Del Vecchio comm. dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero del tesoro;

De Ligioro comm. dott. Alfredo, rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Saltina gr. uff. Michele, rappresentante delle Assicurazioni generali di Venezia;

Frigessi di Rattalma gr. uff. dott. Arnoldo, rappresentante della Riunione Adriatica di Sicurtà;

Vida dott. Francesco, Atzeni avv. dott. Celso, Mainardi sig. Giuseppe Paolo, in rappresentanza delle altre imprese di assicurazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 313. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e nomina del commissario straordinario.

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 961;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Renato Cianca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Min. Agric. e Foreste n. 1, foglio n. 209. — VENTORINO

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge predetta, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » è sciolto.

Art. 2.

[illegible] di diciotto in servizio permanente effet-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Viste le designazioni fatte ai sensi dell'art. 3 del sopracitato R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, per la costituzione del Comitato predetto;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private i seguenti membri:
Gilardoni on. prof. Annibale, presidente;
Amadei comm. dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
Dei Vecchio comm. dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero del tesoro;
De Ligunoro comm. dott. Alfredo, rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
Salfina gr. uff. Michele, rappresentante delle Assicurazioni generali di Venezia;
Frigessi di Rattalma gr. uff. dott. Arnoldo, rappresentante della Riunione Adriatica di Sicurtà;
Vida dott. Francesco, Atzeni avv. dott. Celso, Mainardi sig. Giuseppe Paolo, in rappresentanza delle altre imprese di assicurazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 213. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, recante provvedimenti per le Stazioni e gli Istituti sperimentali agrari;
Visti i Regi decreti 19 aprile 1925, n. 569 e 18 marzo 1928, n. 893, recanti norme relative all'ordinamento e al funzionamento dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;
Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma è sciolto.
L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Renato Cianca.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Min. Agric. e Foreste n. 1, foglio n. 309. — VENTORINO

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 20 dicembre 1930, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge predetta, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » è sciolto.

Art. 2.

Il generale di divisione in servizio permanente effettivo Giuseppe Fabugi, direttore generale del personale ufficiali nel Ministero della guerra, è nominato commissario straordinario della « Cassa ufficiali » con tutti i poteri spettanti, in base alle disposizioni vigenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

0 6 9 2 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944.

Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, concernente l'istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Viste le designazioni fatte ai sensi dell'art. 3 del sopracitato R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, per la costituzione del Comitato predetto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private i seguenti membri:

Gilardoni on. prof. Annibale, presidente;

Amadei comm. dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Del Vecchio comm. dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero del tesoro;

De Lignoro comm. dott. Alfredo, rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Sultana gr. uff. Michele, rappresentante delle Assicurazioni generali di Venezia;

Frigessi di Rattalma gr. uff. dott. Arnoldo, rappresentante della Riunione Adriatica di Sicurtà;

Vida dott. Francesco, Atzeni avv. dott. Celso, Maimardi sig. Giuseppe Paolo, in rappresentanza delle altre imprese di assicurazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 313. — BRUNO

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 961;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Renato Cianca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Min. Agric. e Foreste n. 1, foglio n. 209. — VENTORINO

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge predetta, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » è sciolto.

0 6 9 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Viste le designazioni fatte ai sensi dell'art. 3 del sopracitato R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, per la costituzione del Comitato predetto;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private i seguenti membri:
Gilardoni on. prof. Annibale, presidente;
Amadei comm. dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
Del Vecchio comm. dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero del tesoro;
De Lignoro comm. dott. Alfredo, rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
Sultana gr. uff. Michele, rappresentante delle Assicurazioni generali di Venezia;
Frigessi di Rattalma gr. uff. dott. Arnoldo, rappresentante della Riunione Adriatica di sicurtà;
Vida dott. Francesco, Atzeni avv. dott. Celso, Mainardi sig. Giuseppe Paolo, in rappresentanza delle altre imprese di assicurazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 313. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, recante provvedimenti per le Stazioni e gli Istituti sperimentali agrari;
Visti i Regi decreti 19 aprile 1925, n. 569 e 18 marzo 1928, n. 893, recanti norme relative all'ordinamento e al funzionamento dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;
Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma è sciolto.
L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Renato Cianca.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Min. Agric. e Foreste n. 1, foglio n. 269. — VENTORINO

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge predetta, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » è sciolto.

Art. 2.

Il generale di divisione in servizio permanente effettivo Giuseppe Falugi, direttore generale del personale ufficiali nel Ministero della guerra, è nominato commissario straordinario della « Cassa ufficiali » con tutti i poteri spettanti, in base alle disposizioni vigenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

0 6 9 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Conferimento all'avv. Nicola Martini della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 21 agosto 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Roma, e la nomina dell'avv. Nicola Martini a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che ai termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Nicola Martini è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Conferimento al barone Luigi D'Andria della temporanea gestione del Consorzio agrario di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 4 febbraio 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Napoli, e la nomina del barone Luigi D'Andria a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che ai termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 20 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, contenuto nel n. 70 del 18 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 84 del 21 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata [illegible] del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

0 6 9 5 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

provinciale di Roma, e la nomina dell'avv. Nicola Martini a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che ai termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Nicola Martini è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Conferimento al barone Luigi D'Andria della temporanea gestione del Consorzio agrario di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 4 febbraio 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Napoli, e la nomina del barone Luigi D'Andria a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che ai termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al barone Luigi D'Andria è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Napoli ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,90
Id.	5 %	(15 febbraio 1949) . . .	» 96,30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950) . . .	» 96,10
Id.	5 %	(15 settembre 1950) . . .	» 96,15
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,20
Id.	4 %	(15 settembre 1951) . . .	» 88,30

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, contenuto nel n. 70 del 18 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 84 del 21 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759016

0 6 9 6 1

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 9 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

AL SOLO «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —	
	Un fascicolo - Prezzi vari.		
All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —	
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppp.		

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L.**	**300,70**
	„ semestrale	**„**	**150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L.**	**200,70**
	„ semestrale	**„**	**100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. **357.**

Facoltà al Ministro per la marina di apportare variazioni provvisorie ai quadri degli ufficiali in servizio

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. **360.**

Aumento del compenso giornaliero spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione . . . . . Pag. 623

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. **361.**

Modificazione del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, concernente lo stato degli ufficiali della Regia marina non presenti in servizio . . . . Pag. 624

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1944, n. **362.**

Integrazione al regolamento sulle gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali. Pag. 624

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.

Annullamento di posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza . . Pag. 624

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Sostituzione del commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma . . . . . Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Nomina del presidente e dei componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito, produzione e lavoro «Rinnovamento» di San Cipirello (Palermo).

Pag. 625

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 936016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno . . L. 200	All'Estero	Abb. anno . . L. 400		
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8		

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno . . L. 120	All'Estero	Abb. anno . . L. 240
	» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

AI SOLO « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno . . . . . L. 100 —	All'Estero	Abb. anno . . . . . L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L.**	**300,70**
	,, semestrale	**,,**	**150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L.**	**200,70**
	,, semestrale	**,,**	**100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 agosto 1944, n. 357.

Facoltà al Ministro per la marina di apportare variazioni provvisorie ai quadri degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi militari della Regia marina . . . . . Pag. 622

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 358.

Regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili. Pag. 622

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 359.

Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei. Pag. 623

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 360.

Aumento del compenso giornaliero spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione . . . . . Pag. 623

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 361.

Modificazione del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, concernente lo stato degli ufficiali della Regia marina non presenti in servizio . . . . Pag. 624

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1944, n. 362.

Integrazione al regolamento sulle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali. Pag. 624

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.

Annullamento di posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza . . Pag. 624

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Sostituzione del commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma . . . . . Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Nomina del presidente e dei componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito, produzione e lavoro « Rinnovamento » di San Cipirello (Palermo). Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Nomina dei vice commissari della Federazione italiana dei Consorzi agrari . . . . . Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.

Caratteristiche dei biglietti di Stato . . . . Pag. 626

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'E.R.A. (Ente Ricuperi Autarchici) . . . . . Pag. 628

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza . . . . . Pag. 628

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0698

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Errata-corrige . . . . . Pag. 628

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna. Pag. 628

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 92 DEL 9 DICEMBRE 1944:

Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Bollettino delle cartelle ordinarie 3.75 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nei giorni 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12 ottobre 1943 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso.

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Bollettino dell'estrazione effettuata il 1° dicembre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 6 %, obbligazioni 6 % serie speciale « Telefonica » ed obbligazioni 5,50 % serie speciale Società Edison.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 357.

Facoltà al Ministro per la marina di apportare variazioni provvisorie ai quadri degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi militari della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1098, sulla istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina e successive modificazioni;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417, relativa alla istituzione di due ruoli speciali in servizio permanente effettivo e varianti agli organici dei Corpi militari della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, relativo alle variazioni provvisorie degli organici dei vari Corpi militari della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la marina può apportare variazioni provvisorie ai quadri degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi militari della Regia marina, nei limiti delle disponibilità numeriche degli ufficiali in servizio permanente effettivo e del ruolo speciale dei vari Corpi militari della Regia marina, può essere esercitata anche ad intervalli più brevi del semestre, ma non inferiori ai tre mesi.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 22 marzo 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 55. — PETTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 358.

Regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le disposizioni contenute nel titolo III del libro 1 della parte prima del Codice della navigazione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli aventi diritto a prestazioni previdenziali o assicurative in dipendenza della morte o della scomparizione in mare di componenti l'equipaggio o di passeggeri di navi mercantili, qualora per cause inerenti allo stato di guerra non possano ottenere dai competenti Uffici dello stato civile gli estratti degli atti di morte o di scomparizione in mare redatti a norma degli articoli 206 a 209 del Codice della navigazione, potranno esibire, ai soli fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali o assicurative, un certificato rilasciato dal Ministero della marina attestante l'avvenuta morte o scomparizione.

Per la compilazione del certificato di cui al precedente comma, il Ministero della marina può avvalersi, oltre che dei risultati delle inchieste sui sinistri mari-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero del tesoro - Direzione [illegible]: Bollettino **positi e prestiti e degli Istituti di previdenza:** Bollettino delle cartelle ordinarie 3,75 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nei giorni 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12 ottobre 1943 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso.

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Bollettino dell'estrazione effettuata il 1° dicembre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 6 %, obbligazioni 6 % serie speciale « Telefonica » ed obbligazioni 5,50 % serie speciale Società Edison.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 357.

Facoltà al Ministro per la marina di apportare variazioni provvisorie ai quadri degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi militari della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1098, sulla istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina e successive modificazioni;
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417, relativa alla istituzione di due ruoli speciali in servizio permanente effettivo e varianti agli organici dei Corpi militari della Regia marina;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, relativo alle variazioni provvisorie degli organici dei vari Corpi militari della Regia marina;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà concessa al Ministro per la marina con l'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, circa le variazioni provvisorie da apportare ai quadri organici dei vari Corpi militari della Regia marina, è estesa anche alle variazioni provvisorie da apportare ai quadri organici dei Corpi militari della Regia marina, istituiti con la legge 3 dicembre 1942, n. 1417, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 55. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 358.

Regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Viste le disposizioni contenute nel titolo III del libro I della parte prima del Codice della navigazione;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli aventi diritto a prestazioni previdenziali o assicurative in dipendenza della morte o della scomparizione in mare di componenti l'equipaggio o di passeggeri di navi mercantili, qualora per cause inerenti allo stato di guerra non possano ottenere dai competenti Uffici dello stato civile gli estratti degli atti di morte o di scomparizione in mare redatti a norma degli articoli 206 a 209 del Codice della navigazione, potranno esibire, ai soli fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali o assicurative, un certificato rilasciato dal Ministero della marina attestante l'avvenuta morte o scomparizione.

Per la compilazione del certificato di cui al precedente comma, il Ministero della marina può avvalersi, oltre che dei risultati delle inchieste sui sinistri marittimi, da qualunque autorità eseguite, anche di qualsiasi altro elemento che ritenga rilevante allo scopo.

Art. 2.

Agli stessi fini di cui all'art. 1, qualora per cause inerenti allo stato di guerra non sia possibile agli interessati di ottenere altri certificati dello stato civile, in luogo di questi potranno essere esibiti atti notori.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra coloro che abbiano beneficiato di prestazioni previdenziali o assicurative sulla base dei documenti di cui agli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

articoli 1 e 2 saranno tenuti a presentare ai competenti uffici degli Enti previdenziali o degli Istituti di assicurazione il regolare estratto degli atti di morte o scomparizione o gli altri certificati dello stato civile.

Art. 4.

Il Ministro per la marina può, con suo provvedimento, limitare il beneficio stabilito dal presente decreto disponendo che in tutto o in parte le somme dovute dagli Enti previdenziali o dagli Istituti assicuratori siano accantonate in attesa della esibizione, da parte degli interessati, della regolare documentazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 56. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 359.
Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Accademia nazionale dei Lincei è ricostituita.
Con successivo decreto legislativo saranno date le norme per il suo ordinamento.

Art. 4.

Sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritto a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei per l'esercizio finanziario 1944-45 lo stanziamento di L. 5.740.200.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SICLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 60. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 ottobre 1944, n. 360.
Aumento del compenso giornaliero spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, concernente il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 673, recante norme per gli esami di maturità classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dalla sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1943-44, il compenso giornaliero di L. 25, spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione, ai sensi dell'art. 74 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, è elevato a L. 50, decurtate del doppio 12 %.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

interessati, della regolare documentazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 56. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 359.
Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Accademia nazionale dei Lincei è ricostituita.
Con successivo decreto legislativo saranno date le norme per il suo ordinamento.

Art. 2.

Il commissario, al quale è affidata la liquidazione della Reale Accademia d'Italia in virtù del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, è incaricato anche di provvedere alle operazioni necessarie per la ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 3.

L'Accademia è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura salvo espressa deroga legislativa.
Gli atti dell'Accademia che sarebbero colpiti da tassa di registro godono del trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 60. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 360.
Aumento del compenso giornaliero spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, concernente il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 673, recante norme per gli esami di maturità classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dalla sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1943-44, il compenso giornaliero di L. 25, spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione, ai sensi dell'art. 74 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, è elevato a L. 50, decurtato del doppio 12 %.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 58. — PETIA

0 7 0 2
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 361.

Modificazione del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, concernente lo stato degli ufficiali della Regia marina non presenti in servizio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82;
Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, è abrogato e sostituito come segue, con effetto dal 1° gennaio 1944:

« Qualora non vi siano posti in organico gli ufficiali stessi rientrano in ruolo temporaneamente in eccedenza, salvo riassorbimento al verificarsi delle successive vacanze ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 57. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1944, n. 362.

Integrazione al regolamento sulle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali.

UMBERTO DI SAVOIA

Articolo unico.

Dopo il penultimo comma dell'art. 3 del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, va inserito il comma seguente:

« Può infine disporsi l'emissione di ordini di accreditamento a favore del cassiere del Ministero del tesoro, nei limiti delle disposizioni in vigore al momento della emissione dei relativi ordini, per il pagamento degli acquisti, delle forniture e di quanto altro occorra per i servizi del Provveditorato generale dello Stato ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 59. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.

Annullamento di posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936, contenente norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale della Regia accademia della Regia guardia di finanza;

Vista l'autorizzazione n. 2789-19520-10.1 del 7 dicembre 1942, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a bandire un concorso a 120 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1943-44, riservando le metà dei posti suddetti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, è abrogato e sostituito come segue, con effetto dal 1° gennaio 1944:

« Qualora non vi siano posti in organico gli ufficiali stessi rientrano in ruolo temporaneamente in eccedenza, salvo riassorbimento al verificarsi delle successive vacanze ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 57. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1944, n. 362.

Integrazione al regolamento sulle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 59. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.

Annullamento di posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936, contenente norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale della Regia accademia della Regia guardia di finanza;
Vista l'autorizzazione n. 2789-19520-10.1 del 7 dicembre 1942, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a bandire un concorso a 120 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1943-44, riservando la metà dei posti suddetti a favore dei richiamati alle armi;
Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1943, registro n. 7 Finanze, foglio n. 57, con cui è stato bandito un concorso per esami a 60 posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza, per l'anno scolastico 1943-44;
Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1943, registro n. 7 Finanze, foglio n. 65, con cui è stato bandito altro concorso per esami a 30 posti di allievo ufficiale presso l'anzidetta Regia accademia, per l'anno scolastico 1943-44;

0 7 0 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939016

Considerato che per gli avvenimenti seguiti all'8 settembre 1943 i suddetti concorsi non hanno potuto avere regolare svolgimento;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi per esami a 60 ed a 30 posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza, per l'anno scolastico 1943-44, banditi rispettivamente con i decreti Ministeriali 5 e 26 febbraio 1943, sono annullati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1944
Registro Finanze n. 2, *foglio n.* 102. — LESEN

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Sostituzione del commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma.

IL MINISRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 30 novembre 1871, n. 623, serie seconda, con il quale venne istituita la Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1943, col quale veniva provveduto allo scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma e alla nomina del prof. Guido De Marzi a commissario straordinario;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Il dott. Emilio Massimilla è nominato commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma in sostituzione del prof. Guido De Marzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis*, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, alla sostituzione dei sindaci della Società cooperativa di credito produzione e lavoro « Rinnovamento », cooperativa collettiva con sede nel comune di San Cipirello (Palermo), azienda che trovasi in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

I signori prof. Alessandro Paino fu Antonio, ragioniere Michele Orlando fu Saverio e dott. Luigi Tamburello di Giacomo, sono nominati, rispettivamente, presidente e componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito produzione e lavoro « Rinnovamento », cooperativa collettiva con sede nel comune di San Cipirello (Palermo), in sostituzione dei sindaci attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Nomina dei vice commissari della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38, lettera *D* della legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici della agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Ritenuto, che per esigenze derivanti dallo stato di guerra occorre adottare altro ordinamento e nuove direttive nell'organizzazione della Federazione e dei dipendenti Consorzi agrari;

Considerata l'opportunità di integrare l'opera del commissario, con la collaborazione di vice commissari, allo scopo di assicurare all'Ente il più efficace funzionamento, nell'interesse dell'economia agricola del Paese;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795016

Ufficiale del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Finanze n. 2, foglio n. 102. — LESEN

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Sostituzione del commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma.

IL MINISRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 30 novembre 1871, n. 623, serie seconda, con il quale venne istituita la Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1943, col quale veniva provveduto allo scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma e alla nomina del prof. Guido De Marzi a commissario straordinario;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Il dott. Emilio Massimilla è nominato commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma in sostituzione del prof. Guido De Marzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Nomina del presidente e dei componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito, produzione e lavoro « Rinnovamento » di San Cipirello (Palermo).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

I signori prof. Alessandro Paino fu Antonio, ragioniere Michele Orlando fu Saverio e dott. Luigi Tamburello di Giacomo, sono nominati, rispettivamente, presidente e componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito produzione e lavoro « Rinnovamento », cooperativa collettiva con sede nel comune di San Cipirello (Palermo), in sostituzione dei sindaci attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Nomina dei vice commissari della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38, lettera *D* della legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici della agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Ritenuto, che per esigenze derivanti dallo stato di guerra occorre adottare altro ordinamento e nuove direttive nell'organizzazione della Federazione e dei dipendenti Consorzi agrari;

Considerata l'opportunità di integrare l'opera del commissario, con la collaborazione di vice commissari, allo scopo di assicurare all'Ente il più efficace funzionamento, nell'interesse dell'economia agricola del Paese;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Pietro Germani, il prof. avv. Alfredo Moschella e il per. agr. Pietro Piacentini sono nominati vice commissari della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

0 7 0 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.
Caratteristiche dei biglietti di Stato.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Visto l'art. 7 del regolamento sui biglietti di Stato approvato col predetto R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Considerato che la fabbricazione e la emissione dei biglietti di Stato da lire 5 e 10 autorizzata con i decreti Ministeriali 16 ottobre 1942, n. 129130, 14 aprile 1943, n. 103838, e 14 aprile 1943, n. 103839, non è stata completamente portata a termine e che in conto dei quantitativi autorizzati rimangono ancora da emettere altri biglietti dei tagli sopra indicati;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1944, n. 102, che ha autorizzata la fabbricazione e la emissione di un altro contingente di biglietti di Stato da L. 1, 2, 5 e 10;

Determina:

Art. 1.

I biglietti di Stato ancora da emettere in esecuzione dei decreti Ministeriali sopra citati e per la costituzione del fondo di scorta pel cambio dei logori hanno le caratteristiche indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le caratteristiche dei biglietti di Stato da L. 10 sono le seguenti:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 93 × 58 per la carta e del formato stampa di mm. 85 × 50 per il recto e 84 × 49 per il verso.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaro-scuro, posta al centro del biglietto, e formata da un fiore centrale stilizzato accompagnato lateralmente da due fogli, pure stilizzati, e due piccoli fiori a forma di tulipano.

Recto — Il recto del biglietto, stampato in calcografia, si suddivide in tre parti, una centrale e due laterali; quella centrale è così disposta: in alto da una cornicetta di rettangoli bianchi e neri, seguono le diciture - Italia - su fondo chiaro, e biglietto di Stato a corso legale in caratteri bianchi su fondo scuro; un rosone, in linea bianca su fondo retinato a linea nera, sostenuto da due elementi di linea bianca formati ognuno da quattro rosoncini: al centro, uno spazio, riservato per il riscontro della filigrana, leggermente tintato da un fondino; sotto questo una cornicetta rettangolare, a bianco e nero, racchiude due rosoni simili, in linea bianca su fondo retinato a linea nera, che racchiudono la cifra « 10 », in bianco appoggiata su di un rettangolo formato da due listelli a scacchiera su fondino grigio; seguono le firme: Il Direttore generale del Tesoro f. f. G. Ventura, Il Cassiere speciale Giovinco, V°. per la Corte dei conti Simoneschi.

Fuori cornice sono poste le leggende: a sinistra I. P. S. Off. Carte Valori a destra G. Mattaloni dis.

Verso — Il verso del biglietto, a stampa litografica, è composto da un disegno principale e da un sottofondo.

Il disegno principale è così disposto: una cornicetta decorativa in linea bianca; entro questa, a destra e sinistra, due figure allegoriche maschili, rappresentanti l'industria e l'agricoltura, sono poggiate su un festone composto da elementi di linea bianca con intrecci di cordoni nella parte centrale e collegati in alto da un nastro perlinato; al centro uno spazio quadrato portante la cifra « 10 » su fondo grigio incorniciato dai lati da due striscie decorative che racchiudono nuovamente la cifra « 10 lire » in bianco su fondo scuro, sotto questo sono posti i decreti di emissione e delle caratteristiche e precisamente: a sinistra il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, a destra il decreto Ministeriale 23 novembre 1944; la parte superiore porta una tabella recante le leggende: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori dei biglietti falsi » circondata da un rosone in linea bianca.

Il disegno è riempito da un fondino geometrico riproducente la cifra « 10 ».

Un sottofondo unito, litografico, colorisce l'intero disegno principale.

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - bleu;
verso - fondo grigio, disegno principale bleu nero.

Art. 3.

I biglietti di Stato da L. 5 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 93 × 58 per la carta e del formato stampa di mm. 85 × 50 per il recto e 84 × 49 per il verso.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaro scuro, posta al centro del biglietto, e formata da un fiore centrale stilizzato accompagnato lateralmente da due foglie, pure stilizzate, e due piccoli fiori a forma di tulipano.

Recto — Il recto del biglietto, stampato in calcografia, è così composto: cornice con doppia fila di baccellatura di cilindri e perline, con angoli a quattro elementi isolati su fondo scuro su cui stacca, in chiaro, la cifra « 5 ».

In basso, una fascia decorativa a forma rettangolare e fondo scuro con ornato decorativo chiaro formato da

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pletamente portata a termine e che in conto dei quantitativi autorizzati rimangono ancora da emettere altri biglietti dei tagli sopra indicati;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1944, n. 102, che ha autorizzata la fabbricazione e la emissione di un altro contingente di biglietti di Stato da L. 1, 2, 5 e 10;

Determina:

Art. 1.

I biglietti di Stato ancora da emettere in esecuzione dei decreti Ministeriali sopra citati e per la costituzione del fondo di scorta pel cambio dei logori hanno le caratteristiche indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le caratteristiche dei biglietti di Stato da L. 10 sono le seguenti:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 93 × 58 per la carta e del formato stampa di mm. 85 × 50 per il recto e 84 × 49 per il verso.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaro-scuro, posta al centro del biglietto, e formata da un fiore centrale stilizzato accompagnato lateralmente da due fogli, pure stilizzati, e due piccoli fiori a forma di tulipano.

Recto — Il recto del biglietto, stampato in calcografia, si suddivide in tre parti, una centrale e due laterali; quella centrale è così disposta: in alto da una cornicetta di rettangoli bianchi e neri, seguono le diciture - Italia - su fondo chiaro, e biglietto di Stato a corso legale in caratteri bianchi su fondo scuro; un rosone, in linea bianca su fondo retinato a linea nera, sostenuto da due elementi di linea bianca formati ognuno da quattro rosoncini; al centro, uno spazio, riservato per il riscontro della filigrana, leggermente tintato da un fondino; sotto questo una cornicetta rettangolare, a bianco e nero, racchiude due rosoni simmetrici di bianco linea con motivo decorativo al centro.

Le due parti laterali sono composte da due elementi simmetrici di bianco linea, con motivo decorativo, riempiti nella parte interna da perline e cordoni; al margine della linea bianca un motivo di linea nera racchiuso da un filetto nero determina il margine del biglietto.

In alto e in basso una cornice di quattro elementi ondulati di linea bianca seguiti da quattro fondini geometrici riproducenti la cifra « 10 » terminanti con un listello, sono posti il numero e la serie del biglietto; nel centro a sinistra, l'effige di « Giove » in profilo; a destra, in carattere nero contornato da un filetto bianco la dicitura « Vale dieci lire » intrecciata con la [illegible] composto da [illegible] intrecci di cordoni nella parte centrale e collegati in alto da un nastro perlinato; al centro uno spazio quadrato portante la cifra « 10 » su fondo grigio incorniciato dai lati da due striscie decorative che racchiudono nuovamente la cifra « 10 lire » in bianco su fondo scuro, sotto questo sono posti i decreti di emissione e delle caratteristiche e precisamente: a sinistra il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, a destra il decreto Ministeriale 23 novembre 1944; la parte superiore porta una tabella recante le leggende: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori dei biglietti falsi » circondata da un rosone in linea bianca.

Il disegno è riempito da un foudino geometrico riproducente la cifra « 10 ».

Un sottofondo unito, litografico, colorisce l'intero disegno principale.

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - bleu;
verso - fondo grigio, disegno principale bleu nero.

Art. 3.

I biglietti di Stato da L. 5 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 93 × 58 per la carta e del formato stampa di mm. 85 × 50 per il recto e 84 × 49 per il verso.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaro scuro, posta al centro del biglietto, e formata da un fiore centrale stilizzato accompagnato lateralmente da due foglie, pure stilizzate, e due piccoli fiori a forma di tulipano.

Recto — Il recto del biglietto, stampato in calcografia, è così composto: cornice con doppia fila di bacellatura di cilindri e perline, con angoli a quattro elementi isolati su fondo scuro su cui stacca, in chiaro, la cifra « 5 ».

In basso, una fascia decorativa a forma rettangolare e fondo scuro con ornato decorativo chiaro formato da due candelabre simmetriche di fogliame e fiori stilizzati. Nella parte centrale uno scudo Sannitico, avente nella parte superiore un cartiglio portante la parola « Italia » e circondato posteriormente da un festone di alloro. Nell'interno dello scudo sono stampate in carattere romano, le leggende: Biglietto di Stato - a corso legale - lire cinque: seguono le firme: Il Direttore generale del Tesoro f.f. G. Ventura a sinistra, Il Cassiere speciale Giovinco a destra; V°. per la Corte dei conti Simoneschi al centro.

A sinistra dello scudo è posto un medaglione ovale con la testa di Minerva, di Turi, in chiaro-scuro. A destra, un ovale corrispondente, riempito di un ornato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

modernamente stilizzato di foglie e fiori staccanti in chiaro su fondo scuro, in centro la cifra « 5 » in nero filettata di bianco e ombreggiata.

I due ovali e lo scudo sono sistemati su un fondino a tonalità uniforme: fuori cornice, in basso a sinistra, è posta la leggenda a carattere capillare: I. P. S. Officina Carte Valori, a destra « R. Garasi ».

Verso — Il verso, stampato in litografia, è così composto: una cornice formata da un perlinato con gli angoli e il centro dei lati maggiori in aggetto; lateralmente due candelabre con ornato chiaro di fogliette e fiori stilizzati su fondo scuro; al centro del biglietto su fondino chiaro la cifra « 5 » sovrastante la parola « lire » entrambi incorniciati da due grandi tralci di fogliame stilizzato, portanti nella parte superiore un cartiglio coi decreti delle caratteristiche e precisamente: a sinistra il R. decreto legge 20 maggio 1935, n. 874, a destra del decreto Ministeriale 23 novembre 1944 e nella parte inferiore un altro cartiglio con la dicitura « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ».

Il fondo del verso, in litografia, presenta: una fascia orizzontale centrale composta di tre fascie minori di cui la centrale più larga è di tonalità più scura; il rimanente del fondo, più chiaro della fascia, è formato da elementi romboidi con in centro la cifra « 5 ».

In alto sono posti rispettivamente: a sinistra, il numero della serie, a destra, quello del biglietto; in basso è ripetuto: a sinistra, il numero del biglietto, a destra quello della serie.

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - viola:
verso - viola scuro.

Art. 4.

I biglietti di Stato da L. 2 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 83 × 46 per la carta e del formato di stampa recto e verso di mm. 77 × 40.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana in chiaro-scuro, orizzontale, a righe ondulate continue.

Recto — Il recto del biglietto, a stampa tipografica, si compone di un fondino e di un disegno principale.

Il fondino è composto: a sinistra, da tenui linee verticali continue poste sotto la vignetta; a destra da motivi esagonali conformati da doppi circoletti ed interrotto, al centro, da un disegno ornamentale intrecciato, sul quale sono ripetute in bianco le sigle L. 2, nell'interno di questo è posta la cifra araba « 2 » attorno a quest'ultima, fra due filetti ondulati irrego-

Le firme, poste in basso, sono: Il Direttore generale del Tesoro f.f. G. Ventura, a sinistra, Il Cassiere speciale Giovinco, a destra, V°. per la Corte dei conti Simoneschi al centro.

In alto sono posti rispettivamente: a sinistra, il numero delle serie, a destra, il numero del biglietto; in basso sotto la leggenda - due lire - è ripetuto: a sinistra, il numero del biglietto, a destra, quello della serie.

Verso — Il verso del biglietto, a stampa tipografica, si compone del seguente complesso disegno principale: un fondino decorativo rettangolare formato da piccoli disegni a mandorla interrotto al centro da una tabellina esagonale contornata da stellette a quattro punte intervalate da piccoli cilindri; al centro di questa vi è posta la leggenda, a carattere bastoncino capillare: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi »; a sinistra e destra in due circoli a cornice geometrica con fondino retinato, vi è ripetuto il valore del biglietto, tratteggiato in cifra araba, ed intrecciato dalla leggenda, a carattere vuoto, « Lire » al centro, in alto, un rettangolino porta la leggenda R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, in basso altro uguale rettangolo la leggenda decreto Ministeriale 23 novembre 1944; racchiude il disegno principale una cornicetta a forma di nastro arrotolato avente agli angoli quattro elementi decorativi uguali che portano inciso a carattere vuoto, la cifra in arabo « 2 ». Fuori della cornice a destra, è posta verticalmente a carattere capillare la leggenda: « Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori ».

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - fondino giallo, disegno principale verde oliva:
verso - giallo-arancio.

Art. 5.

I biglietti di Stato da L. 1 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 78 × 42 per la carta e del formato di stampa, recto e verso di mm. 72 × 36.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana, in chiaro scuro, orizzontale a righe ondulate continue.

Recto — Il recto del biglietto, a stampa tipografica, si compone di fondino e di un disegno principale.

Il fondino è composto: a sinistra, da tenui linee verticali continue poste sotto la vignetta, a destra, da brevi tratti orizzontali terminanti in segni triangolari: al centro della parte destra, dalle sigle L. 1, portanti incise verticalmente in bianco, nel corpo del carattere,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183016

fiori stilizzati su fondo scuro; al centro del biglietto su fondino chiaro la cifra « 5 » sovrastante la parola « lire » entrambi incorniciati da due grandi tralci di fogliame stilizzato, portanti nella parte superiore un cartiglio coi decreti delle caratteristiche e precisamente: a sinistra il R. decreto legge 20 maggio 1935, n. 874, a destra del decreto Ministeriale 23 novembre 1944 e nella parte inferiore un altro cartiglio con la dicitura « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ».

Il fondo del verso, in litografia, presenta: una fascia orizzontale centrale composta di tre fascie minori di cui la centrale più larga è di tonalità più scura; il rimanente del fondo, più chiaro della fascia, è formato da elementi romboidi con in centro la cifra « 5 ».

In alto sono posti rispettivamente: a sinistra, il numero della serie, a destra, quello del biglietto; in basso è ripetuto: a sinistra, il numero del biglietto, a destra quello della serie.

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - viola:
verso - viola scuro.

Art. 4.

I biglietti di Stato da L. 2 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 83 × 46 per la carta e del formato di stampa recto e verso di mm. 77 × 40.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana in chiaro-scuro, orizzontale, a righe ondulate continue.

Recto — Il recto del biglietto, a stampa tipografica, si compone di un fondino e di un disegno principale.

Il fondino è composto: a sinistra, da tenui linee verticali continue poste sotto la vignetta; a destra da motivi esagonali contornati da doppi circoletti ed interrotto, al centro, da un disegno ornamentale intrecciato, sul quale sono ripetute in bianco le sigle L. 2, nell'interno di questo è posta la cifra araba « 2 » attorno a quest'ultima, fra due filetti ondulati irregolari, è ripetuto in lettere il valore - lire due - racchiude il fondino una cornicetta rettangolare formata da doppi disegni ottagonali.

Il disegno principale è composto: da una vignetta, alla sinistra del biglietto, formata da un motivo decorativo rettangolare interrotto, in alto, da un cartiglio che porta la leggenda - Italia - in basso, da altro uguale cartiglio con la leggenda - Ministero del Tesoro - al centro da un ovale perlinato che racchiude una testina femminile di profilo, raffigurante l'Italia; al centro del biglietto, della leggenda: Biglietto di Stato - a corso legale - lire due, in carattere romano; una piccola losanga porta il valore in cifra.

disegni a mezzaluna [illegible]
una esagonale contornata da stellette a quattro punte intercalate da piccoli cilindri; al centro di questa vi è posta la leggenda, a carattere bastoncino capilliare: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi »; a sinistra e destra in due circoli a cornice geometrica con fondino retinato, vi è ripetuto il valore del biglietto, ratteggiato in cifra araba, ed intrecciato dalla leggenda, a carattere vuoto. « Lire » al centro, in alto, un rettangolino porta la leggenda R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, in basso altro uguale rettangolo la leggenda decreto Ministeriale 23 novembre 1944; racchiude il disegno principale una cornicetta a forma di nastro arrotolato avente agli angoli quattro elementi decorativi uguali che portano inciso a carattere vuoto, la cifra in arabo « 2 ». Fuori della cornice a destra, è posta verticalmente a carattere capillare la leggenda: « Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori ».

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - fondino giallo, disegno principale verde oliva;
verso - giallo-arancio.

Art. 5.

I biglietti di Stato da L. 1 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 78 × 42 per la carta e del formato di stampa, recto e verso di mm. 72 × 36.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana, in chiaro scuro, orizzontale a righe ondulate continue.

Recto — Il recto del biglietto, a stampa tipografica, si compone di fondino e di un disegno principale.

Il fondino è composto: a sinistra, da tenui linee verticali continue poste sotto la vignetta, a destra, da brevi tratti orizzontali terminanti in segni triangolari: al centro della parte destra, dalle sigle L. 1, portanti incise verticalmente in bianco, nel corpo del carattere, la leggenda - lire una - una cornicetta geometrica di circoletti bianchi vuoti racchiude la seconda parte del fondo.

Il disegno principale è così composto: una vignetta alla sinistra del biglietto, formata da un motivo decorativo rettangolare, con al centro un ovale che racchiude una testina femminile di profilo, raffigurante l'Italia; attorno a questa, tra due filetti, la leggenda: Italia - Ministero del Tesoro.

Al centro del biglietto, la leggenda: Biglietto di Stato - a corso legale - lire una, in carattere romano; una piccola losanga riporta il valore in cifra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le firme, poste in basso, sono: Il Direttore generale del Tesoro f.f. G. Ventura a sinistra, Il Cassiere speciale Giovinco a destra, V°. per la Corte dei conti Simoneschi al centro.

In alto, sopra la sigla L. 1, sono posti rispettivamente: a sinistra il numero della serie, a destra il numero del biglietto; in basso, sotto la leggenda « una lira » è ripetuto, a sinistra il numero del biglietto, a destra quello della serie.

Verso — Il verso del biglietto, a stampa tipografica, si compone del seguente disegno principale: un fondino unito rettangolare con al centro un ovale nel quale è posta, a carattere capillare, la leggenda « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi »; a sinistra e destra, due circoli a cornice geometrica, portano nell'interno un fondino righettato orizzontale, sul quale è ripetuto il valore del biglietto in cifra araba e la lettera « L » intrecciata fra di loro e disegnate in chiaro-scuro.

Al centro, in alto, un rettangolino bianco con la leggenda R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, in basso un altro uguale rettangolino con la leggenda decreto Ministeriale 23 novembre 1944.

Racchiude il disegno principale una cornicetta decorativa riproducente piccoli disegni a forma di gigli.

Fuori della cornice a destra, posta verticalmente ed a carattere capillare, è incisa la leggenda « Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori ».

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:

recto - fondino rosso chiaro, disegno principale bruno;

verso - verde oliva.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 192. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'E.R.A. (Ente Ricuperi Autarchici).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1942, n. 1497, relativo alla costituzione dell'« Ente Ricuperi Autarchici - (E.R.A.) »;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici ed alla nomina di commissari straordi-

Decreta:

Il prof. ing. Clerici Leone è nominato commissario straordinario dell'Ente Ricuperi Autarchici, con l'incarico di procedere all'accertamento dell'attuale consistenza patrimoniale ed alla conseguente liquidazione.

L'incarico ha carattere gratuito.

Roma, addì 24 novembre 1944

Il Ministro: DE RUGGIERO.

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Decreta:

L'avv. Vittorio Materi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza in sostituzione dell'avv. Giuseppe Nicola Viceconte.

Roma, addì 28 novembre 1944

Il Ministro: GUELO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Errata-corrige

Nella intestazione del decreto legislativo Luogotenenziale del 1° ottobre 1944, n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1944, n. 85, ove è detto:

« Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale » leggasi: « Modificazioni al R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, relativo alla nomina di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale ».

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 897, in data 2 dicembre 1944, l'ing. Giacomo Piergianni è stato nomi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1990 16

posta, a carattere capillare, la leggenda « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi »: a sinistra e destra, due circoli a cornice geometrica, portano nell'interno un fondino righettato orizzontale, sul quale è ripetuto il valore del biglietto in cifra araba e la lettera « L » intrecciata fra di loro e disegnate in chiaro-scuro.

Al centro, in alto, un rettangolino bianco con la leggenda R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, in basso un altro uguale rettangolino con la leggenda decreto Ministeriale 23 novembre 1944.

Racchiude il disegno principale una cornicetta decorativa riproducente piccoli disegni a forma di gigli.

Fuori della cornice a destra, posta verticalmente ed a carattere capillare, è incisa la leggenda « Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori ».

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:

recto - fondino rosso chiaro, disegno principale bruno;

verso - verde oliva.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 192. — LOSCO

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'E.R.A. (Ente Ricuperi Autarchici).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1942, n. 1497, relativo alla costituzione dell'« Ente Ricuperi Autarchici - (E.R.A.) »;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici ed alla nomina di commissari straordinari;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per il predetto Ente;

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Decreta:

L'avv. Vittorio Materi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza in sostituzione dell'avv. Giuseppe Nicola Viceconte.

Roma, addì 28 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Errata-corrige

Nella intestazione del decreto legislativo Luogotenenziale del 1° ottobre 1944, n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1944, n. 86, ove è detto:

« Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale » leggasi: « Modificazioni al R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, relativo alla nomina di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale ».

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 897, in data 2 dicembre 1944, l'ing. Giacomo Piergianni è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 857016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 12 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.

Soppressione della Reale Accademia d'Italia . Pag. 630

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944.

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma» . Pag. 633

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «La Paterna» con sede in Milano . . . . . Pag. 634

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 634

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Tariffe per le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 635

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del Pag. 635

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. **363.**
Soppressione della Reale Accademia d'Italia . Pag. 630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. **364.**
Modificazioni all'ordinamento del Notariato . Pag. 630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. **365.**
Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Pag. 631

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. **366.**
Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche. Pag. 631

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma» . Pag. 633

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.
Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «La Paterna» con sede in Milano . . . . . Pag. 634

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 634

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Tariffe per le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 635

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario . . . . . Pag. 635

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Prezzi della canapa . . . . . Pag. 635
Prezzi delle pelli e dei conciami . . . . . Pag. 636
Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari . . . Pag. 636

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 636

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 636

0714

Declassified E.O. 12356, Section 3.3/NND No. 946816

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 93 DEL 12 DICEMBRE 1944:

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

1) Bollettino delle estrazioni effettuate nei giorni 1, 2 e 4 dicembre 1944, per l'assegnazione alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione, per il rimborso, di titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni.

2) Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 dicembre 1944, di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.
Soppressione della Reale Accademia d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 496;
Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Reale Accademia d'Italia è soppressa.
I membri che ne fanno parte decadono dalla carica all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia continueranno ad essere esercitate dall'Accademia nazionale dei Lincei, già fusa con la prima mediante la legge 8 giugno 1939, n. 755, e ricostituita con decreto legislativo di data odierna.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 61. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 364.
Modificazioni all'ordinamento del Notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine e trasferimenti dei notai;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri pel tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rappresentanti le sopraindicate [illegible]

2) Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 dicembre 1944, di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.
Soppressione della Reale Accademia d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 496;
Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Reale Accademia d'Italia è soppressa.
I membri che ne fanno parte decadono dalla carica all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia continueranno ad essere esercitate dall'Accademia nazionale dei Lincei, già fusa con la prima mediante la legge 8 giugno 1939, n. 755, e ricostituita con decreto legislativo di data odierna.
Il patrimonio della Reale Accademia d'Italia è devoluto alla Accademia nazionale dei Lincei.
L'Accademia nazionale dei Lincei, nel disporre delle rendite dei beni provenienti da disposizioni testamentarie e da donazioni che stabiliscano destinazioni particolari, dovrà osservare, per quanto è possibile, le destinazioni stesse.

Art. 3.

Il commissario straordinario per la Reale Accademia d'Italia nominato con decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, provvederà agli atti necessari per la liquidazione dell'Accademia stessa entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 61. — PEIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 364.
Modificazioni all'ordinamento del Notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine e trasferimenti dei notai;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri pel tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che aspirano ad ottenere il trasferimento ad altre sedi, a sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209, debbono per ogni sede farne domanda separata ed in ciascuna domanda indicare l'ordine di preferenza.
I documenti che gli aspiranti intendono eventualmente presentare possono essere allegati ad una sola delle domande, facendosi, nelle altre, opportuno richiamo.
A corredo di ciascuna domanda gli interessati debbono presentare la quietanza di versamento della tassa prevista dall'art. 1 del R. decreto 7 aprile 1911, n. 358.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, sono anche applicabili a favore dei notai in esercizio titolari di sedi comprese in territorio non ancora restituito all'amministrazione del Governo italiano, quando per cause dipendenti dallo stato di guerra i notai medesimi si trovino nell'impossibilità di far funzionare l'ufficio in dette sedi.

Le stesse disposizioni sono altresì applicabili a favore dei notai di prima nomina che, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non abbiano potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle funzioni nelle sedi loro assegnate, purchè sussistano relativamente a tali sedi le condizioni previste nel primo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, o nel primo comma del presente articolo.

I notai di prima nomina, che siano autorizzati ad esercitare in altra sede ai sensi del precedente comma, dovranno dare la cauzione di cui all'art. 18, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella misura stabilita per la loro sede originaria, prestare giuramento a norma dello stesso art. 18, n. 2, e compiere le altre formalità indicate nell'art. 2 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, curando anche la registrazione, senza spese, dell'attestato della cauzione e dell'atto di prestazione del giuramento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio* n. 61. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 365.
Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Viene istituito alle dipendenze del Ministero dell'interno, in sostituzione dell'attuale, un nuovo Corpo degli agenti di polizia, a cui è demandato:

a) di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza delle persone, alla loro incolumità ed al rispetto della proprietà, di prevenire i reati, di raccogliere le prove dei medesimi e di assicurare alla giustizia i responsabili;

b) di far osservare le leggi ed i regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, le ordinanze delle pubbliche autorità e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati, e nessuno di essi può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle sue funzioni.

Art. 2.

Il nuovo Corpo assumerà la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Art. 3.

Con successivi decreti, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra, sarà provveduto a quanto altro occorra per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio* n. 65. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 959016

dei notai di prima nomina che, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non abbiano potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle funzioni nelle sedi loro assegnate, purchè sussistano relativamente a tali sedi le condizioni previste nel primo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, o nel primo comma del presente articolo.

I notai di prima nomina, che siano autorizzati ad esercitare in altra sede ai sensi del precedente comma, dovranno dare la cauzione di cui all'art. 18, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella misura stabilita per la loro sede originaria, prestare giuramento a norma dello stesso art. 18, n. 2, e compiere le altre formalità indicate nell'art. 2 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, curando anche la registrazione, senza spese, dell'attestato della cauzione e dell'atto di prestazione del giuramento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 64. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 365.
Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione di un Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, che approva il relativo regolamento;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

a) di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza delle persone, alla loro incolumità ed al rispetto della proprietà, di prevenire i reati, di raccogliere le prove dei medesimi e di assicurare alla giustizia i responsabili;

b) di far osservare le leggi ed i regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, le ordinanze delle pubbliche autorità e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati, e nessuno di essi può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle sue funzioni.

Art. 2.

Il nuovo Corpo assumerà la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Art. 3.

Con successivi decreti, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra, sarà provveduto a quanto altro occorra per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 82. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 366.
Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coll i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

I lavori per l'esecuzione delle riparazioni sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti in aree pubbliche o in aree di fabbricati privati distrutti o danneggiati, salvo il caso in cui il proprietario dei fabbricati non intenda provvedere all'esecuzione dei lavori di ricostruzione o di riparazione entro il termine che sarà prescritto dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici ha il potere di vietare l'esecuzione da parte di privati di lavori di riparazione o di ricostruzione nei casi in cui intralcerebbero o ritarderebbero l'esecuzione delle opere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi dell'articolo precedente.

Ai proprietari che intendono eseguire riparazioni indifferibili ed urgenti, nei termini e secondo le prescrizioni che saranno disposte, potrà essere concesso un contributo statale per i lavori di importo non superiore alle L. 150.000; esso sarà commisurato ad una metà della spesa per le prime L. 75.000 e ad un terzo per l'importo residuo tenendosi conto della consistenza patrimoniale del proprietario.

Ai proprietari ammessi al contributo previsto nel comma precedente potrà essere inoltre corrisposto un premio non superiore al 10 % della spesa, se i lavori di riparazione saranno ultimati entro e non oltre il 30 giugno 1945.

Nei casi cui è prevista una spesa superiore alle L. 150.000, potranno essere concessi ai proprietari dei fabbricati dagli istituti di credito appositamente autorizzati dei mutui ipotecari, con il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento, in misura non superiore al terzo della somma occorrente per le riparazioni.

L'ipoteca iscritta a favore dell'istituto mutuante per la garanzia del mutuo ha prevalenza di grado di fronte

dell'immobile cinque giorni prima della redazione del verbale di consistenza.

Se il proprietario non ha un procuratore o rappresentante nel luogo in cui trovasi l'immobile, l'avviso indicato nel comma precedente può essere comunicato all'incaricato della vigilanza e custodia dei suoi beni, e nei casi in cui non è nota la residenza del proprietario o non sia possibile altrimenti la comunicazione, l'avviso stesso verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Art. 4.

Ultimati i lavori, l'Ufficio del genio civile provvederà in contraddittorio del proprietario o delle persone indicate nel comma 2° dell'articolo precedente, all'accertamento dei lavori stessi e dello stato dei locali, redigendone verbale.

Art. 5.

Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori verrà trasmesso all'Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto nell'articolo successivo.

Art. 6.

I proprietari dei fabbricati riparati dall'Amministrazione dei lavori pubblici sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

Tale rimborso sarà effettuato o in una unica soluzione o in venti annualità posticipate uguali, con gli interessi legali.

Il credito dello Stato ha lo stesso privilegio previsto nell'articolo 2771 del Codice civile sull'immobile nel quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione.

Il ricupero del credito suddetto sarà affidato agli Uffici del registro, con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7.

Ultimati i lavori di riparazione, l'Ufficio del genio civile ne informerà il sindaco del Comune.

Il sindaco accerterà nel più breve termine se il proprietario del fabbricato riparato dall'Amministrazione dei lavori pubblici abbia bisogno di occuparlo in tutto o in parte per l'uso della propria famiglia, e ne riferirà alla Commissione indicata nell'articolo successivo per i provvedimenti ivi previsti.

La Commissione potrà profiggere, ove occorra, al pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

07201

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

vedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

I lavori per l'esecuzione delle riparazioni sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti in aree pubbliche o in aree di fabbricati privati distrutti o danneggiati, salvo il caso in cui il proprietario dei fabbricati non intenda provvedere all'esecuzione dei lavori di ricostruzione o di riparazione entro il termine che sarà prescritto dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici ha il potere di vietare l'esecuzione da parte di privati di lavori di riparazione o di ricostruzione nei casi in cui intralcerebbero o ritarderebbero l'esecuzione delle opere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi dell'articolo precedente.

Ai proprietari che intendono eseguire riparazioni indifferibili ed urgenti, nei termini e secondo le prescrizioni che saranno disposte, potrà essere concesso un contributo statale per i lavori di importo non superiore alle L. 150.000; esso sarà commisurato ad una metà della spesa per le prime L. 75.000 e ad un terzo per l'importo residuo tenendosi conto della consistenza patrimoniale del proprietario.

Ai proprietari ammessi al contributo previsto nel comma precedente potrà essere inoltre corrisposto un premio non superiore al 10 % della spesa, se i lavori di riparazione saranno ultimati entro e non oltre il 30 giugno 1945.

Nei casi cui è prevista una spesa superiore alle L. 150.000, potranno essere concessi ai proprietari dei fabbricati dagli istituti di credito appositamente autorizzati dei mutui ipotecari, con il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento, in misura non superiore al terzo della somma occorrente per le riparazioni.

L'ipoteca iscritta a favore dell'istituto mutuante per la garanzia del mutuo ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, a condizione che siano osservate le cautele per assicurare l'impiego della somma mutuata nell'esecuzione delle riparazioni.

Con altro decreto, da emanarsi d'accordo tra il Ministro per il tesoro e quello per i lavori pubblici, verranno stabilite le ulteriori modalità per le concessioni dei mutui e dei contributi nonchè per il ricupero delle somme erogate dallo Stato per l'esecuzione dei lavori previsti negli articoli seguenti.

Art. 3.

Nei casi in cui il Ministero dei lavori pubblici decida di provvedere all'esecuzione dei lavori di riparazione ai sensi dell'art. 1, verrà dato avviso al proprietario

Art. 4.

Ultimati i lavori, l'Ufficio del genio civile provvederà in contraddittorio del proprietario o delle persone indicate nel comma 2° dell'articolo precedente, all'accertamento dei lavori stessi e dello stato dei locali, redigendone verbale.

Art. 5.

Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori verrà trasmesso all'Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto nell'articolo successivo.

Art. 6.

I proprietari dei fabbricati riparati dall'Amministrazione dei lavori pubblici sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

Tale rimborso sarà effettuato o in una unica soluzione o in venti annualità posticipate uguali, con gli interessi legali.

Il credito dello Stato ha lo stesso privilegio previsto nell'articolo 2771 del Codice civile sull'immobile nel quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione.

Il ricupero del credito suddetto sarà affidato agli Uffici del registro, con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7.

Ultimati i lavori di riparazione, l'Ufficio del genio civile ne informerà il sindaco del Comune.

Il sindaco accerterà nel più breve termine se il proprietario del fabbricato riparato dall'Amministrazione dei lavori pubblici abbia bisogno di occuparlo in tutto o in parte per l'uso della propria famiglia, e ne riferirà alla Commissione indicata nell'articolo successivo per i provvedimenti ivi previsti.

La Commissione potrà prefiggere, ove occorra, al proprietario, che non detiene altra abitazione nel Comune, un termine per l'occupazione dei locali.

Art. 8.

Le persone rimaste senza tetto a causa degli avvenimenti bellici possono chiedere l'assegnazione delle case di abitazione disponibili riparate dall'Amministrazione dei lavori pubblici o dai privati ai sensi degli articoli precedenti escluse le case già occupate di cui all'art. 7.

Le domande di assegnazione devono essere prodotte al sindaco del Comune.

Delle domande sarà formato un elenco, secondo i criteri di preferenza stabiliti per l'assegnazione nel comma 3 del presente articolo.

Sulle richieste di assegnazione deciderà una Commissione nominata dal Prefetto della provincia e composta dal sindaco, che la presiede, o da un suo delegato, da un membro scelto fra i senza tetto, e da un altro scelto fra i proprietari di case, designati entrambi dalla giunta comunale.

L'assegnazione sarà disposta, nell'ordine seguente, a favore:

1) di coloro che detenevano in affitto l'alloggio riparato e che non sono in condizioni di procurarsi altro alloggio;

2) di coloro che per ragioni di professione, impiego o mestiere non possono allontanarsi dal Comune;

3) dei sinistrati provenienti da altro Comune.

Nell'ambito delle categorie indicate ai numeri 2 e 3 saranno preferiti per l'assegnazione le persone di disagiate condizioni economiche e i capi di famiglie numerose, i cui membri sono conviventi e a carico.

Le decisioni della Commissione saranno motivate.

Art. 9.

Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un canone mensile, che sarà stabilito all'atto dell'assegnazione o con altro provvedimento successivo, dalla Commissione di cui all'articolo precedente in base ai prezzi praticati nel Comune, tenuto conto dell'entità dei lavori di riparazione.

Ove uno stesso alloggio sia assegnato a più persone distintamente il fitto verrà stabilito per ciascuno degli assegnatari.

La determinazione del fitto sarà portata a conoscenza del proprietario e degli assegnatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi previsti nell'ultima parte del comma secondo dell'art. 3 un estratto del provvedimento verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dello estratto del provvedimento della Commissione, gli interessati potranno reclamare al pretore che ha giurisdizione nel luogo in cui trovasi l'alloggio assegnato.

Il ricorso deve essere notificato all'altra parte, che avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro giorni dieci dalla notifica, e sarà depositato presso la cancelleria della pretura.

Il pretore decide, sentite personalmente le parti.

Contro la pronuncia del pretore non è ammessa nessuna impugnazione.

Art. 10.

La durata dell'occupazione degli immobili di proprietà privata ad uso di ricovero non potrà eccedere il periodo di cinque anni.

La riconsegna al proprietario sarà effettuata previa redazione da parte dell'Ufficio del genio civile di verbale per l'accertamento dello stato dei locali.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche per i fabbricati in cui i lavori di riparazione sono stati iniziati dall'Amministrazione dei lavori pubblici dopo il 31 agosto 1944.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI — TUPINI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio* n. 63. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944, **Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sulla « Esposizione universale di Roma » e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

altro alloggio;

2) di coloro che per ragioni di professione, impiego o mestiere non possono allontanarsi dal Comune;

3) dei sinistrati provenienti da altro Comune.

Nell'ambito delle categorie indicate ai numeri 2 e 3 saranno preferiti per l'assegnazione le persone di disagiate condizioni economiche e i capi di famiglie numerose, i cui membri sono conviventi e a carico.

Le decisioni della Commissione saranno motivate.

Art. 9.

Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un canone mensile, che sarà stabilito all'atto dell'assegnazione o con altro provvedimento successivo, dalla Commissione di cui all'articolo precedente in base ai prezzi praticati nel Comune, tenuto conto dell'entità dei lavori di riparazione.

Ove uno stesso alloggio sia assegnato a più persone distintamente il fitto verrà stabilito per ciascuno degli assegnatari.

La determinazione del fitto sarà portata a conoscenza del proprietario e degli assegnatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi previsti nell'ultima parte del comma secondo dell'art. 3 un estratto del provvedimento verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dello estratto del provvedimento della Commissione, gli interessati potranno reclamare al pretore che ha giurisdizione nel luogo in cui trovasi l'alloggio assegnato.

Il ricorso deve essere notificato all'altra parte, che avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro giorni dieci dalla notifica, e sarà depositato presso la cancelleria della pretura.

Il pretore decide, sentite personalmente le parti.

Contro la pronuncia del pretore non è ammessa nessuna impugnazione.

Art. 10.

Le mensilità di fitto dovranno essere pagate direttamente dall'assegnatario al proprietario non oltre il giorno dieci di ogni mese, in caso di mancato pagamento nel termine suddetto, il sindaco pronuncierà, su istanza del proprietario, la revoca dell'assegnazione, se non sussistano giusti motivi per la concessione di una proroga, stabilendo il termine di giorni quindici nel rilascio dei locali.

La proroga non potrà avere una durata maggiore di giorni trenta, salvo che concorrano condizioni speciali di malattia, di disoccupazione, di calamità pubbliche.

Se l'alloggio non viene riconsegnato nel termine prescritto o prorogato, il proprietario potrà adire l'autorità giudiziaria.

anche per i fabbricati in cui i lavori di [illegible] sono stati iniziati dall'Amministrazione dei lavori pubblici dopo il 31 agosto 1944.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI — TUPINI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 63. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944,
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sulla « Esposizione universale di Roma » e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma », è sciolta.

Art. 2.

Il nob. dottor Leonardo Severi è nominato commissario straordinario del predetto Ente ed è coadiuvato in qualità di vice commissario straordinario dall'avvocato Silvio Pironti che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Ente stesso.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno, però, valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 38. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di personalità italiane aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. avv. Ranieri Babboni è nominato com-

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1945 i prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

I prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno per l'anno 1945 sono stabiliti come segue:

Parte I - Legislativa:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 300
	» semestrale	» 150
	» trimestrale	» 80
	un fascicolo	» 5
Estero . . .	Abbonamento annuo	L. 600
	» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 150
	una copia	» 10

Parte II - Foglio inserzioni:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 60
	una copia	» 5
Estero . . .	Abbonamento annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 120
	una copia	» 10

Bollettino delle estrazioni. (Sorteggio titoli, obbligazioni e cartelle):

(Abbonamento annuo L. 200

0 7 2 3 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 38. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di personalità italiane aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. avv. Ranieri Babboni è nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società, e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1945 i prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

I prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno per l'anno 1945 sono stabiliti come segue:

Parte I - Legislativa:

Italia e Colonie	Abbonamento	annuo	L. 300
	»	semestrale	» 150
	»	trimestrale	» 80
	un fascicolo		» 5
Estero . . .	Abbonamento	annuo	L. 600
	»	semestrale	» 300
	»	trimestrale	» 150
	una copia		» 10

Parte II - Foglio inserzioni:

Italia e Colonie	Abbonamento	annuo	L. 200
	»	semestrale	» 100
	»	trimestrale	» 60
	una copia		» 5
Estero . . .	Abbonamento	annuo	L. 400
	»	semestrale	» 200
	»	trimestrale	» 120
	una copia		» 10

Bollettino delle estrazioni. (Sorteggio titoli, obbligazioni e cartelle):

Italia e Colonie	Abbonamento	annuo	L. 200
	»	semestrale	» 100
	un fascicolo: prezzi vari		
Estero . . .	Abbonamento	annuo	L. 400
	»	semestrale	» 200
	un fascicolo: prezzi vari raddoppiati.		

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 197. — LONGO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 179016

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Tariffe per le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire l'ammontare del diritto fisso ed il prezzo per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunci da pubblicare nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno durante l'anno 1945;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

1. — Per l'anno 1945 il diritto fisso da corrispondere per la pubblicazione degli annunci giudiziari nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 100 (cento).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 10.

2. — Il diritto fisso dovuto per gli annunci commerciali e vari da pubblicarsi nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 150 (centocinquanta).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 12.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 196. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il dott. Mario Fano di Elia, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940 col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dottor Fano per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Prezzi della canapa

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con suo provvedimento in data 7 ottobre u. s. diretto al Consorzio nazionale canapa ha disposto che:

1. — Ai prezzi di cui all'acclusa tabella, già applicati dall'Allied Military Government per la canapa napoletana di produzione 1943, è stato attribuito il valore di *prezzi base nazionale* anche per ciò che concerne la canapa prodotta nel 1944. Ad essi dovranno pertanto essere ragguagliati anche i prezzi base delle varie qualità di canapa prodotta nelle provincie canapicole non ancora liberate.

2. — Per ciò che concerne la canapa 1944 prodotta nel territorio liberato, è stato disposto quanto segue:

a) per la canapa conferita o comunque denunciata all'ammasso entro e non oltre il 30 novembre 1944, saranno corrisposti i prezzi base di cui all'allegata tabella, aumentati del 50 %;

b) per la canapa che alla data del 1° dicembre 1944 non risulterà denunciata all'ammasso, saranno invece riconosciuti, all'atto del successivo conferimento, i soli prezzi base senz'altro aumento di soria.

PREZZI DELLA CANAPA NAPOLETANA
IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1943

(Listino annesso all'ordinanza emanata il 15 gennaio 1944 dall'Allied Military Government per le provincie di Napoli, Avellino e Benevento).

Spago superiore paesano	L.	3.440	per q.le
Spago chiaro paesano	»	3.275	» »
Extrissimo chiaro paesano	»	3.150	» »
Extra chiaro paesano	»	2.995	» »
Spago mezzocolore paesano	»	3.110	» »
Extrissimo mezzocolore paesano	»	2.885	» »
Extra mezzocolore paesano	»	2.695	» »
Spago scolorato paesano	»	2.655	» »
Extrissimo scolorato paesano	»	2.515	» »
Extra scolorato paesano	»	2.365	» »
Spago chiaro forestiero	»	3.195	» »
Extrissimo chiaro forestiero	»	3.040	» »
Extra chiaro forestiero	»	2.765	» »
Spago mezzocolore forestiero	»	2.960	» »
Extrissimo mezzocolore forestiero	»	2.765	» »
Extra mezzocolore forestiero	»	2.530	» »
Spago scolorato forestiero	»	2.575	» »
Extrissimo scolorato forestiero	»	2.435	» »
Extra scolorato forestiero	»	2.285	» »
Scarti chiari	»	2.080	» »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 179016

ritenuta la necessità di stabilire [illegible] diritto fisso ed il prezzo per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunci da pubblicare nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno durante l'anno 1945;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

1. — Per l'anno 1945 il diritto fisso da corrispondere per la pubblicazione degli annunci giudiziari nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 100 (cento).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 10.

2. — Il diritto fisso dovuto per gli annunci commerciali e vari da pubblicarsi nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 150 (centocinquanta).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 12.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 196. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il dott. Mario Fano di Elia, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940 col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dottor Fano per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Fano deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il dott. Fano Mario di Elia è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 9 dicembre 1944

Il Ministro: TUPINI

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con suo provvedimento in data 7 ottobre u. s. diretto al Consorzio nazionale canapa ha disposto che:

1. — Ai prezzi di cui all'acclusa tabella, già applicati dall'Allied Military Government per la canapa napoletana di produzione 1943, è stato attribuito il valore di *prezzi base nazionale* anche per ciò che concerne la canapa prodotta nel 1944. Ad essi dovranno pertanto essere ragguagliati anche i prezzi base delle varie qualità di canapa prodotta nelle provincie canapicole non ancora liberate.

2. — Per ciò che concerne la canapa 1944 prodotta nel territorio liberato, è stato disposto quanto segue:

a) per la canapa conferita o comunque denunciata all'ammasso entro e non oltre il 30 novembre 1944, saranno corrisposti i prezzi base di cui all'allegata tabella, aumentati del 50 %;

b) per la canapa che alla data del 1° dicembre 1944 non risulterà denunciata all'ammasso, saranno invece riconosciuti, all'atto del successivo conferimento, i soli prezzi base senz'altro aumento di soria.

PREZZI DELLA CANAPA NAPOLETANA
IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1943

(*Listino annesso all'ordinanza emanata il 15 gennaio 1944 dall'Allied Military Government per le provincie di Napoli, Avellino e Benevento*).

Spago superiore paesano	L.	3.450 per q.le
Spago chiaro paesano	»	3.325 » »
Extrissimo chiaro paesano	»	3.150 » »
Extra chiaro paesano	»	2.965 » »
Spago mezzocolore paesano	»	3.110 » »
Extrissimo mezzocolore paesano	»	2.885 » »
Extra mezzocolore paesano	»	2.655 » »
Spago scolorato paesano	»	2.653 » »
Extrissimo scolorato paesano	»	2.515 » »
Extra scolorato paesano	»	2.365 » »
Spago chiaro forestiero	»	3.195 » »
Extrissimo chiaro forestiero	»	3.010 » »
Extra chiaro forestiero	»	2.765 » »
Spago mezzocolore forestiero	»	2.930 » »
Extrissimo mezzocolore forestiero	»	2.765 » »
Extra mezzocolore forestiero	»	2.530 » »
Spago scolorato forestiero	»	2.575 » »
Extrissimo scolorato forestiero	»	2.435 » »
Extra scolorato forestiero	»	2.285 » »
Scarti chiari	»	2.080 » »
Scarti scolorati	»	1.895 » »
Canapone primo	»	2.245 » »
Canapone secondo	»	2.120 » »
Canapone terzo	»	1.940 » »
Scarti di canapone	»	1.690 » »
Cimaglie di canapone	»	1.680 » »
Cimaglie di canapone	»	1.360 » »
Stoppa prima chiara	»	1.165 » »
Stoppa prima scolorata	»	1.050 » »
Stoppa seconda chiara	»	1.055 » »
Stoppa seconda scolorata	»	950 » »
Stoppa terza chiara	»	1.040 » »
Stoppa terza scolorata	»	875 » »
Farina chiara	»	385 » »
Farina scolorata	»	685 » »
Canapa in bacchetta verde	»	275 » »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0 7 2 6 1

Art. 3.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Ente stesso.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno, però, valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 38. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di personalità italiane aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1945 i prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

I prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno per l'anno 1945 sono stabiliti come segue:

Parte I - Legislativa:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L.	300
	» semestrale	»	150
	» trimestrale	»	80
	un fascicolo	»	5
Estero . . .	Abbonamento annuo	L.	600
	» semestrale	»	300
	» trimestrale	»	150
	una copia	»	10

Parte II - Foglio inserzioni:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L.	200
	» semestrale	»	100
	» trimestrale	»	60
	una copia	»	5
Estero . . .	Abbonamento annuo	L.	400
	» semestrale	»	200
	» trimestrale	»	120
	una copia	»	10

Bollettino delle estrazioni. (Sorteggio titoli, obbliga-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 957116

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 38. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di personalità italiane aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. avv. Ranieri Babboni è nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società, e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1945 i prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

I prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno per l'anno 1945 sono stabiliti come segue:

Parte I - Legislativa:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L.	300
	» semestrale	»	150
	» trimestrale	»	80
	un fascicolo	»	5
Estero . . .	Abbonamento annuo	L.	600
	» semestrale	»	300
	» trimestrale	»	150
	una copia	»	10

Parte II - Foglio inserzioni:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L.	200
	» semestrale	»	100
	» trimestrale	»	60
	una copia	»	5
Estero . . .	Abbonamento annuo	L.	400
	» semestrale	»	200
	» trimestrale	»	120
	una copia	»	10

Bollettino delle estrazioni. (Sorteggio titoli, obbligazioni e cartelle):

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L.	200
	» semestrale	»	100
	un fascicolo: prezzi vari		
Estero . . .	Abbonamento annuo	L.	400
	» semestrale	»	200
	un fascicolo: prezzi vari raddoppiati.		

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 197. — LOSCO

0 7 2 8
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935011

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Tariffe per le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire l'ammontare del diritto fisso ed il prezzo per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunci da pubblicare nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno durante l'anno 1945;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

1. — Per l'anno 1945 il diritto fisso da corrispondere per la pubblicazione degli annunci giudiziari nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 100 (cento).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 10.

2. — Il diritto fisso dovuto per gli annunci commerciali e vari da pubblicarsi nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 150 (centocinquanta).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 12.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 196. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il dott. Mario Fano di Elia, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940 col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dottor Fano per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Prezzi della canapa

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con suo provvedimento in data 7 ottobre u. s. diretto al Consorzio nazionale canapa ha disposto che:

1. — Ai prezzi di cui all'acclusa tabella, già applicati dall'Allied Military Government per la canapa napoletana di produzione 1943, è stato attribuito il valore di *prezzi base nazionale* anche per ciò che concerne la canapa prodotta nel 1944. Ad essi dovranno pertanto essere ragguagliati anche i prezzi base delle varie qualità di canapa prodotta nelle provincie canapicole non ancora liberate.

2. — Per ciò che concerne la canapa 1944 prodotta nel territorio liberato, è stato disposto quanto segue:

a) per la canapa conferita o comunque denunciata all'ammasso entro e non oltre il 30 novembre 1944, saranno corrisposti i prezzi base di cui all'allegata tabella, aumentati del 50 %;

b) per la canapa che alla data del 1° dicembre 1944 non risulterà denunciata all'ammasso, saranno invece riconosciuti, all'atto del successivo conferimento, i soli prezzi base senz'altro aumento di sorta.

PREZZI DELLA CANAPA NAPOLETANA
IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1943

(Listino annesso all'ordinanza emanata il 15 gennaio 1944 dall'Allied Military Government per le provincie di Napoli, Avellino e Benevento).

Spago superiore paesano	L.	3.450	per q.le
Spago chiaro paesano	»	3.275	» »
Extrissimo chiaro paesano	»	3.150	» »
Extra chiaro paesano	»	2.965	» »
Spago mezzocolore paesano	»	3.110	» »
Extrissimo mezzocolore paesano	»	2.885	» »
Extra mezzocolore paesano	»	2.655	» »
Spago scolorato paesano	»	2.675	» »
Extrissimo scolorato paesano	»	2.515	» »
Extra scolorato paesano	»	2.395	» »
Spago chiaro forestiero	»	3.195	» »
Extrissimo chiaro forestiero	»	3.010	» »
Extra chiaro forestiero	»	2.765	» »
Spago mezzocolore forestiero	»	2.930	» »
Extrissimo mezzocolore forestiero	»	2.765	» »
Extra mezzocolore forestiero	»	2.570	» »
Spago scolorato forestiero	»	2.555	» »
Extrissimo scolorato forestiero	»	2.335	» »
Extra scolorato forestiero	»	2.285	» »
Scarti chiari	»	2.080	» »
Scarti scolorati	»	1.895	» »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 957016

ritenuta la necessità di stabilire l'ammontare del diritto fisso ed il prezzo per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunci da pubblicare nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno durante l'anno 1945;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

1. — Per l'anno 1945 il diritto fisso da corrispondere per la pubblicazione degli annunci giudiziari nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 100 (cento).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 10.

2. — Il diritto fisso dovuto per gli annunci commerciali e vari da pubblicarsi nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 150 (centocinquanta).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 12.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 196. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il dott. Mario Fano di Elia, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940 col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dottor Fano per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Fano deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il dott. Fano Mario di Elia è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 9 dicembre 1944

Il Ministro: TUPINI

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con suo provvedimento in data 7 ottobre u. s. diretto al Consorzio nazionale canapa ha disposto che:

1. — Ai prezzi di cui all'accluso tabella, già applicati dall'Allied Military Government per la canapa napoletana di produzione 1943, è stato attribuito il valore di *prezzi base nazionale* anche per ciò che concerne la canapa prodotta nel 1944. Ad essi dovranno pertanto essere ragguagliati anche i prezzi base delle varie qualità di canapa prodotta nelle provincie canapicole non ancora liberate.

2. — Per ciò che concerne la canapa 1944 prodotta nel territorio liberato, è stato disposto quanto segue:

a) per la canapa conferita o comunque denunciata all'ammasso entro e non oltre il 30 novembre 1944, saranno corrisposti i prezzi base di cui all'allegata tabella, aumentati del 50 %;

b) per la canapa che alla data del 1° dicembre 1944 non risulterà denunciata all'ammasso, saranno invece riconosciuti, all'atto del successivo conferimento, i soli prezzi base senz'altro aumento di sorta.

PREZZI DELLA CANAPA NAPOLETANA
IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1943

(*Listino annesso all'ordinanza emanata il 15 gennaio 1944 dall'Allied Military Government per le provincie di Napoli, Avellino e Benevento*).

Spago superiore paesano	L.	3.440 per q.le
Spago chiaro paesano	»	3.275 » »
Extrissimo chiaro paesano	»	3.150 » »
Extra chiaro paesano	»	2.965 » »
Spago mezzocolore paesano	»	3.110 » »
Extrissimo mezzocolore paesano	»	2.885 » »
Extra mezzocolore paesano	»	2.655 » »
Spago scolorato paesano	»	2.655 » »
Extrissimo scolorato paesano	»	2.515 » »
Extra scolorato paesano	»	2.365 » »
Spago chiaro forestiero	»	3.195 » »
Extrissimo chiaro forestiero	»	3.000 » »
Extra chiaro forestiero	»	2.765 » »
Spago mezzocolore forestiero	»	2.900 » »
Extrissimo mezzocolore forestiero	»	2.685 » »
Extra mezzocolore forestiero	»	2.530 » »
Spago scolorato forestiero	»	2.573 » »
Extrissimo scolorato forestiero	»	2.435 » »
Extra scolorato forestiero	»	2.285 » »
Scarti chiari	»	2.080 » »
Scarti scolorati	»	1.895 » »
Canapone primo	»	2.245 » »
Canapone secondo	»	2.120 » »
Canapone terzo	»	1.940 » »
Scarti di canapone	»	1.670 » »
Cimaglie di canapone	»	1.490 » »
Cimaglie di canapone	»	1.380 » »
Stoppa prima chiara	»	1.165 » »
Stoppa prima scolorata	»	1.030 » »
Stoppa seconda chiara	»	1.055 » »
Stoppa seconda scolorata	»	950 » »
Stoppa terza chiara	»	1.000 » »
Stoppa terza scolorata	»	875 » »
Farina chiara	»	785 » »
Farina scolorata	»	685 » »
Canapa in bacchetta verde	»	275 » »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Prezzi delle pelli e dei concianti

1. — Il prezzo di vendita dell'estratto conciante secco avente un titolo non inferiore al 67 % T. F. viene fissato in L. 49 al kg. per merce resa franco stabilimento.

2. — I prezzi di vendita delle pelli bovine, equine e bufaline conciate rimangono stabiliti come appresso, per merce resa franco stabilimento:

cuoio suola L. 250 al kg.;
tomaia a concia vegetale L. 120.50 al piede quadrato;
tomaia a concia minerale L. 215 al piede quadrato.

3. — Il prezzo di vendita delle pelli bovine, equine e bufaline conciate, prodotte da pelli provenienti da Consorzi viene così fissato per merce resa franco stabilimento:

cuoio suola L. 160 al kg.;
tomaia a concia vegetale L. 68.10 al piede quadrato;
tomaia a concia minerale L. 114.55 al piede quadrato.

Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con suo provvedimento in data 23 novembre 1944 ha stabilito quanto segue:

1. — Gli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari e suscettibili di riattamento possono essere ceduti, qualora ve ne sia richiesta, ad organizzazioni sindacali (Camera del lavoro, Federazioni artigiane, cooperative, ecc.) perchè queste ne curino la distribuzione ai propri iscritti, ciò allo scopo di venire incontro alle più urgenti necessità dei lavoratori.

2. — I prezzi di cessione, sia dalle Amministrazioni militari alle associazioni, che da queste ai propri iscritti, saranno definiti volta per volta dagli enti cedenti di intesa con le locali Camere di commercio, industria ed agricoltura, e segnalati da queste al Ministero dell'industria, commercio e lavoro - Direzione generale del commercio interno.

I prezzi saranno determinati tenuto presente lo stato d'uso degli indumenti in relazione al prezzo di mercato dei corrispondenti oggetti nuovi ed alle spese sostenute per riattamento.

3. — Le Camere di commercio, industria ed agricoltura, dovranno vigilare perchè gli indumenti così immessi al consumo non siano dispersi fra privati speculatori ed alimentino la borsa nera.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 7 dicembre 1944, il dott. Mongia Caglio Attilio di Luigi, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pescarolo ed Uniti, del distretto notarile di Cremona, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nella sede di San Giovanni a Teduccio, [illegible] condizione che adempia alle

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 21 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,95
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,25

Media dei titoli del 22 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	109,40
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,70

Media dei titoli del 23 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	109,40
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,80

Media dei titoli del 24 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	109,40
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70

0 7 3 1 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 179511

Viene così fissato per merce resa franco
cumulo scuola L. 160 al kg.;
tomaia a conceria vegetale L. 68.10 al piede quadrato;
tomaia a conceria minerale L. 114.75 al piede quadrato.

Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con suo provvedimento in data 23 novembre 1944 ha stabilito quanto segue:

1. — Gli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari e suscettibili di rimaneggiamento possono essere ceduti, qualora ve ne sia richiesta, ad organizzazioni sindacali (Camera del lavoro, Federazioni artigiane, cooperative, ecc.) perchè queste ne curino la distribuzione ai propri iscritti. Ciò allo scopo di venire incontro alle più urgenti necessità dei lavoratori.

2. — I prezzi di cessione, sia dalle Amministrazioni militari alle associazioni, che da queste ai propri iscritti, saranno definiti volta per volta dagli enti cedenti di intesa con le locali Camere di commercio, industria ed agricoltura, e segnalati da queste al Ministero dell'industria, commercio e lavoro - Direzione generale del commercio interno.

I prezzi saranno determinati tenuto presente lo stato d'uso degli indumenti in relazione al prezzo di mercato dei corrispondenti oggetti nuovi ed alle spese sostenute per rimaneggiarli.

3. — Le Camere di commercio, industria ed agricoltura, dovranno vigilare perchè gli indumenti così ceduti ai cessionari non siano dispersi fra privati speculatori ed alimentino la borsa nera.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 7 dicembre 1944, il dott. Moneta Caglio Attilio di Luigi, notaio in esercizio titolare della sede notarile di Pesaro ed Urbi, del distretto notarile di Cremona, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nella sede di San Giovanni a Teduccio, frazione del comune di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà rassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Pescarolo ed Uniti, nella quale entro il mese successivo, il dott. Moneta Caglio Attilio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,30
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,35
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 88,25
Id	4 %	(15 settembre 1951)	»

Media dei titoli del 22 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 100,40
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,70
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,60
Id.	5 %	1936	» 97,80
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,75
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,75
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,75
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,75
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,70

Media dei titoli del 23 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 100,40
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,90
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,70
Id.	5 %	1936	» 97,90
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,80
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,90
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,85
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,85
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,80

Media dei titoli del 24 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 100,40
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,90
Redimibile	3,50 %	1934	» 87,70
Id.	5 %	1936	» 97,90
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,80
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,90
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,85
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,85
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 7 3 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 19 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 370.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 373.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dalla signora Matilde Macchi, vedova Schneider Graziosi . . . . . Pag. 651

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 374.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dal comm. Attilio Bruno. Pag. 651

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa operaia «S. Nicolò di Bari» di Palermo, in liquidazione. Pag. 651

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno) . Pag. 651

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.
Nomina del liquidatore unico della Cassa di depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso in Foglianise (Benevento) . . . . . Pag. 652

0733

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 300; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abbonamento anno . . L. 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 370.
Soppressione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana istituito con R. decreto 14 marzo 1942, n. 172. Pag. 650

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 371.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 650

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 372.
Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45 . . Pag. 650

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 373.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dalla signora Matilde Manucchi, vedova Schneider Graziosi . . . . . Pag. 651

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 374.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dal comm. Attilio Bruno. Pag. 651

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa operaia «S. Nicolò di Bari» di Palermo, in liquidazione. Pag. 651

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Termo (Ascoli Piceno) . Pag. 651

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.
Nomina del liquidatore unico della Cassa di depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso in Foglianise (Benevento) . . . . . Pag. 652

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Nomina del commissario dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali . Pag. 652
Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale propaganda per la prevenzione degli infortuni . . . . . Pag. 652
Nomina del commissario dell'Ente di assistenza «Utenti Motori Agricoli» (U.M.A.) . . . . . Pag. 652
Nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione . . . . . Pag. 652

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 652

0734

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 370.
Soppressione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana istituito con R. decreto 14 marzo 1942, n. 172.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'articolo 78 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visti i Regi decreti 14 marzo 1942, n. 172, e 24 agosto 1942, n. 1071, concernente l'istituzione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana, istituito col R. decreto 14 marzo 1942, n. 172, è soppresso.
I Regi decreti 14 marzo 1942, n. 172, e 24 agosto 1942, n. 1071, relativi all'istituzione dell'Ordine cavalleresco predetto sono abrogati.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 51. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 371.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	6.000.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. in servizio attivo permanente, ecc. - Stipendi ed assegni vari (spese fisse)	»	80.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo ecc. .	»	50.000.000
	L.	136.000.000

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 71. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 372.
Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'amministrazione;
Considerato che sul fondo di riserva delle spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 5.150.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45, è autorizzata una seconda prelevazione di L. 2.700.000 (lire duemilionisettecentomila) che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 112. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 216-*quinquies* (di nuova istituzione). — Spese per il viaggio ed il sog-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 878016

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'articolo 78 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visti i Regi decreti 14 marzo 1942, n. 172, e 24 agosto 1942, n. 1071, concernente l'istituzione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana, istituito col R. decreto 14 marzo 1942, n. 172, è soppresso.

I Regi decreti 14 marzo 1942, n. 172, e 24 agosto 1942, n. 1071, relativi all'istituzione dell'Ordine cavalleresco predetto sono abrogati.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1944
Registro Presidenza n. 2, *foglio n.* 51. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 371.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 71. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 372.

Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'amministrazione;

Considerato che sul fondo di riserva delle spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 5.150.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45, è autorizzata una seconda prelevazione di L. 2.700.000 (lire duemilionisettecentomila) che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 112. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 216-*quinquies* (di nuova istituzione). — Spese per il viaggio ed il soggiorno dei membri della Commissione economico-finanziaria negli Stati Uniti d'America	»	1.200.000
Cap. n. 216-*sexies* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento della Commissione incaricata della esumazione, del riconoscimento e della conservazione delle salme dei Martiri delle Cave Ardeatine nonchè per il conseguimento degli scopi assegnati alla Commissione stessa.	»	1.000.000
	L.	2.700.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963016
07396

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 70. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 373.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dalla signora Matilde Marucchi, vedova Schneider Graziosi.

N. 373. Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 25.000, disposta in suo favore, con atto pubblico del 3 febbraio 1943, dalla signora Matilde Marucchi, ved. Schneider Graziosi, per la istituzione di una borsa di studio quadriennale da intitolarsi al nome del prof. Orazio Marucchi.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 374.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dal comm. Attilio Bruno.

N. 374. Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano rendita 5 % al portatore, con cedole a scadenza dal 1° luglio 1943, disposta in suo favore con atto pubblico del 17 marzo 1943, dal comm. Attilio Bruno per l'istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nome del figlio Giorgio Bruno.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1944

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa operaia « S. Nicolò di Bari » di Palermo, in liquidazione.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1942, n. 32, con il quale l'avv. Gioacchino Failla Guerrieri è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Ferdinando Farvini fu Sigismondo è nominato commissario liquidatore della Cassa operaia « S. Nicolò di Bari » avente sede in Palermo — in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 21 agosto 1943, con il quale i signori conte Barnaba Vitali e avv. Domenico Astorri sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno);

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto conte Barnaba Vitali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 70. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 373.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dalla signora Matilde Marucchi, vedova Schneider Graziosi.

N. 373. Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 25.000, disposta in suo favore, con atto pubblico del 3 febbraio 1943, dalla signora Matilde Marucchi, ved. Schneider Graziosi, per la istituzione di una borsa di studio quadriennale da intitolarsi al nome del prof. Orazio Marucchi.

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 374.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dal comm. Attilio Bruno.

N. 374. Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano rendita 5 % al portatore, con cedole a scadenza dal 1° luglio 1943, disposta in suo favore con atto pubblico del 17 marzo 1943, dal comm. Attilio Bruno per l'istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nome del figlio Giorgio Bruno.

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1944

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa operaia «S. Nicolò di Bari» di Palermo, in liquidazione.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 novembre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla

L'avv. Ferdinando Farvini fu Sigismondo è nominato commissario liquidatore della Cassa operaia «S. Nicolò di Bari» avente sede in Palermo — in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1944

Il Ministro: SOLMI

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 21 agosto 1943, con il quale i signori conte Barnaba Vitali e avv. Domenico Astorri sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno);

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto conte Barnaba Vitali;

Decreta:

L'avv. Domenico Astorri attuale vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno) è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte stesso, in sostituzione del conte Barnaba Vitali, dimissionario, ed il sig. dott. ing. Vincenzo Lucentini fu Alessandro è nominato vice presidente in luogo dell'avv. Domenico Astorri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1944

Il Ministro: SOLMI

0 7 3 8
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 989016

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.

Nomina del liquidatore unico della Cassa di depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso in Foglianise (Benevento).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che, con deliberazione assembleare del 22 giugno 1941, la Cassa depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso con sede in Foglianise (Benevento) venne posta in liquidazione con la nomina di cinque liquidatori;

Ritenuta la opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, alla sostituzione dei liquidatori predetti con un unico liquidatore;

Decreta:

Il geom. Antonio Zotti fu Nicola è nominato liquidatore unico della Cassa di depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso avente sede in Foglianise (Benevento), ai sensi del menzionato art. 86-*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali

Con decreto Ministeriale dell'8 ottobre 1944, l'ing. Mario Baronci è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali con i poteri del presidente, del Consiglio generale e del Comitato amministrativo.

Nomina del commissario straordinario per l'amministra...

Nomina del commissario dell'Ente di assistenza «Utenti Motori Agricoli» (U.M.A.)

Con decreto Ministeriale del 9 novembre 1944, l'ing. Pietro Pascarella è stato nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente di assistenza «Utenti Motori Agricoli» (U.M.A.), con i poteri del presidente, del Consiglio e del Comitato direttivo.

Nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione.

Con decreto Ministeriale del 5 dicembre 1944, il professore Gaetano Vitagliano è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione con i poteri del presidente, del Comitato generale e della Giunta esecutiva.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 29 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,35
Id. 5 % 1936	»	98,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 30 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,35
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,45

Media dei titoli del 1° dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,95
Redimibile 3,50 % 1934	»	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939016

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che, con deliberazione assembleare del 22 giugno 1941, la Cassa depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso con sede in Foglianise (Benevento) venne posta in liquidazione con la nomina di cinque liquidatori;

Ritenuta la opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, alla sostituzione dei liquidatori predetti con un unico liquidatore;

Decreta:

Il geom. Antonio Zotti fu Nicola è nominato liquidatore unico della Cassa di depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso avente sede in Foglianise (Benevento), ai sensi del menzionato art. 86-*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali

Con decreto Ministeriale dell'8 ottobre 1944, l'ing. Mario Baronci è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali con i poteri del presidente, del Consiglio generale e del Comitato amministrativo.

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale propaganda per la prevenzione degli infortuni.

Con decreto Ministeriale del 14 ottobre 1944, l'avv. Giorgio Mastino Del Rio è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale propaganda per la prevenzione degli infortuni, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

Gaetano Vitagliano è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione con i poteri del presidente, del Comitato generale e della Giunta esecutiva.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 29 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,35
Id. 5 % 1936	»	98,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 30 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,35
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,45

Media dei titoli del 1° dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 95
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	98,15
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PAGES MISSING OR

PAGINATION INCORRECT -

FILMED AS FOUND

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 16 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 369.
Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e li-

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.
Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo). Pag. 646

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., in Altavilla Irpina, e nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza . . . . . Pag. 647

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.
Conferma all'avv. Mario Carboni della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone. Pag. 647

DICHIARAZIONE DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 13 dicembre 1944.
Revoca di fermo ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 . . . Pag. 647

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 648

0 7 4 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935014

PARTE PRIMA

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400	In Italia e Colonie	semestrale » 60	All'Estero	trimestrale » 60
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» trimestrale » 30		Un fascicolo . » 8
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		Un fascicolo . » 4		
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo » 8				

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L.**	**300,70**
	» semestrale	**»**	**150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L.**	**200,70**
	» semestrale	**»**	**100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 369.
Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni . . . . . Pag. 642

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.
Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità per il personale provinciale delle imposte dirette . . . . . Pag. 646

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.
Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale . . . . . Pag. 647

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.
Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo). Pag. 648

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., in Altavilla Irpina, e nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza . . . . . Pag. 647

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.
Conferma all'avv. Mario Carboni della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone. Pag. 647

DICHIARAZIONE DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 13 dicembre 1944.
Revoca di fermo ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 . . . Pag. 647

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 648

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Nomina del commissario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas. Pag. 648

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa «L'Azzurra» in Roma . . . . . Pag. 648

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori in Roma . . . . . Pag. 648

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 648

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 648

0743

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 369.

Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, nonchè il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contenente norme per l'attuazione della legge predetta, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per l'interno, con quello per la grazia e giustizia, con quello per le finanze e con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono sciolte: la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti, la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, la Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Sono pure sciolte: le Federazioni nazionali fasciste, i Sindacati nazionali fascisti aderenti alle confederazioni indicate nel comma precedente, e ogni altra organizzazione sindacale fascista.

Art. 2.

Il personale assunto direttamente dalle Associazioni indicate nell'art. 1 è licenziato a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Nei territori già sottoposti al Governo Militare Alleato o che saranno sottoposti al Governo stesso, il licenziamento si intende avvenuto a decorrere dal giorno in cui ebbe o avrà effetto il provvedimento con il quale il Governo suindicato disciolse o discioglierà le associazioni predette.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro nomina uno o più commissari liquidatori per ciascuno degli enti indicati nell'art. 1, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Se sono nominati più commissari liquidatori, questi devono essere in numero dispari.

Il Ministro stesso nomina altresì un Comitato di sorveglianza di tre o cinque membri, scelti fra gli appartenenti alla categoria tutelata dall'Ente soppresso e fra i creditori.

Art. 5.

Nel caso di nomina di più commissari liquidatori, questi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Art. 6.

Il commissario liquidatore e i membri del Comitato di sorveglianza possono essere sostituiti in ogni tempo dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro con le forme previste nell'art. 4.

L'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 7.

Il commissario liquidatore esercita personalmente le sue funzioni.

Egli può essere autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro a nominare suoi coadiutori.

I coadiutori agiscono secondo le istruzioni del commissario, ma sotto la propria responsabilità per quanto riguarda la esecuzione delle istruzioni stesse.

I coadiutori, alla fine di ogni mese, rimettono al commissario liquidatore un rendiconto e una relazione sull'attività svolta.

0 7 4 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939016

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, nonchè il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contenente norme per l'attuazione della legge predetta, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per l'interno, con quello per la grazia e giustizia, con quello per le finanze e con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono sciolte: la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti, la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, la Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Sono pure sciolte: le Federazioni nazionali fasciste, i Sindacati nazionali fascisti aderenti alle confederazioni indicate nel comma precedente, e ogni altra organizzazione sindacale fascista.

Art. 2.

I contributi sindacali imposti per effetto della legge 3 aprile 1926, n. 563, e delle successive sue modificazioni sono aboliti a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto.

Tuttavia, nei territori già sottoposti al Governo Militare Alleato o che saranno ad esso sottoposti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di pagamento dei contributi predetti cessa a decorrere dal giorno in cui fu o sarà abolito dal Governo stesso, o dal giorno, se al primo anteriore, in cui il detto Governo disciolse o discioglierà le associazioni previste nell'art. 1.

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro nomina uno o più commissari liquidatori per ciascuno degli enti indicati nell'art. 1, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Se sono nominati più commissari liquidatori, questi devono essere in numero dispari.

Il Ministro stesso nomina altresì un Comitato di sorveglianza di tre o cinque membri, scelti fra gli appartenenti alla categoria tutelata dall'Ente soppresso e fra i creditori.

Art. 5.

Nel caso di nomina di più commissari liquidatori, questi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Art. 6.

Il commissario liquidatore e i membri del Comitato di sorveglianza possono essere sostituiti in ogni tempo dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro con le forme previste nell'art. 4.

L'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 7.

Il commissario liquidatore esercita personalmente le sue funzioni.

Egli può essere autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro a nominare suoi coadiutori.

I coadiutori agiscono secondo le istruzioni del commissario, ma sotto la propria responsabilità per quanto riguarda la esecuzione delle istruzioni stesse.

I coadiutori, alla fine di ogni mese, rimettono al commissario liquidatore un rendiconto e una relazione sull'attività svolta.

Art. 8.

Il commissario liquidatore e i coadiutori sono pubblici ufficiali per quanto attiene all'esercizio delle loro funzioni.

Art. 9.

Il commissario liquidatore procede alle operazioni inerenti alle sue funzioni secondo le direttive del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro stesso.

0 7 4 5 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

Il commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, alla fine di ogni trimestre, una relazione sulla situazione patrimoniale dell'ente e sull'andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

Art. 11.

Il compenso dovuto al commissario liquidatore e ai coadiutori è stabilito dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, su parere del Comitato di sorveglianza.

I membri del Comitato di sorveglianza hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Art. 12.

Il commissario liquidatore deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal pretore, senza spese, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

Art. 13.

Il Comitato di sorveglianza, nella sua prima seduta, elegge il presidente. Questo convoca il Comitato ogni qual volta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

Art. 14.

Il Comitato di sorveglianza ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti del commissario liquidatore e hanno diritto di chiedergli notizie e chiarimenti.

Art. 15.

I poteri di amministrazione e di disposizione dei beni degli enti soppressi passano al commissario liquidatore, che li esercita secondo le norme del presente decreto.

Cessano le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo degli enti predetti.

Art. 16.

Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti alle sue attribuzioni, e sta in giudizio per gli enti soppressi nelle controversie nelle quali i medesimi abbiano interesse, anche se trattasi di controversie in corso al

Art. 18.

Il commissario liquidatore non può, senza autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro:

1) dare immobili in locazione per un tempo superiore ad un anno;

2) utilizzare, per scopi non interessanti direttamente la liquidazione, i documenti e le scritture di pertinenza degli enti soppressi.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 19.

Il commissario liquidatore può consentire riduzione di crediti, fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti e ricognizioni di diritti di terzi, cancellare ipoteche, restituire pegni, svincolare cauzioni, ed accettare eredità e donazioni. Se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire centomila, il commissario deve essere autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione e dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 20.

Salva diversa disposizione della legge, dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita dai creditori degli enti soppressi.

Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile possono chiedere al pretore del luogo in cui era la sede dell'ente soppresso alla data dell'8 settembre 1943, di essere autorizzati alla vendita. Il pretore, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta a mezzo di commissionario o all'incanto, e determinandone le modalità.

Il pretore può autorizzare il commissario liquidatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

Art. 21.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti dell'ente soppresso e tutti coloro che, anche senza averne veste legale, abbiano svolto attività di amministrazione relativamente all'ente, devono rendere al commissario liquidatore, nei modi stabiliti dagli articoli 29 e seguenti del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, il conto consuntivo della gestione tenuta per il periodo successivo all'ultimo conto che sia stato approvato anteriormente all'8 settembre 1943. Il commissario liquidatore ha i poteri dell'organo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

commercio e il lavoro, su parere del Comitato di sorveglianza.

I membri del Comitato di sorveglianza hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Art. 12.

Il commissario liquidatore deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal pretore, senza spese, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

Art. 13.

Il Comitato di sorveglianza, nella sua prima seduta, elegge il presidente. Questo convoca il Comitato ogni qual volta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

Art. 14.

Il Comitato di sorveglianza ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti del commissario liquidatore e hanno diritto di chiedergli notizie e chiarimenti.

Art. 15.

I poteri di amministrazione e di disposizione dei beni degli enti soppressi passano al commissario liquidatore, che li esercita secondo le norme del presente decreto.

Cessano le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo degli enti predetti.

Art. 16.

Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti alle sue attribuzioni, e sta in giudizio per gli enti soppressi nelle controversie nelle quali i medesimi abbiano interesse, anche se trattasi di controversie in corso al tempo della nomina.

Art. 17.

Le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, su parere del Comitato di sorveglianza, dichiara necessario per spese di amministrazione, devono essere depositate presso l'istituto di emissione.

Il deposito deve essere intestato all'ufficio commissariale, e non può essere ritirato, nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Art. 18.

Il commissario liquidatore può consentire riduzione di crediti, fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti e ricognizioni di diritti di terzi, cancellare ipoteche, restituire pegni, svincolare cauzioni, ed accettare eredità e donazioni. Se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire centomila, il commissario deve essere autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione e dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 20.

Salva diversa disposizione della legge, dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita dai creditori degli enti soppressi.

Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile possono chiedere al pretore del luogo in cui era la sede dell'ente soppresso alla data dell'8 settembre 1943, di essere autorizzati alla vendita. Il pretore, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta a mezzo di commissionario o all'incanto, e determinandone le modalità.

Il pretore può autorizzare il commissario liquidatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

Art. 21.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti dell'ente soppresso e tutti coloro che, anche senza averne veste legale, abbiano svolto attività di amministrazione relativamente all'ente, devono rendere al commissario liquidatore, nei modi stabiliti dagli articoli 29 e seguenti del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, il conto consuntivo della gestione tenuta per il periodo successivo all'ultimo conto che sia stato approvato anteriormente all'8 settembre 1943. Il commissario liquidatore ha i poteri dell'organo competente per l'approvazione, a norma degli articoli 31 e seguenti del predetto R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Se la vigilanza sull'ente soppresso era stata delegata ad una associazione di grado superiore i poteri a questa conferiti dall'art. 39 del ricordato R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, vengono esercitati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

In ogni caso il Ministro stesso provvede sul conto senza il parere della Commissione prevista dall'art. 37 del medesimo R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 22.

L'azione per far valere la responsabilità contro i dirigenti, i membri dei consigli direttivi, i cassieri, gli impiegati, i sindaci e contro chiunque, anche senza avere veste legale, abbia svolto attività di amministrazione o funzioni amministrative relativamente all'ente è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

L'autorizzazione non è necessaria se vi è stata declaratoria di danno a norma degli articoli 46 e seguenti del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1378.

Art. 23.

Il commissario liquidatore, entro dieci giorni dalla comunicazione della sua nomina, deve provvedere agli atti necessari per la conservazione dei beni, degli archivi, delle scritture e dei documenti dell'ente soppresso, e può chiedere al pretore l'apposizione dei sigilli.

Nei successivi otto giorni deve prendere in consegna, eventualmente anche con l'intervento della forza pubblica, i beni, gli archivi, le scritture e i documenti predetti. Egli forma, col ministero di pubblico notaio, se occorra, l'inventario dei beni, anche se situati in territorio occupato.

Il commissario, se necessario, nomina uno o più stimatori, per la valutazione dei beni.

Copia dell'inventario è prontamente trasmessa al Ministro.

Art. 24.

Entro quindici giorni dalla formazione dell'inventario, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sulla consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 25.

Se i beni dell'ente non sono sufficienti al pagamento integrale delle passività il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro autorizza il liquidatore a procedere alla liquidazione generale dei beni stessi nell'interesse di tutti i creditori. In ogni altro caso autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei crediti e a liquidare le attività dell'ente nei limiti in cui è necessario.

Il Ministro predetto dispone che i beni, gli archivi, le scritture e i documenti già appartenenti agli uffici di

Entro quindici giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui era la sede dell'ente alla data dell'8 settembre 1943. Il presidente provvede con unico decreto su tutti i ricorsi, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, con la massima celerità di procedura.

Il decreto del presidente del tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale comunicazione può essere proposto reclamo al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede pure con unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione. Egli può assegnare la decisione sul reclamo ad uno dei presidenti di sezione della Corte.

Art. 27.

Se non è necessaria la liquidazione generale dei beni dell'ente e se, decorso il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano state respinte, il commissario liquidatore provvede a riscuotere i crediti ed eventualmente alla vendita delle attività che siano ritenute necessarie.

Il commissario liquidatore provvede altresì per il pagamento dei creditori a misura che si presentano. Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionali e di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Art. 28.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore forma l'inventario dei beni residui e deposita il conto della gestione, nella cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma.

Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza. Del deposito il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0748

Art. 23.

Il commissario liquidatore, entro dieci giorni dalla comunicazione della sua nomina, deve provvedere agli atti necessari per la conservazione dei beni, degli archivi, delle scritture e dei documenti dell'ente soppresso, e può chiedere al pretore l'apposizione dei sigilli.

Nei successivi otto giorni deve prendere in consegna, eventualmente anche con l'intervento della forza pubblica, i beni, gli archivi, le scritture e i documenti predetti. Egli forma, col ministero di pubblico notaio, se occorra, l'inventario dei beni, anche se situati in territorio occupato.

Il commissario, se necessario, nomina uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Copia dell'inventario è prontamente trasmessa al Ministro.

Art. 24.

Entro quindici giorni dalla formazione dell'inventario, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sulla consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 25.

Se i beni dell'ente non sono sufficienti al pagamento integrale delle passività il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro autorizza il liquidatore a procedere alla liquidazione generale dei beni stessi nell'interesse di tutti i creditori. In ogni altro caso autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei crediti e a liquidare le attività dell'ente nei limiti in cui è necessario.

Il Ministro predetto dispone che i beni, gli archivi, le scritture e i documenti già appartenenti agli uffici di collocamento e ai servizi di assistenza alle migrazioni interne, siano consegnati agli uffici pubblici che esercitano o eserciteranno le funzioni relative.

Il Ministro stesso provvede anche sulla destinazione degli altri archivi, scritture e documenti, autorizzando il commissario liquidatore a trasferirli allo Stato o ad altri enti, in relazione all'interesse che ciascuno possa avere alla loro utilizzazione e conservazione.

Art. 26.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori noti l'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo precedente, e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

sul reclamo ad uno dei presidenti di sezione

Art. 27.

Se non è necessaria la liquidazione generale dei beni dell'ente e se, decorso il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano state respinte, il commissario liquidatore provvede a riscuotere i crediti ed eventualmente alla vendita delle attività che siano ritenute necessarie.

Il commissario liquidatore provvede altresì per il pagamento dei creditori a misura che si presentano. Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionali e di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Art. 28.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore forma l'inventario dei beni residui e deposita il conto della gestione, nella cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma.

Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza. Del deposito il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 29.

Entro due giorni dal deposito del rendiconto il commissario liquidatore fa iscrivere le somme residuate dopo il pagamento dei creditori in uno speciale conto presso l'istituto di emissione, che sarà disponibile dopo il decreto previsto nell'articolo seguente.

L'istituto provvede all'iscrizione sulla semplice esibizione di un certificato del cancelliere attestante il deposito del rendiconto e ne dà comunicazione al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178501

Art. 30.

I beni che restano disponibili dopo il pagamento dei creditori sono devoluti all'ente che dimostrerà di aver legalmente la rappresentanza della categoria corrispondente a quella tutelata dalla associazione disciolta, o all'ente al quale per legge siano trasferite le funzioni già spettanti all'associazione stessa.

All'infuori dei casi indicati nel comma precedente, i beni residui sono devoluti a scopi di assistenza, di istruzione e di educazione a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro e di lavoratori per cui la associazione era stata costituita.

La devoluzione è fatta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per il tesoro.

Art. 31.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiedere il pagamento agli enti ai quali i beni sono stati devoluti, entro un anno dalla approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che gli enti stessi hanno ricevuto.

Per i creditori residenti in territorio non ancora liberato al giorno di tale approvazione, il termine decorre dal passaggio del territorio stesso all'amministrazione italiana.

Art. 32.

Se è necessaria la liquidazione generale nell'interesse dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 33.

Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 26 o dalla comunicazione del decreto che rigetta le istanze indicate nel comma stesso, provvede alle comunicazioni previste nell'art. 207 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso contenente l'invito ai creditori e ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento già iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, mediante raccomandata, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei

Art. 35.

I creditori ed i terzi residenti in territori non ancora liberati possono presentare le loro istanze entro trenta giorni dal passaggio del territorio stesso all'amministrazione italiana.

Tuttavia il commissario liquidatore, se ha comunque notizia della esistenza di tali crediti o di diritti dei terzi, deve accertarne la verità e la realtà e assicurarne il pagamento.

Art. 36.

Gli effetti della liquidazione generale sui diritti dei creditori, sui rapporti giuridici preesistenti e sugli atti pregiudizievoli ai creditori sono regolati negli articoli 54 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Gli effetti che gli articoli ricordati riferiscono alla dichiarazione di fallimento si considerano con riguardo alla data di soppressione dell'ente.

Le azioni relative si propongono innanzi al tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma.

Art. 37.

Il commissario liquidatore non può vendere immobili, mobili in blocco o mobili di particolare pregio e valore senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Il Ministro può subordinare tale autorizzazione all'osservanza di particolari norme o cautele.

Art. 38.

La ripartizione dell'attivo ha luogo secondo le disposizioni dell'art. 212 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Il pagamento di acconti sui crediti può essere fatto soltanto se di questi risultino sufficientemente accertati l'esistenza, l'ammontare e la liquidità. Esso deve essere consentito dal Comitato di sorveglianza ed autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro. L'istanza al Ministro deve contenere il parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 39.

Esaurito il riparto, il commissario liquidatore deposita il conto della sua gestione nella cancelleria del tribunale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775014

l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto [illegible] quelli per l'interno, per le finanze e per il tesoro.

Art. 31.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiedere il pagamento agli enti ai quali i beni sono stati devoluti, entro un anno dalla approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che gli enti stessi hanno ricevuto.

Per i creditori residenti in territorio non ancora liberato al giorno di tale approvazione, il termine decorre dal passaggio del territorio stesso all'amministrazione italiana.

Art. 32.

Se è necessaria la liquidazione generale nell'interesse dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 33.

Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 26 o dalla comunicazione del decreto che rigetta le istanze indicate nel comma stesso, provvede alle comunicazioni previste nell'art. 207 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso contenente l'invito ai creditori e ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento già iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, mediante raccomandata, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

Art. 34.

Per la formazione dello stato passivo della liquidazione si osservano le disposizioni dell'art. 209 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti e respinti deve essere depositato nella cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nell'articolo precedente.

pregiudizievoli ai creditori [illegible] 74 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Gli effetti che gli articoli ricordati riferiscono alla dichiarazione di fallimento si considerano con riguardo alla data di soppressione dell'ente.

Le azioni relative si propongono innanzi al tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma.

Art. 37.

Il commissario liquidatore non può vendere immobili, mobili in blocco o mobili di particolare pregio e valore senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Il Ministro può subordinare tale autorizzazione all'osservanza di particolari norme o cautele.

Art. 38.

La ripartizione dell'attivo ha luogo secondo le disposizioni dell'art. 212 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Il pagamento di acconti sui crediti può essere fatto soltanto se di questi risultino sufficientemente accertati l'esistenza, l'ammontare e la liquidità. Esso deve essere consentito dal Comitato di sorveglianza ed autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro. L'istanza al Ministro deve contenere il parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 39.

Esaurito il riparto, il commissario liquidatore deposita il conto della sua gestione nella cancelleria del tribunale.

Si osservano le disposizioni dell'art. 28.

Art. 40.

Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del Codice penale, il commissario liquidatore o il coadiutore che prende interesse privato in qualsiasi atto del procedimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 075511

Art. 41.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila chiunque, anche per interposta persona, chiede, nel caso di cui agli articoli 32 e seguenti, il riconoscimento di un credito simulato.

Se l'istanza è ritirata prima che il commissario liquidatore depositi in cancelleria l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione, restituzione e separazione accolte o respinte, la pena è ridotta alla metà.

Art. 42.

Entro un mese dalla comunicazione della sua nomina, il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re una relazione sulla responsabilità delle persone indicate nell'art. 22 e sue quella degli estranei agli enti soppressi.

Art. 43.

Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli articoli 10 e 13 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e agli articoli 8 e 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 44.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GEONCHI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 69. — PETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Carmine Maradei è nominato commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che a termine dello statuto spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali della Cassa stessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 25. — EMANUELI

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1504, nel testo modificato dal R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente del Consorzio tutela pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli, nella persona del prof. Salfi Mario, professore di anatomia comparata nell'Università di Napoli;

Decreta:

Il prof. Salfi Mario dell'Università di Napoli è nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli, a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 8 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Baracca di Termini Imerese (Palermo).

IL MINISTRO PEL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Entro un mese dalla comunicazione della sua nomina, il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re una relazione sulla responsabilità delle persone indicate nell'art. 22 e sue quella degli estranei agli enti soppressi.

Art. 43.

Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli articoli 10 e 13 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e agli articoli 8 e 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 44.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 69. — PETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità per il personale provinciale delle imposte dirette.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto lo statuto della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette in data 3 aprile 1932;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge 2 agosto 1943, n. 704;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Ufficiale del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 25. — EMANUELI.

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente del Consorzio tutela pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli, nella persona del prof. Salfi Mario, professore di anatomia comparata nell'Università di Napoli;

Decreta:

Il prof. Salfi Mario dell'Università di Napoli è nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli, a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 8 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Enracea di Termini Imerese (Palermo).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 932, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 gennaio 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

alla Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 30 gennaio 1937, n. 193, con il quale i signori cav. rag. Agostino Battaglia fu Antonio e Salvatore Formusa fu Pietro sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza presso la Banca predetta;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei cennati nominativi;

Decreta:

I signori avv. Santi Cacopardo di Pietro e dott. Filippo Giganti di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo) — in sostituzione dei signori cav. rag. Agostino Battaglia fu Antonio e Salvatore Formusa fu Pietro — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., in Altavilla Irpina, e nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di sciogliere gli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., società collettiva con sede in Altavilla Irpina (Avellino), e di sottoporre l'azienda alla procedura dell'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del Regio decreto-legge sopracitato;

Decreta:

Banca stessa, l'uno e gli altri con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.

Conferma all'avv. Mario Carboni della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 4 luglio 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone e la nomina dell'avv. Mario Carboni a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Mario Carboni è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 4 dicembre 1944

Il Ministro: GULLO

DICHIARAZIONE DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 13 dicembre 1944.

Revoca di fermo ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

L'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto il proprio decreto 8 settembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del successivo giorno 12, col quale venne disposto, nei confronti di quarantadue persone, il fermo preveduto dall'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Dichiara

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ippo Giganti di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Eurocea, con sede in Termini Imerese (Palermo) — in sostituzione dei signori cav. rag. Agostino Battaglia fu Antonio e Salvatore Formusa fu Pietro — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., in Altavilla Irpina, e nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di sciogliere gli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., società collettiva con sede in Altavilla Irpina (Avellino), e di sottoporre l'azienda alla procedura dell'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del Regio decreto-legge sopracitato;

Decreta:

Sono sciolti gli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., società collettiva con sede in Altavilla Irpina (Avellino) e l'azienda stessa è sottoposta alla procedura dell'amministrazione straordinaria preveduta dal titolo 7°, capo 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il dott. Biondi Alfonso di Raffaele è nominato commissario straordinario della Banca predetta e i signori dott. Musio Antonio di Francesco, prof. Martignoni Angelo di Enrico e Ludovici Luigi di Antonio, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della

E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 4 luglio 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone e la nomina dell'avv. Mario Carboni a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Mario Carboni è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 4 dicembre 1944

Il Ministro: GULLO

DICHIARAZIONE DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 13 dicembre 1944.

Revoca di fermo ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto il proprio decreto 8 settembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del successivo giorno 12, col quale venne disposto, nei confronti di quarantadue persone, il fermo preveduto dall'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Dichiara

non essersi entro il 12 dicembre corrente proceduto a sequestro, ai sensi dell'art. 35 del detto decreto legislativo Luogotenenziale, contro Giordani avv. Tommaso, Leopardi senatore conte avv. Ettore, Iurgens avv. Carlo, Alliegro comm. Anastasio, Aleggiani avv. Renato, Barillà comm. G. Ennio, Borghese senatore principe don Rodolfo, Sanna dott. ing. Gilberto, Guarini avv. Benedetto, Lupi avv. Tommaso.

Roma, addì 13 dicembre 1944

p. *L'Alto Commissario*:
l'Alto Commissario aggiunto
CINGOLANI

0755
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Palmerio di Nicola nato a Guardiagrele (prov. di Chieti) il 2 luglio 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Bari nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bari.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas

Con decreto Ministeriale del 26 agosto 1944, l'ing. Giulio Marchesi è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, con i poteri del presidente, del Comitato di presidenza e del Consiglio di amministrazione.

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra » in Roma

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 24 novembre 1944, si nomina, a norma di legge, il comm. dott. Domenico Palermo liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra », con sede in Roma.

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 24 novembre 1944, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Roma in data 26 ottobre 1944, relativo alla nomina dell'avv. Attilio Sansoni a commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori, con sede in Roma, confermandolo nell'incarico e conferendogli altresì le facoltà dell'assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	110,50
	»	95 —

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 86 del 25 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 87 del 28 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 88 del 30 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 10 dicembre 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785216

Con decreto Ministeriale del 26 agosto 1944, l'ing. Giulio Marchesi è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, con i poteri del presidente, del Comitato di presidenza e del Consiglio di amministrazione.

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra » in Roma

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 24 novembre 1944, si nomina, a norma di legge, il comm. dott. Domenico Palermo liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra », con sede in Roma.

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 24 novembre 1944, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Roma in data 26 ottobre 1944, relativo alla nomina dell'avv. Attilio Sansoni a commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori, con sede in Roma, confermandolo nell'incarico e conferendogli altresì le facoltà dell'assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 110,50
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,80
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,50
Id.	5 %	1936	» 98 —
Obbligaz. Venezie		3,50 %	» 95,50
Buoni del Tesoro		5 % (15 giugno 1948)	» 97,45
Id.		5 % (15 febbraio 1949)	» 96,90
Id.		5 % (15 febbraio 1950)	» 96,60
Id.		5 % (15 settembre 1950)	» 96,60
Id.		5 % (15 aprile 1951)	» 96,35
Id.		4 % (15 settembre 1951)	» 88,60

Io, Brigadiere Generale M. S. LUSH, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 87 del 28 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale M. S. LUSH, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 88 del 30 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 10 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 3 NOVEMBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939611

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 21 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 58-139 51 236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale", alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L.**	**300,70**
	» semestrale	**»**	**150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L.**	**200,70**
	» semestrale	**»**	**100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 375.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 679

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1944.
Calendario delle Borse valori del Regno per l'anno 1945. Pag. 682

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 683

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti e nomina del commissario straordinario. Pag. 683

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1944.
Temporaneo trasferimento nel comune di Sora degli uffici giudiziari di Cassino . . . . . Pag. 683

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di medicina sociale. Pag. 684

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 375.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Ufficio Inserzioni, dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 244 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio « Inserzioni » della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L.**	**300,70**
	„ semestrale	**„**	**156,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L.**	**200,70**
	„ semestrale	**„**	**106,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 375.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 679

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 376.
Modificazioni alle norme concernenti il trattamento economico dei membri del Governo . . . . . Pag. 680

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1944.
Funzioni di distribuzione e di assistenza della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca . . Pag. 680

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.
Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria . . . . . Pag. 681

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1944.
Deroga temporanea ad alcune disposizioni dello statuto del Banco di Sicilia . . . . . Pag. 682

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1944.
Calendario delle Borse valori del Regno per l'anno 1945. Pag. 682

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 683

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti e nomina del commissario straordinario. Pag. 683

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1944.
Temporaneo trasferimento nel comune di Sora degli uffici giudiziari di Cassino . . . . . Pag. 683

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di medicina sociale. Pag. 684

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 375.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 29 maggio 1944, n. 141;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerata la necessità di provvedere alla inscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quelli di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1944-45, dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento dei servizi statali nelle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Foggia, Frosinone, Littoria e Napoli ritornate all'amministrazione diretta del Governo Italiano a decorrere dal 20 luglio e dal 15 agosto 1944 e per provvedere ad alcune altre sopravvenute esigenze, nonchè di inscrivere in bilancio, in conto residui, le somme occorrenti per il pagamento di talune spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203 e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 209;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro pel tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro pel tesoro.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 35. — Imposta sui fondi rustici	L.	85.000.000
Cap. n. 36. — Imposta sui fabbricati	»	150.000.000
Cap. n. 37. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	1.250.000.000
Cap. n. 38. — Imposta complementare progressiva, ecc.	»	300.000.000
Cap. n. 39. — Imposta personale progressiva sui celibi	»	20.000.000
Cap. n. 40. — Imposta ordinaria sul patrimonio, ecc.	»	480.000.000
Cap. n. 43. — Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 50. — Imposta sulle successioni e donazioni	»	350.000.000
Cap. n. 51. — Imposta sul valore netto globale delle successioni, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 53. — Imposta di registro	»	250.000.000
Cap. n. 54. — Imposta speciale sul plus valore dei beni immobili, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 55. — Imposta generale sulla entrata, ecc.	»	2.200.000.000
Cap. n. 56. — Tassa di bollo	»	250.000.000
Cap. n. 57. — Imposte in surrogazione del registro e del bollo	»	60.000.000
Cap. n. 59. — Imposta ipotecaria	»	30.000.000
Cap. n. 62. — Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari	»	20.000.000
Cap. n. 65. — Tasse sulle concessioni governative	»	40.000.000
Cap. n. 68. — Tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 82. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	»	40.000.000
Cap. n. 84. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	»	4.000.000
Cap. n. 85. — Imposta sulla fabbricazione del glucosio, ecc.	»	200.000
Cap. n. 88. — Imposta sul gas e sull'energia elettrica	»	25.000.000
Cap. n. 89. — Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	»	4.800.000
Cap. n. 93. — Dogane e diritti marittimi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 95. — Sovrimposta di confine, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 96. — Sovrimposta di confine sugli oli minerali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 100. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	1.008.000.000
Cap. n. 101. — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	85.000.000
Cap. n. 103. — Provento del lotto	»	10.000.000
Cap. n. 104. — Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi, riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio	»	10.000.000
Cap. n. 108. — Ritenuta sugli stipendi, ecc.	»	100.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro pel tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro pel tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 76. — PETIA

proprietà immobiliare, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 50. — Imposta sulle successioni e donazioni	»	350.000.000
Cap. n. 51. — Imposta sul valore netto globale delle successioni, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 53. — Imposta di registro	»	250.000.000
Cap. n. 54. — Imposta speciale sul plus valore dei beni immobili, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 55. — Imposta generale sulla entrata, ecc.	»	2.200.000.000
Cap. n. 56. — Tassa di bollo	»	250.000.000
Cap. n. 57. — Imposte in surrogazione del registro e del bollo	»	60.000.000
Cap. n. 59. — Imposta ipotecaria	»	30.000.000
Cap. n. 62. — Canoni di abbonamento alle radiocondizioni circolari	»	20.000.000
Cap. n. 65. — Tasse sulle concessioni governative	»	40.000.000
Cap. n. 68. — Tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 82. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	»	40.000.000
Cap. n. 84. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	»	4.000.000
Cap. n. 85. — Imposta sulla fabbricazione del glucosio, ecc.	»	200.000
Cap. n. 88. — Imposta sul gas e sull'energia elettrica	»	25.000.000
Cap. n. 89. — Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	»	4.800.000
Cap. n. 93. — Dogane e diritti marittimi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 95. — Sovrimposta di cotidine, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 96. — Sovrimposta di confine sugli oli minerali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 100. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	1.008.000.000
Cap. n. 101. — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	85.000.000
Cap. n. 104. — Provento del lotto	»	10.000.000
Cap. n. 161. — Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi, riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio	»	10.000.000
Cap. n. 193. — Ritenuta sugli stipendi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 227. — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	»	200.000.000
Cap. n. 255. — Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio	»	200.000.000
	L.	7.400.000.000

Visto: d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *in aumento:*

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc.	L.	687.000.000 —
Cap. n. 3. — Debiti redimibili diversi, ecc.	»	250.000.000 —
Cap. n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc.	»	2.000.000.000 —
Cap. n. 7. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali	»	320.000.000 —
Cap. n. 9. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro, ecc.	»	2.500.000.000 —
Cap. n. 10. — Interessi a favore della Sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc.	»	200.000.000 —
Cap. n. 39. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	3.500.000 —
Cap. n. 91. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti)	»	4.718.650 —
Cap. n. 95. — Retribuzioni ed altri assegni al personale non di ruolo, ecc. (Corte dei conti)	»	300.000 —
Cap. n. 96. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti)	»	270.000 —
Cap. n. 107-IX. — Spese casuali (Sottosegretariato stampa e informazioni)	»	100.000 —
Cap. n. 108. — Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 108-*bis* (di nuova istituzione). — Fitto di locali e di area per l'Amministrazione centrale ed uffici provinciali del Tesoro e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (*spese fisse*)	»	600.000 —
Cap. n. 109-*ter* (di nuova istituzione). — Personale di ruolo, amministrativo, d'ordine e di servizio - Stipendi ed assegni fissi (*spese fisse*)	»	25.000.000 —
Cap. n. 115. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	38.950 —
Cap. n. 116. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 116-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (escluso quello a forma temporanea) dell'Amministrazione centrale (non compreso quello della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze)	»	3.000.000 —
Cap. n. 118. — Compensi ad estranei, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 121. — Telegrammi di Stato, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 122. — Spese casuali	»	100.000 —
Cap. n. 122-*bis* (di nuova istituzione, sotto-		
Cap. n. 124. — Spese di commissione, di cambio, ecc.	L.	20.000 —
Cap. n. 125. — Spese per i servizi del tesoro, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 126. — Spese per l'ammortamento dei buoni ordinari, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 128. — Compensi alla Banca d'Italia, ecc.	»	25.000.000 —
Cap. n. 140. — Scuola dell'Arte della Medaglia, ecc.	»	28.000 —
Cap. n. 141. — Spese varie, ecc. inerenti alle operazioni di debito pubblico, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 145. — Restituzione di somme indebitamente versate, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 146. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	25.000.000 —
Cap. n. 147. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc.	»	50.000.000 —
Cap. n. 148. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma	»	500.000 —
Cap. n. 148-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il normale funzionamento della biblioteca dei Ministeri delle finanze e del tesoro	»	20.000 —
Cap. n. 159. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 161. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc.	»	32.000.000 —
Cap. n. 165. — Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.	»	32.000.000 —
Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio di interessi, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 167. — Rimborso alle Amministrazioni provinciali per le spese di spedalità ecc. di militari, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge	»	16.941.117,13
Cap. n. 185. — Interessi compresi nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	555.779,70
Cap. n. 188-*bis* (di nuova istituzione). — Pensioni agli ex impiegati della Banca Austro - Ungarica di nazionalità italiana (R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2178, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	»	30.000 —
Cap. n. 200. — Spese per il risarcimento dei danni occasionati dalle Forze Armate Alleate	»	200.000.000 —
Cap. n. 201. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate	»	200.000.000 —
Cap. n. 201-*bis* (di nuova istituzione). — Assistenza a favore di cittadini italiani residenti nel Regno titolari di pensioni ordinarie statali, provinciali, comunali o di enti pubblici di paesi nemici o con i quali vi è rottura di rapporti diplomatici (art. 2 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1150, convertito nella legge 23 gennaio 1942, n. 46 e R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697)	»	15.000.000 —
Cap. n. 201-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento del servizio relativo alla protezione a favore di cittadini italiani residenti nel Regno titolari di pensio-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 7. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali . . . . . » 520.000.000 —

Cap. n. 9. — Interessi di somme versate a conto corrente col Tesoro, ecc. . . . » 2.400.000.000 —

Cap. n. 10. — Interessi a favore della Sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc. . . . . » 200.000.000 —

Cap. n. 40. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . » 3.700.000 —

Cap. n. 94. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti) . . . . . » 4.718.000 —

Cap. n. 95. — Retribuzioni ed altri assegni al personale non di ruolo, ecc. (Corte dei conti) . . . . . » 300.000 —

Cap. n. 96. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti) . . . . . » 270.000 —

Cap. n. 107-IX. — Spese casuali (Sottosegretariato stampa e informazioni) . . . » 100.000 —

Cap. n. 108. — Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze, ecc. . . . . » 400.000 —

Cap. n. 108-*bis* (di nuova istituzione). — Fitto di locali e di aree per l'Amministrazione centrale ed uffici provinciali del Tesoro e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (*spese fisse*) . . . . . » 600.000 —

Cap. n. 108-*ter* (di nuova istituzione). — Personale di ruolo, amministrativo, d'ordine e di servizio - Stipendi ed assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . » 20.000.000 —

Cap. n. 115. — Assegni e indennità di missione agli addetti al Gabinetti . . . » 38.880 —

Cap. n. 116. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . » 5.070.000 —

Cap. n. 116-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (escluso quello a ferma temporanea) dell'Amministrazione centrale non compreso quello della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze) . . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 118. — Compensi ad estranei, ecc. . . . . » 15.000 —

Cap. n. 121. — Telegrammi di Stato, ecc. » 100.000 —

Cap. n. 123. — Spese casuali . . . » 100.000 —

Cap. n. 123-*bis* (*di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Debito vitalizio », « Pensioni ordinarie, indennità ed assegni*). — Pensioni ordinarie (*spese fisse*) . . . . . » 60.000.000 —

Cap. n. 123-*ter* (*di nuova istituzione*). — Pensioni ordinarie al personale del cessato Regno . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 123-*quater* (*di nuova istituzione*). — Assegni di medaglia al valore militare diretti e di reversibilità concessi per fatti esclusivamente alla guerra italo-turca ed europea ed alle operazioni in Africa Orientale dal 15 gennaio 1935 in poi . . . . . » 200.000 —

Cap. n. 125. — Retribuzioni ai giornalieri degli Uffici provinciali del Tesoro, ecc. » 3.000.000 —

Cap. n. 127. — Indennità di missione e spese varie per il servizio del Tesoro all'estero . . . . . » 20.000 —

Cap. n. 133. — Differenze di cambio, ecc. » 500.000 —

magazzino principale di Roma . . . . » 300.000 —

Cap. n. 148-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il normale funzionamento della biblioteca dei Ministeri delle finanze e del tesoro . . . . . » 20.000 —

Cap. n. 149. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 164. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc. . . . » 20.000.000 —

Cap. n. 165. — Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. . . . . » 32.640.000 —

Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio di interessi, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 167. — Rimborso alle Amministrazioni provinciali per le spese di spedalità ecc. di militari, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge . . . . » 16.541.117,13

Cap. n. 185. — Interessi compresi nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 505.779,70

Cap. n. 196-*bis* (di nuova istituzione). — Pensioni agli ex impiegati della Banca Austro - Ungarica di nazionalità italiana (R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) . » 30.000 —

Cap. n. 203. — Spese per il risarcimento dei danni occasionati dalle Forze Armate Alleate . . . . . » 200.000.000 —

Cap. n. 204. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate . . . . . » 200.000.000 —

Cap. n. 204-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazioni a favore di cittadini italiani residenti nel Regno titolari di pensioni ordinarie statali, provinciali, comunali o di enti pubblici di paesi nemici o con i quali vi è rottura di rapporti diplomatici (art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 15 e R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697) . . » 15.000.000 —

Cap. n. 204-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento del servizio relativo alla erogazione a favore di cittadini italiani residenti nel Regno titolari di pensioni ordinarie statali, provinciali, comunali e di enti pubblici di paesi nemici o con i quali vi è rottura di rapporti diplomatici e per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 15 e art. 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697 . . . . . » 20.000 —

Cap. n. 205. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma . . » 37.000.000 —

Cap. n. 212. — Sovvenzione alla sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc. . . . . » 85.000.000 —

Cap. n. 216-*bis*. — Sovvenzione alla Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . » 90.361.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 240-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per acquisto ed affitto di macchine ed acquisto di cartoline per spogli meccanici per i censimenti e le rilevazioni ad integrazione del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica . . . L. 5.000.000 —

Cap. n. 240-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per le spese del censimento generale per la ricostruzione nazionale . . . . . » 10.485.000 —

Cap. n. 254-*sexies* (di nuova istituzione). — Contributi per l'incremento di attività cinematografiche . . . . . » 160.000 —

Cap. n. 254-*septies* (di nuova istituzione) — Contributi per costruire, arredare, ampliare e migliorare alberghi, stabilimenti idrotermali e balneari, rifugi alpini, locali ricettivi ed impianti che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, stabiliti dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1600, convertito nella legge 14 gennaio 1938, n. 287 . . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 255. — Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra, ecc. . . » 765.000.000 —

Cap. n. 256. — Assegni una volta tanto per ferite, lesioni ed infermità contratte in guerra esclusi quelli per eventi bellici posteriori al 15 gennaio 1935, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 257. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc. . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 258. — Assegni di invalidità, pensioni vedovili ecc. ad ex militari o alle famiglie di caduti dell'Esercito austro-ungarico pertinenti alle nuove provincie, ecc. . . » 2.000.000 —

Cap. n. 259. — Pensioni ed assegni di guerra ecc. in dipendenza degli eventi bellici verificatisi nel periodo dal 16 gennaio 1935 al 10 giugno 1940, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 261. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 . . . . . » 30.000.000

Cap. n. 261-*bis* (di nuova istituzione - Sotto la nuova rubrica « Assegni vitalizi e pensioni straordinarie »). — Pensioni ed assegni ai veterani della campagna di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse . . . . » 100.000 —

Cap. n. 261-*ter* (di nuova istituzione - Sotto la nuova rubrica « Assegno temporaneo mensile ai pensionati »). — Assegno temporaneo mensile ai funzionari militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato e alle loro vedove, orfani e genitori provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (R. decreto-legge 21 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) . . . . . » 20.000.000 —

Cap. n. 262. — Indennità di licenziamento agli avventizi, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 266-*quinquies* (di nuova istituzio-

Cap. n. 276. — Spese occorrenti per il pagamento di indennità, ecc., per risarcimento di danni di guerra . . . . . L. 50.000 —

Cap. n. 277-*bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra . . . . . » 200.000 —

Cap. n. 282. — Interessi, ecc., sulle obbligazioni delle aziende patrimoniali dello Stato, ecc. . . . . » 2.181.275 —

Cap. n. 286-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, stampati e moduli da eseguire a mezzo dell'Istituto Poligrafico dello Stato: rimborso delle spese sostenute direttamente dai Comuni per stampati, cancelleria, acquisto e riparazione di mobili e oggetti vari; spedizione ed altre spese (escluse quelle di personale) inerenti al servizio del razionamento dei consumi . . . . . » 15.000.000 —

Cap. n. 286-*ter* (di nuova istituzione). — Fitto di locali dell'Istituto di studi garibaldini (legge 27 gennaio 1939, n. 368) . . . » 19.000 —

Cap. n. 287. — Debiti redimibili, ecc. . » 50.000.000 —

Cap. n. 299. — Rimborso di buoni del tesoro poliennali . . . . . » 600.000.000 —

Cap. n. 297. — Certificati ferroviari di credito, ecc. . . . . » 37.581.913,57

Cap. n. 309. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi, ecc. . . . . » 107.879,62

Cap. n. 303. — Ammortamento delle obbligazioni 4 ½ %, ecc. . . . . » 7.000.000 —

Cap. n. 317-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza spettanti a cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati dal nemico, da rimborsarsi da parte degli enti cui esse fanno carico (R. decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731) . . . . » 200.000 —

Cap. n. 329. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. . . . . » 30.000.000 —

Cap. n. 336. — Concorso nella spesa per stipendi, ecc. (Credito ai dipendenti dello Stato) . . . . . » 170.000 —

Cap. n. 337. — Retribuzione al personale avventizio, ecc. . . . . » 400.000 —

Cap. n. 338. — Indennità di missione, ecc. » 35.000 —

Cap. n. 339. — Spese di lite, ecc. . . » 20.000 —

Cap. n. 340. — Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria . . . . . » 25.000 —

Cap. n. 341. — Concorso nelle spese di manutenzione, ecc. . . . . » 160.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 8.136.130.035,61

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 29 (soppresso). — Annualità e prestazioni, ecc., relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico . . . . . L. 680.000

Cap. n. 152 (soppresso). — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali del Demanio, ecc. . . . » 30.000

Cap. n. 153 (soppresso). — Imposte e so-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

— Contributi per costruire, ampliare e migliorare alberghi, stabilimenti idrotermali e balneari, rifugi alpini, locali ricettivi ed impianti che costituiscano elementi per l'incremento turistico, stabiliti dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1660, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 257 . . . . . 2.000.000 —

Cap. n. 255. — Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra, ecc. . . 760.000.000 —

Cap. n. 256. — Assegni una volta tanto per ferite, lesioni ed infermità contratte in guerra esclusi quelli per eventi bellici posteriori al 15 gennaio 1935, ecc. . . . . 50.000 —

Cap. n. 257. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc. . . . 2.000.000 —

Cap. n. 258. — Assegni di invalidità, pensioni vedovili ecc. ad ex militari o alle famiglie di caduti dell'Esercito austro-ungarico pertinenti alle nuove provincie, ecc. . . . 2.000.000 —

Cap. n. 259. — Pensioni ed assegni di guerra ecc. in dipendenza degli eventi bellici verificatisi nel periodo dal 16 gennaio 1935 al 10 giugno 1940, ecc. . . . . 2.000.000 —

Cap. n. 261. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 . . . . . 10.000.000 »

Cap. n. 261-*bis* (di nuova istituzione). Sotto la nuova rubrica « Assegni vitalizi e pensioni straordinarie ». — Pensioni ed assegni ai veterani della campagna di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse . . . . 100.000 —

Cap. n. 261-*ter* (di nuova istituzione). Sotto la nuova rubrica « Assegno temporaneo mensile ai pensionati ». — Assegno temporaneo mensile ai funzionari militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato e alle loro vedove, orfani e genitori provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (R. decreto-legge 21 luglio 1919, n. 1361, legge 26 dicembre 1936, n. 1827 e R. decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) . . . . . 90.000.000 —

Cap. n. 262. — Indennità di licenziamento agli avventizi, ecc. . . . . 100.000 —

Cap. n. 263-*quinquies* di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dal Ministero del tesoro (escluso il personale della Ragioneria generale dello Stato) sofferto ad offese belliche . 1.000.000 —

Cap. n. 268. — Spese inerenti alla formitura delle uniformi, ecc. . . . . 100.000 —

Cap. n. 269. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici, ecc. (Pensioni di guerra) 100.000 —

Cap. n. 269-*bis* (di nuova istituzione). — Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo di gruppo *B* delle pensioni di guerra di cui al R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1447 e R. decreto 16 maggio 1939 n. 904 (*spese fisse*) » 1.000.000 —

Cap. n. 270. — Spese per il funzionamento del Comitato, ecc. (Pensioni di guerra) » 100.000 —

Cap. n. 274. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (Pensioni di guerra) » 120.000 —

acquisto e riparazione di mobili . . . . .
vari; spedizione ed altre spese (escluse quelle di personale) inerenti al servizio del razionamento dei consumi . . . . . » 15.000.000 —

Cap. n. 286-*ter* (di nuova istituzione). — Fitto di locali dell'Istituto di studi garibaldini (legge 27 gennaio 1939, n. 398) . . . » 12.000 —

Cap. n. 287. — Debiti redimibili, ecc. . . » 50.000.000 —

Cap. n. 288. — Rimborso di buoni del tesoro poliennali . . . . . » 600.000.000 —

Cap. n. 297. — Certificati ferroviari di credito, ecc. . . . . » 24.581.016,57

Cap. n. 300. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi, ecc. . . . . » 107.879,62

Cap. n. 302. — Ammortamento delle obbligazioni 4 % ecc. . . . . » 7.000.000 —

Cap. n. 317-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza spettanti a cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati dal nemico, da rimborsarsi da parte degli enti cui esse fanno carico (R. decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731) . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 320. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. . . . . » 50.000.000 —

Cap. n. 326. — Concorso nella spesa per stipendi, ecc. (Credito ai dipendenti dello Stato) . . . . . » 170.000 —

Cap. n. 327. — Retribuzione al personale avventizio, ecc. . . . . » 480.000 —

Cap. n. 328. — Indennità di missione, ecc. » 51.000 —

Cap. n. 329. — Spese di liti, ecc. . . . » 20.000 —

Cap. n. 340. — Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria . . . . . » 35.000 —

Cap. n. 341. — Concorso nelle spese di manutenzione, ecc. . . . . » 100.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 8.436.459.065,01

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 29 (soppresso). — Annualità e prestazioni, ecc., relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico . . . . . L. 600.000

Cap. n. 152 (soppresso). — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali del Demanio, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 153 (soppresso). — Imposte e sovrimposte, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 154 (soppresso). — Spese di concazioni e di liti, ecc. . . . . » 2.000

Cap. n. 155 (soppresso). — Restituzioni e rimborsi . . . . . » 1.000

Cap. n. 156 (soppresso). — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio . . . . . » 200.000

Cap. n. 157 (soppresso). — Sussidi agli agenti e agli ex agenti di custodia, ecc. . » 4.000

Cap. n. 158 (soppresso). — Spese di concazioni e di liti, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 159 (soppresso). — Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 161 (soppresso). — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio, ecc. » 6.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 102 (soppresso). — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . . L. 500.000

Cap. n. 163 (soppresso). — Restituzioni o rimborsi . . . . . » 40.000

Cap. n. 237. — Somma da erogare a beneficio di ex combattenti bisognosi, ecc. . » 500.000

Cap. n. 259 (soppresso). — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. (Aziende patrimoniali dello Stato) . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 285 (soppresso). — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico, ecc. . . . » 1.000

Cap. n. 331 (soppresso). — Restituzione di depositi per adire agli incanti, ecc. . . » 800.000

Cap. n. 332 (soppresso). — Arretrati di rendita pubblica dovuti al fondo per il culto, ecc. . . . . » 100.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 13.003.000

c) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti.

Cap. n. 119. — Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dell'Amministrazione del tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'officina carte e valori) e per viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione del tesoro (esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato) collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio.

d) *capitoli soppressi:*

Cap. n. 160. — Spese di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte, ecc.

Cap. n. 177. — Contributo straordinario all'ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *in aumento:*

Cap. n. 7 (modificata la denominazione). — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime - Stipendi ed assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . L. 20.000.000 —

Cap. n. 8. — Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 10. — Fitto di locali e di aree per le Amministrazioni centrali, ecc. . . » 1.000.000 —

Cap. n. 12. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. . » 10.000.000 —

Cap. n. 13. — Assegni ed indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . » 100.000 —

Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 55. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc., addetto ai navigli per la vigilanza finanziaria, ecc. . . . . L. 150.000 —

Cap. n. 56. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 58. — Premi di operosità, ecc., per l'attuazione del R. decreto 4 aprile 1939, n. 589, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 59. — Indennità di missione, ecc. al personale di ruolo, provvisorio, ecc., per la conservazione dei catasti terreni, ecc. . » 1.000.000 —

Cap. n. 60. — Indennità di viaggio, ecc. al personale di ruolo, ecc., degli uffici tecnici erariali . . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 63. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc. per diritti di scritturazione, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 66. — Assegni fissi per spese di ufficio degli uffici esterni del catasto, ecc. . » 500.000 —

Cap. n. 80. — Spese per il funzionamento del Collegio peritale, ecc. . . . . » 130.000 —

Cap. n. 81. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Segreteria del Collegio peritale, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 90. — Quote sui canoni di abbonamento alle radiocudizioni circolari, ecc. » 18.000.000 —

Cap. n. 100. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 101. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc. . . . » 200.000 —

Cap. n. 103. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio, ecc. . . . . » 600.000 —

Cap. n. 104. — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 113-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Aziende patrimoniali dello Stato »). — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali del demanio dello Stato; indennità di missione per le funzioni di sindaco, per la rappresentanza presso i Comitati di cura, indennità per missioni in genere, spese di assistenza tecnica e di vigilanza e pel funzionamento degli uffici tecnici demaniali presso le Aziende e spese per il funzionamento del Comitato centrale per la molluschicoltura . . . » 30.000 —

Cap. n. 113-*ter* (di nuova istituzione). — Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (*spesa obbligatoria*) . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 113-*quater* (di nuova istituzione). — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*spesa obbligatoria*) . . . » 2.000 —

Cap. n. 113-*quinquies* (di nuova istituzione). — Restituzione e rimborsi (*spesa d'ordine*) . . . . . » 1.000 —

Cap. n. 113-*sexies* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Demanio patrimoniale »). — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*spese fisse*) . . . . . » 200.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti.

Cap. n. 119. — Indennità per missioni e trasferte effettuate dai funzionari e subalterni dell'Amministrazione del tesoro (esclusi le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'officina carte e valori) e per viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione del tesoro (esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato) collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio.

d) *capitoli soppressi:*

Cap. n. 150. — Spese di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte, ecc.

Cap. n. 175. — Contributo straordinario all'ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *in aumento:*

Cap. n. 1 (modificata la denominazione). — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime - Stipendi ed assegni fissi (*spese fisse*)	L.	20.000.000 —
Cap. n. 2. — Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze	»	1.000.000 —
Cap. n. 10. — Fitto di locali e di aree per le Amministrazioni centrali, ecc. . .	»	1.000.000 —
Cap. n. 12. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. .	»	10.000.000 —
Cap. n. 13. — Assegni ed indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	100.000 —
Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 16. — Compensi ad estranei, ecc. per lavori, studi, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 19. — Telegrammi di Stato, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 21. — Indennità di viaggio, ecc., per ispezioni, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 26. — Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo nazionale degli artigiani per le Imposte di consumo, ecc. .	»	70.000 —
Cap. n. 32. — Contributo annuo dovuto, ecc., in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale, ecc. .	»	10.000.000 —
Cap. n. 34. — Somma da corrispondere ai Comuni che hanno applicato ecc., il dazio consumo sul sale in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso, ecc.	»	20.670.000 —
Cap. n. 35. — Premi ai componenti le Commissioni degli archivi del Lotto, ecc. .	»	80.000 —
Cap. n. 80. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Segreteria del Collegio peritale, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 81. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Segreteria del Collegio peritale, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 99. — Quote sui canoni di abbonamento alle radiaudizioni circolari, ecc.	»	16.000.000 —
Cap. n. 100. — Personale di ruolo degli uffici esteri - Stipendi, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 101. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc. . . .	»	200.000 —
Cap. n. 103. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 104. — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 113-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Aziende patrimoniali dello Stato »). — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali del demanio dello Stato; indennità di missione per le funzioni di sindaco, per la rappresentanza presso i Comitati di cura, indennità per missioni in genere, spese di assistenza tecnica e di vigilanza e pel funzionamento degli uffici tecnici demaniali presso le Aziende e spese per il funzionamento del Comitato centrale per la malluschicoltura	»	30.000 —
Cap. n. 113-*ter* (di nuova istituzione). — Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (*spesa obbligatoria*)	»	100.000 —
Cap. n. 113-*quater* (di nuova istituzione). — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*spesa obbligatoria*) . . .	»	2.000 —
Cap. n. 113-*quinquies* (di nuova istituzione). — Restituzione e rimborsi (*spesa d'ordine*)	»	1.000 —
Cap. n. 113-*sexies* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Demanio patrimoniale »). — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*spese fisse*)	»	200.000 —
Cap. n. 113-*septies* (di nuova istituzione). — Sussidi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti	»	2.000 —
Cap. n. 113-*octies* (di nuova istituzione). — Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni e da eredità devolute allo Stato ai sensi degli articoli 565 e 586 del Codice civile; spese di indemaniamento, di amministrazione per imposte ed oneri e diverso, relative alle Confraternite romane di cui alla legge 20 luglio 1890, n. 6980 - Spese per i servizi della « Marione » di Palermo .	»	10.000 —
Cap. n. 113-*novies* (di nuova istituzione). — Spesa di custodia e manutenzione di opere d'arte donate allo Stato dalla signora Henriette Tower, vedova Wurts, da sistemarsi		

declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 830016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1850 16

0 7 6 8 1

con l'annua rendita proveniente dal legato di 50.000 dollari dalla stessa disposto a favore del Regio governo	L.	26.000	—
Cap. n. 113-X (di nuova istituzione). — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio e del demanio pubblico - Imposta erariale e sovrimposte provinciali e comunali - Imposta ordinaria sul patrimonio - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*spesa obbligatoria*)	»	6.000.000	—
Cap. n. 113-XI (di nuova istituzione). — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e per la manutenzione dell'edificio adibito ai servizi del credito agli impiegati e salariati dello Stato - Spese relative alla Azienda autonoma per la Villa nazionale di Sirs, ai sensi della legge 23 giugno 1938, n. 1110	»	300.000	—
Cap. n. 113-XII (di nuova istituzione). — Restituzioni e rimborsi (*spesa d'ordine*)	»	40.000	—
Cap. n. 113-XIII (di nuova istituzione). — Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse Ecclesiastico (*spese fisse ed obbligatorie*)	»	2.730.000	—
Cap. n. 116. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di sollecitazione, ecc.	»	1.500.000	—
Cap. n. 117. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc.	»	800.000	—
Cap. n. 119. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc.	»	700.000	—
Cap. n. 120. — Spese pel funzionamento delle Commissioni, ecc., per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette, ecc.	»	2.000.000	—
Cap. n. 121. — Spese pel funzionamento delle Commissioni, ecc., per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori, ecc.	»	100.000	—
Cap. n. 122. — Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta degli Albi nazionali degli esattori, ecc.	»	20.000	—
Cap. n. 124. — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte, ecc.	»	1.600.000	—
Cap. n. 125. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'amministrazione centrale	»	1.500.000	—
Cap. n. 126. — Restituzioni diverse	»	60.000	—
Cap. n. 131. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc.	»	1.000.000	—
Cap. n. 132. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle dogane, ecc.	»	1.050.000	—
Cap. n. 134. — Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando, ecc.	»	50.000	—
Cap. n. 137. — Indennità di trasferimento al personale civile dell'Amministrazione centrale delle dogane, ecc.	»	2.500.000	—
Cap. n. 140. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'amministrazione esterna della dogane, ecc.	»	600.000	—
Cap. n. 141. — Fitto di locali per gli uffici			

Cap. n. 164-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (Regi decreti 8 luglio 1938, n. 1415 e 10 giugno 1940, n. 566)	L.	1.000.000	—
Cap. n. 166. — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle giuste di sottoscrizione del prestito redimibile, ecc.	»	100.000	—
Cap. n. 177-*bis* (di nuova istituzione, sotto la rubrica « Amministrazione del demanio pubblico e del demanio mobiliare »). — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio per manutenzione straordinaria, forniture e spese varie occorrenti nell'interesse delle Aziende patrimoniali	»	1.000.000	—
Cap. n. 178-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziatori e dalle società esercenti le Regie aziende patrimoniali	»	1.767.073,89	
Cap. n. 178-*ter* (di nuova istituzione). — Interessi da corrispondere al Banco di Napoli nelle rate di estinzione della residua somma di L. 2.211.745,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia ed assunto dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1939, approvato con la legge 15 maggio 1939, n. 711	»	122.597,76	
Cap. n. 180-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione della imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, istituita col R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1739	»	200.000	—
Cap. n. 180-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio (R. decreto-legge 17 ottobre 1939, n. 1629, convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 1940, n. 160)	»	1.500.000	—
Cap. n. 180-*quater* (di nuova istituzione). — Spese varie (carta) i premi di operosità e rendimento al personale per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari	»	500.000	—
Cap. n. 180-*quinquies* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla formazione dello schedario generale dei titoli azionari	»	100.000	—
Cap. n. 185. — Affrancazioni di annualità e di prestazioni perpetue dovute al demanio dello Stato	»	40.000	—
Cap. n. 188-*bis* (di nuova istituzione). — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento della residua somma di lire 2.211.745,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia ed assunti dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1939 approvato con la legge 15 maggio 1939, n. 711	»	108.774,85	
Cap. n. 189. — Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 %, ecc.	»	500.000	—
Cap. n. [illegible] (di nuova istituzione sotto			

Stato, ai sensi della legge 23 giugno 1938, n. 1119 . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 113-XII (di nuova istituzione). — Restituzioni e rimborsi (*spese d'ordine*) . » 60.000 —

Cap. n. 113-XIII (di nuova istituzione). — Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse Ecclesiastico (*spese fisse ed obbligatorie*) . » 2.750.000 —

Cap. n. 116. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, ecc. » 1.900.000 —

Cap. n. 117. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc. . . . . » 800.000 —

Cap. n. 119. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc. . . . . » 700.000 —

Cap. n. 120. — Spese pel funzionamento delle Commissioni, ecc., per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette, ecc. . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 121. — Spese pel funzionamento di le Commissioni, ecc., per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori, ecc. » 180.000 —

Cap. n. 122. — Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta degli Albi nazionali degli esattori, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 123. — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 125. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'amministrazione esterna . . . . . » 1.561.000 —

Cap. n. 132. — Restituzioni rimborsi . » 60.000.000 —

Cap. n. 133. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc. . » 1.000.000 —

Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 136. — Premi e spese per la scoperta e repressione delle sofisticazioni, ecc. » 20.000 —

Cap. n. 137. — Indennità di trasferimento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc. . . . . » 2.500.000 —

Cap. n. 140. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'amministrazione esterna delle dogane, ecc. . . . . » 520.000 —

Cap. n. 141. — Fitto di locali per gli uffici esterni . . . . . » 1.800.000 —

Cap. n. 142. — Costruzioni di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati, ecc. . . . . » 700.000 —

Cap. n. 144. — Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione, ecc. . » 65.000 —

Cap. n. 150. — Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 157. — Assegno annuo da corrispondere dal demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ecc. . . » 300.000 —

Cap. n. 159-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia (articolo 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1150, 6ª delle 10 rate) . . . . . » 500.000 —

Spese per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziatori e dalle società esercenti le Regie aziende patrimoniali . . . . . » 1.767.079,89

Cap. n. 178-*ter* (di nuova istituzione). — Interessi da corrispondere al Banco di Napoli nella rata di estinzione della residua somma di L. 2.533.775,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia ed assunto dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1939, approvato con la legge 15 maggio 1939, n. 744. » 132.557,76

Cap. n. 180-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione della imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, istituita col R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720 . . . . . » 200.000 —

Cap. n. 180-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio (R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 1940, n. 106). . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 180-*quater* (di nuova istituzione). — Spese varie (esclusi i premi di operosità e rendimento al personale) per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari . . . » 500.000 —

Cap. n. 180-*quinquies* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla formazione dello schedario generale dei titoli azionari . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 185. — Affrancazioni di annualità e di prestazioni perpetue dovute al demanio dello Stato . . . . . » 40.000 —

Cap. n. 188-*bis* (di nuova istituzione). — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento della residua somma di lire 2.581.645,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia ed assunti dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1939 approvato con la legge 15 maggio 1939, n. 744. » 198.774,85

Cap. n. 189. — Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 %, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 189-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partite che si compensano con le entrate - Spese diverse »). — Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*spese d'ordine*). . . . » 800.000 —

Cap. n. 189-*ter* (di nuova istituzione). — Arretrati di rendita pubblica dovuti al fondo per il culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione o spese per ricostituzioni di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1934, n. 38) . . . . . » 100.000 —

Totale degli aumenti L. 184.004.314,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 2. (soppresso). — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime . .	L.	150.000
Cap. n. 3 (soppresso). — Pensioni al 1° maggio 1931 della Casa dell'Altezza Reale il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, ecc.	»	280.000
Cap. n. 5 (soppresso). — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione, ecc.	»	50.000
Cap. n. 6 (soppresso). — Assegni di indegnità al valore militare, ecc.	»	180.000
Cap. n. 8 (soppresso). — Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	»	20.000
Cap. n. 156-*bis* (soppresso). — Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 156-*ter* (soppresso). — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero e c.	»	4.680.000
Cap. n. 156-*quater* (soppresso). — Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli scambi e le valute, ecc.	»	500.000
Cap. n. 162 (soppresso). — Pensioni ed assegni ai congiunti delle compagne di guerra, ecc.	»	500.000
Totale delle diminuzioni	L.	15.500.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. .	L.	300.000
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc. .	»	15.000.000
Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc. - Stipendi, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 22. — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati, ecc. . . .	»	1.000.000
Cap. n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese di affitto delle cancellerie, ecc. . . .	»	5.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare ecc. al personale degli uffici giudiziari, ecc. .	»	500.000
Cap. n. 32. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 53. — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc.	L.	30.000.000
Cap. n. 54. — Servizio delle industrie degli istituti di prevenzione e di pena . .	»	8.000.000
Cap. n. 55. — Servizi delle bonifiche agrarie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 56. — Spese di riparazione, ecc., degli edifici, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto, ecc., delle autovetture, ecc.	»	150.000
Cap. n. 63. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia, ecc. . . .	»	58.000
Totale . . .	L.	352.025.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 4. — Acquisto di decorazioni .	L.	30.000
Cap. n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc. . . .	»	500.000
Cap. n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc.	»	50.000
Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi	»	100.000
Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 38. — Fitto di locali ad uso delle sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 39. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Mantenimento, ecc. . .	»	1.000.000
Cap. n. 42. — Contributo dello Stato alla Fondazione dei figli degli italiani all'estero	»	3.730.000
Cap. n. 46. — retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero	»	5.000.000
Cap. n. 47. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 48. — Spese di posta, telegrafo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Compensi al personale, ecc., per i telefoni all'estero	»	2.000.000
Cap. n. 61. — Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico	»	500.000
Cap. n. 62. — Retribuzioni ed altri assegni continuativi, ecc., al personale non di ruolo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 67. — Importo dell'annualità relativa al mutuo contratto dal Governo delle Isole Italiane dell'Egeo, ecc.	»	1.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

Ministero . . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 155-bis soppresso. — Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 156-ter soppresso. — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 156-quater soppresso. — Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli scambi e le valute, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 162 soppresso. — Personale ed assegni di esercizio delle rappresentanze diplomatiche all'estero, ecc. . . . . » 15.380.000

Totale delle diminuzioni L. 15.380.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc. . L. 300.000
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 15.000.000
Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. . . . . » 30.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 13.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 22. — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese di ufficio di due conciliatori, ecc. . . . » 5.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare ecc. al personale degli uffici giudiziari, ecc. » 500.000
Cap. n. 32. — Somme da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni agli uffiziali giudiziari, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 33. — Spese di giustizia, ecc. . » 2.000.000
Cap. n. 35. — Rimborso al Comune delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. . . » 4.000.000
Cap. n. 36. — Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 37. — Stipendi, ecc., agli agenti di custodia, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza, ecc. . . . . » 28.000
Cap. n. 49. — Indennità di trattamento, ecc., al personale degli istituti di prevenzione e di pena . . . . . » 138.000
Cap. n. 50. — Compensi per trattamento ecc. . . . . » 96.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 250.000.000

Totale . . . . L.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 4. — Acquisto di decorazioni . L. 30.000
Cap. n. 8. — Spese per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi . . . . . » 100.000
Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 35. — Fitto di locali ad uso delle sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 39. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, ecc. . . » 1.000.000
Cap. n. 42. — Contributo dello Stato alla gestione dei beni degli italiani all'estero » 3.700.000
Cap. n. 36. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero . . . . . » 5.000.000
Cap. n. 47. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 48. — Spese di posta, telegrafo, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 58. — Competenze al personale, ecc., per i funerali all'estero . . . . » 2.000.000
Cap. n. 61. — Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico . . . . » 300.000
Cap. n. 62. — Rimborsi ad uffici assicurativi, ecc. al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 67. — Importo dell'annualità relativa al mutuo contratto dal Governo delle isole italiane dell'Egeo, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 71 (modificata la denominazione). — Somma da corrispondere alla Cassa DD. PP. per l'ammortamento del mutuo di lire 25.000.000 concesso alla Fondazione degli degli italiani all'estero, ecc. . . . » 1.030.000
Cap. n. 72. — Interessi compresi nelle annualità per la estinzione dei mutui contratti con la Cassa DD. PP., ecc. . . . » 3.087
Cap. n. 73. — Spese per il rimpatrio dall'estero, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 74. — Spese per la protezione degli interessi italiani all'estero . . . . » 5.000.000

Totale . . . . L. 38.420.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di trasferimento, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	150.000
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie	»	15.000.000
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati, ecc. - Stipendi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. - Affitto di locali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi, ecc. (Regi provveditorati agli studi)	»	100.000
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»	300.000
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante nelle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	370.000.000
Cap. n. 33. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad asili, ecc.	»	50.000
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 43. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola dell'ordine elementare, ecc.	»	100.000
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 47. — Spese per l'assistenza educativa negli anormali, ecc.	»	10.000
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture, ecc. e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali	»	100.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc. (Scuola media)	»	33.000.000
Cap. n. 53. — Premi ai presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc.	»	250.000
Cap. n. 55. — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	8.000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	»	45.000
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria	»	300.000
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc.	»	300.000
Cap. n. 59. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc.	»	45.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica, ecc.	»	150.000
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale)	»	50.000.000
Cap. n. 63. — Rimunerazione ai presidi di istituti, ecc.	»	5.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc.	»	300.000
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami, ecc.	»	15.000
Cap. n. 66. — Spese di ufficio di can-		

Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc. al personale dei Regi istituti tecnici, ecc.	»	8.500.000
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc. - Rimunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	15.000
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica	»	300.000
Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc. - Compensi ai segretari delle commissioni, per gli esami, ecc.	»	15.000
Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi	»	80.000
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc.	»	200.000
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, commerciali e per geometri, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc.	»	50.000
Cap. n. 95. — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato, ecc.	»	700.000
Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.650.000
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici nautici, ecc.	»	200.000
Cap. n. 98. — Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 11 agosto 1928, n. 2111, ecc. - Sussidi, ecc.	»	130.000
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, stipendi, ecc.	»	23.000.000
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio	»	15.000
Cap. n. 101 — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, ecc.	»	600.000
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole, ecc.	»	500.000
Cap. n. 103. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc.	»	320.000
Cap. n. 105. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Università, Istituti dell'ordine universitario)	»	8.500.000
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, della Regia scuola normale superiore e Collegio universitario di Pisa, ecc.	»	55.000
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie università, ecc. - Acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	6.500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 36. — Spese per noleggio di automezzi, ecc. (Regi provveditorati agli studi)	»	100.000	
Cap. n. 37. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»	300.000	
Cap. n. 38. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante nelle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	370.000.000	
Cap. n. 39. — Rimborso del valore capitale dell'ammontare delle pensioni, ecc.	»	30.000	
Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad enti, ecc.	»	30.000	
Cap. n. 41. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 42. — Spese di premi ed assegni ad istituzioni assistenziali integrative della scuola dell'ordine elementare, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 43. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 44. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc.	»	10.000	
Cap. n. 45. — Spese per arredamento, per forniture, ecc. e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali	»	100.000	
Cap. n. 46. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc. (scuola media)	»	33.000.000	
Cap. n. 53. — Premi ai presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc.	»	250.000	
Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	8.000	
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	»	15.000	
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria	»	500.000	
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc.	»	300.000	
Cap. n. 59. — Stipendi e contributi a scuole medie non Regie, ecc.	»	45.000	
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento e dell'economia domestica, ecc.	»		
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. (istituzioni classiche, scientifiche e magistrali)	»	70.000.000	
Cap. n. 63. — Rimunerazione ai presidi di istituti, ecc.	»	5.000	
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di concetto classica, ecc.	»	320.000	
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami, ecc.	»	15.000	
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	10.000	
Cap. n. 74. — Convitti nazionali, ecc. - personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	5.000.000	
Cap. n. 75. — Assegni fissi, ecc., ai istituti di educazione	»	500.000	
Cap. n. 76. — Convitti nazionali, ecc. - Spese di fitto, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 77. — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 78. — Sussidi e rimborsi di spese, ecc. per alunni di convitti nazionali, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento, ecc.	»	150.000	
Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc.	»	50.000.000	
Compensi al segretario [illegible] per gli esami, ecc.	»	15.000	
Cap. n. 83. — Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi	»	80.000	
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc.	»	15.000.000	
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc.	»	300.000	
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, commerciali e per geometri, ecc.	»	6.000.000	
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 95. — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato, ecc.	»	700.000	
Cap. n. 96. - Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.650.000	
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici nautici, ecc.	»	900.000	
Cap. n. 98. — Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 11 agosto 1928, n. 2111, ecc. - Sussidi, ecc.	»	150.000	
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, stipendi, ecc.	»	28.000.000	
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio	»	15.000	
Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 103. — Affitto e costruzione di locali per le esercitazioni agrarie, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 104. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Università, istituti dell'ordine universitario)	»	8.000.000	
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento delle Regie osservatori, della Regia scuola normale superiore - Collegio universitario di Pisa, ecc.	»	75.000	
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie università, ecc. - Acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	6.500.000	
Cap. n. 111. — Assegni fissi ai istituti dell'ordine universitario e legato Filippo Mariner-Wadai a favore della Regia università di Firenze - Contributo dello Stato alla Regia università per stranieri di Perugia, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 113. — Spese per funzionamento e ricerche di carattere scientifico, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 114. — Fondazioni, posti gratuiti, ecc., per studi universitari, ecc.	»	65.000	
Cap. n. 118. — Spese per i corsi speciali di storia militare, ecc. presso istituti di istruzione universitaria, ecc.	»	1.000	
Cap. n. 119. — Biblioteche governative e sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	250.000	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 120. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici, ecc. - Acquisto conservazione, rilegatura di libri, ecc. . . . . L. 450.000

Cap. n. 122. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro, ecc. . . . . » 80.000

Cap. n. 123. — Assegni a biblioteche non governative, ecc. . . . . » 140.000

Cap. n. 124. — Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 125. — Assegno alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc. . . » 180.000

Cap. n. 131. — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni, ecc., fra i presidi e professori di scuole degli ordini medio e superiore, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 132. — Premi d'incoraggiamento ad autori, ad Enti, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 133. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc., Accademie di belle arti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 2.300.000

Cap. n. 134. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 136. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 137. — Indennità alle Commissioni per gli esami d'idoneità ecc., negli Istituti d'istruzione artistica . . . . . » 10.000

Cap. n. 138. — Accademie di belle arti, ecc. - Fitto, ecc. - Spese per stampati, ecc. . » 150.000

Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di Istituti d'arte, ecc. - Sussidi per arredamenti ed impianti, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 142. — Spese per sovvenzioni a teatri, ecc., per aiuti ad Enti ed Istituti musicali, ecc., per premi d'incoraggiamento, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc. . . . » 30.000

Cap. n. 145. — Borse di studio, ecc. ad alunni, ecc. degli Istituti d'istruzione artistica . . . . . » 20.000

Cap. n. 146. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali - Acquisto di libri, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 147. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc. . . . » 100.000

Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavi, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 150. — Monumenti - Donazioni governative a monumenti, ecc. - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . . » 260.000

Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . » 250.000

Cap. n. 152. — Spese per l'amministrazione, ecc. dei beni già facenti parte della dotazione della Corona pervenuti al demanio dello Stato ed assegnati al Ministero della pubblica istruzione, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 159. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese alle quali si provvedeva

Cap. n. 170. — Sussidi in caso di parto o di aborto alle insegnanti, ecc., delle Regie scuole, ecc. . . . . L. 50.000

Cap. n. 176. — Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di lavoro, ecc. . . . » 1.000.000

Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso Istituti e scuole escluse quelle dell'ordine elementare, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. n. 180. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 100.000.000

Cap. n. 181. — Fitto di locali requisiti ad uso alloggi, ecc. durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale . . . . . » 50.000

Cap. n. 181-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il trasferimento di uffici e fitto di locali in dipendenza dello stato di guerra . » 2.000.000

Cap. n. 181-*ter* (di nuova istituzione). — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali . . . . . » 500.000

Cap. n. 182. — Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, ecc. . . . . » 181.000

Cap. n. 183. — Sussidio all'Istituto universitario pareggiato di magistero, annesso all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli . . . . . » 7.650

Cap. n. 184. — Posti gratuiti straordinari negli Istituti di educazione . . . . . » 10.000

Cap. n. 186. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli osservatori astronomici, ecc. . » 10.000

Cap. n. 191. — Stipendi, ecc. al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc. . » 115.000

Cap. n. 193. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi istituti di antichità e d'arte, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 194. — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere d'interesse artistico, ecc. . » 5.000.000

Cap. n. 204. — Contributi e sussidi per le esercitazioni di lavoro, ecc. . . . . » 500.000

Totale . . . . L. 695.426.650

b) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 135. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a case nobili ed immobili d'interesse artistico ed archeologico o bibliografico, a uffici e locali delle sovrintendenze, musei, gallerie, biblioteche, e loro arredamento, scuole d'arte e di musica e loro suppellettili.

Cap. n. 136. — Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte e di materiale bibliografico (presentemente ricoverati in deposito) nei musei, gallerie, biblioteche, chiese ed edifici appartenenti. - Trasporto di libri e materiale didattico da ricoveri a scuole d'arte e di musica.

MINISTERO DELL'INTERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

ad autori, ad Enti, ecc. . . . . »

Cap. n. 133. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc., Accademie di belle arti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 134. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 2.300.000

Cap. n. 136. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 137. — Indennità alle Commissioni per gli esami d'idoneità ecc., negli Istituti d'istruzione artistica . . . . . » 40.000

Cap. n. 138. — Accademie di belle arti, ecc. - Fitto, ecc. - Spese per stampati, ecc. . » 10.000

Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di Istituti d'arte, ecc. - Sussidi per arredamenti ed impianti, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 142. — Spese per sovvenzioni a teatri, ecc., per aiuti ad Enti ed Istituti musicali, ecc., per premi d'incoraggiamento, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc. . . . » 20.000

Cap. n. 145. — Borse di studio, ecc. ad alunni, ecc. degli Istituti d'istruzione artistica . . . . . » 30.000

Cap. n. 146. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali - Acquisto di libri, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 147. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavi, ecc. . . . . » 160.000

Cap. n. 150. — Monumenti - Donazioni governative a monumenti, ecc. - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . » 950.000

Cap. n. 152. — Spese per l'amministrazione, ecc. dei beni già facenti parte della dotazione della Corona retrocessi al demanio dello Stato ed assegnati al Ministero della pubblica istruzione, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 156. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554 . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 162. — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. - Spese per la riproduzione fotografica di cose d'arte, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 163. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 164. — Paghe, mercedi, ecc. al personale salariato, ecc. in servizio dei monumenti, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 165. — Spese per fitti di locali, di alloggi e di cancelleria, ecc., degli uffici di sorveglianza dipendenti dall'Amministrazione delle arti, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 181-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il trasferimento di uffici e fitto di locali in dipendenza dello stato di guerra . » 2.000.000

Cap. n. 181-*ter* (di nuova istituzione). — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali . . . . . » 500.000

Cap. n. 182. — Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 183. — Sussidio all'Istituto universitario parificato di magistero, annesso all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli . . . . . » 7.650

Cap. n. 184. — Posti gratuiti straordinari negli Istituti di educazione . . . . . » 10.000

Cap. n. 186. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli osservatori astronomici, ecc. . » 10.000

Cap. n. 191. — Stipendi, ecc. al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc. . » 115.000

Cap. n. 193. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi istituti di antichità e d'arte, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 194. — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere d'interesse artistico, ecc. . » 5.000.000

Cap. n. 202. — Contributi e sussidi per le assicurazioni di lavoro, ecc. . . . . » 500.000

Totale . . . . L. 695.475.650

In diminuzione:

Cap. n. 135. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili d'interesse artistico ed archeologico o bibliografico, a uffici e locali delle sovrintendenze, musei, gallerie, biblioteche, e loro arredamento, scuole d'arte e di musica e loro suppellettili.

Cap. n. 196. — Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte e di materiale bibliografico (presentemente ricoverati in deposito) nei musei, gallerie, biblioteche, chiese ed esse appartengono - Trasporto di libri e materiale didattico da ricoverl a scuole d'arte e di musica.

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile, ecc. . . . . L. 40.000.000

Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 3. — Indennità di trasloca mento al personale civile, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 9. — Fitti e canoni . . . . » 250.000

Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . . . » 200.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc. . . . . » 350.000
Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 15. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette, ecc. . » 2.000.000
Cap. n. 16. — Consigli e commissioni - Spese relative . . . . . » 50.000
Cap. n. 20. — Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc. . . . . » 3.000
Cap. n. 21. — Spese pel funzionamento del servizio antincendi nei porti, ecc. . . . 4.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie . . . 17.500.000
Cap. n. 28. — Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari in Perugia, ecc. . . . . » 42.500
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. » 9.000.000
Cap. n. 31. — Assegnazioni a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e della infanzia, ecc » 25.000.000
Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili, ecc. . » 500.000
Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 36. — Funzionamento delle scuole di paleografia diplomatica e di archivistica, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. » 500.000
Cap. n. 43. — Contributi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 44. — Sussidi per corsi di preparazione scientifica, ecc., per la profilassi della tubercolosi, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc. . . » 4.000.000
Cap. n. 53. — Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie . . . . » 600.000
Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 57. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provviste di acqua ai Comuni isolani, ecc. . » 50.000
Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, ecc. » 500.000
Cap. n. 71. — Spese di accasermamento dei Corpi armati di polizia, ecc. . . . L. 10.000.000
Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 78. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 50.000
Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia ed ex confinati, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 3.000.000
Cap. n. 85. — Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino . . . » 21.000
Cap. n. 99. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. . . . » 35.000
Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . » 75.000
Cap. n. 105. — Maggiore interesse da pagarsi, ecc., sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, ecc. . . . . » 2.700.855
Cap. n. 107-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo a favore della Croce Rossa Italiana . . . . . » 200.000
Cap. n. 118-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per rimborsare ai Comuni le spese relative al censimento generale per la ricostruzione nazionale . » 70.000.000
Cap. n. 118-*ter* (di nuova istituzione). — Spese inerenti alla preparazione delle liste elettorali politiche . . . . . » 300.000
Cap. n. 120. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica, ecc. . » 150.000
Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 15.000.000
Cap. n. 126-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 6) . . . . . » 40.000.000
Cap. n. 132. — Somme da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. . » 41.878.300
Cap. n. 133-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per la mancata realizzazione dei contributi aggiuntivi, per gli anni 1943-44 a carico dei Comuni e delle Compagnie di assicurazione . . . . . » 8.000.000

L. 407.914.855

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. » 9.000.000

Cap. n. 31. — Assegnazioni a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e della infanzia, ecc. » 25.000.000

Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili, ecc. » 500.000

Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc. » 1.500.000

Cap. n. 36. — Funzionamento delle scuole di paleografia diplomatica e di archivistica, ecc. » 20.000

Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc. » 500.000

Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. » 500.000

Cap. n. 43. — Contributi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc. » 500.000

Cap. n. 44. — Sussidi per corsi di preparazione scientifica, ecc., per la profilassi della tubercolosi, ecc. » 10.000

Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc. » 50.000

Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc. » 200.000

Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc. » 4.000.000

Cap. n. 53. — Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti, ecc. » 50.000

Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie » 800.000

Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 57. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai Comuni isolani, ecc. » 50.000

Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, ecc. » 300.000

Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria dell'Istituto superiore di sanità, ecc. » 7.000.000

Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. » 50.000.000

Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 64-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'equipaggiamento del nuovo Corpo di polizia » 30.000.000

Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. » 300.000

Cap. n. 99. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. » 35.000

Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza » 75.000

Cap. n. 105. — Maggiore interesse da pagarsi, ecc., sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, ecc. » 2.730.005

Cap. n. 105-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo a favore della Croce Rossa Italiana » 500.000

Cap. n. 118-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per rimborsare ai Comuni le spese relative al consumato generale per la ricostruzione nazionale » 70.000.000

Cap. n. 118-*ter* (di nuova istituzione). — Spese inerenti alla preparazione delle liste elettorali politiche » 300.000

Cap. n. 120. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica, ecc. » 150.000

Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra » 15.000.000

Cap. n. 126-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 6) » 40.000.000

Cap. n. 122. — Somme da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. » 41.878.300

Cap. n. 122-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per la mancata realizzazione dei contributi aggiuntivi, per gli anni 1943-44 a carico dei Comuni e delle Compagnie di assicurazione » 8.000.000

L. 407.915.855

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. L. 10.000.000

Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. » 1.500.000

Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Remunerazioni, ecc. » 2.500.000

Cap. n. 6. — Personale di ruolo, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. » 500.000

Cap. n. 7. — Ufficiali idraulici - Competenze diverse » 400.000

Cap. n. 8. — Incaricati stabili - Competenze, ecc. » 400.000

Cap. n. 9. — Premi di operosità e rendimento, ecc. » 500.000

Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali » 200.000

Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, ecc., delle automobili, ecc. » 300.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc. - Premi di operosità, ecc.	L.	600.000
Cap. n. 54. — Incaricati provvisori, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 56. — Indennità di trasferta, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc.	»	600.000
Cap. n. 59. — Spese di affitto, ecc., di locali ad usi del Genio civile, ecc.	»	300.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto di autoveicoli, ecc.	»	500.000
Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio delle automobili, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 62. — Spese casuali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 63. — Spese per le statistiche, ecc.	»	50.000
Cap. n. 64. — Spese eventuali di carattere straordinario, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento dei provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 68. — Compenso al personale addetto ai provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc.	»	200.000
Cap. n. 72. — Rinnovazione e riparazione di mezzi effossori, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 85. — Alluvioni, piene, frane, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 100-*ter*. — Personale salariato: salari, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 100-*quater*. — Personale non di ruolo - Retribuzione giornaliera	»	2.000.000
Cap. n. 100-*quinquies*. — Personale di ruolo, ecc. - Competenze varie	»	4.000.000
Cap. n. 100-*sexies*. — Debito vitalizio, ecc.	»	400.000
Cap. n. 100-*septies*. — Spese generali, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 100-*octies*. — Lavori di manutenzione ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 100-*novies*. — Lavori di riparazione e di sistemazione generale	»	10.000.000
Cap. n. 102. — Opere in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli	»	10.000.000
Totale	L.	140.050.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (personali militari e civili)	L.	5.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (personale lavorante)	»	2.000.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.550.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, ecc., dei fari	»	100.000
Cap. n. 24. — Spese di trasferta, ecc.	»	20.000
Cap. n. 25. — Ufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua	»	270.000
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 29. — Indennità militare, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 40. — Personale del servizio dei fabbricati, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 52. — Personale civile della Regia marina, ecc. Stipendi, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc.	»	2.800.000
Cap. n. 62. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi, ecc.	»	188.000.000
Cap. n. 65. — Personale avventizio. Retribuzioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 107. — Indennità temporanea mensile, ecc.	»	150.000
Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	»	130.000.000
Totale	L.	455.720.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	12.050.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità, ecc.	»	20.000
Cap. n. 9. — Contributi scolastici - Contributi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi	»	5.000.000
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari	»	500.000
Cap. n. 18. — Pensioni al personale lavorante	»	10.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc.	»	50.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, d'igiene ecc.	»	100.000
Cap. n. 26. — Spese per i CC. RR. in servizio nella Regia aeronautica	»	100.000
Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica	»	500.000
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc. degli immobili, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc. di aeromobili, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 35. — Materiale d'armamento per velivoli, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 35. — Acquisto di autoveicoli, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 36. — Esperienze, ecc. - Appa-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

re straordinario, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento dei provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc. . . . . » 1.700.000

Cap. n. 68. — Compenso al personale addetto ai provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc. . . . . » 350.000

Cap. n. 72. — Rinnovazione e riparazione di mezzi effossori, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 85. — Alluvioni, piene, frane, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 100-*ter*. — Personale salariato: salari, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 100-*quater*. — Personale non di ruolo - Retribuzione giornaliera . . . » 2.000.000

Cap. n. 100-*quinquies*. — Personale di ruolo, ecc. - Competenze varie . . . » 1.000.000

Cap. n. 100-*sexies*. — Debito vitalizio, ecc. » 500.000

Cap. n. 100-*septies*. — Spese generali, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 100-*octies*. — Lavori di manutenzione: . . . . . » 50.000.000

Cap. n. 100-*novies*. — Lavori di riparazione e di sistemazione generale . . . . » 10.000.000

Cap. n. 102. — Opere in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli . . . . . » 10.000.000

Totale . . . L. 130.050.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (personali militari e civili) . . . . . L. 5.000.000

Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (personale lavorante) . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 22. — Personale subalterno, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 1.350.000

Cap. n. 22. — Spese per la manutenzione, ecc., dei fari . . . . . » 100.000

Cap. n. 24. — Spese di trasporto, ecc. . » 20.000

Cap. n. 25. — Ufficiali, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 30.000.000

Cap. n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua . . . . . » 220.000

Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi, ecc. . . . . » 20.600.000

Cap. n. 29. — Indennità militare, ecc. . » 1.000.000

Cap. n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 33. — Difese costiere - Soprassoldi al personale . . . . . » 150.000

Cap. n. 34. — Servizio semaforico, ecc. - Soprassoldi, ecc. . . . . » 850.000

Cap. n. 38. — Indennità di missione . » 1.000.000

Cap. n. 39. — Indennità per viaggi collettivi, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 41. — Casermaggio, ecc. . . . » 1.000.000

Cap. n. 42. — Armamenti navali, ecc. » 5.000.000

Cap n. 43. — Servizio ospedaliero, ecc. » 500.000

Guerra . . . . . » 100.000.000

Totale . . . L. 155.720.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 12.050.000

Cap. n. 7. — Premi di operosità, ecc. » 20.000

Cap. n. 9. — Contributi scolastici - Contributi, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . » 20.000

Cap. n. 17. — Pensioni al personale civile e militare . . . . . » 500.000

Cap. n. 18. — Pensioni al personale lavorante . . . . . » 10.000

Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 21. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 23. — Spese di viaggio, ecc. . » 500.000

Cap. n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 25. — Spese sanitarie, d'igiene ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 26. — Spese per i CC. RR. in servizio nella Regia aeronautica . . . » 100.000

Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica » 500.000

Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc. degli immobili, ecc. . . . » 1.500.000

Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc. di aeromobili, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 34. — Materiale d'armamento per velivoli, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 36. — Esperienze, ecc. - Apparati e materiali fotografici di bordo . . » 700.000

Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 50. — Indennità temporanea di caroviveri, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 53. — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio . . » 30.000

Cap. n. 54. — Spese per viaggi, ecc. del personale avventizio . . . . . » 3.000

Totale . . . L. 135.353.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, ecc.	L.	4.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 6. — Premio di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, ecc. degli automezzi	»	400.000
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	600.000
Cap. n. 22. — Contributi e spese per la esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario, ecc.	»	120.000
Cap. n. 23. — Esperienze agrarie, acclimazioni di semi di piante erbacee e legnose, ecc.	»	300.000
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	»	150.000
Cap. n. 27. — Apicoltura, incoraggiamenti, premi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 29. — Spese per l'incremento della olivicoltura, ecc.	»	700.000
Cap. n. 30. — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc.	»	20.000
Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	»	100.000
Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc.	»	50.000
Cap. n. 34. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, ecc. delle piante officinali, ecc.	»	80.000
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare ecc. la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 43. — Spese e contributi per la applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»	300.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, ecc. del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento o di missione, ecc. a ufficiali, sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	600.000
Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	»	500.000
Cap. n. 64. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale	»	500.000
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc. per studi ed accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 75. — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 88. — Contributo e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli, ecc.	L.	600.000
Cap. n. 89. — Contributi premi e spese per sussidiare la trasformazione agraria culturale dei pascoli montani, ecc.	»	500.000
Cap. n. 99. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della policoltura e coniglicoltura, ecc.	»	300.000
Cap. n. 99. — Annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni e mutui, ecc.	»	673.000
Cap. n. 101. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi, ecc. per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari onerosi	»	1.000.000
Cap. n. 102. — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratti o da contrarre nell'interesse dell'agricoltura, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 110. — Contributo dello Stato nella spesa capitale, ecc., per la costruzione di silos, ecc.	»	800.000
Cap. n. 114. — Sovvenzione per l'acquisto ecc. di magazzini e impianti destinati alla conservazione, ecc. dei prodotti agricoli, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 128. — Quota di interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	30.500.000
Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 135-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità di alloggio al personale, durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	»	12.000
Cap. n. 156. — Sussidi per opere di dissodamento, anche senza l'impiego di mezzi meccanici ed esplosivi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 165. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc. in conto dei mutui, ecc. per il dissodamento meccanico dei terreni, ecc.	»	8.000.000
Totale	L.	152.353.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, missioni, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni di acqua		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

degli stabilimenti	»	400.000
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	600.000
Cap. n. 22. — Contributi e spese per la esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario, ecc.	»	120.000
Cap. n. 23. — Esperienze agrarie, accertamenti di scarpi di piante erbacee e legnose, ecc.	»	200.000
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	»	150.000
Cap. n. 27. — Apicoltura, incoraggiamenti, premi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 29. — Spese per l'incremento della viticoltura, ecc.	»	700.000
Cap. n. 30. — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc.	»	20.000
Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	»	150.000
Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc.	»	50.000
Cap n. 34. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, ecc. delle piante officinali, ecc.	»	80.000
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare ecc. la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 43. — Spese e contributi per la applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»	380.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, ecc. del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento o di missione, ecc. a ufficiali, sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	600.000
Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	»	500.000
Cap. n. 64. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale .	»	300.000
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc. per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 75. — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 80. — Contributi agli Enti economici dell'agricoltura per attività di carattere dimostrativo, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 81. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc.	»	800.000
Cap. n. 82. — Spese per il funzionamento dei comitati provinciali per la produzione del grano, ecc.	»	240.000
Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	»	800.000
Cap. n. 87. — Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione mulattiera e cavallina, ecc.	»	200.000
Cap. n. 102. — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratti o da contrarre nell'interesse dell'agricoltura, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 110. — Contributo dello Stato nella spesa capitale, ecc., per la costruzione di silos, ecc.	»	800.000
Cap. n. 114. — Sovvenzione per l'acquisto ecc. di magazzini e impianti destinati alla conservazione, ecc. dei prodotti agricoli, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 128. — Quota di interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	30.500.000
Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 135-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità di alloggio al personale, durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	»	12.000
Cap. n. 156. — Sussidi per opere di dissodamento, anche senza l'impiego di mezzi meccanici ed esplosivi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 165. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc. in conto dei mutui, ecc. per il dissodamento meccanico dei terreni, ecc.	»	8.000.000
Totale . . . L.		153.355.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, missioni, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua	»	100.000
Cap. n. 12-*bis*. — Manutenzione dei locali, ecc.	»	1.735.275
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie . . .	»	500.000
Cap. n. 28. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie, ecc.	»	200.000
Cap. n. 34. — Spese per l'impianto, ecc. degli uffici minerari, ecc.	»	50.000
Cap. n. 36. — Formazione, ecc. della carta geologica del Regno, ecc.	»	450.000
Cap. n. 37. — Spese ecc. del laboratorio chimico, ecc.	»	65.000
Cap. n. 39. — Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	50.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici per il giro di verificazione periodica, ecc. . . . . L. 100.000

Cap. n. 48-*bis* (di nuova istituzione) - sotto la nuova sottorubrica: « Commercio estero »). — Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . . » 5.250.000

Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Uffici provinciali dell'economia) . . . . . » 500.000

Cap. n. 69. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 71. — Stipendi, ecc. al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro . . » 300.000

Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc. . . . . » 500.000

Totale . . . L. 12.200.275

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 12. — Spese di ufficio, ecc. . L. 1.725.275

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc. L. 30.000.000 —

Cap. n. 3. — Debiti redimibili diversi, ecc. . . . . » 50.000.000 —

Cap. n. 6. — Interessi di buoni del tesoro ordinari, ecc. . . . . » 1.000.000.000 —

Cap. n. 7. — Interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali . . . . . » 250.000.000 —

Cap. n. 9. — Interessi di somme versate in conto corrente, ecc. . . . . » 1.000.000.000 —

Cap. n. 10. — Interessi a favore della sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc. . . . . » 100.000.000 —

Cap. n. 23. — Annualità al comune di Napoli, ecc. . . . . » 800.000 —

Cap. n. 30. — Dotazione della Corona, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 31. — Assegno all'A.R. il Principe Ereditario, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 32. — Appannaggio all'A.R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Duca di Genova, ecc. . . . . » 666.666 —

Cap. n. 34. — Appannaggio all'A.R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova Duca di Pistoia, ecc. . . . . » 333.333 —

Cap. n. 35. — Appannaggio all'A.R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo, ecc. . . . . » 666.667 —

Cap. n. 58. — Appannaggio all'A.R. il

Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc. . . . . L. 1.359.918,25

Cap. n. 80. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . » 2.800.000 —

Cap. n. 81. — Premi di operosità, ecc. » 650.000 —

Cap. n. 85. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti) . . . . . » 6.000.000 —

Cap. n. 86. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo . . » 100.000 —

Cap. n. 87. — Spesa per i servizi di ricevitto, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 386.800 —

Cap. n. 89. — Indennità per missioni, ecc. . . . . » 40.000 —

Cap. n. 92. — Fitto di locali . . . . » 114.000 —

Cap. n. 93. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 94. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti-Africa Italiana) » 3.000.000 —

Cap. n. 95. — Retribuzione ed altri assegni al personale non di ruolo, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 96. — Premi di operosità, ecc. » 180.000 —

Cap. n. 97. — Indennità di equipaggiamento, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 99. — Spese di impianto e di arredamento, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 102. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . . » 150.000 —

Cap. n. 103. — Premi di operosità, ecc. » 350.000 —

Cap. n. 104. — Indennità per missioni, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 107. — Fitto di locali . . . . » 40.000 —

Cap. n. 107-*bis*. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Sottosegretariato per la stampa e le informazioni) . . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 107-*quater*. — Indennità di missione, ecc. . . . . » 75.000 —

Cap. n. 107-*septies*. — Premi di operosità, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 107-XI. — Fitto di locali, ecc. . » 692.500 —

Cap. n. 107-XII. — Manutenzione, riparazioni, ecc. . . . . » 40.000 —

Cap. n. 107-XIII. — Spese inerenti ai servizi tecnici, ecc. . . . . » 40.000 —

Cap. n. 107-XIV. — Spese per la corrispondenza telegrafica, ecc. . . . . » 2.100.000 —

Cap. n. 107-XV. — Spese per la biblioteca » 2.660 —

Cap. n. 107-XVI. — Stipendi ed assegni vari, ecc. (Addetti stampa) . . . . » 350.000 —

Cap. n. 107-XVII. — Assegni e indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa, ecc. » 850.000 —

Cap. n. 107-XVIII. — Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, ecc. » 50.000 —

Cap. n. 107-XIX. — Retribuzioni, paghe e competenze al personale locale, ecc. . . » 990.000 —

Cap. n. 107-XX. — Fitto di locali, ecc. per gli uffici dei Regi addetti stampa, ecc. . » 310.000 —

Cap. n. 107-XXI. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 320.000 —

Cap. n. 107-XXII. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni, ecc. . . . . » 230.000 —

Cap. n. 107-XXIII. — Spese e contributi inerenti alle attività culturali, ecc. . . » 250.000 —

Cap. n. 107-XXV. — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche, ecc. » 15.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dell'Ispettorato dell'industria e lavoro . . .	»	300.000 —
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc.	»	500.000 —
Totale . . . L.		12.290.270 —
b) *In diminuzione:*		
Cap. n. 12. — Spese di ufficio, ecc. . . L.		1.725.275 —

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc. L.		30.000.000 —
Cap. n. 3. — Debiti redimibili diversi, ecc.	»	50.000.000 —
Cap. n. 6. — Interessi di buoni del tesoro ordinari, ecc.	»	1.000.000.000 —
Cap. n. 7. — Interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali	»	250.000.000 —
Cap. n. 9. — Interessi di somme versate in conto corrente, ecc.	»	1.000.000.000 —
Cap. n. 10. — Interessi a favore della sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc.	»	100.000.000 —
Cap. n. 25. — Annualità al comune di Napoli, ecc.	»	800.000 —
Cap. n. 30. — Dotazione della Corona, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 31. — Assegno all'A.R. il Principe Ereditario, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 33. — Appannaggio all'A.R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Duca di Genova, ecc.	»	666.667 —
Cap. n. 34. — Appannaggio all'A.R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova Duca di Pistoia, ecc.	»	333.333 —
Cap. n. 35. — Appannaggio all'A.R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo, ecc.	»	666.667 —
Cap. n. 38. — Appannaggio all'A.R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino, ecc.	»	666.667 —
Cap. n. 39. — Appannaggio all'A.R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova Duca di Ancona, ecc.	»	225.000 —
Cap. n. 40. — Spese per il Senato del Regno	»	6.350.000 —
Cap. n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi ecc. (Presidenza del Consiglio dei Ministri)	»	10.471,50
Cap. n. 45. — Assegni e indennità di missione, ecc.	»	5.168 —
Cap. n. 46. — Indennità di carica ai Ministri, ecc.	»	302.533 —
Cap. n. 63. — Personale: stipendi ecc. (Consiglio nazionale delle ricerche) . .	»	432.789,30
ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 92. — Fitto di locali	»	114.000 —
Cap. n. 93. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 94. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti-Africa Italiana)	»	3.000.000 —
Cap. n. 95. — Retribuzione ed altri assegni al personale non di ruolo, ecc. . .	»	300.000 —
Cap. n. 96. — Premi di operosità, ecc.	»	180.000 —
Cap. n. 97. — Indennità di equipaggiamento, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 99. — Spese di impianto e di arredamento, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 102. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Avvocatura dello Stato) .	»	150.000 —
Cap. n. 103. — Premi di operosità, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 104. — Indennità per missioni, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 107. — Fitto di locali	»	40.000 —
Cap. n. 107-*bis*. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Sottosegretariato per la stampa e le informazioni)	»	3.000.000 —
Cap. n. 107-*quater*. — Indennità di missione, ecc.	»	75.000 —
Cap. n. 107-*septies*. — Premi di operosità, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 107-XI. — Fitto di locali, ecc.	»	632.500 —
Cap. n. 107-XII. — Manutenzione, riparazioni, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 107-XIII. — Spese inerenti ai servizi tecnici, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 107-XIV. — Spese per la corrispondenza telegrafica, ecc.	»	2.100.000 —
Cap. n. 107-XV. — Spese per la biblioteca	»	2.000 —
Cap. n. 107-XVI. — Stipendi ed assegni vari, ecc. (Addetti stampa)	»	350.000 —
Cap. n. 107-XVII. — Assegni e indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa, ecc.	»	850.000 —
Cap. n. 107-XVIII. — Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 107-XIX. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale, ecc. .	»	990.000 —
Cap. n. 107-XX. — Fitto di locali, ecc. per gli uffici dei Regi addetti stampa, ecc.	»	310.000 —
Cap. n. 107-XXI. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	320.000 —
Cap. n. 107-XXII. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni, ecc.	»	230.000 —
Cap. n. 107-XXIII. — Spese e contributi inerenti alle attività culturali, ecc. .	»	250.000 —
Cap. n. 107-XXV. — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 107-XXVI. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, ecc.	»	10.000.000 —
Cap. n. 107-XXVII. — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo, ecc.	»	6.160.000 —
Cap. n. 107-XXX. — Spese per la gestione della discoteca di Stato, ecc.	»	25.000 —
Cap. n. 107-XXXII. — Spese per la radiodiffusione, ecc.	»	355.000 —
Cap. n. 107-XXXIII (di nuova istituzione). — Premi da erogare agli editori commissionari librai ed industriali grafici per la diffusione della cultura italiana all'estero (legge 19 gennaio 1963, n. 189)	»	1.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016
0 7 8 3 1

Cap. n. 107 XXXIV (di nuova istituzione). — Spese per la propaganda . . . . . L. 450.000 —

Cap. n. 107 XXXV (di nuova istituzione) — Premi ai produttori che noleggiano o vendono all'estero films nazionali ed alle case cinematografiche nazionali sui proventi che derivano da accordi con ditte estere per la produzione di films in Italia (art. 5 del Regio decreto-legge 15 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 10 gennaio 1939, n. 458) » 300.000 —

Cap. n. 108-*bis*. — Fitto di locali e di uffici per l'amministrazione centrale, ecc. . . » 1.000.000 —

Cap. n. 108-*ter*. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. Ministero e Uffici provinciali del tesoro . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 116-*bis*. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 123. — Differenze di cambio, ecc. » 1.000.000 —

Cap. n. 135. — Spese per i servizi del tesoro, ecc. . . . . » 967.733,55

Cap. n. 138. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del tesoro, ecc. . . . » 5.988,50

Cap. n. 137. — Compensi agli uffici postali, ecc. . . . . » 700.000 —

Cap. n. 141. — Spese varie, ecc. Incremento alle operazioni di debito pubblico, ecc. . » 125.000 —

Cap. n. 146. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . » 11.000.000 —

Cap. n. 148-*bis*. — Spese per il normale funzionamento della biblioteca, ecc. . . . » 20.000 —

Cap. n. 149. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 8.000 —

Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 174. — Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma, ecc. » 30.000.000 —

Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge . . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 182-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti per mezzo delle speciali obbligazioni create dal R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2207 . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 185. — Interessi compresi nelle annualità, ecc. . . . . » 163.075,95

Cap. n. 195-*bis*. — Pensioni agli ex impiegati della Banca austro-ungarica, ecc. . » 80.000 —

Cap. n. 196-*ter* (di nuova istituzione). — Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Veneto ed a quelli di Fiume dagli Istituti di previdenza austriaci ed ungheresi e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia e di Zara, e rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei pagamenti da esso effettuati ai fermi gli istituti

Cap. n. 218-*ter*. — Assegnazione straordinaria per contributi, ecc., a favore dei mutilati ed invalidi di guerra . . . . . L. 180.000 —

Cap. n. 230. — Rimborso alle ferrovie, ecc., del prezzo a tariffa militare, ecc. . . » 200.000 —

Cap. n. 239. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza delle famiglie dei militari morti o dispersi, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 253. — Indennità di licenziamento al personale, ecc. (Corte dei conti) . . » 350.000 —

Cap. n. 254-*bis*. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo (Sottosegretariato stampa e informazioni) . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 254-*ter*. — Somma da erogare per per provvidenze al personale in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . . » 280.000 —

Cap. n. 254-*quater*. — Spese per lo sviluppo della radiodiffusione, ecc. . . . » 5.000 —

Cap. n. 254-*septies*. — Contributi per costruire, arredare, ampliare e migliorare alberghi, ecc. . . . . » 5.500.000 —

Cap. n. 254-*octies* (di nuova istituzione). — Contributi alla sezione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro a titolo di concorso dell'ammortamento dei mutui concessi ai comuni che intendono costruire o rimodernare stabili adibiti ad uso di teatri e ad altri enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possano favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro (art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466 e art. 1 della legge 4 aprile 1910, n. 130) . . . » 280.000 —

Cap. n. 256. — Assegni una volta tanto per ferite, ecc. . . . . » 35.000 —

Cap. n. 257. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc. . . . » 500.000 —

Cap. n. 258. — Assegni d'invalidità, ecc. » 2.000.000 —

Cap. n. 259. — Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto, ecc. . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 260. — Pensioni ed assegni di guerra, in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Ispagna, ecc. . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 261. — Pensioni ed assegni di guerra e supplementi di medaglie, ecc., per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 . » 30.000.000 —

Cap. n. 262. — Indennità di licenziamento agli avventizi, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 262-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale (escluso quello della litigazione in generale dello Stato) in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1598) . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 268. — Stipendi e indennità agli ufficiali medici, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 270. — Spese per il funzionamento del Consiglio, ecc. . . . . » 2.500.000 —

Cap. n. 283-*bis*. — Spese di carattere straordinario relativo a forniture di carta, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 286-*ter*. — Fitto dei locali per l'Istituto di studi giuridici, ecc. . . . » 47.500 —

Cap. n. 287. — Debiti redimibili, diversi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 133. — Differenze di cambio, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 135. — Spese per i servizi del tesoro, ecc.	»	367.233,35
Cap. n. 136. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del tesoro, ecc.	»	5.008,35
Cap. n. 137. — Compensi agli uffici postali, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 151. — Spese varie, ecc. inerenti alle operazioni di debito pubblico, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 146. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	11.000.000 —
Cap. n. 148-*bis*. — Spese per il normale funzionamento della biblioteca, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 149. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi, ecc.	»	5.250.000 —
Cap. n. 174. — Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma, ecc.	»	30.000.000 —
Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge	»	5.000.000 —
Cap. n. 185-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti per mezzo delle speciali obbligazioni create dal R. decreto-legge 7 settembre 1923, n. 2200	»	1.000.000 —
Cap. n. 195. — Interessi compresi nelle annualità, ecc.	»	163.036,95
Cap. n. 196-*bis*. — Pensioni agli ex impiegati della Banca austro-ungarica, ecc.	»	80.000 —
Cap. n. 196-*ter* di nuova istituzione). — Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino ed a quelli di Fiume dagli Istituti di previdenza austriaci ed ungheresi e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia e di Zara, e rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei pagamenti da esso effettuati ad iscritti ai Istituti austriaci di previdenza sociale, oltre ai limiti delle attività trasferite (Regi decreti-legge 27 settembre 1920, n. 1276, convertito nella legge 17 marzo 1921, n. 373, e 21 settembre 1933, n. 1388, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 149)	»	500.000 —
Cap. n. 201. — Somma da corrispondere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, ecc.	»	61.066,50
Cap. n. 217. — Contributo dello stato all'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma »	»	20.000.000 —
Cap. n. 218. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza, ecc., in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	2.900.4000 —
Cap. n. 251-*septies*. — Contributi per costituire, arrotondare, ampliare e migliorare abitati, ecc.	»	5.500.000 —
Cap. n. 254-*bis* (di nuova istituzione). — Contributi alla gestione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui concessi ai comuni che intendono costruire o ristorare stabili adibiti ad uso di teatri o ad altri enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possano favorire lo sviluppo del lavoro senza scopo di lucro (art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1050, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 366 e art. 1 della legge 4 aprile 1939, n. 1350)	»	280.000 —
Cap. n. 256. — Assegni una volta tanto per ferite, ecc.	»	98.000 —
Cap. n. 257. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 258. — Assegni d'invalidità, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 259. — Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 260. — Pensioni ed assegni di guerra, in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Ispagna, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 261. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie, ecc., per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940	»	30.000.000 —
Cap. n. 262. — Indennità di licenziamento agli avventizi, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 262-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale (escluso quello della Ragioneria generale dello Stato) in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 1498)	»	1.000.000 —
Cap. n. 269. — Stipendi e indennità agli ufficiali medici, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 270. — Spese per il funzionamento del Contenzioso, ecc.	»	2.281.000 —
Cap. n. 286-*bis*. — Spese di carattere straordinario relativo a forniture di carta, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 286-*ter*. — Fitto dei locali per l'Istituto di studi garibaldini, ecc.	»	47.500 —
Cap. n. 287. — Debiti redimibili diversi, ecc.	»	600.000.000 —
Cap. n. 290. — Rimborso di buoni del tesoro poliennali	»	100.000.000 —
Cap. n. 297. — Certificati ferroviari di credito, ecc.	»	18.203.192,93
Cap. n. 301. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi, ecc.	»	91.795,04
Cap. n. 321. — Annualità di riscatto delle ferrovie reali sarde, ecc.	»	2.750.000 —
Cap. n. 329. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	»	180.000.000 —
Totale	L.	2.549.476.861,52

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785516

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 7. — Personale di ruolo, ecc. del Ministero e delle Intendenze, ecc.	L.	100.000 —
Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	»	155.000 —
Cap. n. 12. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.	»	4.600.000 —
Cap. n. 34. — Premi ai componenti le Commissioni degli archivi del lotto, ecc.	»	73.000 —
Cap. n. 35. — Aggio e complemento d'aggio ai gestori del lotto, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 36. — Provviste ecc. di mobili speciali per il servizio del lotto, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 59. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc., per la conservazione dei catasti e terreni, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 60. — Indennità di viaggio, ecc., al personale di ruolo, ecc.	»	75.000 —
Cap. n. 61. — Indennità di trasferimento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 62. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc., per diritti di scritturazione, ecc.	»	75.000 —
Cap. n. 66. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli uffici esterni del catasto, ecc.	»	26.400 —
Cap. n. 73. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 75. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc.	»	800.000 —
Cap. n. 77. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro, ecc.	»	80.000 —
Cap. n. 78. — Spese generali di esercizio, ecc., del deposito generale dei valori bollati, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 79. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 82. — Spese per l'accertamento, ecc., dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 84. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'amministrazione esterna	»	200.000 —
Cap. n. 85. — Fitto di locali per gli uffici esterni	»	500.000 —
Cap. n. 86. — Spese per lavori di sicurezza, ecc. dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 87. — Spese di canzioni e di liti, ecc.	»	80.000 —
Cap. n. 88. — Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti dei giornali, ecc.	»	475.000 —
Cap. n. 89. — Quota del 90 % spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici, ecc.	»	15.000.000 —
Cap. n. 90. — Quote sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, ecc.	»	50.000.000 —
Cap. n. 92. — Quote del 50 %, ecc., sulle		
Cap. n. 113-*bis*. — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali, ecc.	L.	95.000 —
Cap. n. 113-*ter*. — Imposte, sovrimposte, tributi, ecc.	»	58.230,60
Cap. n. 113-X. — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 113-XIII. — Annualità e prestazioni diverse, compreso quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	»	720.306,20
Cap. n. 114. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc.	»	350.000 —
Cap. n. 123. — Indennità di missione, ecc., nell'interesse del servizio delle imposte dirette, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 139. — Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche, ecc.	»	75.000 —
Cap. n. 157. — Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 159-*bis*. — Contributo straordinario all'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 161. — Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 165-*bis*. — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc., dei beni dei sudditi nemici, ecc.	»	6.820.000 —
Cap. n. 169-*quinquies* (di nuova istituzione). — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la prevenzione antincendi degli uffici statali	»	200.000 —
Cap. n. 172. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni nelle provincie che ne sono sprovviste, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 173. — Spese, ecc., per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427, riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato, ecc.	»	125.000 —
Cap. n. 174. — Spese, ecc., per la revisione generale degli estimi, ecc.	»	1.250.000 —
Cap. n. 175. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc.	»	4.500.000 —
Cap. n. 177. — Quota reintegrazione prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 177-*bis*. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc.	»	2.714.985,40
Cap. n. 178-*bis*. — Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni, ecc.	»	1.767.079,69
Cap. n. 178-*ter*. — Interessi da corrispondere al Banco di Napoli nelle rate di estinzione della residua somma di L. 2.581.745,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso, ecc.	»	129.584,03
Cap. n. 178-*quater* (di nuova istituzione). — Acquisti eventuali di stabili e terreni	»	300.000 —
Cap. n. 178-*quinquies* (di nuova istituzione). — Spese per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio e manutenzione straordinaria e forniture varie per le Aziende patrimoniali a carico dello Stato, ai termini delle convenzioni relative. Parte a carico dello Stato		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

servazione del catasto e terreni).

Cap. n. 60. — Indennità di viaggio, ecc., al personale di ruolo, ecc.	75.000 —	
Cap. n. 61. — Indennità di trasferimento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto, ecc.	50.000 —	
Cap. n. 62. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc., per diritti di scritturazione, ecc.	75.000 —	
Cap. n. 66. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli uffici esterni del catasto, ecc.	80.000 —	
Cap. n. 73. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc.	1.000.000 —	
Cap. n. 75. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc.	800.000 —	
Cap. n. 77. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro, ecc.	80.000 —	
Cap. n. 78. — Spese generali di esercizio, ecc., del deposito generale dei valori bollati, ecc.	300.000 —	
Cap. n. 79. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc.	2.500.000 —	
Cap. n. 82. — Spese per l'accertamento, ecc., dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, ecc.	2.000.000 —	
Cap. n. 84. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'amministrazione esterna	200.000 —	
Cap. n. 85. — Fitto di locali per gli uffici esterni	500.000 —	
Cap. n. 86. — Spese per lavori di sicurezza, ecc. dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, ecc.	20.000 —	
Cap. n. 87. — Spese di condizioni e di liti, ecc.	80.000 —	
Cap. n. 88. — Quota aumentata sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti dei giornali, ecc.	475.000 —	
Cap. n. 89. — Quota del 90 % spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici, ecc.	15.000.000 —	
Cap. n. 90. — Quote sui canoni di abbonamento alle radiocircolari, ecc.	80.000.000 —	
Cap. n. 92. — Quote del 50 %, ecc., sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radioelettrici, ecc.	350.000 —	
Cap. n. 93. — Somma da corrispondere per proventi delle conciliazioni, ecc., per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, ecc.	300.000 —	
Cap. n. 95. — Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ecc.	6.000.000 —	
Cap. n. 96. — Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano, ecc.	828.905 —	
Cap. n. 98. — Restituzioni e rimborsi	120.000 —	
Cap. n. 99. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, ecc.	1.000 —	
Cap. n. 150. — Spese per l'Ufficio italiano di agricoltura, ecc.		
Cap. n. 150-*bis*. — Contributo straordinario all'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia, ecc.		1.000.000 —
Cap. n. 151. — Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio, ecc.		100.000 —
Cap. n. 161-*bis*. — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc., dei beni degli stabili nemici, ecc.		6.820.000 —
Cap. n. 166-*quinquies* (di nuova istituzione). — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali		200.000 —
Cap. n. 172. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni nelle provincie che ne sono sprovviste, ecc.		7.500.000 —
Cap. n. 173. — Spese, ecc., per l'applicazione della legge 6 aprile 1963, n. 427, riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato, ecc.		125.000 —
Cap. n. 174. — Spese, ecc., per la revisione generale degli estimi, ecc.		1.250.000 —
Cap. n. 175. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc.		4.500.000 —
Cap. n. 177. — Quota reintegrazione prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare, ecc.		500.000 —
Cap. n. 177-*bis*. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc.		2.715.805,40
Cap. n. 178-*bis*. — Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni, ecc.		1.767.079,89
Cap. n. 178-*ter*. — Interessi da corrispondere al Banco di Napoli nelle rate di estinzione della residua somma di L. 2.531.745,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso, ecc.		139.584,00
Cap. n. 178-*quater* (di nuova istituzione). — Acquisti eventuali di stabili e terreni		303.500 —
Cap. n. 178-*quinquies* (di nuova istituzione). — Spese per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio e manutenzione straordinaria e forniture varie per le Aziende patrimoniali a carico dello Stato, ai termini delle convenzioni relative. Parte a carico dello Stato nella spesa per la costruzione della strada carrozzabile fra il centro urbano delle Regie Grotte di S. Cesarea Terme e la collina soprastante, giusta l'art. 9 della convenzione 30 gennaio 1930, approvata con la legge 12 giugno 1930, n. 883		76.847,89
Cap. n. 179. — Spese varie, ecc. per l'impianto ed il primo funzionamento dell'anagrafe tributaria, ecc.		1.460.000 —
Cap. n. 180-*bis*. — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione all'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali, ecc.		160.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 180-*ter*. — Ripartizione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio ecc. . . . . L. 1.400.000 —

Cap. n. 180-*quater*. — Spese varie, occ. per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 180-*series* (di nuova istituzione). — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esenzione d'ufficio e delle volture catastali . . . . . » 150.000 —

Cap. n. 180-*septies* (di nuova istituzione). — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni (art. 23-37 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19) . » 200.000 —

Cap. n. 180-*octies* (di nuova istituzione). — Restituzioni e rimborsi di quote di imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, nonchè delle indennità di mora (art. 33 del R. decreto-legge 1° ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19) . . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 180-*novies* (di nuova istituzione). — Spese di stampa, di affissione e per trasporti, filo e sistemazione temporanea di locali od altre varie per la prima applicazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio, istituita col R. decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1249, convertito nella legge 8 gennaio 1943, n. 136) . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 180-*decies* (di nuova istituzione). — Spese per le matricole fondiarie per il decennio 1943-1952 . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 180-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'adattamento e l'arredamento dei locali da destinarsi agli uffici locali delle imposte di fabbricazione e dipendenti sezioni, nonchè agli ispettorati compartimentali delle dogane istituiti ai sensi della legge 25 gennaio 1939, n. 1 . . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 181. — Spese varie, ecc., per gli studi e l'applicazione dei provvedimenti inerenti alla disciplina dell'approvvigionamento di talune merci estere, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 188-*bis*. — Quota di capitale comprese nelle annualità di ammortamento della residua somma di L. 2.831.725,50 relative ai mutui concessi al comune di Campobasso ecc. . . . . » 101.718,58

L. 198.880.437,50

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In sottordine:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, ecc. . . L. 1.700.000
Cap. n. 2. — Spese per biblioteche . . » 1.000
Cap. n. 3. — Manutenzione di locali . . » 20.000
Cap. n. 5. — Assegni, ecc., per gli addetti ai Gabinetti . . . . . » 6.500
Cap. n. 6. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 7. — Indennità di missione ed [illegible]

Cap. n. 22. — Premi di operosità, ecc., ai magistrati, ecc., nell'attuazione del nuovo ordinamento dei codici . . . . . L. 2.000.000
Cap. n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 27. — Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque, ecc. » 36.000
Cap. n. 28. — Restituzione di depositi giudiziari . . . . . » 83.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc., al personale degli uffici giudiziari, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 33. — Spese di giustizia, ecc. . » 1.500.000
Cap. n. 35. — Spese relative alle Commissioni superiori e centrali incaricate dell'esame dei ricorsi professionali, ecc. . . » 11.000
Cap. n. 39. — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, ecc. . » 11.000
Cap. n. 41. — Spese per i servizi relativi al revisore dei conti, ecc. . . . . » 1.000
Cap. n. 43. — Spese per gli esperti, ecc. » 200.000
Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. . . . » 20.000.000
Cap. n. 58. — Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, ecc. . . . . » 3.500.000
Cap. n. 47. — Stipendi, ecc., agli agenti di custodia, ecc. . . . . » 22.000.000
Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza, ecc. . . . . » 365.000
Cap. n. 49. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale degli istituti di prevenzione e di pena, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 50. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 25.000.000
Cap. n. 52. — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 53. — Servizio per il funzionamento degli istituti di prevenzione e di pena . » 8.000.000
Cap. n. 56. — Servizi delle tipografie carcerarie, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 58. — Spese di riparazione, ecc., degli edifici, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 59. — Spese di uso di locali, ecc. » 200.000
Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto e la coltivazione delle orticolture, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 60. — Panificazione, ecc., al personale non di ruolo . . . . . » 500.000
Cap. n. 61. — Somme da erogare, per conto dipendenza di cifese penitenziarie, ecc. » 200.000
Cap. n. 62. — Canoni di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. . . . » 250.000
Cap. n. 63. — Indennità fotosegnaletica occorrente agli uffici di custodia, ecc. . . » 250.000
Cap. n. 69-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di immobili e di diritti immobiliari per gli istituti di prevenzione e di pena . . . . . » 75.000
Cap. n. 70-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica: « Spese diverse »). — Spese per i servizi relativi agli asseriti reati dell'Alto tradimento, art. 22 della legge 3 febbraio 1948, n. 21 . . . . . » 3.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838516

— Restituzioni e rimborsi di quota di imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, nonchè delle indennità di nuova (art. 38 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1949, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19) . . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 18*ter* (di nuova istituzione). — Spese di stampa, di affissione e per trasporti, fitto e sistemazione temporanea di locali ed altre varie per la prima applicazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio, istituita col R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1429, convertito nella legge 8 gennaio 1940, n. 16 . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 18*decies* (di nuova istituzione). — Spese per le quote fondiarie per il decennio 1943-1952 . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 18*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per l'adattamento e l'arredamento dei locali da destinarsi agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e degli uffici zonali, nonchè agli ispettorati compartimentali delle dogane istituiti ai sensi della legge 25 gennaio 1940, n. 4 . . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 18. — Spese varie, ecc., per gli studi e l'applicazione dei provvedimenti inerenti alla disciplina dell'approvvigionamento di talune merci estere, ecc. . . . . » 57.000 —

Cap. n. 18*bis*. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento della residua somma di L. 2.531.715,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campolonso, ecc. . . . . » 101.748,50

L. 128.803.197,50

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, ecc. . . L. 1.709.800
Cap. n. 2. — Spese per biblioteche . . » 1.200
Cap. n. 3. — Manutenzione di locali . . » 30.000
Cap. n. 5. — Assegni, ecc., per gli addetti al Gabinetto . . . . . » 6.800
Cap. n. 6. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 7. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, ecc. » 60.000
Cap. n. 8. — Spese per la Commissione centrale per gli avvocati, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. . » 1.000.000
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 10.000.000
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc. . . . . » 80.000
Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. . . . . » 12.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 13. — Spese per gli esperti, ecc. » 300.000
Cap. n. 14. — Rimborso al Comune delle spese per gli uffici governativi, ecc. . . » 20.000.000
Cap. n. 15. — Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 17. — Stipendi, ecc., agli agenti di custodia, ecc. . . . . » 21.000.000
Cap. n. 18. — Contributi alla Cassa di previdenza, ecc. . . . . » 307.000
Cap. n. 19. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale degli istituti di prevenzione e di pena, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 20. — Concorsi per insegnamento, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 31. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 32. — Manutenzione e trasporto dei mobili, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 35. — Servizio dell'industria degli istituti di prevenzione e di pena . . » 8.700.000
Cap. n. 36. — Servizi delle bonifiche agricole, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 36. — Spese di riparazione, ecc., degli edifici, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 37. — Spese di fitto di locali, ecc. » 200.000
Cap. n. 38. — Spese per l'acquisto e la vendita delle macchine, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 40. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo . . . . . » 20.000
Cap. n. 41. — Somme da erogare, ecc., in dipendenza di cause penali, ecc. . . » 20.000
Cap. n. 42. — Fitti di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. . . » 200.000
Cap. n. 62. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia, ecc. . . » 350.000
Cap. n. 63-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di immobili e di diritti immobiliari per gli istituti di prevenzione e di pena . . . . . » 32.000
Cap. n. 70-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica - Spese diverse). — Spese per i servizi relativi agli iscritti nell'Albo degli attori (art. 22 della legge 6 febbraio 1942, n. 193) . . . . . » 3.000
Cap. n. 70-*ter* (di nuova istituzione). — Spese inerenti al funzionamento del Comitato incaricato della redazione del progetto definitivo del Codice civile . . . . . » 2.000
Cap. n. 70-*quater* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per affitto di locali e per altre eventuali urgenze di carattere relative al trasferimento di uffici statali dipendenti dall'attuale stato di guerra . » 2.000.000
Cap. n. 70-*quinquies* (di nuova istituzione). — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali . . . » 4.000

Totale . . . L. 150.065.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 2. — Indennità a funzionari della carriera diplomatica e consolare, ecc.	»	75.000
Cap. n. 4. — Acquisto di decorazioni	»	30.000
Cap. n. 5. — Tipografia riservata	»	192.188
Cap. n. 6. — Ministero ed uffici dipendenti nel Regno - Biblioteca, ecc.	»	20.000
Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria e servizi relativi agli stabili, ecc.	»	200.000
Cap. n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 9. — Contributi e spese varie per il funzionamento di stazioni radioelettriche	»	300.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	200.000
Cap. n. 13. — Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione, ecc., per il servizio di cifra, ecc.	»	30.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 21. — Spese per materiali sanitari e profilattici, ecc.	»	20.000
Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi	»	10.000
Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie	»	2.000.000
Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale della carriera diplomatica, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 26. — Stipendi, assegni continuativi, ecc., a funzionari civili e militari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	»	10.000.000
Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 29. — Indennità agli ufficiali consolari, ecc., per concorso alle spese di cancelleria	»	500.000
Cap. n. 30. — Viaggi in corriere e trasporti di pieghi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 38. — Fitto di locali ad uso di sede delle Regie rappresentanze diplomatiche, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 39. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 43. — Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai comulsanti in servizio di emigrazione	»	50.000
Cap. n. 46. — Retribuzioni, paghe, ecc., al personale locale in servizio all'estero	»	10.000.000
Cap. n. 47. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 48. — Spese di posta, telegrafo, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 52. — Competenze per il personale delle scuole, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 53. — Competenze al personale,	»	5.000.000
Cap. n. 79-bis (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dell'ex-Ispettorato alle opere pubbliche ed agli uffici tecnici in Albania	L.	300.000
Cap. n. 79-ter (di nuova istituzione). — Indennità di missione e di trasferimento al personale già in servizio in Albania	»	200.000
Totale	L.	96.361.417

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	5.000.000 —
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato	»	100.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi	»	200.000 —
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	300.000 —
Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie	»	500.000 —
Cap. n. 12. — Spese per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro	»	50.000 —
Cap. n. 13. — Spese di lite, ecc.	»	5.200 —
Cap. n. 14. — Affitto di locali per i servizi dipendenti - Trasporti, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie	»	450.000 —
Cap. n. 18. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensione, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. - Stipendi, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 21. — Premi di operosità, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	45.000.000 —
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare	»	50.000 —
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesso agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture, ecc. e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali	»	500.000 —
Cap. n. 52. — Stipendi, ecc. (Scuola me-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per il funzionamento di stazioni radiotelegrafiche	»	200.000	
Cap. n. 15. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	300.000	
Cap. n. 16. — Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione, ecc., per il servizio di cifra, ecc.	»	30.000	
Cap. n. 17. — Fitto di locali, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 20. — Indennità di cariea, di missione, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 21. — Spese per materiali sanitari e profilattici, ecc.	»	30.000	
Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi	»	10.000	
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie	»	2.100.000	
Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale della carriera diplomatica, ecc.	»	5.000.000	
Cap. n. 26. — Stipendi, assegni continuativi, ecc., a funzionari civili e militari, ecc.	»	300.000	
Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	»	10.000.000	
Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 29. — Indennità agli ufficiali consolari, ecc., per concorso alle spese di cancelleria	»	500.000	
Cap. n. 30. — Viaggi in corriere e trasporti di pieghi, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 38. — Fitto di locali ad uso di sede delle Regie rappresentanze diplomatiche, ecc.	»	3.000.000	
Cap. n. 39. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Mobilitazione, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 43. — Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	»	50.000	
Cap. n. 46. — Retribuzioni, paghe, ecc., al personale locale in servizio all'estero	»	10.000.000	
Cap. n. 47. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 48. — Spese di posta, telegrafo, ecc.	»	5.000.000	
Cap. n. 52. — Competenze per il personale delle scuole, ecc.	»	10.000.000	
Cap. n. 53. — Competenze al personale, ecc., per i lettorati, ecc.	»	5.000.000	
Cap. n. 62. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc.	»	1.500.000	
Cap. n. 65. — Sovvenzioni a studenti, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 66. — Restituzione di somme indebitamente percette, ecc.	»	50.850	
Cap. n. 71. — Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	1.636.619	
Cap. n. 72. — Interessi compresi nelle annualità, ecc.	»	390.145	
Cap. n. 75. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	647.615	
Cap. n. 79. — Spese di ogni natura relative alla liquidazione di oneri assunti in Albania	»	30.000.000	
stipendi, ecc.	L.		5.000.000 —
Cap. n. 4. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»		200.000 —
Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato	»		100.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»		1.000.000 —
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi	»		200.000 —
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc.	»		100.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»		300.000 —
Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie	»		500.000 —
Cap. n. 12. — Spese per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro	»		50.000 —
Cap. n. 13. — Spese di lite, ecc.	»		5.200 —
Cap. n. 14. — Affitto di locali per i servizi dipendenti - Trasporti, ecc.	»		12.000 —
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie	»		450.000 —
Cap. n. 18. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensione, ecc.	»		50.000 —
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc.	»		20.000 —
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. - Stipendi, ecc.	»		600.000 —
Cap. n. 21. — Premi di operosità, ecc.	»		30.000 —
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»		400.000 —
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi, ecc.	»		50.000 —
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»		50.000 —
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»		45.000.000 —
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare	»		50.000 —
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesso agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»		20.000 —
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc.	»		500.000 —
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	»		100.000 —
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture, ecc. e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali	»		500.000 —
Cap. n. 52. — Stipendi, ecc. (Scuola media)	»		3.000.000 —
Cap. n. 53. — Premi ai presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc.	»		200.000 —
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	»		50.000 —
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria	»		200.000 —
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc.	»		300.000 —
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale, ecc., occorrente all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie	»		100.000 —
Cap. n. 62. — Stipendi, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale)	»		300.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc.	L.	100.000 —
Cap. n. 74. — Convitti nazionali, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 76. — Convitti nazionali, ecc. - Spese di ufficio, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 77. — Posti gratuiti, ecc., nei Convitti nazionali, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di Convitti nazionali, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 79. — Regi istituti dei sordomuti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 80. — Premio scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc., al personale dei Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc. - Rimunerazione agli insegnanti, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica	»	100.000 —
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc. - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 91. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc. - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 95. — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc.	»	25.000 —
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Sussidi, incoraggiamenti e viaggi, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 98. — Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 31 agosto 1928, n. 2111, ecc. - Sussidi, borse di studio, viaggi premio, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio	»	10.000 —
Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Con-		

Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie università, ecc. - Acquisto di pubblicazioni, ecc.	L.	5.000.000 —
Cap. n. 111. — Assegni fissi ad Istituti dell'ordine universitario e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia università di Firenze - Contributo dello Stato alla Regia università per stranieri di Perugia, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 119. — Biblioteche governative, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 120. — Biblioteche governative, ecc. - Spese per gli uffici ecc. - Acquisto, conservazione e rilegature dei libri, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 123. — Assegni a biblioteche non governative, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai corpi scientifici e letterari, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 127. — Contributo a favore dell'Istituto di studi garibaldini in Roma, ecc.	»	2.800 —
Cap. n. 133. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Accademie di belle arti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 134. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	3.738 —
Cap. n. 137. — Indennità alle commissioni per gli esami d'idoneità, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 138. — Accademie di belle arti, ecc. - Fitto, ecc. - Spese per stampati, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 147. — Assegni fissi e contributi ad Enti, ecc., per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	»	50.000 —
Cap. n. 150. — Sovrintendenze alle antichità, ecc. - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali - Acquisto di libri, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 153. — Regio opificio delle pietre dure di Firenze. Regia calcografia, ecc. - Spese di manutenzione e di adattamento dei locali - Spese per la lavorazione delle pietre dure, ecc.	»	4.050 —
Cap. n. 154. — Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione ed adattamento dei locali - Acquisti di opere d'arte, ecc.	»	8.350 —
Cap. n. 163. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc.	»	2.250 —
Cap. n. 164. — Paghe, mercedi, indennità ed aggiunta di famiglia al personale salariato, ecc., in servizio nei monumenti, ecc.	»	106.585 —
Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole escluse quelle dell'ordine elementare, ecc.	»	360.000 —
Cap. n. 180. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	10.000.000 —
Cap. n. 181-*ter*. — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali	»	500.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di Convitti nazionali, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 79. — Regi istituti dei sordomuti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. » 20.000 —

Cap. n. 80. — Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi, ecc. . » 23.020 —

Cap. n. 81. — Istituti governativi ed annessi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, ecc. . . » 500.000 —

Cap. n. 85. — Stipendi, ecc., al personale dei Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc. . . » 500.005 —

Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc. - Rimunerazione agli insegnanti, ecc. . . » 10.000 —

Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc. - Sussidi ed incoraggiamenti, a favore di alunni, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc. - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, ecc. . » 1.000.000 —

Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc. . . . » 50.000 —

Cap. n. 95. — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc. . . . . » 200.020 —

Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc. . . » 25.000 —

Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Sussidi, incoraggiamenti e viaggi, ecc. . . . . » 160.000 —

Cap. n. 98. — Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 31 agosto 1928, n. 2111, ecc. - Sussidi, borse di studio, viaggi premio, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel conduvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio . . . . . » 10.000 —

Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 103. — Affitto e conduzioni di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . » 50.000 —

Cap. n. 104. — Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale . . . . . » 10.000 —

Cap. n. 106. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Università, Istituti dell'ordine universitario) . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 109. — Sussidi e incoraggiamenti ad Istituti universitari d'istruzione commerciale, ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 119. — Biblioteche governative, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . » 100.000 —

Cap. n. 120. — Biblioteche governative, ecc. - Spese per gli uffici ecc. - Acquisto, conservazione e rilegature dei libri, ecc. . » 50.000 —

Cap. n. 123. — Assegni a biblioteche non governative, ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai corpi scientifici e letterari, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 127. — Contributo a favore dell'Istituto di studi garibaldini in Roma, ecc. » 2.800 —

Cap. n. 133. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Accademie di belle arti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 134. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . » 9.758 —

Cap. n. 137. — Indennità alle commissioni per gli esami d'idoneità, ecc. . . . . » 10.500 —

Cap. n. 138. — Accademie di belle arti, ecc. - Fitto, ecc. - Spese per stampati, ecc. » 10.000 —

Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 147. — Assegni fissi e contributi ad Enti, ecc., per l'incoraggiamento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . . » 50.000 —

Cap. n. 146. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali - Acquisto di libri, ecc. . . . . » 5.000 —

Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . » 10.000 —

Cap. n. 153 — Regio opificio delle pietre dure di Firenze, Regia calcografia, ecc. - Spese di manutenzione e di adattamento dei locali - Spese per la lavorazione delle pietre dure, ecc. . . . . » 4.050 —

Cap. n. 154. — Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione ed adattamento dei locali - Acquisti di opere d'arte, ecc. . . . . » 8.750 —

Cap. n. 163. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc. . . . . » 7.200 —

Cap. n. 164. — Paghe, mercedi, indennità ed aggiunta di famiglia al personale salariato, ecc., in servizio nei monumenti, ecc. » 100.805 —

Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole escluse quelle dell'ordine elementare, ecc. . . . . » 800.000 —

Cap. n. 180. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 181-*ter*. — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali . » 500.000 —

Cap. n. 197. — Annualità dovuta all'Istituto nazionale dell'assicurazione, ecc., ad estinzione del mutuo di L. 20.000.000, ecc. . » 377.025,60

Cap. n. 198. — Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena, ecc. . . . . » 536.545,60

Cap. n. 199. — Annualità dovuta al Banco di Napoli, ecc. . . . . » 732.638,87

Cap. n. 200. — Quota di annualità per la estinzione del mutuo contratto dal Pio Istituto di Santo Spirito, ecc. . . . . » 209.255 —

Cap. n. 202. — Contributi e sussidi per le esercitazioni di lavoro - Spese per l'impianto di gabinetti di lavoro, ecc. . . . . » 500.000 —

Totale . . . L. 87.135.878,07

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile, ecc.	L.	30.000.000
Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza, ecc.	»	200.000
Cap. n. 3. — Indennità di traslocamento al personale civile, ecc.	»	500.000
Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione, ecc.	»	6.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno, ecc.	»	15.077
Cap. n. 9. — Fitti e canoni	»	1.662.830
Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc.	»	500.000
Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 15. — Spese di lite	»	129.356
Cap. n. 16. — Consigli e commissioni - Spese relative	»	20.000
Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle commissioni centrali per la finanza locale, ecc.	»	1.020
Cap. n. 19. — Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Ministero, ecc.	»	20.150
Cap. n. 20. — Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc.	»	5.000
Cap. n. 24. — Spese pel funzionamento del servizio antincendi, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie	»	7.000.000
Cap. n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc.	»	30.000
Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, ecc.	»	500.000
Cap. n. 29. — Contributo pel funzionamento del Collegio convitto per gli orfani dei sanitari, ecc.	»	42.500
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 37. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 39. — Provvedimenti di igiene sanitaria contro la febbre, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 41. — Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica, ecc.	»	50.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 45. — Contributi ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di bene-		
Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 51. — Spese per pubblicazioni, ecc., per la biblioteca della Direzione generale della sanità, ecc.	»	4.538
Cap. n. 53. — Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario nei porti, ecc.	»	100.000
Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc.	»	600.000
Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 57. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provviste di acqua ai Comuni isolani, ecc.	»	50.000
Cap. n. 58. — Spesa per l'assistenza e la cura degli infermi poveri, ecc.	»	500.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 65. — Retribuzione delle prestazioni straordinarie, ecc.	»	1.225
Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia, ecc.	»	100.000
Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc.	»	100.000
Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	150.000
Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	150.000
Cap. n. 71. — Spese di accasermamento dei Corpi armati di polizia fuori della circoscrizione del comune di Roma, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 72. — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 73. — Casermaggio pei Reali Carabinieri, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 74. — Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi, ecc.	»	11.053
Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc.	»	30.000
Cap. n. 79. — Spese per i servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia ed ex confinati, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc.	»	200.000
Cap. n. 83. — Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera	»	1.000.000
Cap. n. 85. — Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino	»	10.925
Cap. n. 86. — Spese per l'intervento nelle ricuperne dei benefici in caso di		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rendimento al personale, ecc. . . . » 2.000.000

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno, ecc. . . . . »

Cap. n. 9. — Fitti e canoni . . . » 15.677

Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . . . » 1.602.852

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . » 1.000.000

Cap. n. 15. — Spese di lite . . . . » 2.000.000

Cap. n. 16. — Consigli e commissioni - Spese relative . . . . . » 199.150

Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle commissioni centrali per la finanza locale, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 18. — Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Ministero, ecc. . . . . » 1.020

Cap. n. 20. — Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc. . . . . » 20.150

Cap. n. 24. — Spese pel funzionamento del servizio antincendi, ecc. . . . . » 5.000

Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie . . » 2.000.000

Cap. n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc. . . . » 7.000.000

Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 28. — Fondo degli assegni nelle provincie - Spese di stampa, ecc. . . » 100.000

Cap. n. 29. — Contributo pel funzionamento del Collegio convitto per gli orfani dei sanitari, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. » 42.500

Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. n. 34. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici, ecc. . . . » 3.000.000

Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc. . . . » 5.000.000

Cap. n. 41. — Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica, ecc. . » 1.000.000

Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. » 50.000

Cap. n. 43. — Contributi ai Comuni, alle Provincie, alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 44. — Sussidi per corsi di preparazione scientifica, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 46. — Spese per le ispezioni degli istituti ed ambulatori di radiologia, ecc. » 1.500.000

Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 57. — Spese per provvista di acqua ai Comuni isolani, ecc. . . . » 800.000

Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri, ecc. . . . » 50.000

Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. . . . » 500.000

Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc. . . . . » 50.000.000

Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc. . . . » 500.000

Cap. n. 65. — Retribuzione delle prestazioni straordinarie, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia, ecc. . . . . » 1.000

Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc. . . » 100.000

Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 400.000

Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . » 150.000

Cap. n. 71. — Spese di accasermamento dei Corpi armati di polizia fuori della circoscrizione del comune di Roma, ecc. . . » 100.000

Cap. n. 72. — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 73. — Casermaggio pei Reali Carabinieri, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 74. — Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi, ecc. . » 10.000.000

Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. . . . » 11.053

Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione o repressione dei reati, ecc. . » 1.000.000

Cap. n. 79. — Spese per i servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia ed ex confinati, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 83. — Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera . . . » 200.000

Cap. n. 85. — Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino . . . » 1.000.000

Cap. n. 86. — Spese per l'intervento nelle riconsegne dei benefici in caso di vacanze, ecc. . . . . » 10.925

Cap. n. 96. — Retribuzioni e indennità di carovieri al personale avventizio, ecc. . » 1.000

Cap. n. 97. — Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra, ecc. . . » 5.000.000

Cap. n. 98. — Somme da erogare per provvidenze al personale in dipendenza d'offese nemiche, ecc. . . . . » 59.978

Cap. n. 101. — Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849, ecc. » 100.000.000

Cap. n. 102. — Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto, ecc. . . . . » 200.000

800.000 » 20.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	L.	100.000
Cap. n. 106. — Contributo annuo al comune di Roma per spese di rappresentanza, ecc.	»	33.750.000
Cap. n. 108. — Quota a carico del Ministero dell'interno della annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito, ecc.	»	229.255
Cap. n. 109. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	»	1.000.000.000
Cap. n. 110. — Spese per l'erogazione dei contributi in capitale, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 111. — Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 112. — Rimborso ai comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 113. — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 114. — Assegnazioni straordinarie per l'esecuzione di lavori di protezione antiaerea, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 115. — Spese per l'appestamento ed il potenziamento dei ricoveri antiaerei, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 116. — Concorso dello Stato nelle spese per l'ammortamento dei mutui concessi agli enti ausiliari, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 118. — Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per fronteggiare i disavanzi economici, ecc.	»	25.457.993
Cap. n. 118-*quater* (di nuova istituzione). — Somme da erogare per soccorsi ai sinistrati dalle eruzioni del Vesuvio	»	1.000.000
Cap. n. 119. — Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo, ecc.	»	50.000
Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 121-*bis* (di nuova istituzione). — Impianto e funzionamento del laboratorio per la produzione del vaccino contro il tifo esantematico	»	2.000.000
Cap. n. 122. — Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti, ecc.	»	269.211
Cap. n. 124. — Spese per acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc.	»	90.000
Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 126. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza ufficiali e sottufficiali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 131. — Contributo all'Amministrazione del fondo per il culto, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc.	»	50.000.000
Totale	L.	1.888.181.218

Cap. n. 7. — Ufficiali idraulici - Competenze diverse	L.	30.000
Cap. n. 8. — Incaricati stabili - Compensi, ecc.	»	60.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc.	»	150.000
Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali, ecc., per il personale salariato di ruolo	»	25.000
Cap. n. 12. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	200.000
Cap. n. 13. — Fitti e canoni	»	300.000
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	»	25.000
Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, ecc., delle automobili, ecc.	»	130.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero, ecc.	»	10.000
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, ecc.	»	25.000
Cap. n. 18. — Spese di liti e per arbitraggi	»	15.000
Cap. n. 21. — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali, ecc.	»	30.000
Cap. n. 22. — Genio civile - Spese di ufficio	»	180.000
Cap. n. 23. — Genio civile - Provvista riparazione, ecc., di mobili e strumenti geodetici, ecc.	»	40.000
Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc.	»	80.000
Cap. n. 27. — Spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'albo degli appaltatori di opere pubbliche, ecc.	»	10.000
Cap. n. 30. — Pensioni ordinarie	»	2.000.000
Cap. n. 31. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc.	»	30.000
Cap. n. 32. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 33. — Escavazione di porti e spiagge	»	3.000.000
Cap. n. 34. — Manutenzione delle vie navigabili, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 36. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 37. — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc.	»	230.000
Cap. n. 38. — Spese per il servizio di piena, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 39. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	10.000.000
Cap. n. 40. — Manutenzione delle case economiche, ecc.	»	200.000
Cap. n. 46. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 47. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	1.000.000
Cap. n. 48. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 49. — Manutenzione e riparazioni di edifici pubblici	»	600.000
Cap. n. 51. — Personale straordinario, ecc. - Retribuzione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Personale straordinario, ecc. - Indennità di trasferta, ecc.	»	500.000
Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc. - Premi di operosità, ecc.	»	200.000
Cap. n. 54. — Incaricati provvisori, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 113. — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, ecc. . . » 100.000.000

Cap. n. 114. — Assegnazioni straordinarie per l'esecuzione di lavori di protezione antiaerea, ecc. . . . . » 50.000.000

Cap. n. 115. — Spese per l'approntamento ed il potenziamento dei ricoveri antiaerei, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 116. — Concorso dello Stato nelle spese per l'ammortamento dei mutui concessi agli enti ausiliari, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 118. — Annualità risultanti dalla realizzazione degli stanziamenti per fronteggiare i disavanzi economici, ecc. . . . » 25.457.994

Cap. n. 119-*quater* (di nuova istituzione). — Somme da erogare per soccorsi ai sinistrati dalle eruzioni del Vesuvio . . . » 1.600.000

Cap. n. 119. — Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo, ecc. . . » 50.000

Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica, ecc. . . » 20.000.000

Cap. n. 124-*bis* (di nuova istituzione). — Impianto e funzionamento del laboratorio per la produzione del vaccino contro il tifo esantematico . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 122. — Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti, ecc. . . . » 269.211

Cap. n. 124. — Spese per acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc. . . . . » 90.000

Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 126. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza ufficiali e sottufficiali, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 131. — Contributo all'Amministrazione del fondo per il culto, ecc. . . » 6.000.000

Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. . » 50.000.000

Totale . . . . L. 1.888.184.948

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . L. 1.100.000

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 5.400.000

Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 6. — Personale di ruolo, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 21. — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 22. — Genio civile - Spese di ufficio . . . . . » 180.000

Cap. n. 23. — Genio civile - Provvista riparazione, ecc., di mobili e strumenti geodetici, ecc. . . . . » 40.000

Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc. . . . . » 80.000

Cap. n. 27. — Spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'albo degli appaltatori di opere pubbliche, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 30. — Pensioni ordinarie . . . » 2.000.000

Cap. n. 31. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 32. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 33. — Escavazione di porti e spiagge . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 34. — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 36. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 37. — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 38. — Spese per il servizio di piena, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 39. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 40. — Manutenzione delle case economiche, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 46. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. . . . » 3.000.000

Cap. n. 47. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 48. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. . . . » 1.000.000

Cap. n. 49. — Manutenzione e riparazioni di edifici pubblici . . . . . » 600.000

Cap. n. 51. — Personale straordinario, ecc. - Retribuzione, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 52. — Personale straordinario, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc. - Premi di operosità, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 54. — Incaricati provvisori, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 55. — Assicurazioni sociali, ecc., per il personale non di ruolo . . . . » 400.000

Cap. n. 56. — Indennità di trasferta, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 57. — Retribuzioni a tecnici privati, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 59. — Spese di affitto, ecc. . . » 30.000

Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio, ecc., delle automobili, ecc. . . . » 100.000

Cap. n. 62. — Spese casuali ed impreviste, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 63. — Spesa per le statistiche concernenti le opere pubbliche, ecc. . . » 30.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 64. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	L.	150.000
Cap. n. 66-*bis* — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc.	»	700.000
Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento dei Provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 68. — Compenso al personale addetto ai Provveditorati di Palermo e Cagliari	»	150.000
Cap. n. 72. — Rinnovazione e riparazione di mezzi effessori ed escavazioni marittime, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 88. — Spese per l'apprestamento dei materiali, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 91. — Personale del ruolo transitorio: stipendi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 92. — Personale del ruolo transitorio: indennità di trasferta, ecc.	»	80.000
Cap. n. 93. — Personale avventizio, ecc., assegni, ecc.	»	40.000
Cap. n. 94. — Premi di operosità, ecc.	»	100.000
Cap. n. 96. — Spese per studi e progettazione di nuove linee, ecc.	»	60.000
Cap. n. 97. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	50.000
Cap. n. 98. — Spese di liti e per arbitraggi, ecc.	»	10.000
Cap. n. 99. — Rimborso di fitti, ecc.	»	30.000
Cap. n. 106. — Opere stradali	»	3.000.000
Cap. n. 107. — Opere marittime	»	1.000.000
Cap. n. 108. — Opere idrauliche	»	5.000.000
Cap. n. 109. — Opere edilizie	»	1.000.000
Cap. n. 110. — Edilizia economica e popolare, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 111. — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	»	7.000.000
Cap. n. 112. — Opere in dipendenza di alluvioni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 113. — Opere in dipendenza di terremoti	»	200.000
Cap. n. 124. — Somme da erogare per opere stradali, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 125. — Somme da erogare per il completamento e la sistemazione di strade costruite dall'autorità militare, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 126. — Somme da erogare per la costruzione di opere portuali, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 127. — Somme da erogare per opere idrauliche, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 128. — Somme da erogare per edifici pubblici, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 129. — Somme da erogare per opere speciali in Roma, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 130. — Somme da erogare per l'edilizia scolastica, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 131. — Somme da erogare per concorsi agli istituti autonomi provinciali per le case popolari, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 132. — Somme da erogare per opere edilizie, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 134. — Somme da erogare per acquedotti, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 135. — Somme da erogare per		

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	2.200.000 —
Cap. n. 2. — Personale delle ferrovie, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.350.000 —
Cap. n. 3. — Premi di operosità, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 7. — Fitti e canoni	»	180.000 —
Cap. n. 10. Spese relative al servizio delle automobili, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 14. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	»	3.000 —
Cap. n. 17. — Indennità e diarie ai componenti di commissioni, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 22. — Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione Italo-Svizzera per il Sempione, ecc.	»	17.000 —
Cap. n. 24. — Sovvenzioni chilometriche, ecc.	»	60.000.000 —
Cap. n. 25. — Sovvenzioni per concessioni, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 26. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuali, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 27. — Sovvenzioni alle tramvie extraurbane, ecc.	»	1.400.000 —
Cap. n. 29. — Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 30. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 33. — Indennità di trasferta, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 34. — Retribuzioni a tecnici privati, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 37. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc.	»	20.000.000 —
Cap. n. 39. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 41. — Premio di esercizio per autolinee, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 43. — Annualità trentennali relative a lavori di costruzioni delle ferrovie secondarie sicule, ecc.	»	2.213.377,35
Cap. n. 44. — Annualità cinquantennali per l'ammortamento delle anticipazioni, ecc.	»	7.758.366,75
Cap. n. 47. — Assegni ed indennità di missione agli addetti al Sottosegretariato di Stato, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 48. — Spese per costruzioni di strade ferrate, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 49. — Spese per la costruzione, ecc., della ferrovia per l'esposizione universale, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 51. — Personale di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 52. — Personale avventizio, ecc. Assegni, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc.	»	350.000 —
Cap. n. 55. — Spese di ufficio, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 56. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	80.000 —
Cap. n. 57. — Spese per liti ed arbitraggi, ecc.	»	40.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

assegni, ecc.	»	40.000
Cap. n. 94. — Premi di operosità, ecc.	»	100.000
Cap. n. 96. — Spese per studi e progettazione di nuove linee, ecc.	»	60.000
Cap. n. 97. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	50.000
Cap. n. 98. — Spese di liti e per arbitraggi, ecc.	»	10.000
Cap. n. 99. — Rimborso di fitti, ecc.	»	30.000
Cap. n. 106. — Opere stradali	»	3.000.000
Cap. n. 107. — Opere marittime	»	1.000.000
Cap. n. 108. — Opere idrauliche	»	5.000.000
Cap. n. 109. — Opere edilizie	»	1.000.000
Cap. n. 110. — Edilizia economica e popolare, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 111. — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	»	7.000.000
Cap. n. 112. — Opere in dipendenza di alluvioni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 113. — Opere in dipendenza di terremoti	»	200.000
Cap. n. 124. — Somme da erogare per opere stradali, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 125. — Somme da erogare per il completamento e la sistemazione di strade costruite dall'autorità militare, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 126. — Somme da erogare per la costruzione di opere portuali, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 127. — Somme da erogare per opere idrauliche, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 128. — Somme da erogare per edifici pubblici, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 129. — Somme da erogare per opere speciali in Roma, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 130. — Somme da erogare per l'edilizia scolastica, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 131. — Somme da erogare per concorsi agli istituti autonomi provinciali per le case popolari, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 132. — Somme da erogare per opere edilizie, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 134. — Somme da erogare per acquedotti, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 135. — Somme da erogare per gli acquedotti dell'Agri, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 139. — Somme da erogare per opere dipendenti da alluvioni, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 140. — Somme da erogare per opere dipendenti da terremoti, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 141. — Somme da erogare per sussidi ai danneggiati dai terremoti, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 143. — Somma da erogare per la costruzione di strade ferrate, ecc.	»	6.000.000
Totale	L.	208.820.000

Italiano della spesa riguardante la Delegazione Italo-Svizzera per il Sempione, ecc.	»	17.000 —
Cap. n. 24. — Sovvenzioni chilometriche, ecc.	»	60.000.000 —
Cap. n. 25. — Sovvenzioni per concessioni, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 26. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuali, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 27. — Sovvenzioni alle tramvie extraurbane, ecc.	»	1.400.000 —
Cap. n. 29. — Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 30. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 33. — Indennità di trasferta, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 34. — Retribuzioni a tecnici privati, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 37. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc.	»	20.000.000 —
Cap. n. 39. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 41. — Premio di esercizio per autolinee, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 43. — Annualità trentennali relative a lavori di costruzioni delle ferrovie secondarie sicule, ecc.	»	2.213.377,25
Cap. n. 44. — Annualità cinquantennali per l'ammortamento delle anticipazioni, ecc.	»	7.758.366,75
Cap. n. 47. — Assegni ed indennità di missione agli addetti al Sottosegretariato di Stato, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 48. — Spese per costruzioni di strade ferrate, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 49. — Spese per la costruzione, ecc., della ferrovia per l'esposizione universale, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 51. — Personale di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 52. — Personale avventizio, ecc. Assegni, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc.	»	350.000 —
Cap. n. 55. — Spese di ufficio, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 56. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	80.000 —
Cap. n. 57. — Spese per liti ed arbitraggi, ecc.	»	40.000 —
Totale	L.	111.296.744 —

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 66. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra	L.	5.000.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	1.350.000
Cap. n. 2. — Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero, ecc.	»	5.000
Cap. n. 5. — Spese di telegrammi, ecc.	»	25.000
Cap. n. 9. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	20.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento al personale civile, ecc.	»	125.000
Cap. n. 13. — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	»	50.000
Cap. n. 14. — Spese di viaggio e indennità di missione al personale, ecc.	»	25.000
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	»	10.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante)	»	5.000.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	»	20.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno, ecc. - Stipendi, ecc.	»	2.200.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, ecc. dei fari, ecc.	»	400.000
Cap. n. 24. — Spese di trasferte, ecc.	»	60.000
Cap. n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua	»	300.000
Cap. n. 27. — Indennità di corredo, ecc.	»	250.000
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 29. — Indennità militare, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	»	5.000.000
Cap. n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	»	10.000.000
Cap. n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 33. — Difese costiere - Soprassoldi al personale	»	180.000
Cap. n. 34. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi, ecc.	»	650.000
Cap. n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 36. — Retribuzioni alle guardie giurate, ecc.	»	300.000
Cap. n. 37. — Indennità di rappresentanza, ecc.	»	120.000
Cap. n. 38. — Indennità di missione e di trasferimento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 39. — Indennità per viaggi collettivi ed isolati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 40. — Premi per invenzioni, ecc.	»	15.000
Cap. n. 41. — Casermaggio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 42. — Armamenti navali, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 43. — Istituti di marina, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 44. — Istituti di marina - Stipendi, ecc.	»	230.000
Cap. n. 45. — Spese di giustizia, ecc.	»	25.000
Cap. n. 46. — Servizio idrografico - Stipendi, ecc.	»	30.000
Cap. n. 47. — Servizio idrografico - Ma	»	100.000
Cap. n. 57. — Combustibili liquidi e solidi, ecc.	L.	50.000.000
Cap. n. 58. — Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 59. — Acquisti ed impianti di macchinari, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 61. — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 62. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 63. — Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 65. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 66. — Esercenti detenzione di cassa, ecc.	»	3.500
Cap. n. 68. — Assegni fissi per spese di cancelleria, ecc.	»	20.000
Cap. n. 71. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 72. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc.	»	50.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità, ecc. agli ufficiali, ecc.	»	10.000
Cap. n. 75. — Indennità e diarie ai componenti le commissioni d'inchiesta, ecc.	»	40.000
Cap. n. 77. — Ispezioni e missioni, ecc.	»	20.000
Cap. n. 78. - Spese di telegrammi, ecc.	»	20.000
Cap. n. 80. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	»	5.000
Cap. n. 82. — Fitto locali, ecc.	»	80.000
Cap. n. 85. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 92. — Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di piloti, ecc.	»	10.000
Cap. n. 94. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 95. — Personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto, Stipendi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 96. — Incaricati marittimi, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	60.000
Cap. n. 97. — Indennità di trasferimento, ecc. per gli ufficiali, ecc.	»	60.000
Cap. n. 98. — Indennità di missione, ecc. al personale civile	»	5.000
Cap. n. 104. — Sovvenzioni alle società, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 105. — Ufficiali, ecc. in congedo provvisorio - Assegni, ecc.	»	30.000
Cap. n. 107. — Indennità temporanea mensile, ecc.	»	350.000
Cap. n. 108. — Indennità di licenziamento, ecc.	»	100.000
Cap. n. 109. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa, ecc. - Assegni, ecc.	»	40.000
Cap. n. 110. — Fondo complementare per le nuove costruzioni navali	»	80.000.000
Cap. n. 111. — Assegnazione straordinaria per il completamento, ecc. dei servizi navali, ecc.	»	30.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rendimento al personale avventizio			
Cap. n. 15. — Spese di viaggio e indennità di missione al personale, ecc.	35.000	Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi, ecc.	25.000.000
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	10.000.000	Cap. n. 65. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	4.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante)	5.000.000	Cap. n. 66. — Eventuali deficenze di cassa, ecc.	3.542
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	20.000	Cap. n. 68. — Assegni fissi per spese di cancelleria, ecc.	20.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno, ecc. - Stipendi, ecc.	2.200.000	Cap. n. 71. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc.	1.200.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, ecc. dei fari, ecc.	600.000 60.000	Cap. n. 72. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc.	30.000
Cap. n. 24. — Spese di trasferte, ecc.		Cap. n. 73. — Premi di operosità, ecc. agli ufficiali, ecc.	10.000
Cap. n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ecc.	20.000.000	Cap. n. 76. — Indennità e diarie ai componenti le commissioni d'inchiesta, ecc.	40.000
Cap. n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua	300.000 50.000	Cap. n. 77. — Ispezioni e missioni, ecc.	20.000
Cap. n. 27. — Indennità di corredo, ecc.		Cap. n. 78. — Spese di telegrammi, ecc.	20.000
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi, ecc.	20.000.000 5.000.000	Cap. n. 80. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	5.000
Cap. n. 29. — Indennità militare, ecc.		Cap. n. 82. — Fitto locali, ecc.	80.000
Cap. n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	5.000.000	Cap. n. 85. — Pensioni ordinarie, ecc.	1.000.000
Cap. n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	10.000.000	Cap. n. 92. — Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di piloti, ecc.	10.000
Cap. n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, ecc.	4.000.000	Cap. n. 94. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, ecc.	3.500.000
Cap. n. 33. — Difese costiere - Soprassoldi al personale	180.000	Cap. n. 95. — Personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto Stipendi, ecc.	1.400.000
Cap. n. 34. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi, ecc.	650.000	Cap. n. 96. — Incaricati marittimi, ecc. Retribuzioni, ecc.	60.000
Cap. n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc.	1.000.000	Cap. n. 97. — Indennità di trasferimento, ecc. per gli ufficiali, ecc.	60.000
Cap. n. 36. — Retribuzioni alle guardie giurate, ecc.	300.000	Cap. n. 98. — Indennità di missione, ecc. al personale civile	5.000
Cap. n. 37. — Indennità di rappresentanza, ecc.	120.000	Cap. n. 101. — Sovvenzioni alle società, ecc.	30.000.000
Cap. n. 38. — Indennità di missione e di tramutamento, ecc.	1.400.000	Cap. n. 106. — Ufficiali, ecc. in congedo provvisorio - Assegni, ecc.	30.000
Cap. n. 39. — Indennità per viaggi collettivi ed isolati, ecc.	1.000.000 15.000	Cap. n. 107. — Indennità tempo di pace mensile, ecc.	350.000
Cap. n. 40. — Premi per invenzioni, ecc.	1.000.000	Cap. n. 108. — Indennità di licenziamento, ecc.	100.000
Cap. n. 41. — Casermaggio, ecc.	3.000.000	Cap. n. 109. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa, ecc. - Assegni, ecc.	40.000
Cap. n. 42. — Armamenti navali, ecc.	2.000.000	Cap. n. 110. — Fondo complementare per le nuove costruzioni navali	80.000.000
Cap. n. 43. — Istituti di marina, ecc.	230.000	Cap. n. 111. — Assegnazione straordinaria per il completamento, ecc. dei servizi navali, ecc.	30.000.000
Cap. n. 44. — Istituti di marina - Stipendi, ecc.	25.000	Cap. n. 112. — Acquisti di materiali vari per costituzione di scorte intangibili	2.000.000
Cap. n. 45. — Spese di giustizia, ecc.	30.000	Cap. n. 113. — Miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, ecc.	15.000.000
Cap. n. 46. — Servizio idrografico - Stipendi, ecc.	100.000	Cap. n. 114. — Lavori portuali per il miglioramento delle piazze marittime, ecc.	5.000.000
Cap. n. 47. — Servizio idrografico - Materiale	500.000	Cap. n. 115. — Contributo per la costruzione dell'acquedotto di La Maddalena	500.500
Cap. n. 48. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi, ecc.	500.000	Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	1.000.000.000
Cap. n. 49. — Personale del servizio dei fabbricati, ecc.	1.000.000	Cap. n. 116-bis (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina militare inerenti o dipendenti dalla situazione delle colonie	1.000.000
Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc.	1.000.000		
Cap. n. 51. — Fitto di locali, ecc.	5.000.000		
Cap. n. 52. — Personale civile della Regia marina, ecc. - Stipendi, ecc.	15.000		
Cap. n. 53. — Indennità di gestione e di responsabilità	2.000.000		
Cap. n. 54. — Servizio semaforico e radiotelegrafico, ecc.	10.000.000		
Cap. n. 55. — Difese marittime e costiere, ecc.	300.000		
Cap. n. 56. — Servizio automobilistico, ecc.			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 116-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina militare inerenti o dipendenti dalle operazioni militari in Albania . . L. 1.000.000
Cap. n. 117. — Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento di mutui contratti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ecc. . » 1.202.800
Cap. n. 119. — Somme da erogare per provvidenze, ecc., in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 120. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, ecc. - Indennità, ecc. » 30.000
Cap. n. 121. — Personale avventizio. Retribuzioni, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 122. — Compensi daziari, ecc. . » 20.000.000
Cap. n. 125. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, ecc., dipendenti dallo stato di guerra. . . . . » 200.000.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 500.000
Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc. . » 30.000.000
Cap. n. 129. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc. (Marina mercantile) . . . . . » 220.000
Cap. n. 132-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il servizio di ostruzione dei porti » 300.000
Cap. n. 132-*ter* (di nuova istituzione). — Premi di navigazione per navi mercantili battenti da carico . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 132-*quater* (di nuova istituzione). — Compensi di costruzione, modificazione, assegnazione, riparazione e compensi daziari a favore dell'industria delle costruzioni navali (categoria I e II del R. decreto-legge 3 maggio 1936, n. 883, convertito nella legge 24 dicembre 1937, n. 2504). Compensi di armamento (legge 8 luglio 1939, n. 1176). Spese di visite e perizie . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 138-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica «Partecipazioni azionarie». — Partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro in relazione alla somma di lire 30 milioni assegnata alla Banca medesima per operazioni di credito relative alla costruzione ed al miglioramento di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia marina (art. 2 della legge 6 giugno 1940, n. 731 - ultima delle cinque rate) . . . . . » 3.000.000

Totale . . . L. 1.794.181.842

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile dell'Amministrazione centrale, ecc. - Stipendi, ecc. L. 11.339.000
Cap. n. 3. — Spese di lite, ecc. . . » 2.568
Cap. n. 4. — Risarcimento di danni, ecc. » 34.000
Cap. n. 18. — Pensioni al personale lavorante . . . . . L. 43.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 50.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, ecc. . . » 50.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, ecc. . » 200.000
Cap. n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc. . . . . » 270.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, di igiene, ecc. . . . . » 550.000
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica . . » 3.000.000
Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica . » 900.000
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc., degli immobili, ecc. . . . » 6.500.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc., di aeromobili, ecc. . . . . » 30.000.000
Cap. n. 33. — Nuove costruzioni, ecc., del materiale di volo . . . . . » 50.000.000
Cap. n. 34. — Materiale d'armamento per velivoli, ecc. . . . . » 25.000.000
Cap. n. 35. — Esperienze, ecc. - Apparati e materiali fotografici di bordo . . . » 2.000.000
Cap. n. 37. — Carburanti, ecc. . . . » 50.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. . . . . » 21.667.000
Cap. n. 39. — Spese per l'assicurazione, ecc. . . . . » 17.000
Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto . » 13.000.000
Cap. n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario o di volo . . . . . » 50.000.000
Cap. n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina, ecc. . . . . » 4.500.000
Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radio elettrico, ecc. . . . . » 6.500.000
Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione degli impianti radio telegrafici, ecc. . » 400.000
Cap. n. 46. — Personale degli aeroporti civili - Stipendi, ecc. . . . . » 61.000
Cap. n. 47. — Linee aeree civili, ecc. . » 20.000.000
Cap. n. 48. — Gare, concorsi, conferenze, ecc. . . . . » 850.000
Cap. n. 49. — Spese per costruzioni, ecc. - Automezzi, ecc. . . . . » 90.000
Cap. n. 50. — Indennità temporanea di caroviveri, ecc. . . . . » 400.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc. . . . . » 8.612.000
Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc. . » 435.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni, ecc. . . . . » 11.500
Cap. n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione, ecc. . . . . » 50.000.000
Cap. n. 57. — Donazione di mobilitazione, armamento, ecc. . . . . » 450.000
Cap. n. 58. — Assegnazione per spese relative ai servizi aeronautici nell'Africa orientale italiana . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 60. — Somme da erogare per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Fondo per spese relative a servizi, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	»	200.000.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra	»	560.000
Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc. .	»	30.000.000
Cap. n. 132. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. (Marina mercantile)	»	220.000
Cap. n. 132-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il servizio di ostruzione dei porti	»	300.000
Cap. n. 132-*ter* (di nuova istituzione). — Premi di navigazione per navi mercantili nazionali da carico	»	1.000.000
Cap. n. 132-*quater* (di nuova istituzione). — Compensi di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione e compensi diversi a favore dell'industria delle costruzioni navali (categoria I e II del R. decreto-legge 5 maggio 1926, n. 865, convertito nella legge 24 dicembre 1927, n. 2394). Compensi di armamento (legge 8 luglio 1929, n. 1176). Spese di visite e perizie	»	3.000.000
Cap. n. 138-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partecipazioni azionarie »). — Partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro in relazione alla somma di lire 30 milioni assegnata alla Banca medesima per operazioni di credito relative alla costruzione ed al miglioramento di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia marina (art. 2 della legge 6 giugno 1940, n. 731 - ultima delle cinque rate)	»	3.000.000
Totale . . .	L.	1.794.181.842

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile dell'Amministrazione centrale, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	11.339.000
Cap. n. 3. — Spese di lite, ecc. . .		0.548
Cap. n. 4. — Risarcimento di danni, ecc.	»	34.000
Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione, ecc.	»	5.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità, ecc. .	»	35.000
Cap. n. 8. — Premi per lavori, studi ed invenzioni, ecc.	»	3.000
Cap. n. 9. — Contributi scolastici - Corredini, ecc.	»	71.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc.	»	19.000
Cap. n. 11. — Spese per le statistiche, ecc.	»	63.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi	»	8.500.000
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	709
Cap. n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari	»	1.250.000
Rotazione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc., degli immobili, ecc. . . .	»	6.500.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc., di aeromobili, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 33. — Nuove costruzioni, ecc., del materiale di volo	»	50.000.000
Cap. n. 34. — Materiale d'armamento per velivoli, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 35. — Esperienze, ecc. - Apparati e materiali telegrafici di bordo . . .	»	2.500.000
Cap. n. 37. — Carburanti, ecc. . . .	»	50.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc.	»	21.897.000
Cap. n. 39. — Spese per l'assicurazione, ecc.	»	17.000
Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto .	»	13.000.000
Cap. n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo	»	50.000.000
Cap. n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radio elettrico, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione degli impianti radio telegrafici, ecc. .	»	400.000
Cap. n. 46. — Personale degli aeroporti civili - Stipendi, ecc.	»	64.000
Cap. n. 47. — Linee aeree civili, ecc. .	»	20.000.000
Cap. n. 48. — Gare, concorsi, conferenze, ecc.	»	850.000
Cap. n. 49. — Spese per costruzioni, ecc. - Automezzi, ecc.	»	90.000
Cap. n. 50. — Indennità temporanea di caroviveri, ecc.	»	400.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc.	»	5.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc. .	»	435.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni, ecc.	»	110.000
Cap. n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 57. — Dotazione di mobilitazione, armamento, ecc.	»	450.000
Cap. n. 58. — Assegnazione per spese relative ai servizi aeronautici nell'Africa orientale italiana	»	1.000.000
Cap. n. 60. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	3.500.000
Totale . . .	L.	313.350.500

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, ecc. . . .	L.	4.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	500.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc. . .	»	200.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Cap. n. 9. — Manutenzione di locali, ecc.	L.	
	Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc.	»	
	Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	
	Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc.	»	
	Cap. n. 23. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc.	»	
	Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	»	
	Cap. n. 26. — Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme bachi da seta, ecc.	»	
	Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc.	»	
	Cap. n. 29. — Spese per l'incremento dell'olivicoltura, ecc.	»	
	Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	»	
	Cap. n. 34. — Spese concernenti la disciplina, ecc. delle piante officinali, ecc.	»	
	Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc.	»	
	Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, ecc., la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	
	Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	
	Cap. n. 49. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc.	»	
	Cap. n. 52. — Stipendi, ecc. agli ufficiali, sottufficiali, guardie ed allievi del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	
	Cap. n. 53. — Indennità di mantenimento, ecc. ai ufficiali, sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	
	Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile, ecc.	»	
	Cap. n. 64. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	»	
	Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc., in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale	»	
	Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc., per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale, ecc.	»	
	Cap. n. 72. — Contributo, ecc., per l'impianto di enopoli, ecc.	»	
	Cap. n. 75. — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc.	»	
	Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie, ecc.	»	
	Cap. n. 82. — Spese per il funzionamento dei Comitati provinciali per la produzione del grano, ecc.	»	
	Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	»	
	Cap. n. 94. — Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, ecc.	»	
	Cap. n. 112. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per co-		

40.000	Cap. n. 148. — Spese per l'acquisto diretto o requisizione del soprasuolo dei boschi, ecc.	L.	3.000.000
50.000	Cap. n. 149. — Premi ai produttori di carbone vegetale, ecc.	»	500.000
300.000	Cap. n. 151. — Quote di integrazione da corrispondere ai proprietari di legna da ardere, ecc.	»	5.000.000
200.000	Cap. n. 156. — Sussidi per opere di risanamento, ecc.	»	2.000.000
50.000	Cap. n. 159. — Mutui per il bonificamento dell'Agro Romano, ecc.	»	10.000.000
20.000	Cap. n. 165. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano, ecc.	»	5.000.000
10.000	Cap. n. 166. — Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'estinzione delle anticipazioni, ecc.	»	2.000.000
20.000	Totale . . .	L.	45.620.000
70.000			
100.000			
50.000	MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO		
200.000	*In aumento:*		
1.000.000	Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc.	L.	4.068.000
200.000	Cap. n. 2. — Stipendi, ecc., al personale dei ruoli provinciali	»	500.000
3.000.000	Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc.	»	30.000
50.000	Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale . Retribuzioni	»	43.000
150.000	Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, missioni, ecc.	»	25.000
500.000	Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	»	25.000
50.000	Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni di acqua	»	97.000
	Cap. n. 12. — Spese di ufficio per il Ministero, ecc.	»	733.000
80.000	Cap. n. 12-*bis*. — Manutenzione dei locali, ecc.	»	124.000
200.000	Cap. n. 14. — Spese per l'acquisto di mobili, ecc.	»	297.000
	Cap. n. 15. — Spese per stampe ed acquisto di bollati e registri ad uso del Ministero	»	574.000
200.000	Cap. n. 16. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	»	91.000
500.000	Cap. n. 17. — Spese telefoniche	»	115.000
	Cap. n. 19. — Spese per la biblioteca, ecc.	»	25.000
160.000	Cap. n. 21. — Spese di lite	»	6.000
	Cap. n. 28. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie, ecc.	»	800.000
500.000	Cap. n. 76. — Spese per l'impianto, ecc., degli uffici ispettivi, ecc.	»	20.000
	Cap. n. 80. — Indennità al personale degli uffici tecnici per il giro di verificazione periodica, ecc.	»	80.000
200.000			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	la produzione e del commercio dei bozzoli da seta, ecc.	»	
10.000	Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc.	»	
20.000	Cap. n. 29. — Spese per l'incremento dell'olivicoltura, ecc.	»	
70.000	Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	»	
100.000	Cap. n. 34. — Spese concernenti la disciplina, ecc. delle piante officinali, ecc.	»	
20.000	Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc.	»	
50.000	Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, ecc., la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	
300.000	Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	
1.000.000	Cap. n. 59. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc.	»	
200.000	Cap. n. 52. — Stipendi, ecc. agli ufficiali, sottufficiali, guardie ed allievi del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	
3.000.000	Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento, ecc. ad ufficiali, sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	
50.000	Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile, ecc.	»	
150.000	Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	»	
500.000	Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc., in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale	»	
	Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc., per studi ed accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale, ecc.	»	
20.000	Cap. n. 72. — Contributo, ecc., per l'impianto di enopoli, ecc.	»	
200.000	Cap. n. 75. — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc.	»	
200.000	Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie, ecc.	»	
500.000	Cap. n. 82. — Spese per il funzionamento dei Comitati provinciali per la produzione del grano, ecc.	»	
	Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	»	
160.000	Cap. n. 94. — Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, ecc.	»	
500.000	Cap. n. 112. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche, ecc.	»	
	Cap. n. 118. — Premi per incoraggiare la attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, ecc.	»	
200.000	Cap. n. 123. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Spese per i servizi dell'alimentazione)	»	
200.000	Cap. n. 134. — Personale non di ruolo. Retribuzione ed indennità di licenziamento	»	
500.000	Cap. n. 136. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	
	Cap. n. 138. — Fitto locali	»	
2.800.000	Cap. n. 142. — Spese per l'impianto e funzionamento dell'ufficio centrale e degli organi periferici	»	
	Totale	L.	45.020.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In aumento:

4.008.000	Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc.	L.	4.008.000
500.000	Cap. n. 2. — Stipendi, ecc., al personale dei ruoli provinciali	»	500.000
30.000	Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc.	»	30.000
43.000	Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale	»	43.000
25.000	Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, missioni, ecc.	»	25.000
25.000	Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	»	25.000
87.000	Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni di acqua	»	87.000
733.000	Cap. n. 12. — Spese di ufficio per il Ministero, ecc.	»	733.000
121.000	Cap. n. 12-*bis*. — Manutenzione dei locali, ecc.	»	121.000
207.000	Cap. n. 13. — Spese per l'acquisto di mobili, ecc.	»	207.000
574.000	Cap. n. 15. — Spese per stampa ed acquisto di bollettini e registri ad uso del Ministero	»	574.000
91.000	Cap. n. 16. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	»	91.000
115.000	Cap. n. 17. — Spese telefoniche	»	115.000
25.000	Cap. n. 19. — Spese per la biblioteca, ecc.	»	25.000
6.000	Cap. n. 21. — Spese di lite	»	6.000
800.000	Cap. n. 28. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie, ecc.	»	800.000
20.000	Cap. n. 34. — Spese per l'impianto, ecc., degli uffici ambulanti, ecc.	»	20.000
80.000	Cap. n. 36. — Indennità al personale degli uffici metrici per il giro di verificazione periodica, ecc.	»	80.000
3.000	Cap. n. 37. — Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico, ecc.	»	3.000
1.000	Cap. n. 47. — Spese di ufficio, ecc., per l'esercizio metrico	»	1.000
200.000	Cap. n. 51. — Stipendi, ecc. (Uffici provinciali dell'economia)	»	200.000
200	Cap. n. 52. — Indennità, assegni, rimborsi di spese per missioni, ecc. (Uffici provinciali dell'economia)	»	200
200	Cap. n. 60. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ecc.	»	200
1.000.000	Cap. n. 71. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro	»	1.000.000
	Cap. n. 166. — Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'estinzione delle anticipazioni, ecc.	»	2.000.000
	Totale	L.	45.020.000

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 73. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc., presso i Circoli dell'ispettorato industria e lavoro	L.	5.000
Cap. n. 74. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	61.000
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	41.000
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	50.000
Cap. n. 80. — Indennità di trasferta, ecc. dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	200
Cap. n. 85. — Spese per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione degli oli minerali grezzi, ecc.	»	300
Cap. n. 95. — Spese, ecc., per l'approvvigionamento di oli minerali, ecc.	»	36.000
Cap. n. 96. — Premi per le ricerche minerarie, ecc.	»	20.000
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc.	»	6.001.000
Cap. n. 101. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Migrazioni e colonizzazione)	»	200.000
Cap. n. 104. — Retribuzione al personale non di ruolo (Migrazioni e colonizzazione)	»	12.000
Cap. n. 105. — Indennità di missione, ecc. (Migrazioni e colonizzazione) . . .	»	106.600
Cap. n. 106. — Spese di ufficio (Migrazioni e colonizzazione)	»	3.000
Totale . . .	L.	15.301.600

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del tesoro
SOLERI

TABELLA C

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc.	L.	145.000.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	»	26.500.000
Totale . . .	L.	171.500.000

Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, di medicinali, ecc. - Contributi per la refezione calda al personale operaio, ecc.	L.	12.000.000
Cap. n. 15. — Spese d'ufficio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata	»	80.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, riattamento e miglioramento dei fabbricati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovraimposte, ecc.	»	40.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 29. — Spese per acquisto nolo e riparazione di macchine, ecc.	»	22.000.000
Cap. n. 32. — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	»	9.500.000
Cap. n. 33. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto al servizio delle saline, ecc.	»	1.070.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali e materiali diversi	»	10.500.000
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc.	»	1.850.000
Cap. n. 62. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale delle Aziende dei Monopoli di Stato	»	200.000
Cap. n. 61. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . .	»	33.500.000
Totale . . .	L.	171.500.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc.	L.	8.496.000
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili	»	70.000
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali	»	400.000
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	225.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato rispettivamente nella spesa per i miglioramenti economici al Clero, ecc.	»	19.659.000
Totale . . .	L.	28.896.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Indennità pel Consiglio di amministrazione e per commissioni varie, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale, ecc.	»	100.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 85. — Spese, ecc., per l'approvvigionamento di oli minerali, ecc. . . . » 30.000
Cap. n. 96. — Premi per le ricerche minerarie, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc. . . . . » 6.001.000
Cap. n. 103. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Migrazioni e colonizzazione) » 900.000
Cap. n. 104. — Retribuzione al personale non di ruolo (Migrazioni e colonizzazione) » 12.000
Cap. n. 105. — Indennità di missione, ecc. (Migrazioni e colonizzazione) . . . » 196.000
Cap. n. 106. — Spese di ufficio (Migrazioni e colonizzazione) . . . . . » 3.000

Totale . . . L. 15.301.600

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del tesoro
SOLERI

TABELLA C

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc. . . . L. 145.000.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili . . . . » 26.500.000

Totale . . . L. 171.500.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 5.336.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc - Retribuzioni, ecc. . . . . » 1.430.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento d'orario, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 170.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, di trasferimento, di giro e indennità varie, ecc. » 480.000
Cap. n. 31. — Acquisto di materiali diversi . . . . . » 9.630.000
Cap. n. 34. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto al servizio delle saline, ecc. » 1.670.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali e materiali diversi . . . . . » 10.500.000
Cap. n. 58. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendite a titolo di spesa di esercizio, ecc. . . . . » 1.840.000
Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale delle Aziende dei Monopoli di Stato . . . . . » 350.000
Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . » 92.920.000

Totale . . . L. 171.500.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc. L. 6.496.000
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili » 70.000
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali . . . . . » 496.000
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi . . . . . » 225.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato rispettivamente nella spesa per i miglioramenti economici al Clero, ecc. . . . . » 19.609.000

Totale . . . L. 28.896.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Indennità pel Consiglio di amministrazione e per commissioni varie, ecc. . . . . L. 20.400
Cap. n. 7. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate, ecc. . . . . » 4.200
Cap. n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali, ecc. . . . . » 55.000
Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci, ecc. . . . . » 28.500.000
Cap. n. 31. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . » 148.500

Totale . . . L. 28.896.000

0 8 0 7 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverso	L.	103.500	

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese di amministrazione, ecc.	L.	3.500	
Cap. n. 13. — Assegni al clero del Pantheon, ecc.	»	59.900	
Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, ecc.	»	40.100	
Totale	L.	103.500	

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta lettere e dei pacchi	L.		23.500.000
Cap. n. 3. — Ammende applicate al personale postelegrafonico, ecc.	»		34.000
Cap. n. 4. — Ritenute mensili a carico del personale dell'Amministrazione per la fornitura della divisa, ecc.	»		40.000
Cap. n. 5. — Ricuperi in seguito a furti e danni nei servizi del vaglia, ecc.	»		6.000
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere, ecc.	»		15.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»		900.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali	»		1.300.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»		500.000
Cap. n. 10. — Telegrafi	»		9.200.000
Cap. n. 11. — Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi, ecc.	»		100.000
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	»		500.000
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse e servizi del telegrafo	»		100.000
Cap. n. 24. — Affitti dovuti dai locatari delle case economiche, ecc.	»		180.000
Cap. n. 25. — Pigioni per affitto di locali, ecc.	»		35.000
Cap. n. 28-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	»		66.254.000
Totale	L.		156.774.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 10. — Spese per medicinali, ecc.	L.		52.000
Cap. n. 11. — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc.	»		10.000
Cap. n. 13. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»		1.000.000
Cap. n. 18. — Spesa per la fornitura delle divise uniformi, ecc.	»		360.000
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie	»		8.000.000
Cap. n. 22. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	»		42.000
Cap. n. 23. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»		1.700.000
Cap. n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»		500.000
Cap. n. 26. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»		5.850.000
Cap. n. 27. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	»		500.000
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc.	»		6.000.000
Cap. n. 30. — Sussidi agli addetti, ecc.	»		50.000
Cap. n. 31. — Spese di trasporto delle corrispondenze dei piechi e delle borgate, ecc.	»		500.000
Cap. n. 32. — Rimborso alle ferrovie dello Stato per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze, ecc.	»		1.000.000
Cap. n. 33. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica, ecc.	»		500.000
Cap. n. 34. — Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea	»		500.000
Cap. n. 35. — Spese per la vigilanza alle Casse ed agli Uffici principali provinciali	»		4.000
Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte-valori postali, ecc.	»		1.200.000
Cap. n. 38. — Indennità eventuali che può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc.	»		50.000
Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa speciale varia delle somme recuperate in conto ed a saldo dei crediti inscritti nei conti giudiziali, ecc.	»		21.000
Cap. n. 40. — Fornitura, manutenzione, trasporto, ecc. di materiali ed utensili ad uso della posta, ecc.	»		500.000
Cap. n. 41. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte e valori postali, ecc.	»		1.000.000
Cap. n. 42. — Mobili e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc.	»		100.000
Cap. n. 45. — Rimborsi eventuali, ecc., in dipendenza di frodi, ecc.	»		42.000
Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi, ecc.	»		8.000
Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc., per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi	»		200.000
Cap. n. 48. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc.	»		15.000
Cap. n. 49. — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc.	»		20.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, ecc.	»	40.100
Totale	L.	103.500

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta lettere e dei pacchi . . .	L.	23.500.000
Cap. n. 3. — Ammende applicate al personale postelegrafonico, ecc. . . .	»	35.000
Cap. n. 4. — Ritenute mensili a carico del personale dell'Amministrazione per la fornitura della divisa, ecc.	»	40.000
Cap. n. 5. — Ricuperi in seguito a furti e danni nei servizi del vaglia, ecc. . .	»	6.000
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere, ecc.	»	15.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	900.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali	»	1.300.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	500.000
Cap. n. 10. — Telegrafi	»	9.200.000
Cap. n. 11. — Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi, ecc. . .	»	100.000
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	»	500.000
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse e servizi del telegrafo	»	100.000
Cap. n. 24. — Affitti dovuti dai locatari delle case economiche, ecc.	»	180.000
Cap. n. 25. — Pigioni per affitto di locali, ecc.	»	25.000
Cap. n. 28-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	»	66.251.000
Totale	L.	136.774.000

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, stipendi, ecc.	L.	40.000.000
Cap. n. 2. — Personale straordinario, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro, ecc.	»	50.000
Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione	»	1.200.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	65.000
Cap. n. 27. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . .	»	500.000
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . .	»	6.000.000
Cap. n. 30. — Sussidi agli ambulanti, ecc.	»	50.000
Cap. n. 31. — Spese di trasporto delle corrispondenze dei piccoli centri rurali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 32. — Rimborso alle ferrovie dello Stato per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze, ecc. . . .	»	1.000.000
Cap. n. 33. — Pesatura e bollatura della posta pneumatica, ecc.	»	200.000
Cap. n. 35. — Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea	»	500.000
Cap. n. 45. — Spese per la vigilanza alle Casse ed agli Uffici postali, ecc. . .	»	4.000
Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte-valori postali, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 38. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc.	»	30.000
Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa speciale vaglia delle somme recuperate in conto od a saldo dei crediti inscritti nei conti giudiziali, ecc.	»	21.000
Cap. n. 40. — Fornitura, manipolazione, trasporto, ecc. di materiali ed utensili ad uso delle poste, ecc.	»	500.000
Cap. n. 41. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte e valori postali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 43. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. .	»	100.000
Cap. n. 45. — Rimborsi eventuali, ecc., in dipendenza di furti, ecc. . . .	»	42.000
Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa depositi e prestiti delle somme recuperate per furti, ecc.	»	8.000
Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc., per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi . .	»	200.000
Cap. n. 48. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc.	»	15.000
Cap. n. 49. — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali sieno verificate per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc. . .	»	20.000
Cap. n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempi di notte, ecc. . .	»	400.000
Cap. n. 52. — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti, ecc.	»	20.000
Cap. n. 53. — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc., per lo scambio della corrispondenza telegrafica, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 56. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici . .	»	25.000
Cap. n. 57. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 58. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc.	»	1.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 65. — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche, ecc., nell'interesse della pubblica sicurezza, ecc. . .	L.	10.000
Cap. n. 66. — Impianto di ricevitorie e agenzie telegrafiche, ecc.	»	300.000
Cap. n. 70. — Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 73. — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc. . .	»	40.000
Cap. n. 74. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per l'illuminazione, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 77. — Spese per bollo straordinario di candelli e per tasse di registro .	»	2.000
Cap. n. 78. — Spese di lite . . .	»	3.000
Cap. n. 79. — Imposte erariali, ecc. .	»	500.000
Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 87. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramvai-omnibus, ecc.	»	50.000
Cap. n. 88. — Contributo a carico dell'Amministrazione, ecc., per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, ecc. .	»	850.000
Cap. n. 89. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 92. — Contributo annuo, ecc., all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc. . .	»	2.000.000
Cap. n. 95. — Fitti di locali di proprietà privata	»	500.000
Cap. n. 96. — Fitti per locali provvisori in circostanze straordinarie	»	50.000
Cap. n. 97. — Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 105. — Residui passivi eliminati, ecc.	»	25.000
Totale . . .	L.	126.774.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	5.000.000
Cap. n. 2. — Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche, ecc.	»	4.758.000
Cap. n. 9-*bis* (di nuova istituzione). — Prelevamento dal fondo di riserva per le esigenze della gestione	»	22.000.000
Totale . . .	L.	31.758.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni	L.	200.000
Cap. n. 12. — Contributi a carico dell'Azienda e degli assicurati, ecc. . . .	»	2.000.000
Cap. n. 13. — Spese di ufficio, ecc. .	»	2.000.000
Cap. n. 21. — Spese per fitto di locali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 22. — Spese di manutenzione ordinaria, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 23. — Rimborso all'Amministrazione postale, telegrafica delle spese di manutenzione, ecc.	»	300.000
Cap. n. 25. — Spese casuali	»	10.000
Cap. n. 31. — Imposte erariali e comunali, ecc.	»	150.000
Totale . . .	L.	31.758.000

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi (tabacchi)	L.	20.000.000
Cap. n. 8. — Proventi diversi e ricupero fondi (sali)	»	10.000.000
Totale . . .	L.	30.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 4. — Premio di prolungamento d'orario, ecc.	»	200.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	200.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, di trasferimento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, medicinali e visite medico collegiali, ecc.	»	400.000
Cap. n. 15. — Spese d'ufficio, ecc. . .	»	1.200.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata	»	280.000
Cap. n. 18. — Spese per liti civili, ecc.	»	10.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, adattamento, miglioramento fabbricati, ecc. . . .	»	470.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovrimposte, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato	»	2.100.000
Cap. n. 29. — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 30. — Trasporto di tabacchi e di		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

nario di cambiali e per tasse di registro .	»	2.000
Cap. n. 78. — Spese di liti . . .	»	3.000
Cap. n. 79. — Imposte erariali, ecc. .	»	500.000
Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 87. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramvai-omnibus, ecc.	»	80.000
Cap. n. 88. — Contributo a carico dell'Amministrazione, ecc., per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, ecc. . .	»	850.000
Cap. n. 89. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 90. — Contributo annuo, ecc., all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc. . .	»	2.000.000
Cap. n. 95. — Fitti di locali di proprietà privata	»	500.000
Cap. n. 96. — Fitti per locali provvisori in circostanze straordinarie	»	50.000
Cap. n. 97. — Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 105. — Residui passivi eliminati, ecc.	»	25.000
Totale . . .	L.	126.771.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	5.000.000
Cap. n. 2. — Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche, ecc.	»	4.228.000
Cap. n. 9-*bis* (di nuova istituzione). — Prelevamento dal fondo di riserva per le esigenze della gestione	»	22.000.000
Totale . . .	L.	31.228.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, ecc.	L.	8.800.000
Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 3. — Indennità per missioni e trasferimenti	»	100.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . .	»	600.000
Cap. n. 5. — Premio al personale di commutazione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 8. — Indennità per una volta tanto invece di pensione	»	500.000
Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc.	»	12.000.000
Totale . . .	L.	21.228.000

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi (tabacchi)	L.	39.000.000
Cap. n. 8. — Proventi diversi e ricupero fondi (sali)	»	16.000.000
Totale . . .	L.	55.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 4. — Premio di prolungamento d'orario, ecc.	»	200.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, di trasferimento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, medicinali e visite mediche collegiali, ecc.	»	400.000
Cap. n. 15. — Spese d'ufficio, ecc. . .	»	1.320.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata	»	200.000
Cap. n. 18. — Spese per liti civili, ecc.	»	10.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, adattamento, miglioramento fabbricati, ecc. . .	»	470.000
Cap. n. 29. — Imposte, sovrimposte, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 30. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato	»	5.100.000
Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc. . . .	»	6.000.000
Cap. n. 39. — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	»	11.500.000
Cap. n. 31. — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto	»	100.000
Cap. n. 32. — Restituzione di canoni, ecc.	»	150.000
Cap. n. 33. — Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale e per l'esportazione dei tabacchi . . .	»	500.000
Cap. n. 34. — Paghe, indennità, ecc., al personale salariato addetto ai servizi delle Saline, ecc.	»	80.000
Cap. n. 35. — Compra di sali, ecc. . .	»	4.500.000
Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc. . .	»	20.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali e materiali diversi, ecc.	»	7.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 38. — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali	L.	250.000
Cap. n. 45. — Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei Monopoli, ecc.	»	30.000
Cap. n. 48. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	10.000
Cap. n. 51. — Trasporto cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	10.000
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita, ecc.	»	1.900.000
Cap. n. 54. — Canone dovuto al Ministero delle comunicazioni per l'emissione in esenzione di tassa dei vaglia postali di servizio	»	5.140.000
Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale delle Aziende dei monopoli di Stato	»	2.000.000
Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	1.200.000
Totale	L.	59.030.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendita consolidate diverse	L.	1.752.000 —
Cap. n. 2. — Prodotti di beni stabili	»	25.538 —
Cap. n. 3. — Censi, canoni, ecc.	»	55.333,40
Cap. n. 6. — Entrate del Fondo clero veneto, ecc.	»	106.870,65
Cap. n. 7. — Esazione di capitali	»	16.000 —
Totale	L.	1.953.742,05

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese di amministrazione, ecc.	L.	7.000 —
Cap. n. 2. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, ecc.	»	90.000 —
Cap. n. 3. — Contributi vari dovuti al Tesoro, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 5. — Spese di amministrazione della proprietà immobiliare	»	5.105,10
Cap. n. 6. — Imposte e tasse	»	24.511,50
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc.	»	105.366,75
Cap. n. 9. — Censi, canoni livelli, ecc.	»	38.949,30
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura	»	9.521,80
Cap. n. 11. — Assegni fissi ad oneri diversi per scopi di culto, ecc.	»	115.577,90
Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 21. — Rimborso all'Amministrazione del fondo per il culto delle somme anticipate, ecc.	»	577.190 —
Cap. n. 22. — Avanzo di gestione desti-		

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 376.

Modificazioni alle norme concernenti il trattamento economico dei membri del Governo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo stipendio mensile dei membri del Governo è fissato nella misura di L. 30.000 per il Presidente del Consiglio dei Ministri, di L. 15.000 per i Ministri Segretari di Stato e di L. 12.000 per i Sottosegretari di Stato.

Agli effetti della pensione, quando questa spetti a norma delle leggi vigenti, il periodo di tempo trascorso nella carica di Ministro e Sottosegretario sarà considerato come corrispondente a quello prestato nel grado primo, di cui all'allegato 3° del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

L'indennità mensile di alloggio per i membri del Governo, che non risiedano a Roma, è fissata nella misura di L. 2000.

Alle competenze di cui ai precedenti comma non si applica l'aumento previsto dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 26 giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dimento Industriale delle Aziende dei monopoli di Stato	»	2.000.000
Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	1.200.000
Totale . . .	L.	55.000.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse	L.	1.760.000 —
Cap. n. 2. — Prodotti di beni stabili .	»	25.338 —
Cap. n. 3. — Censi, canoni, ecc. . . .	»	55.333,40
Cap. n. 6. — Entrate del Fondo clero veneto, ecc.	»	108.870,65
Cap. n. 7. — Esazione di capitali . . .	»	10.000 —
Totale . . .	L.	1.963.742,05

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese di amministrazione, ecc.	L.	7.000 —
Cap. n. 2. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, ecc.	»	90.000 —
Cap. n. 3. — Contributi vari dovuti al Tesoro, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare	»	5.105,50
Cap. n. 6. — Imposte e tasse . . .	»	34.511,50
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc.	»	105.306,55
Cap. n. 9. — Censi, canoni livelli, ecc.	»	38.949,30
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura	»	9.521,80
Cap. n. 14. — Assegni fissi ed oneri diversi per scopi di culto, ecc.	»	115.577,90
Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 21. — Rimborso all'Amministrazione del fondo per il culto delle somme anticipate, ecc.	»	577.190 —
Cap. n. 22. — Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso	»	400.000 —
Cap. n. 22-*bis* (di nuova istituzione). — Saldi passivi delle passate gestioni economali	»	33.920,30
Cap. n. 22-*ter* (di nuova istituzione). — Spesa per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto	»	10.000 —
Totale . . .	L.	1.963.742,05

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del tesoro
SOLERI

n. 40, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo stipendio mensile dei membri del Governo è fissato nella misura di L. 36.000 per il Presidente del Consiglio dei Ministri, di L. 15.000 per i Ministri Segretari di Stato e di L. 12.000 per i Sottosegretari di Stato.

Agli effetti della pensione, quando questa spetti a norma delle leggi vigenti, il periodo di tempo trascorso nella carica di Ministro e Sottosegretario sarà considerato come corrispondente a quello prestato nel grado primo, di cui all'allegato 3° del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

L'indennità mensile di alloggio per i membri del Governo, che non risiedano a Roma, è fissata nella misura di L. 2000.

Alle competenze di cui ai precedenti comma non si applica l'aumento previsto dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 26 giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 74. — PETIX

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1944.

Funzioni di distribuzione e di assistenza della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Considerato che nell'attuale stato di guerra occorre provvedere all'equa distribuzione delle materie prime e dei manufatti occorrenti per l'esercizio della pesca

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

agli stabilimenti industriali di lavorazione, agli artigiani ed agli esercenti la pesca;

Considerata la necessità di agevolare, ove richiesta, la costruzione, la riparazione e la messa in efficienza dei natanti adibiti all'esercizio della pesca e degli attrezzi ad essa occorrenti:

Ritenuta l'opportunità di affidare, per il suddetto periodo le predette funzioni di distribuzione e di assistenza alla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca;

Decreta:

Art. 1.

I quantitativi di materie prime e manufatti per l'esercizio della pesca, a disposizione degli organi competenti, sono assegnati agli stabilimenti industriali di lavorazione, agli artigiani ed agli esercenti la pesca, da una Commissione che viene istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e sono distribuiti dalla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è composta del capo dell'Ufficio centrale per la pesca, che la presiede, di un tecnico del predetto Ufficio, del presidente della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, di un rappresentante dell'Ente della cooperazione, di un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana e di un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro.

Art. 3.

La Commissione, su proposta della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, può sottoporre alla disciplina distributiva prevista nell'art. 1 altre materie prime, manufatti e altri prodotti finiti occorrenti all'esercizio della pesca, che siano disponibili sul mercato nazionale e da acquistarsi a mezzo della Fondazione.

Art. 4.

Su proposta dell'Ente predetto, la Commissione stabilisce i prezzi di vendita delle materie prime, dei manufatti e dei prodotti finiti di cui agli articoli 1 e 3.

Art. 5.

La domanda presentata da ciascuna delle aziende interessate.

La domanda deve essere vistata dal sindaco del Comune dove l'azienda ha sede e deve contenere le indicazioni relative alla potenzialità lavorativa delle aziende.

L'assegnazione dei manufatti e dei prodotti finiti agli esercenti la pesca è fatta su domanda presentata da ciascuno di essi e vistata dalla autorità marittima.

La Commissione compila i piani di assegnazione da trasmettere alla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, incaricata di curarne l'esecuzione.

Art. 7.

La Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, è autorizzata a dare alle aziende di cui all'articolo precedente, le necessarie disposizioni, per l'approntamento degli attrezzi peschereccì ad esse affidati.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita gli opportuni controlli sul regolare adempimento di quanto previsto nel presente decreto, vigilando particolarmente che l'assegnazione dei materiali avvenga secondo il piano di cui al quarto comma del precedente art. 6.

Roma, addì 6 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.

Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 17 febbraio 1910, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Roma;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1909, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della allora provincia di Caserta;

Visto il R. decreto 9 marzo 1924, n. 1884, col quale fu approvato il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della allora provincia di Caserta;

Visto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 6961, col quale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

I quantitativi di materie prime e manufatti per l'esercizio della pesca, a disposizione degli organi competenti, sono assegnati agli stabilimenti industriali di lavorazione, agli artigiani ed agli esercenti la pesca, da una Commissione che viene istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e sono distribuiti dalla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è composta del capo dell'Ufficio centrale per la pesca, che la presiede, di un tecnico del predetto Ufficio, del presidente della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, di un rappresentante dell'Ente della cooperazione, di un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana e di un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro.

Art. 3.

La Commissione, su proposta della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, può sottoporre alla disciplina distributiva prevista nell'art. 1 altre materie prime, manufatti e altri prodotti finiti occorrenti all'esercizio della pesca, che siano disponibili sul mercato nazionale e da acquistarsi a mezzo della Fondazione.

Art. 4.

Su proposta dell'Ente predetto, la Commissione stabilisce i prezzi di vendita delle materie prime, dei manufatti e dei prodotti finiti di cui agli articoli 1 e 3.

Art. 5.

Alla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca compete, sui prezzi predetti, un diritto fisso, proporzionale all'entità annuale delle operazioni e non superiore al 5 %, per sopperire alle spese generali e per adempiere agli obblighi assistenziali di soccorso finanziario in caso di perdita o danneggiamento di mezzi di pesca.

Art. 6.

L'assegnazione delle materie prime agli stabilimenti industriali di lavorazione e agli artigiani è fatta su

Art. 7.

La Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, è autorizzata a dare alle aziende di cui all'articolo precedente, le necessarie disposizioni, per l'approntamento degli attrezzi peschereccì ad esse affidati.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita gli opportuni controlli sul regolare adempimento di quanto previsto nel presente decreto, vigilando particolarmente che l'assegnazione dei materiali avvenga secondo il piano di cui al quarto comma del precedente art. 6.

Roma, addì 6 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.

Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 17 febbraio 1910, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Roma;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1909, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della allora provincia di Caserta;

Visto il R. decreto 9 marzo 1924, n. 1884, col quale fu approvato il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della allora provincia di Caserta;

Visto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 6961, col quale fu approvato il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria;

Visto il R. decreto 12 maggio 1939, n. 1595, col quale fu approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche delle provincie di Roma e di Littoria;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1942, n. 2928, col quale fu approvato il 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria;

Visto lo schema di un 3° elenco suppletivo concernente la iscrizione fra le acque pubbliche dei laghi di Fogliano, dei Monaci, di Caprolace, di Paola, nonchè dei canali di comunicazione fra i medesimi, nei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

territori dei comuni di Littoria e di Sabaudia, non compresi nei precedenti elenchi, compilato e da istruirsi ai sensi delle vigenti norme;

Visti gli articoli 1 e 163 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema di 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Littoria è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 dicembre 1944

P. *Il Ministro*: BRUSO

Schema del 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Lago di Fogliano	Mare Tirreno	Littoria	Dalla foce nel Mar Tirreno e per tutto lo specchio d'acqua
2	Lago dei Monaci	—	Sabaudia	Tutto lo specchio d'acqua
3	Lago di Caprolace	Mare Tirreno	Sabaudia	Dalla foce nel Mar Tirreno, detta di S. Nicola e per tutto lo specchio d'acqua
4	Lago di Paola detto anche di Sabaudia	Mare Tirreno	Sabaudia	Dalla foce Paola nel Mar Tirreno e per tutto lo specchio d'acqua
5	Canale di comunicazione tra il lago di Fogliano e quello dei Monaci	—	Littoria-Sabaudia	Tutto il suo corso

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1944.

Deroga temporanea ad alcune disposizioni dello statuto del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto 8 maggio 1940 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, col quale fu approvato lo statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Ritenuta la necessità di derogare transitoriamente ad alcune disposizioni di detto statuto, data l'impossibilità di funzionamento in cui si trova il Consiglio di amministrazione del Banco, ridotto da sette a tre componenti, che poi concorrono a costituire anche il Comitato direttivo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, col quale le facoltà e le attribuzioni del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e del Capo del Governo, Presidente di detto Comitato, sono devolute al Ministro pel tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Fino a quando non sia possibile provvedere alla ricostituzione del Consiglio generale del Banco di Sicilia ed alla elezione da parte del Consiglio stesso dei quattro consiglieri di amministrazione, riservati alla sua nomina, il Comitato direttivo del Banco, composto attualmente dal direttore generale e dai due consiglieri di nomina governativa, è autorizzato a deliberare, anche al di fuori dei casi d'urgenza e senza che occorrano ratifiche, su tutte le materie di competenza del Consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 15 e 19 dello statuto del Banco.

Le deliberazioni prese dal Comitato direttivo nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione, ove alle relative riunioni non assista un delegato del Ministero del tesoro e non siano perciò applicabili le disposizioni dell'art. 73 dello statuto, devono essere comunicate in copia conforme al Ministero predetto e diventano esecutive quando nei dieci giorni successivi alla comunicazione non siano state sospese dal Ministero stesso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del suscitato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Littoria è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 dicembre 1944

p. *Il Ministro*: BUCCO

Schema del 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Lago di Fogliano	Mare Tirreno	Littoria	Dalla foce nel Mar Tirreno e per tutto lo specchio d'acqua
2	Lago dei Monaci	—	Sabaudia	Tutto lo specchio d'acqua
3	Lago di Caprolace	Mare Tirreno	Sabaudia	Dalla foce nel Mar Tirreno, detta di S. Nicola e per tutto lo specchio d'acqua
4	Lago di Paola detto prima di Sabaudia	Mare Tirreno	Sabaudia	Dalla foce Paola nel Mar Tirreno e per tutto lo specchio d'acqua
5	Canale di comunicazione tra il lago di Fogliano e quello dei Monaci	—	Littoria-Sabaudia	Tutto il suo corso
6	Canale di comunicazione tra il lago dei Monaci e quello di Caprolace, denominato Fossa Papale	—	Sabaudia	Tutto il suo corso
7	Canale di comunicazione tra il lago di Caprolace e quello di Paola, denominato Fossa Augusta	—	Sabaudia	Tutto il suo corso

Visto, p. *Il Ministro*: BRUNO

direttivo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, col quale le facoltà e le attribuzioni del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e del Capo del Governo, Presidente di detto Comitato, sono devolute al Ministro pel tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Fino a quando non sia possibile provvedere alla ricostituzione del Consiglio generale del Banco di Sicilia ed alla elezione da parte del Consiglio stesso dei quattro consiglieri di amministrazione, riservati alla sua nomina, il Comitato direttivo del Banco, composto attualmente dal direttore generale e dai due consiglieri di nomina governativa, è autorizzato a deliberare, anche al di fuori dei casi d'urgenza e senza che occorrano ratifiche, su tutte le materie di competenza del Consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 15 e 19 dello statuto del Banco.

Le deliberazioni prese dal Comitato direttivo nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione, ove alle relative riunioni non assista un delegato del Ministero del tesoro e non siano perciò applicabili le disposizioni dell'art. 73 dello statuto, devono essere comunicate in copia conforme al Ministero predetto e diventano esecutive quando nei dieci giorni successivi alla comunicazione non siano state sospese dal Ministero stesso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1944.

Calendario delle Borse valori del Regno per l'anno 1945.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1923, n. 1718;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Per l'anno 1942 si procederà, simultaneamente, in tutte le Borse valori del Regno, alla risposta dei premi, ai riporti, alle compensazioni, alla presentazione dei fogli, alla correzione di errori, alla presentazione dei titoli ed alle liquidazioni, rispettivamente, nei seguenti giorni:

23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 gennaio;
20, 21, 22, 23, 26, 27 e 28 febbraio;
22, 23, 24, 26, 28, 29 e 30 marzo;
21, 23, 24, 25, 27, 28 e 30 aprile;
22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 maggio;
22, 23, 25, 26, 28, 30 giugno e 2 luglio;
20, 23, 24, 25, 27, 30 e 31 luglio;
22, 23, 24, 27, 29, 30 e 31 agosto;
20, 21, 24, 25, 27, 28 settembre e 1° ottobre;
23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 ottobre;
22, 23, 24, 26, 28, 29 e 30 novembre;
19, 20, 21, 22, 28, 29 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche e, durante i mesi di luglio, agosto e settembre, anche tutti i sabati; il 1° e 6 gennaio; il 19 e 31 marzo; il 2 aprile; il 1°, 10 e 31 maggio; il 29 giugno; il 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 agosto; il 19 settembre; il 12 ottobre; il 1°, 2 e 3 novembre; il 7, 8, 24, 25 e 26 dicembre.

Roma, addì 14 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Litoria e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Littoria, con sede in Littoria, approvato con R. decreto 15 marzo 1937, n. 392, e modificato con decreto del Capo del Governo del 10 febbraio 1939;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria sono sciolti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, approvato con decreto del Capo del Governo in data 25 aprile 1939;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti sono sciolti.

Art. 2.

Il comm. Alfredo Cianetti è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1944.

Temporaneo trasferimento nel comune di Sora degli uffici giudiziari di Cassino.

IL GUARDASIGILLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

20, 23, 24, 25, 27, 30 e 31 luglio;
22, 23, 24, 27, 29, 30 e 31 agosto;
20, 21, 24, 25, 27, 28 settembre e 1° ottobre;
23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 ottobre;
22, 23, 24, 26, 28, 29 e 30 novembre;
19, 20, 21, 22, 28, 29 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche e, durante i mesi di luglio, agosto e settembre, anche tutti i sabati; il 1° e 6 gennaio; il 19 e 31 marzo; il 2 aprile; il 1°, 10 e 31 maggio; il 29 giugno; il 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 agosto; il 19 settembre; il 12 ottobre; il 1°, 2 e 3 novembre; il 7, 8, 24, 25 e 26 dicembre.

Roma, addì 14 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Littoria, con sede in Littoria, approvato con R. decreto 15 marzo 1937, n. 392, e modificato con decreto del Capo del Governo del 10 febbraio 1939;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Aiuti fu Lorenzo è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, approvato con decreto del Capo del Governo in data 25 aprile 1939;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti sono sciolti.

Art. 2.

Il comm. Alfredo Cianetti è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1944.

Temporaneo trasferimento nel comune di Sora degli uffici giudiziari di Cassino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede del Tribunale di Cassino, della Procura del Regno presso il Tribunale medesimo e della Corte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d'assise della stessa città è trasferita temporaneamente nel comune di Sora.

La sede della Pretura di Cassino è temporaneamente trasferita nel comune di Cervaro.

Art. 2.

A questo decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Il Primo presidente della Corte d'appello di Roma è autorizzato a modificare la composizione delle sezioni del Tribunale di Cassino, destinando a ciascuna di esse i magistrati, i funzionari di cancelleria, gli ufficiali giudiziari ed il personale subalterno occorrente per il funzionamento delle sezioni, ed a limitare il numero delle udienze e delle cause da trattare.

I provvedimenti indicati nel comma precedente possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 4.

Il presidente del Tribunale ed il pretore di Cassino daranno, di ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale, anche perentorio, e di rimettere in termine la parte che ne è decaduta per causa dello spostamento della sede.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 5.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 23 agosto 1944

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di medicina sociale

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 18 ottobre 1944, il prof. dott. Giuseppe Aiello è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto di medicina sociale, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 23 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	,, semestrale	,,	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	,, semestrale	,,	100,20

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1944, n. 95, alla pag. 55, linea 6ª anzichè «... e agli articoli 8 e 11 ...» ecc. deve leggersi «... agli articoli 8 e 11 ...» ecc., e alla linea 7ª anzichè «... e gli articoli 4 e 5 ...» ecc. deve leggersi «... agli articoli 4 e 5 ...» ecc.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 379.

Funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali . . . . . Pag. 689

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 380.

Estensione ai marittimi mercantili del trattamento disposto dal R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, a favore dei familiari dei militari e militarizzati considerati «Presenti alle bandiere» . . . . . Pag. 689

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 381.

Abrogazione delle disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, relative alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie e degli Istituti culturali. Pag. 691

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382.

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali . . . . . Pag. 691

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 383.

Costituzione ed erezione in ente morale della «Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska». Pag. 694

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari | All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2646:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,20

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1944, n. 95, all'art. 23, linea 6ª anno è detto: « ... degli articoli 8 e 11 ... » ecc. deve leggersi: « ... negli articoli 8 e 11 ... » ecc., e alla linea 7ª anno è detto: « ... e gli articoli 4 e 5 ... » ecc., deve leggersi: « ... negli articoli 4 e 5 ... » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, n. 377.
Soppressione dell'Azienda autonoma statale della strada. Pag. 686

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 378.
Modificazioni alla legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito . . . Pag. 687

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 379.
Funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali . . . . . Pag. 689

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 380.
Estensione ai marittimi mercantili del trattamento disposto dal R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, a favore dei familiari dei militari e militarizzati considerati « Presenti alle bandiere » . . . . . Pag. 689

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 381.
Abrogazione delle disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, relative alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie e degli Istituti culturali. Pag. 691

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382.
Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali . . . . . Pag. 691

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 383.
Costituzione ed erezione in ente morale della « Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska ». Pag. 694

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.
Prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco . . . . Pag. 694

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 698

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 98 DEL 23 DICEMBRE 1944:
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 384.
Disposizioni in materia di imposte dirette.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 settembre 1944, n. 327.

Soppressione dell'Azienda autonoma statale della strada.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094;
Visto il R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1392;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda autonoma statale della strada è soppressa.

I compiti dell'Azienda stessa relativi alla gestione delle strade statali, alla cura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, alla sistemazione delle strade statali medesime, nonchè al controllo dell'esercizio delle autostrade definitivamente ultimate e collaudate passano alla competenza del Ministero dei lavori pubblici unitamente alla gestione delle autostrade gestite dall'Azienda anzidetta.

Il compito di presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade statali e la circolazione statale sulle aree pubbliche passano alla competenza dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 2.

Fino a quando non sarà provveduto alla riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici tutte le attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada sono esercitate dal Ministro per i lavori pubblici. Resta peraltro salva

Art. 4.

Le entrate di pertinenza dell'Azienda autonoma statale della strada affluiscono, unitamente ai proventi della pubblicità, al bilancio dell'entrata.

Le spese di pertinenza dell'Azienda passano alla competenza del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

I contratti attivi e passivi stipulati dalla medesima Azienda ed in vigore all'atto della pubblicazione del presente decreto, mantengono la loro efficacia.

I depositi in conto corrente ordinario e speciale costituiti presso la Cassa depositi e prestiti e i depositi in titoli dello Stato conservano l'attuale funzione e destinazione.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Azienda passa in gestione al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici potranno essere risoluti i contratti di appalto in corso per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restando esonerata l'Amministrazione dal corrispondere all'appaltatore il decimo dell'importo delle opere non eseguite in deroga al disposto dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

Art. 6.

La facoltà, concessa all'Azienda con l'art. 20 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, resta in vigore nei confronti del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici comandato a prestare servizio presso l'Azienda cessa da tale posizione.

Il personale collocato fuori ruolo ai termini dell'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, modificato con il R. decreto 8 dicembre 1941, n. 1472, rientra nel ruolo di provenienza.

La facoltà, di cui all'art. 7 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, è demandata alla Commissione unica per gli affari del personale costituita presso il Ministero dei lavori pubblici in base al R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, per il personale in genere, dipendente dal Ministero stesso.

Art. 8.

Il personale assunto con contratto a' termini dell'articolo 4 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, e successive modificazioni, passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, conservando il trattamento giuridico ed economico in atto in vigore nei propri confronti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0825

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094;
Visto il R. decreto 1° giugno 1928, n. 1130;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda autonoma statale della strada è soppressa.
I compiti dell'Azienda stessa relativi alla gestione delle strade statali, alla cura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, alla sistemazione delle strade statali medesime, nonchè al controllo dell'esercizio delle autostrade definitivamente ultimate e collaudate passano alla competenza del Ministero dei lavori pubblici unitamente alla gestione delle autostrade gestite dall'Azienda anzidetta.
Il compito di presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade statali e la circolazione statale sulle aree pubbliche passano alla competenza dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 2.

Fino a quando non sarà provveduto alla riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici tutte le attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada sono esercitate dal Ministro per i lavori pubblici. Resta peraltro salva la competenza del Consiglio di Stato e quella dell'Avvocatura generale dello Stato. Per quanto riguarda i lavori su strade di interesse militare e gli interventi a seguito dei danni di guerra restano in vigore le deroghe previste da speciali disposizioni.

Art. 3.

I compiti già affidati alla Direzione generale dell'Azienda autonoma statale della strada sono assolti dai normali organi centrali dell'Amministrazione dei lavori pubblici per quanto concerne il servizio amministrativo e quello tecnico, mentre al servizio di ragioneria provvede la Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici.
I titoli dello Stato conservano l'attuale funzione e destinazione.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Azienda passa in gestione al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici potranno essere risoluti i contratti di appalto in corso per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restando esonerata l'Amministrazione dal corrispondere all'appaltatore il decimo dell'importo delle opere non eseguite in deroga al disposto dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

Art. 6.

La facoltà, concessa all'Azienda con l'art. 20 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, resta in vigore nei confronti del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici comandato a prestare servizio presso l'Azienda cessa da tale posizione.
Il personale collocato fuori ruolo ai termini dell'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, modificato con il R. decreto 8 dicembre 1941, n. 1472, rientra nel ruolo di provenienza.
La facoltà, di cui all'art. 7 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, è demandata alla Commissione unica per gli affari del personale costituita presso il Ministero dei lavori pubblici in base al R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, per il personale in genere, dipendente dal Ministero stesso.

Art. 8.

Il personale assunto con contratto a' termini dell'articolo 4 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, e successive modificazioni, passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, conservando il trattamento giuridico ed economico in atto in vigore nei propri confronti.
Non è consentita l'assunzione di altro personale a contratto con le condizioni di cui al citato art. 4.

Art. 9.

Il personale dei cantonieri e capi cantonieri dell'Azienda passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, ferma restando l'efficacia delle norme di cui al R. decreto-legge 23 dicembre 1932, n. 1754, in quanto applicabili.

Art. 10.

Tutto il personale di ruolo che passa a prestar servizio alle dirette dipendenze del Ministero dei lavori pubblici conserva, *ad personam*, il trattamento economico attuale se più favorevole.

0 8 2 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11.

La Cassa di mutuo soccorso tra i cantonieri e capi cantonieri delle strade statali passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici. Al suo ordinamento provvederà il Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto di concerto col Ministro per il tesoro.

Il contributo statale passerà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Detto contributo è elevato a L. 1.000.000.

Il fondo massa vestiario di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1754, è amministrato dalla Cassa di mutuo soccorso di cui al comma che precede. Il contributo, già a carico dell'Azienda autonoma statale della strada è elevato a L. 1.000.000 e graverà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 12.

Gli organi periferici dell'Azienda sono soppressi. In loro vece sono istituiti degli uffici speciali del Genio civile per la viabilità i quali avranno sede nelle località dove attualmente risiedono i soppressi uffici periferici dell'Azienda stessa.

Art. 13.

I ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici e quelli del Corpo Reale del genio civile saranno aumentati delle unità risultanti dalla tabella annessa al Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302 (tabella *B*).

Art. 14.

Restano ferme tutte le norme in vigore, relative al funzionamento degli uffici, alla gestione dei lavori e al trattamento del personale già pertinente all'Azienda autonoma statale della strada, che non siano in contrasto con le disposizioni di cui al presente decreto, nonchè le disposizioni relative al riscontro della Corte dei conti in sede consuntiva.

Ove occorrano sarà provveduto all'emanazione di ulteriori norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 378.

Modificazioni alla legge 9 maggio 1940, n. 378, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1942, n. 1069, sull'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito, convertito nella legge 14 dicembre 1942, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 23 settembre 1942, n. 1069, convertito nella legge 14 dicembre 1942, n. 1706, recante norme sull'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Per le promozioni ai gradi di generale di divisione e di tenente generale e di generale di corpo d'armata si applicano le norme contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora, per effetto dell'annullamento del relativo provvedimento, debba essere rinnovata nei confronti di un generale di brigata o maggior generale o di un generale di divisione, ai sensi del disposto dell'art. 123 della legge 9 maggio 1940, n. 369, la valutazione dell'avanzamento, questa si effettuerà in conformità del disposto dell'art. 28 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

La stessa norma si applica sia nel caso che un generale di brigata o maggior generale o un generale di divisione non abbia potuto essere valutato per l'avanzamento a turno normale per un impedimento previsto dalle norme vigenti, e sia nel caso di eventuale reintegrazione nel quadro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485016

strada è elevato a L. 1.000.000 e graverà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 12.

Gli organi periferici dell'Azienda sono soppressi. In loro vece sono istituiti degli uffici speciali del Genio civile per la viabilità i quali avranno sede nelle località dove attualmente risiedono i soppressi uffici periferici dell'Azienda stessa.

Art. 13.

I ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici e quelli del Corpo Reale del genio civile saranno aumentati delle unità risultanti dalla tabella annessa al Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302 (tabella *B*).

Art. 14.

Restano ferme tutte le norme in vigore, relative al funzionamento degli uffici, alla gestione dei lavori e al trattamento del personale già pertinente all'Azienda autonoma statale della strada, che non siano in contrasto con le disposizioni di cui al presente decreto, nonchè le disposizioni relative al riscontro della Corte dei conti in sede consuntiva.

Ove occorrano sarà provveduto all'emanazione di ulteriori norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 73. — PETIA

dificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1942, n. 1069, sull'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito, convertito nella legge 14 dicembre 1942, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 23 settembre 1942, n. 1069, convertito nella legge 14 dicembre 1942, n. 1706, recante norme sull'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Per le promozioni ai gradi di generale di divisione o di tenente generale e di generale di corpo d'armata si applicano le norme contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora, per effetto dell'annullamento del relativo provvedimento, debba essere rinnovata nei confronti di un generale di brigata o maggior generale o di un generale di divisione, ai sensi del disposto dell'art. 123 della legge 9 maggio 1940, n. 369, la valutazione dell'avanzamento, questa si effettuerà in conformità del disposto dell'art. 28 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

La stessa norma si applica sia nel caso che un generale di brigata o maggior generale o un generale di divisione non abbia potuto essere valutato per l'avanzamento a turno normale per un impedimento previsto dalle norme vigenti, e sia nel caso di eventuale reintegrazione nel ruolo organico di un generale di brigata o maggior generale o di un generale di divisione che avesse cessato di appartenervi.

Art. 4.

L'art. 19 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione non può conseguire promozione.

« All'atto della cessazione dalla carica l'ufficiale stesso è valutato per l'avanzamento e promosso, se prescelto, con l'anzianità e decorrenza assegni che gli sarebbero spettate qualora avesse conseguito la promo

0.8.2461
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione a suo turno. La promozione ha luogo anche se non esista vacanza nel grado superiore; in tal caso l'eccedenza da essa derivante deve essere riassorbita con la prima successiva vacanza; la promozione predetta non costituisce peraltro vacanza agli effetti delle promozioni del grado inferiore finchè sussiste l'eccedenza medesima.

« Le norme di cui al due comma precedenti si applicano anche per il conferimento della carica di « desi gnato per il comando di armata ».

Art. 5.

L'art. 76 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro e di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, il giudizio d'avanzamento rimane sospeso finchè rimangono in carica.

« All'atto della cessazione dalla carica gli ufficiali stessi sono giudicati per l'avanzamento e promossi, se prescelti, con l'anzianità che sarebbe loro spettata se la promozione non fosse stata ritardata ».

Art. 6.

A modifica di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni, l'ufficiale, cui sia concessa la promozione per merito di guerra, è promosso sotto la data del fatto d'arme per il quale la promozione stessa è stata proposta.

Art. 7.

L'art. 103 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Per ogni ufficiale reduce dalla prigionia il Ministro per la guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto del fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.

« L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante il periodo di prigionia, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, è promosso al ritorno dalla prigionia, se prescelto, purchè abbia tenuto, prima della cattura, un comando corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi.

« Qualora non abbia compiuto tale periodo di comando, sarà valutato e, se prescelto, promosso al termine di un periodo di servizio di sei mesi.

« Nella promozione, però, gli sarà stabilita l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

« La promozione ha luogo a tutti gli effetti anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenze formatasi in detto grado è riassorbita al verificarsi della prima vacanza.

alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura. Ottenuto il nulla osta, egli, se risulti preterm esso nell'avanzamento, è valutato e, se prescelto, promosso al grado immediatamente superiore - sempre quando abbia tenuto prima della cattura un comando corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi - con l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Qualora non abbia compiuto tale periodo di comando di almeno sei mesi, si applicano le norme stabilite dal 2° comma dell'articolo precedente.

« L'ufficiale che abbia ottenuto una promozione ai sensi del comma precedente, può ottenere altra promozione solo dopo che abbia prestato almeno un anno di servizio, conseguendo, però, qualora risulti ancora preterm esso nell'avanzamento, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici.

« L'ufficiale catturato prigioniero durante la degenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste dal primo comma, o per lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, ottenuto il nulla osta, può conseguire la promozione quando abbia tenuto prima della cattura un comando corrispondente al proprio grado per un periodo di almeno sei mesi ed abbia riacquistata l'incondizionata idoneità fisica. In tal caso viene considerato come preterm esso all'avanzamento e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Mancandogli il periodo di comando di almeno sei mesi, si applicano le norme stabilite dal comma 2° dell'articolo precedente.

« La successiva promozione è, però, subordinata alla prestazione di almeno un anno di effettivo servizio conseguendo la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

Art. 9.

I quadri di avanzamento esistenti all'8 settembre 1943 cessano di avere vigore dalla data predetta.

Detti quadri perdono la validità anche per le promozioni, che fossero ancora comunque da effettuarsi, relative a vacanze verificatesi anteriormente all'8 settembre 1943.

Tutte le procedure d'avanzamento ultimate od iniziate alla predetta data dell'8 settembre 1943 sono annullate. Esse saranno rinnovate, tenendo conto del comportamento avuto e del servizio eventualmente prestato dopo tale data, solo nei confronti di ufficiali che risultino per qualsiasi motivo preterm essi all'avanzamento o che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

Restano peraltro ferme le promozioni di ufficiali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« Per gli ufficiali che ricoprano la carica di ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, il giudizio d'avanzamento rimane sospeso finchè rimangono in carica.

« All'atto della cessazione dalla carica gli ufficiali stessi sono giudicati per l'avanzamento e promossi, se prescelti, con l'anzianità che sarebbe loro spettata se la promozione non fosse stata ritardata ».

Art. 6.

A modifica di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni, l'ufficiale, cui sia concessa la promozione per merito di guerra, è promosso sotto la data del fatto d'arme per il quale la promozione stessa è stata proposta.

Art. 7.

L'art. 103 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Per ogni ufficiale reduce dalla prigionia il Ministro per la guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto del fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.

« L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante il periodo di prigionia, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione suddetta, è promosso al ritorno dalla prigionia, se prescelto, purchè abbia tenuto, prima della cattura, un comando corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi.

« Qualora non abbia compiuto tale periodo di comando, sarà valutato e, se prescelto, promosso al termine di un periodo di servizio di sei mesi.

« Nella promozione, però, gli sarà stabilita l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

« La promozione ha luogo a tutti gli effetti anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenza formatasi in detto grado è riassorbita al verificarsi della prima vacanza.

« Se con tale anzianità risulta ancora preterm[illegible] nell'avanzamento, può ottenere altra promozione solo dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno un anno, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

Art. 8.

L'art. 104 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento, o comunque in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia è assoggettato [illegible] preterm[illegible] nell'avanzamento, [illegible] rebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici.

« L'ufficiale catturato prigioniero durante la degenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste dal primo comma, o per lesioni o malattie riportate in servizio e per cause di servizio, ottenuto il nulla osta, può conseguire la promozione quando abbia tenuto prima della cattura un comando corrispondente al proprio grado per un periodo di almeno sei mesi ed abbia riacquistata l'incondizionata idoneità fisica. In tal caso viene considerato come presente all'avanzamento e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Mancandogli il periodo di comando di almeno sei mesi, si applicano le norme stabilite dal comma 2° dell'articolo precedente.

« La successiva promozione è, però, subordinata alla prestazione di almeno un anno di effettivo servizio con [illegible] segnendo la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

Art. 9.

I quadri di avanzamento esistenti all'8 settembre 1943 cessano di avere vigore dalla data predetta.

Detti quadri perdono la validità anche per le promozioni, che fossero ancora comunque da effettuarsi, relative a vacanze verificatesi anteriormente all'8 settembre 1943.

Tutte le procedure d'avanzamento ultimate od iniziate alla predetta data dell'8 settembre 1943 sono annullate. Esse saranno rinnovate, tenendo conto del comportamento avuto e del servizio eventualmente prestato dopo tale data, solo nei confronti di ufficiali che risultino per qualsiasi motivo preterm[illegible] all'avanzamento o che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

Restano peraltro ferme le promozioni di ufficiali eventualmente effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Gli ufficiali che all'atto della entrata in vigore del presente decreto si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) in attesa di rinnovazione della procedura d'avanzamento in seguito ad annullamento di precedente procedura avvenuto di ufficio o per accoglimento di ricorso in via straordinaria ovvero al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 850116
0 8 2 8 1

b) non giudicati, a causa di un impedimento previsto dalla legge, per un quadro d'avanzamento in vigore anteriormente all'8 settembre 1943;

saranno giudicati in base alle norme vigenti sull'avanzamento degli ufficiali compreso quelle contenute nel presente decreto.

Gli ufficiali per i quali la valutazione ha luogo mediante graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1940, n. 370, saranno valutati comprendendo nella graduatoria soltanto i pari grado che si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

ART. 11.

Per cause di constatate necessità di guerra, il Ministro per la guerra può, con propria determinazione:

a) sospendere la formazione, in tutto o in parte, dei quadri di avanzamento semestrali o annuali;

b) sospendere, in tutto o in parte, le promozioni degli ufficiali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 77. — PERIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 379.

Funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il R. decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, che approva lo statuto-regolamento per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16 B;

Viste le leggi 31 gennaio 1926, n. 100, e 4 settembre 5 gennaio 1933, n. 30, e del R. decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, sono esercitate, fino alla ricostituzione degli organi predetti, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e le funzioni attribuite al comandante della soppressa Milizia nazionale forestale sono affidate al capo della Direzione dei servizi forestali presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1944, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GELLO — SICILIANTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 72. — PERIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 380.

Estensione ai marittimi mercantili del trattamento disposto dal R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, a favore dei familiari dei militari e militarizzati considerati « Presenti alle bandiere ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121;

Visto il R. decreto 5 aprile 1943, n. 681;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108;

Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2629;

Visto il R. decreto 1° settembre 1940, n. 1361;

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 36;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1941, n. 141;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016
0 0 8 2 9 1

Per cause di sostanziale necessità di guerra, il Ministro per la guerra può, con propria determinazione:

a) sospendere la formazione, in tutto o in parte, dei quadri di avanzamento semestrali o annuali;

b) sospendere, in tutto o in parte, le promozioni degli ufficiali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 77. — PELIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 379.

Funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
Visto il R. decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, che approva lo statuto-regolamento per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 163;
Viste le leggi 31 gennaio 1926, n. 100, e 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le funzioni attribuite al Consiglio di amministrazione e al Comitato amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a norma della legge

Stato.

Datora Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SORGENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 72. — PELIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 380.

Estensione ai marittimi mercantili del trattamento disposto dal R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, a favore dei familiari dei militari e militarizzati considerati « Presenti alle bandiere ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121;
Visto il R. decreto 5 aprile 1943, n. 681;
Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2629;
Visto il R. decreto 1° settembre 1940, n. 1361;
Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 36;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le persone della gente di mare imbarcate su navi mercantili che, dal 2 settembre 1939 sino a un anno dopo la cessazione delle ostilità, siano decedute o scomparse in mare per eventi bellici o in conseguenza di questi, o siano morte per ferite, lesioni o infermità contratte in campi di internamento, in prigionia o durante la detenzione in conseguenza di condanna subita all'estero per atti intesi a impedire l'utilizzazione della nave, sono considerate, per un anno dalla data della partecipazione del decesso o da quella della dichiarazione di scomparizione in mare, come « Presenti alle bandiere ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo alle persone di famiglia dei marittimi, indicate all'art. 4, è dovuto, dalla data di partecipazione della morte o della dichiarazione di scomparizione in mare, un assegno, per mesi dodici, in aggiunta al trattamento di pensione e di ogni altro beneficio che, ai sensi delle disposizioni in vigore, possa loro competere.

L'assegno di cui al comma precedente è pari a quello indicato nella tabella annessa al R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, in relazione al grado militare che il marittimo avrebbe rivestito qualora la nave sulla quale si trovava imbarcato fosse stata iscritta nel naviglio ausiliario dello Stato, secondo la tabella approvata dal R. decreto 22 novembre 1937, n. 2629, modificato dal R. decreto 1° settembre 1940, n. 1361. Nel caso di navi o galleggianti non indicati nella tabella, l'equiparazione è fatta in base al grado considerato per i rimorchiatori e piropescherecci.

Art. 3.

L'assegno di cui all'articolo precedente è pagato mensilmente.

Art. 4.

Il trattamento indicato dal presente decreto spetta alla vedova del marittimo, sempreché non sussista sentenza di separazione personale per colpa di lei passata in giudicato.

In mancanza della vedova o quando questa non abbia diritto al trattamento o, acquistatolo, lo perda, il trattamento stesso spetta alle figlie nubili, ai figli maschi minorenni, nonchè a quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, sempreché l'inabilità al lavoro proficuo sia anteriore alla morte del genitore o, se posteriore, siasi verificata prima del raggiungimento della maggiore età. Per i figli legittimati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e per i figli adottivi si applica l'art. 30 del R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491, e successive modificazioni.

Qualora non esistano vedova o figli o costoro non abbiano diritto al trattamento, o, acquistatolo, lo perdano per una causa qualsiasi, il trattamento stesso spetta alle persone indicate dagli articoli 37 e 41 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel comma primo e terzo dell'art. 37. Si considerano privi dei necessari mezzi di sussistenza i genitori e i collaterali che all'atto della morte del marittimo vivevano a suo prevalente carico.

Qualora il padre del marittimo caduto o scomparso in mare non conviva con la moglie, il trattamento di « Presenza alle bandiere » viene diviso in parti uguali

c) dalle figlie nubili che contraggano matrimonio;

d) dal padre di età inferiore ai cinquantotto anni, che cessi di essere inabile al lavoro proficuo;

e) dalla madre che passi a nuove nozze;

f) dai collaterali quando raggiungono la maggiore età o, se femmine, anche prima qualora contraggano matrimonio o, se maggiorenni inabili al lavoro, cessino di essere inabili;

g) in ogni altro caso in cui nell'avente diritto venga meno alcuna delle condizioni necessarie per l'acquisto del relativo diritto.

Il trattamento stesso si perde od è sospeso nei casi preveduti dall'art. 47 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificato dall'art. 11 del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928.

Art. 7.

In caso di perdita del trattamento da parte di alcuno degli aventi diritto, per morte o per una delle cause previste nel precedente art. 6, il trattamento stesso è devoluto agli altri aventi diritto che immediatamente li seguono, a norma dell'art. 4, per il residuo periodo di tempo fino al compimento dei dodici mesi di cui all'articolo 2.

Qualora il trattamento debba essere diviso fra più aventi diritto ed uno o più di costoro muoiano o incorrano nella perdita del diritto per una delle cause previste nell'art. 6, le loro quote sono devolute in favore degli altri aventi diritto.

Art. 8.

Qualora la morte o la scomparizione in mare sia stata comunicata agli interessati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il pagamento viene effettuato a rate mensili a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione; ma in tal caso, i termini di cui al terzo comma dell'art. 9 decorrono dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Non hanno diritto al trattamento di « Presenza alle bandiere » i familiari indicati nell'art. 4 che, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, siano incorsi in una delle condanne che importano la perdita definitiva del trattamento stesso, a norma dell'art. 6, secondo comma.

Art. 9.

Coloro i quali ritengano di aver diritto al trattamento preveduto dal presente decreto devono presentare domanda in carta semplice all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 14 luglio 1937, n. 1487, allegando i documenti atti a provare l'esistenza dei requisiti di legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il marittimo avrebbe rivestito qualora la nave sulla quale si trovava imbarcato fosse stata iscritta nel naviglio ausiliario dello Stato, secondo la tabella approvata dal R. decreto 22 novembre 1937, n. 2629, modificato dal R. decreto 1° settembre 1940, n. 1361. Nel caso di navi o galleggianti non indicati nella tabella, l'equiparazione è fatta in base al grado considerato per i rimorchiatori e piropescherecci.

Art. 3.

L'assegno di cui all'articolo precedente è pagato mensilmente.

Art. 4.

Il trattamento indicato dal presente decreto spetta alla vedova del marittimo, sempreché non sussista sentenza di separazione personale per colpa di lei passata in giudicato.

In mancanza della vedova o quando questa non abbia diritto al trattamento o, acquistatolo, lo perda, il trattamento stesso spetta alle figlie nubili, ai figli maschi minorenni, nonchè a quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, sempreché l'inabilità al lavoro proficuo sia anteriore alla morte del genitore o, se posteriore, siasi verificata prima del raggiungimento della maggiore età. Per i figli legittimati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e per i figli adottivi si applica l'art. 20 del R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491, e successive modificazioni.

Qualora non esistano vedova o figli o costoro non abbiano diritto al trattamento, o, acquistatolo, lo perdano per una causa qualsiasi, il trattamento stesso spetta alle persone indicate dagli articoli 37 e 41 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel comma primo e terzo dell'art. 37. Si considerano privi dei necessari mezzi di sussistenza i genitori e i collaterali che all'atto della morte del marittimo vivevano a suo prevalente carico.

Qualora il padre del marittimo caduto o scomparso in mare non conviva con la moglie, il trattamento di « Presenza alle bandiere » viene diviso in parti uguali fra i genitori.

Art. 5.

Il trattamento di « Presenza alle bandiere » non è, in nessun caso e per nessuna ragione, cedibile, pignorabile o sequestrabile.

Art. 6.

Il trattamento di « Presenza alle bandiere » si perde:

a) dalla vedova che passi a nuove nozze;

b) dai figli maschi che raggiungano la maggiore età o, se inabili al lavoro proficuo, cessino di trovarsi in tale condizione;

Il trattamento stesso si perde od è sospeso nei casi previsti dall'art. 47 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificato dall'art. 11 del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928.

Art. 7.

In caso di perdita del trattamento da parte di alcuno degli aventi diritto, per morte o per una delle cause previste nel precedente art. 6, il trattamento stesso è devoluto agli altri aventi diritto che immediatamente li seguono, a norma dell'art. 4, per il residuo periodo di tempo fino al compimento dei dodici mesi di cui all'articolo 2.

Qualora il trattamento debba essere diviso fra più aventi diritto ed uno o più di costoro muoiano o incorrano nella perdita del diritto per una delle cause previste nell'art. 6, le loro quote sono devolute in favore degli altri aventi diritto.

Art. 8.

Qualora la morte o la scomparizione in mare sia stata comunicata agli interessati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il pagamento viene effettuato a rate mensili a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione; ma in tal caso, i termini di cui al terzo comma dell'art. 9 decorrono dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Non hanno diritto al trattamento di « Presenza alle bandiere » i familiari indicati nell'art. 4 che, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, siano incorsi in una delle condanne che importano la perdita definitiva del trattamento stesso, a norma dell'art. 6, secondo comma.

Art. 9.

Coloro i quali ritengano di aver diritto al trattamento previsto dal presente decreto devono presentare domanda in carta semplice all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 14 luglio 1937, n. 1487, allegando i documenti atti a provare l'esistenza dei requisiti di legge.

In caso di concorso di più aventi diritto, la domanda può essere presentata da uno solo di essi, in nome e per conto anche degli altri.

La domanda deve essere presentata entro tre mesi dalla conclusione della pace. Qualora sia presentata dopo tale termine, si ha diritto al trattamento solo per il periodo di tempo che ancora rimane fino al compimento dei dodici mesi di cui all'art. 2.

Gli aventi diritto al trattamento di « Presenza alle bandiere » che risiedono fuori del territorio del Regno possono presentare la domanda di cui al primo comma del presente articolo fino allo scadere di sei mesi dalla data della conclusione della pace.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 8 3 2

Art. 10.

Il trattamento economico indicato nel presente decreto è a carico dello Stato ed è corrisposto agli aventi diritto dall'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

A tal fine il Ministero della marina corrisponderà all'Ente un contributo annuo nella misura che sarà stabilita dal Ministro pel tesoro, d'intesa con quello per la marina. L'Ente tiene un conto separato per la gestione del fondo costituito con tale contributo e, trascorsi trenta mesi dalla cessazione delle ostilità, deve sottoporre all'approvazione dei Ministri pel tesoro e per la marina il rendiconto di chiusura e versare all'erario, in conto entrate, l'eventuale residuo attivo del fondo stesso.

La vigilanza sulla gestione del fondo è attuata da apposito Comitato composto da due rappresentanti del Ministero della marina, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da uno dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare e da uno della Federazione italiana dei lavoratori del mare.

Art. 11.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (Marina mercantile) le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SFORZA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 80. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 381.

Abrogazione delle disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, relative alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie e degli Istituti culturali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, sono abrogate.

La scelta delle persone per la nomina del presidente e del vice-presidente delle Accademie e degli Istituti di cultura è demandata al Corpo accademico riunito in assemblea, che procede alle elezioni per la designazione secondo le norme e con le modalità stesse stabilite negli statuti accademici per la nomina degli accademici e dei membri effettivi.

Il risultato delle votazioni viene comunicato al Ministero della pubblica istruzione che lo sottopone al Capo dello Stato, se nello statuto accademico sia disposto che le nomine siano fatte dal Capo dello Stato, ovvero conferisce le nomine stesse con suo decreto, se nello statuto sia disposto che le cariche di cui trattasi siano di nomina ministeriale.

Art. 2.

Resta deferita al Ministro per la pubblica istruzione la scelta delle persone cui conferire, con decreto del Capo dello Stato ovvero con decreto Ministeriale, in conformità di quanto è disposto negli statuti organici, le cariche di presidente e di vice-presidente degli enti culturali non aventi struttura accademica e dei centri di studi creati con leggi speciali.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 79. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382.

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista l'art. 4 decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0833

trascorsi trenta mesi dalla [illegible] deve sottoporre all'approvazione dei Ministri pel tesoro e per la marina il rendiconto di chiusura e versare all'erario, in conto entrate, l'eventuale residuo attivo del fondo stesso.

La vigilanza sulla gestione del fondo è attuata da apposito Comitato composto da due rappresentanti del Ministero della marina, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da uno dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare e da uno della Federazione italiana dei lavoratori del mare.

Art. 11.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (Marina mercantile) le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 80. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 381.

Abrogazione delle disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1893, relative alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie e degli Istituti culturali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1893, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 4, con il quale furono date disposizioni per la nomina dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti;
Considerata la necessità di abrogare le anzidette disposizioni e di stabilire nuove norme per la nomina agli uffici direttivi delle Accademie e degli Istituti equiparati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le cariche di presidente e di vice-presidente delle Accademie e degli Istituti culturali, ad eccezione di quelli che abbiano struttura accademica, sono conferite con decreto del Capo dello Stato, se nello statuto accademico sia disposto che le nomine siano fatte dal Capo dello Stato, ovvero conferisce le nomine stesse con suo decreto, se nello statuto sia disposto che le cariche di cui trattasi siano di nomina ministeriale.

Art. 2.

Resta deferita al Ministro per la pubblica istruzione la scelta delle persone cui conferire, con decreto del Capo dello Stato ovvero con decreto Ministeriale, in conformità di quanto è disposto negli statuti organici, le cariche di presidente e di vice-presidente degli enti culturali non aventi struttura accademica e dei centri di studi creati con leggi speciali.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 79. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382.

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 31 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Del Consiglio degli ordini e collegi professionali.

Art. 1.

Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
0 8 3 4

devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Art. 2.

I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3.

L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui essa scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonchè il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4.

Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinchè diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Art. 6.

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7.

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonchè una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

Art. 8.

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

Capo II.

Delle Commissioni centrali.

Art. 10.

Le Commissioni centrali per le professioni indicate

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3.

L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonchè il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4.

Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinchè diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

Art. 8.

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

CAPO II.

Delle Commissioni centrali.

Art. 10.

Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

Art. 11.

Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12.

Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.

Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

Art. 13.

I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

Art. 14.

I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre dànno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

CAPO III.

Disposizioni comuni.

Art. 15.

I componenti del Consiglio o della Commissione centrale non possono essere membri del Governo, né appartenere ad assemblee legislative, né ricoprire cariche politiche.

Art. 16.

Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 17.

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

CAPO IV.

Disposizioni speciali per le professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 18.

Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 19.

Per ciascun circondario di tribunale è costituito unico Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori.

Art. 20.

L'avviso della convocazione dell'assemblea prevedute dall'art. 3 deve essere altresì affisso nelle sale di udienza del tribunale e della pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 21.

Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale forense formato di trentasei componenti eletti due per ciascun distretto di Corte d'appello, tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

Per la elezione del Consiglio nazionale forense i singoli Consigli degli ordini di ciascun distretto proce-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 12.

Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.

Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

Art. 13.

I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

Art. 14.

I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

Capo III.

Disposizioni comuni.

Art. 15.

I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

Capo IV.

Disposizioni speciali per le professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 18.

Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 19.

Per ciascun circondario di tribunale è costituito unico Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori.

Art. 20.

L'avviso della convocazione dell'assemblea preveduto dall'art. 3 deve essere altresì affisso nelle sale di udienza del tribunale e della pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 21.

Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale forense formato di trentasei componenti eletti due per ciascun distretto di Corte d'appello, tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

Per la elezione del Consiglio nazionale forense i singoli Consigli degli ordini di ciascun distretto procedono alla elezione dei due componenti spettanti al distretto medesimo. S'intendono eletti i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti.

Le elezioni suppletive di cui all'art. 15 si svolgono nei Consigli del distretto a cui apparteneva il componente da sostituire.

Art. 22.

Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti ed un segretario.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPO V.

Disposizioni finali.

Art. 23.

Nella prima attuazione di questo decreto l'assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio è convocata per ciascun ordine o collegio, nella città in cui è costituito l'albo, per la quarta domenica di gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica successiva.

Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto l'amministrazione del Governo italiano l'assemblea è convocata per la prima domenica del secondo mese successivo a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori, ed in seconda convocazione per la domenica seguente.

La presidenza dell'assemblea è assunta da una Giunta composta di tre professionisti scelti fra quelli di maggiore anzianità professionale.

Art. 24.

Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio nazionale forense sono esercitate da una Commissione forense straordinaria nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Si osserva per la validità delle sedute la disposizione di cui all'art. 16, comma primo.

Art. 25.

Fino a quando non saranno elette le Commissioni centrali:

a) il reclamo di cui all'art. 6 è deciso dalla Commissione preveduta dall'art. 11;

b) si prescinde, per lo scioglimento del Consiglio, dal parere di cui all'art. 8, terzo comma;

c) il ricorso del professionista alla Commissione centrale avverso il provvedimento riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dall'albo pronunciata a seguito di condanna penale.

Art. 26.

Con separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli ordini e la Commissione centrale dei giornalisti.

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno succes-

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 383.

Costituzione ed erezione in ente morale della « Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska ».

N. 383. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, col capitale iniziale di oltre un milione di lire, in gioielli, denaro liquido e buoni del Tesoro lasciati in Italia dalla marchesa Janina Sofia Umiastowska, nata dei Conti Ostrorog, fu Jean, vedova del marchese Wladislao Umiastowski, viene costituita in Roma ed eretta in ente morale la « Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska » avente lo scopo di assistere e promuovere le scienze, l'agricoltura, le lettere e le arti ed il relativo insegnamento su di una base internazionale a mezzo di pubblicazioni, sussidi agli scienziati, borse di studio, concorsi, viaggi di studio e di propaganda e secondo le norme di cui allo statuto annesso al presente decreto.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.

Prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 291, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita dei tabacchi sia al pubblico, sia per provvista di bordo, sia per esportazione allo Stato Città del Vaticano;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 23 dicembre 1944 i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

per kg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tori, ed in seconda convocazione [illegible] guente.

La presidenza dell'assemblea è assunta da una Giunta composta di tre professionisti scelti fra quelli di maggiore anzianità professionale.

Art. 24.

Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio nazionale forense sono esercitate da una Commissione forense straordinaria nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Si osserva per la validità delle sedute la disposizione di cui all'art. 16, comma primo.

Art. 25.

Fino a quando non saranno elette le Commissioni centrali:

a) il reclamo di cui all'art. 6 è deciso dalla Commissione preveduta dall'art. 11;

b) si prescinde, per lo scioglimento del Consiglio, dal parere di cui all'art. 8, terzo comma;

c) il ricorso del professionista alla Commissione centrale avverso il provvedimento riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dall'albo pronunciata a seguito di condanna penale.

Art. 26.

Con separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli ordini e la Commissione centrale dei giornalisti.

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 81. — PUTA

viaggi di studio e di propaganda e secondo le norme di cui allo statuto annesso al presente decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.

Prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita dei tabacchi sia al pubblico, sia per provvista di bordo, sia per esportazione allo Stato Città del Vaticano;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 23 dicembre 1944 i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

		per kg.		
Nostrale	da L.	300	a L.	400
Santa Giustina	»	200	»	400
Rapè naturale	»	200	»	400
Foglietta	»	200	»	400
Pizzichino	»	200	»	400
Radica fermentata	»	160	»	320
Macubino	»	160	»	320
Scaglietta	»	160	»	320
Zenziglio 1ª qualità	»	200	»	400
Zenziglio 2ª qualità	»	160	»	320
Leccese superiore	»	240	»	480
S. Antonino superiore	»	240	»	480

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

			per kg.		
Sun di Spagna	da L.	240	a L.	480
Erbasanta	»	200	»	400
Leccese 1ª qualità	»	200	»	400
S. Antonino 1ª qualità	»	200	»	400
Levante	»	200	»	400
Comune	»	160	»	320
Badica Correra	»	160	»	320

Tabacchi da fumo.

Trinciati.

			per kg.		
Serraglio	da L.	1200	a L.	2100
Macedonia	»	800	»	1600
Dalmazia	»	600	»	1200
Superiore Italia	»	360	»	720
Spuntature	»	300	»	600
Forte	»	250	»	500
2ª qualità comune	»	160	»	320

Sigari.

Impero	da L.	2400	a L.	4800
Cavour	»	2000	»	4000
Trento	»	1600	»	2000
Trieste	»	1000	»	2000
Minghetti	»	800	»	1600
Attennati e mezzi attennati	»	720	»	1440
Grimaldi	»	600	»	1200
Virginia	»	600	»	1200
Toscani e mezzi toscani super.	»	400	»	800
Fiume	»	400	»	800

Sigaretti.

Branca	da L.	700	a L.	1400
Dama	»	640	»	1280
Avana	»	600	»	1200
Roma	»	320	»	640

Sigarette.

Savoia	da L.	2400	a L.	4800
Sovrana	»	1800	»	3600
Serraglio	»	1500	»	3000
Macedonia Extra	»	1300	»	2600
Giulia	»	1200	»	2200
Italia	»	1000	»	2000
A. O. I.	»	1000	»	2000
Macedonia	»	800	»	1600
Nazionali	»	700	»	1400
Indigene	»	500	»	1000
	»	400	»	800

Estratto normale di tabacco.

			per kg.		
Bottiglie da kg. 1	da L.	12	a L.	24
Latte da kg. 1	»	11	»	22
Latte da kg. 2	»	21	»	42
Latte da kg. 5	»	50	»	100
Latte da kg. 10	»	95	»	190
Latte da kg. 25	»	225	»	450

Solfato di nicotina al 50 % in volume.

Barattoli da litri 0,200	da L.	21	a L.	42
Latte da litri 1	»	90	»	180

Solfato di nicotina al 25 % in volume.

Barattoli da litri 0,200	da L.	11	a L.	22
Latte da litri 1	»	45	»	90

Sapone alla nicotina.

In pezzi da kg. 0,100	da L.	2,50	a L.	5
In pezzi da kg. 0,200	»	5	»	10
In pezzi da kg. 0,500	»	10	»	20

Saponette alla nicotina profumate.

In pezzi da kg. 0,100	da L.	3	a L.	6

Insetticida Montal.

Latte da kg. 0,500	da L.	8	a L.	16
Latte da kg. 1	»	14	»	28
Latte da kg. 2	»	24	»	48
Latte da kg. 5	»	65	»	130
Latte da kg. 10	»	125	»	250
Latte da kg. 25	»	300	»	600

Polvere insetticida.

Sacchine da kg. 10	da L.	40	a L.	80

Art. 2.

Alla tariffa di vendita dei tabacchi nazionali sono aggiunte le seguenti voci:

		per kg.
Trinciato nazionale	L.	1400
Trinciato indigeno	»	1000

Art. 3.

Dalla stessa data i prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo sono modificati come segue:

Trinciati.

			per kg.		
	da L.	280	a L.	560

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

		per kg.		
Serraglio	da L.	1200	a L.	2400
Macedonia	»	800	»	1600
Dalmazia	»	630	»	1200
Superiore Italia	»	600	»	1200
Spuntature	»	360	»	720
Forte	»	300	»	600
2ª qualità comune	»	250	»	500
3ª qualità comune	»	160	»	320

Sigari.

Impero	da L.	2100	a L.	4800
Cavour	»	2000	»	4000
Trento	»	1000	»	2000
Trieste	»	1000	»	2000
Minghetti	»	800	»	1600
Attennati e mezzi attennati	»	720	»	1440
Grimaldi	»	600	»	1200
Virginia	»	600	»	1200
Toscani e mezzi toscani super.	»	400	»	800
Fiume	»	400	»	800

Sigaretti.

Branca	da L.	700	a L.	1400
Dania	»	640	»	1280
Avana	»	600	»	1200
Roma	»	320	»	640

Sigarette.

Savoia	da L.	2400	a L.	4800
Sovrana	»	1800	»	3600
Serraglio	»	1500	»	3000
Macedonia Extra	»	1300	»	2600
Giuba	»	1200	»	2200
Italia	»	1000	»	2000
A. O. I.	»	1000	»	2000
Macedonia	»	800	»	1600
Nazionali	»	700	»	1400
Indigene	»	500	»	1000
Popolari	»	400	»	800
Militi	»	100	»	200

Prodotti derivati dal tabacco.

Estratto di tabacco superiore.

		per kg.		
Bottiglie da kg. 1	da L.	13	a L.	26
Latte da kg. 1	»	12	»	24
Latte da kg. 2	»	24	»	48
Latte da kg. 5	»	57	»	114
Latte da kg. 10	»	108	»	216
Latte da kg. 25	»	260	»	520

Solfato di nicotina al 25 % in volume.

Barattoli da litri 0.200	da L.	11	a L.	22
Latte da litri 1	»	45	»	90

Sapone alla nicotina.

In pezzi da kg. 0.100	da L.	2.50	a L.	5
In pezzi da kg. 0.200	»	5	»	10
In pezzi da kg. 0.500	»	10	»	20

Saponette alla nicotina profumate.

In pezzi da kg. 0.100	da L.	3	a L.	6

Insetticida Mantal.

Latte da kg. 0.500	da L.	8	a L.	16
Latte da kg. 1	»	14	»	27
Latte da kg. 2	»	24	»	47
Latte da kg. 5	»	65	»	130
Latte da kg. 10	»	125	»	250
Latte da kg. 25	»	300	»	600

Polvere insetticida.

Sacchine da kg. 10	da L.	30	a L.	80

Art. 2.

Alla tariffa di vendita dei tabacchi nazionali sono aggiunte le seguenti voci:

	per kg.
Trinciato nazionale	L. 1400
Trinciato indigeno	» 1000

Art. 3.

Dalla stessa data i prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo sono modificati come segue:

Trinciati.

		per kg.		
Macedonia	da L.	280	a L.	500
1ª qualità forte	»	120	»	240
2ª qualità comune	»	100	»	200

Sigari.

Impero	da L.	1000	a L.	2000
Cavour	»	800	»	1600
Trento	»	480	»	960
Trieste	»	480	»	960
Minghetti	»	400	»	800
Grimaldi	»	280	»	560
Virginia	»	280	»	560
Toscani superiori	»	240	»	480

0842
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sigaretti.

		per kg.		
Branca	da L.	320	a L.	640
Avana	»	280	»	560
Roma	»	200	»	400

Sigarette.

Sovrana	da L.	800	a L.	1600
Serraglio	»	600	»	1200
Macedonia Extra	»	500	»	1000
Giulia	»	400	»	800
Macedonia	»	300	»	600
Nazionali	»	200	»	400
Popolari	»	120	»	240

Art. 4.

Dalla **stessa data**, i prezzi di vendita, per esportazione allo **Stato della Città del Vaticano**, dei sottoindicati **tabacchi sono** modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

		per kg.		
Leccese superiore	da L.	60	a L.	120
Sun di Spagna	»	60	»	120
1ª qualità	»	55	»	110
2ª qualità	»	50	»	100

Tabacchi da fumo.

Trinciati.

		per kg.		
Italia	da L.	120	a L.	240
Macedonia	»	160	»	320
Forte	»	75	»	150
Comune 2ª qualità	»	65	»	130
Serraglio	»	360	»	720
Dalmazia	»	120	»	240

Sigari.

Minghetti	da L.	330	a L.	660
Toscani superiori	»	220	»	440
Virginia	»	360	»	720
Impero	»	820	»	1640
Cavour	»	700	»	1400
Trento	»	400	»	800
Grimaldi	»	240	»	480
Trieste	»	500	»	1000
Attenuati	»	330	»	660

Sigaretti.

Avana	da L.	260	a L.	520
Branca	»	240	»	480
Roma	»	180	»	260
Dama	»	240	»	480

Sigarette.

		per kg.		
Serraglio	da L.	360	a L.	720
Macedonia Extra	»	290	»	580
Giulia	»	260	»	520
Macedonia	»	180	»	360
A. O. I.	»	260	»	520
Nazionali	»	160	»	320

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 15. — EMANUELE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C.B.E., M.C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 91 del 7 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 18 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 NOVEMBRE 1944

Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici.

... direttore

SANTI RAFFAELE, *gerente*

0 8 4 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dalla stessa data, i prezzi di vendita, per esportazione allo Stato della Città del Vaticano, dei sottoindicati tabacchi sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

		per kg.		
Leccese superiore	da L.	60	a L.	120
Sue di Spagna	»	60	»	120
1ª qualità	»	75	»	110
2ª qualità	»	50	»	100

Tabacchi da fumo.

Trinciati.

		per kg.		
Italia	da L.	120	a L.	240
Macedonia	»	160	»	320
Forte	»	75	»	150
Comune 2ª qualità	»	65	»	130
Serraglio	»	360	»	720
Dalmazia	»	120	»	240

Sigari.

Minghetti	da L.	330	a L.	660
Toscani superiori	»	220	»	440
Virginia	»	360	»	720
Impero	»	820	»	1640
Cavour	»	760	»	1499
Trento	»	400	»	800
Grimaldi	»	240	»	480
Trieste	»	500	»	1000
Attenuati	»	330	»	660

Sigaretti.

Avana	da L.	260	a L.	520
Branca	»	240	»	480
Roma	»	180	»	260
Dama	»	240	»	480

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 17. — EMANUELE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C.B.E., M.C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 91 del 7 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 18 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 NOVEMBRE 1944

Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0844

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 26 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppi	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 385.

Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni . . Pag. 697

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 no-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili . . . . . Pag. 700

Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato . . . . Pag. 700

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 385.

Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni;

Visto il R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, che approva il regolamento per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione;

Visto il R. D. decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1670

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 8 4 5

In Italia e Colonie . . . . Un fascicolo - Prezzi var...

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte ...

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla " Gazzetta Ufficiale ,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L.**	**300,70**
	„ semestrale	**„**	**150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L**	**200,70**
	„ semestrale	**„**	**100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 385.
Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni . . Pag. 697

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 386.
Disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali . . . . . Pag. 695

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite . . . . . Pag. 696

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.
Abrogazione del decreto 9 novembre 1942, relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte destinati al trasporto ed alla conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti . . . . . Pag. 699

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili . . . . . Pag. 700
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato . . . . Pag. 700

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 385.
Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni;

Visto il R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, che approva il regolamento per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1670, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 1942, n. 1819, recante disposizioni circa la competenza delle controversie in materia di requisizioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Comitati giurisdizionali, previsti dall'art. 77 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, saranno istituiti nei capoluoghi di provincia da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nello stesso decreto sarà indicata la circoscrizione territoriale di ciascuno di essi.

Art. 2.

I Comitati giurisdizionali territoriali di cui all'art. 1 sono costituiti con decreto del Prefetto della provincia ove hanno sede e sono composti:

di cinque magistrati dell'Ordine giudiziario, di cui uno presidente e uno vice presidente, di grado non inferiore al 6°, e tre di grado non inferiore al 7°, tutti designati dal Primo presidente della Corte di appello;

di un membro designato dal Prefetto tra i funzionari dell'Amministrazione dell'interno;

di un membro designato dall'Intendenza di finanza tra i propri funzionari, e di un membro designato dall'Ufficio tecnico erariale tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso;

di due membri designati dal Comando militare regionale;

di un membro designato dalla Regia sopraintendenza ai monumenti;

di un membro designato dall'Ispettorato agrario provinciale;

di un membro designato dall'Ufficio provinciale del genio civile tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso;

di un membro designato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

di un membro designato dal circolo del Real corpo delle miniere;

di un membro designato dalla Camera di commercio, dell'industria e dell'agricoltura;

di quattro membri di cui due designati dall'autorità militare marittima e due dall'autorità militare aeronautica.

Le designazioni di cui al comma precedente sono effettuate dalle autorità che risiedono nei capoluoghi di provincia dove hanno sede i Comitati e, in mancanza, dalle autorità che hanno su detti capoluoghi compe-

I ricorsi di competenza dei Comitati territoriali a norma dell'art. 79 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, che siano stati presentati alla segreteria del Comitato centrale prima della data suddetta, saranno decisi dal Comitato medesimo.

Art. 4.

Per tutto ciò che non sia diversamente regolato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GUELO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 84. — DETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 386.

Disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 11-B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939216

Art. 2.

I Comitati giurisdizionali territoriali di cui all'art. 1 sono costituiti con decreto del Prefetto della provincia ove hanno sede e sono composti:

di cinque magistrati dell'Ordine giudiziario, di cui uno presidente e uno vice presidente, di grado non inferiore al 6°, e tre di grado non inferiore al 7°, tutti designati dal Primo presidente della Corte di appello;

di un membro designato dal Prefetto tra i funzionari dell'Amministrazione dell'interno;

di un membro designato dall'Intendenza di finanza tra i propri funzionari, e di un membro designato dall'Ufficio tecnico erariale tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso;

di due membri designati dal Comando militare regionale;

di un membro designato dalla Regia soprintendenza ai monumenti;

di un membro designato dall'Ispettorato agrario provinciale;

di un membro designato dall'Ufficio provinciale del genio civile tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso;

di un membro designato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

di un membro designato dal circolo del Real corpo delle miniere;

di un membro designato dalla Camera di commercio, dell'industria e dell'agricoltura;

di quattro membri di cui due designati dall'autorità militare marittima e due dall'autorità militare aeronautica.

Le designazioni di cui al comma precedente sono effettuate dalle autorità che risiedono nei capoluoghi di provincia dove hanno sede i Comitati e, in mancanza, dalle autorità che hanno su detti capoluoghi competenza territoriale.

I membri designati per la loro qualità di ufficiali delle Forze armate o di funzionari dello Stato devono essere di grado non inferiore all'8°.

Col decreto prefettizio che costituisce il Comitato, si provvede anche alla costituzione dell'ufficio di segreteria.

Art. 3.

Per il funzionamento dei Comitati giurisdizionali territoriali si applicano le disposizioni degli articoli 1 a 14 del regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1911, n. 688.

La data di inizio del funzionamento dei Comitati giurisdizionali territoriali sarà stabilita nei decreti prefettizi istitutivi dei Comitati medesimi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GUELLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 84. — PETTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 386.

Disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14-B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 9 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, è sostituito dal seguente:

« Non compete alcuna indennità di soggiorno per il periodo di missione in una stessa località il quale ecceda i primi 180 giorni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950016
0848

La missione nella stessa località che per motivi di servizio venga interrotta una o più volte si considera continuativa agli effetti della graduale riduzione della indennità qualora l'interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se nella stessa località di missione vengano esplicati incarichi diversi ».

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa la efficacia di tutte le autorizzazioni adottate d'intesa col Ministro pel tesoro, a norma del primo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, per la continuazione della corresponsione della indennità di soggiorno oltre i primi 180 giorni in una medesima località di missione.

Art. 3.

L'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14-B, è sostituito dal seguente:

« Le indennità di soggiorno, per le missioni nell'interno del Regno possono, su autorizzazione da concedersi caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro pel tesoro, essere conservate nella misura intera anche oltre il primo mese ma per un periodo di permanenza nella stessa località che non ecceda complessivamente i 180 giorni ».

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre disposizioni generali e particolari non in contrasto con quanto stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUMEDEI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 82. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

UMBERTO DI SAVOIA

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Pontone a biga *Nunzio*, di stazza lorda tonn. 69,28, iscritto al n. 940 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore zero del 25 luglio 1944.

Motoveliero *S. Anna D.*, di stazza lorda tonn. 30,18, iscritto al n. 449 delle matricole del Compartimento marittimo di Porto Empedocle: dalle ore otto del 13 agosto 1944.

Pontone a biga *Franco*, di stazza lorda tonn. 148,50, iscritto al n. 890 delle matricole del registro galleggianti di Torre del Greco: dalle ore zero del 30 maggio 1944.

Motoveliero *La Capitale*, di stazza lorda tonn. 18,74, iscritto al n. 961 delle matricole del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore otto del 31 luglio 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1944
Registro Marina n. 4, foglio n. 351. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.

Abrogazione del decreto 9 novembre 1942, relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte destinati al trasporto ed alla conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto 9 novembre 1942, n. 40, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte per il trasporto e la conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti;

Visto il R. decreto 6 febbraio 1943, n. 24, che eleva il Sottosegretariato suddetto a Ministero per la produzione bellica;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, concernente l'abolizione del Ministero per la produzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa la efficacia di tutte le autorizzazioni adottate d'intesa col Ministro pel tesoro, a norma del primo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, per la continuazione della corresponsione della indennità di soggiorno oltre i primi 180 giorni in una medesima località di missione.

Art. 3.

L'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14-B, è sostituito dal seguente:

« Le indennità di soggiorno, per le missioni nell'interno del Regno possono, su autorizzazione da concedersi caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro pel tesoro, essere conservate nella misura intera anche oltre il primo mese ma per un periodo di permanenza nella stessa località che non ecceda complessivamente i 180 giorni ».

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre disposizioni generali e particolari non in contrasto con quanto stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 82. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1930, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

marittimo di Napoli: dalle ore zero del 2 ...

Motoveliero *S. Anna D.*, di stazza lorda tonn. 30,18, iscritto al n. 440 delle matricole del Compartimento marittimo di Porto Empedocle: dalle ore otto del 13 agosto 1944.

Pontone a biga *Franco*, di stazza lorda tonn. 148,50, iscritto al n. 890 delle matricole del registro galleggianti di Torre del Greco: dalle ore zero del 30 maggio 1944.

Motoveliero *La Capitale*, di stazza lorda tonn. 18,74, iscritto al n. 961 delle matricole del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore otto del 31 luglio 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1944
Registro Marina n. 1, foglio n. 354. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.

Abrogazione del decreto 9 novembre 1942, relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte destinati al trasporto ed alla conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto 9 novembre 1942, n. 40, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte per il trasporto e la conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti;

Visto il R. decreto 6 febbraio 1943, n. 21, che eleva il Sottosegretariato suddetto a Ministero per la produzione bellica;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, concernente l'abolizione del Ministero per la produzione bellica e la ripartizione delle attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri;

Ritenuta l'opportunità di rendere libera l'utilizzazione degli imballaggi sopracennati;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 9 novembre 1942, n. 40, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte destinati al trasporto ed alla conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti è abrogato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1944

Il Ministro: GRONCHI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreti del Ministro Guardasigilli del 22 dicembre 1944:

Il dott. Cinque Aurelio, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Castelfidardo, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Nettuno (Anzio) dei distretti riuniti di Roma, Littoria e Velletri, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Castelfidardo, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Cinque Aurelio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Santini Giorgio di Alfredo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Senigallia, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente, in soprannumero, il suo ufficio nel comune di Roma ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Senigallia, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Santini Giorgio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Tozi-Croce Giovanni di Lelio, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Montecarotto, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Sezze, dei distretti notarili riuniti di Roma, Littoria e Velletri, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Montecarotto, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Tozi-Croce Giovanni dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Arduini Ignazio fu Angelo, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Sant'Arcangelo di Romagna, del distretto notarile di Forlì, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Sant'Arcangelo di Romagna.

Il dott. Mesorale Alberto fu Achille, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943 nella sede di Spoleto, dei distretti notarili riuniti di Terni e Spoleto, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Spoleto.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato

Con decreti del Ministro Guardasigilli in data 26 luglio e 16 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti 18 agosto e il 28 settembre 1944, i notai dott. Micheli Giuseppe e dott. Russo Aiello Antonio, sono stati nominati rispettivamente commissario e vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

alle funzioni notarili.

Con decreti del Ministro Guardasigilli dei 22 dicembre 1944:

Il dott. Cinque Aurelio, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Castelfidardo, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Nettuno (Anzio) dei distretti riuniti di Roma, Littoria e Velletri, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Castelfidardo, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Cinque Aurelio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Sanfini Giorgio di Alfredo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Senigallia, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente, in soprannumero, il suo ufficio nel comune di Roma ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Senigallia, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Sanfini Giorgio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Tosti-Croce Giovanni di Lelio, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Montecarotto, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Sezze, del distretto notarile di [illegible]

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Sezze, nella quale, entro il mese successivo, il dott. [illegible] dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Misurale Alberto fu Achille, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Spoleto, del distretto notarile di Perugia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Spoleto.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato

Con decreti del Ministro Guardasigilli in data 26 luglio e 16 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto e il 28 settembre 1944, i notai dott. Micheli Giuseppe e dott. Russo Adolfo Antonio, sono stati nominati rispettivamente commissario e vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

0 8 5 2 1

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 28 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-5[illegible]

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo . . » 4
All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo . . » 8

AL SOLO «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 100 —; Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo . . » 4
All'Estero: Abb. annuo . . L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo . . » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 387.
Ricostituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del tesoro . . . . . Pag. 701

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 388.
Riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1944.
Scioglimento degli organi deliberativi del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e nomina del commissario straordinario. Pag. 703

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 704

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Conferimento di poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa «Gerolamo Benzoni», con sede in Roma. Pag. 704

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Roma . . . . . Pag. 704

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 704

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 387.
Ricostituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del tesoro.

0853

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L.**	**300,70**
	„ semestrale	**„**	**150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L.**	**200,70**
	„ semestrale	**„**	**100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 387.
Ricostituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del tesoro . . . . . Pag. 701

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 388.
Riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali . . . . . Pag. 702

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 389.
Autorizzazione al comune di Istonio in provincia di Chieti a riprendere l'antica denominazione di « Vasto ». Pag. 702

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 390.
Istituzione temporanea nel comune di Vasto di una sede di Tribunale . . . . . Pag. 702

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di Bari e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 703

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1944.
Scioglimento degli organi deliberativi del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e nomina del commissario straordinario. Pag. 703

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 704

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Conferimento di poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma. Pag. 704
Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Roma . . . . . Pag. 704

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 704

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 387.
Ricostituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, che ricostituisce il Ministero del tesoro;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759016

0 8 5 4 1

Articolo unico.

E' ricostituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 85. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 388.

Riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già colpiti da leggi razziali;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, e il relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria, commercio e lavoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli agenti di cambio presso le Borse valori del Regno già dichiarati dimissionari in dipendenza dei provvedimenti razziali, emanati dal 1937 in poi, possono essere riammessi, a loro domanda, nella carica, entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Agli effetti del limite dei posti di agenti di cambio nei ruoli delle borse valori, la riassunzione degli agenti di cambio di cui al precedente articolo avverrà, occorrendo, in soprannumero al limite dei posti stabiliti per

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 389.

Autorizzazione al comune di Istonio in provincia di Chieti a riprendere l'antica denominazione di « Vasto ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 marzo 1938, n. 517, col quale il comune di Vasto, in provincia di Chieti, veniva autorizzato a modificare la propria denominazione in « Istonio »;
Veduta la domanda con la quale il sindaco del comune di Istonio, in esecuzione della propria deliberazione n. 100 del 10 ottobre 1944, chiede l'autorizzazione a ripristinare l'antica denominazione del Comune;
Veduto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Chieti, in adunanza 28 ottobre 1944 con la deliberazione n. 293;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 31 marzo 1938, n. 517, è abrogato ed il comune di Istonio, in provincia di Chieti, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Vasto ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 87. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 390.

Istituzione temporanea nel comune di Vasto di una sede di Tribunale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 388.

Riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già colpiti da leggi razziali;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, e il relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle Borse;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria, commercio e lavoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli agenti di cambio presso le Borse valori del Regno già dichiarati dimissionari in dipendenza dei provvedimenti razziali, emanati dal 1937 in poi, possono essere riammessi, a loro domanda, nella carica, entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Agli effetti del limite dei posti di agenti di cambio nei ruoli delle borse valori, la riassunzione degli agenti di cambio di cui al precedente articolo avverrà, occorrendo, in soprannumero al limite dei posti stabiliti per ciascuna borsa valori, salvo riassorbimento sulle vacanze che successivamente si verificheranno nei posti medesimi.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI — TUPINI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 86. — PETIA

zione n. 100 del 10 ottobre 1944, chiede l'autorizzazione a ripristinare l'antica denominazione del Comune;
Veduto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Chieti, in adunanza 28 ottobre 1944 con la deliberazione n. 203;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 31 marzo 1938, n. 517, è abrogato ed il comune di Istonio, in provincia di Chieti, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Vasto ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 87. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 390.

Istituzione temporanea nel comune di Vasto di una sede di Tribunale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegate;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 è istituita temporaneamente nel comune di Vasto una sede di Tribunale per la trattazione degli affari provenienti dalla circo-

0 8 5 6 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 179516

scrizione territoriale delle preture di Casalbordino, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Gissi e Vasto.

Art. 2.

Per il funzionamento degli uffici del Tribunale di Vasto, istituito ai sensi del precedente articolo, sono destinati un presidente, tre giudici ed un sostituto procuratore del Re, nonchè funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni nel numero strettamente necessario.

Il servizio dell'ufficiale giudiziario può essere disimpegnato anche dall'ufficiale giudiziario addetto alla pretura di Vasto.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al Tribunale di Lanciano alla data nella quale ha inizio l'attività del Tribunale di Vasto, fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono la circoscrizione territoriale dei mandamenti di Casalbordino, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Gissi e Vasto, sono — di ufficio — devoluti alla cognizione del Tribunale di Vasto.

Art. 4.

Il Primo presidente della Corte di appello di Aquila, d'intesa col Procuratore generale presso la stessa Corte, darà tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto — di concerto col Ministro pel tesoro — sarà stabilita la data in cui il Tribunale di Vasto cesserà di funzionare.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 88. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di Bari e nomina del commissario straordinario.

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Stazione predetta e di delegarne i poteri ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di Bari è sciolto.

L'amministrazione strordinaria della Stazione è affidata ad un commissario nella persona del prof. Aldo Amaduzzi della Regia università di Bari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1944.

Scioglimento degli organi deliberativi del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 30 gennaio 1910, n. 69;

Ritenuta la urgente necessità di provvedere alla gestione straordinaria di detto Consorzio per l'attuale impossibilità di funzionamento del suo Consiglio di amministrazione e del Comitato i cui membri, per la maggior parte o sono decaduti o sono residenti nell'Italia occupata, dove trovasi altresì la sede di parecchi tra gli Istituti consorziati;

Considerato che, a termini del citato statuto, il presidente del Consiglio d'amministrazione del Consorzio è presieduto dal presidente dell'Istituto italiano di credito fondiario;

Visto il proprio decreto 5 ottobre 1944, con cui il cav. di gr. cr. dott. Angelo Di Nola è stato nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario con i poteri, fra gli altri, del presidente del Consiglio di amministrazione, e ritenuto, pertanto, che allo stesso dott. Di Nola è da conferire la carica di commissario del suindicato Consorzio con i poteri oltre che del presidente del Consiglio di amministrazione anche di quelli del Consiglio stesso e del Comitato;

Visti il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

pegnato anche dall'ufficiale giudiziario addetto alla pretura di Vasto.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al Tribunale di Lanciano alla data nella quale ha inizio l'attività del Tribunale di Vasto, fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono la circoscrizione territoriale dei mandamenti di Casalbordino, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Gissi e Vasto, sono — di ufficio — devoluti alla cognizione del Tribunale di Vasto.

Art. 4.

Il Primo presidente della Corte di appello di Aquila, d'intesa col Procuratore generale presso la stessa Corte, darà tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto — di concerto col Ministro pel tesoro — sarà stabilita la data in cui il Tribunale di Vasto cesserà di funzionare.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 88. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di Bari e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 2070, con il quale venne istituita la Stazione sperimentale di Bari;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito con la legge 5 giugno 1930, n. 951, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1944.

Scioglimento degli organi deliberativi del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 30 gennaio 1910, n. 69;

Ritenuta la urgente necessità di provvedere alla gestione straordinaria di detto Consorzio per l'attuale impossibilità di funzionamento del suo Consiglio di amministrazione e del Comitato i cui membri, per la maggior parte o sono decaduti o sono residenti nell'Italia occupata, dove trovasi altresì la sede di parecchi tra gli Istituti consorziati;

Considerato che, a termini del citato statuto, il presidente del Consiglio d'amministrazione del Consorzio è presieduto dal presidente dell'Istituto italiano di credito fondiario;

Visto il proprio decreto 5 ottobre 1944, con cui il cav. di gr. cr. dott. Angelo Di Nola è stato nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario con i poteri, fra gli altri, del presidente del Consiglio di amministrazione, e ritenuto, pertanto, che allo stesso dott. Di Nola è da conferire la carica di commissario del suindicato Consorzio con i poteri oltre che del presidente del Consiglio di amministrazione anche di quelli del Consiglio stesso e del Comitato;

Visti il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi deliberativi del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, sono sciolti.

Art. 2.

Il cav. di gr. cr. dott. Angelo Di Nola è nominato commissario straordinario del Consorzio anzidetto con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985016

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione al nuovo Consiglio di amministrazione del Consorzio che sarà nominato allorchè saranno liberate le varie località ove hanno sede i singoli Istituti consorziati.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1944

Il Ministro: SORAN

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1944, n. 41, all'art. 26, terzo comma, ultima linea, ove è detto: « .... indicate nel *primo* comma », devesi leggere: « ... indicate nel *secondo* comma ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in data 5 dicembre 1944, si conferiscono al cav. rag. Ettore Silvestri, liquidatore della Società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni » di Roma le facoltà dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio sociale 1943 e per nominare i sindaci.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in data 18 dicembre 1944, si ratificano i provvedimenti adottati dal Prefetto di Roma in data rispettivamente del 22 agosto 1944 e 9 settembre 1944, relativi alla nomina del sig. Magnani Tommaso a commissario della Società cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Roma, confermandolo nell'incarico fino al 31 gennaio 1945.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C.B.E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 89 del 2 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 14 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 AGOSTO 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto mobiliare italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » e nomina del commissario straordinario.

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C.B.E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 90 del 5 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 15 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183610

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1944, n. 41, all'art. 26, terzo comma, ultima linea, ove è detto: «.... indicate nel *primo* comma», devesi leggere: «.... indicate nel *secondo* comma».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa «Gerolamo Benzoni», con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in data 5 dicembre 1944, si conferiscono al cav. rag. Ettore Silvestri, liquidatore della Società anonima cooperativa «Gerolamo Benzoni» di Roma le facoltà dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio sociale 1943 e per nominare i sindaci.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in data 18 dicembre 1944, si ratificano i provvedimenti adottati dal Prefetto di Roma in data rispettivamente del 22 agosto 1944 e 9 settembre 1944, relativi alla nomina del sig. Magnani Tommaso a commissario della Società cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Roma, confermandolo nell'incarico fino al 31 gennaio 1945.

toindicati, i quali vengono
torio a solo titolo informativo.

In data 14 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 AGOSTO 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto mobiliare italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del «Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito» e nomina del commissario straordinario.

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C.B.E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 90 del 5 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 15 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0860

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 101

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 30 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 58-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — ; Un fascicolo Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'Estero: Abb. annuo L. 200 — ; Un fascicolo Prezzi vari raddopp

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb.	annuale	L. 300,70
	„	semestrale	„ 150,70
Parte II (inserzioni)	Abb.	annuale	L. 200,70
	„	semestrale	„ 100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1944, n. 391.
Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 394.
Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del «capo del littorio» . Pag. 707

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 395.
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata . Pag. 707

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.
Variazione del prezzo di vendita del sale per uso industriale . . . . . Pag. 708

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 708

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1944, n. 391.

Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0 8 6 1 1

In Italia e Colonie: Abb. annuale L. 200 — ; » semestrale » 100 ; » trimestrale » 50 ; Un fascicolo » 4 — All'Estero: » annuale L. 400 — ; » semestrale » 200 ; » trimestrale » 100 ; Un fascicolo » 8 — (Un fascicolo arretrato . . .)

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie . . . { Abb. annuo L. 100 — ; Un fascicolo . Prezzi vari.
All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddopp

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedgansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L.**	**300,70**
	" semestrale	**"**	**150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L.**	**200,70**
	" semestrale	**"**	**100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1944, n. 391.
Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici . . . . . Pag. 705

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 dicembre 1944, n. 392.
Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali . . . . . Pag. 706

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1944, n. 393.
Proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalle leggi tributarie . . . . . Pag. 706

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 394.
Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del «capo del littorio» . Pag. 707

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 395.
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata . Pag. 707

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.
Variazione del prezzo di vendita del sale per uso industriale . . . . . Pag. 708

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 708

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1944, n. 391.

Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2321;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 368;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

0862
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a prendere in esame la situazione degli aiutanti applicati sistemati in ruolo in base al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2321, ed a ricostruirne la carriera conferendo ad essi il grado che sarebbe spettato, tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, e degli sviluppi di carriera degli aiutanti applicati, sistemati con lo stesso decreto nel personale delle stazioni.

Art. 2.

Le promozioni di cui all'articolo che precede saranno effettuate nei limiti delle vacanze esistenti nel grado da conferire ed avranno effetto economico dal giorno del conferimento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* '944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 89. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 dicembre 1944, n. 392.

Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

cessuali, eccettuate quelle riguardanti i termini e i procedimenti in materia tributaria, hanno effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

La disposizione del secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge suddetto si applica anche ai termini che siano stabiliti dal giudice.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 95. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1944, n. 393.

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalle leggi tributarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo di disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, sull'applicazione del contributo di miglioria;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 693, contenente proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;

Visto il regolamento sulla Lotteria ippica di Merano, approvato con il R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674;

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215, relativo a temporanee sospensioni e proroghe di termini di decadenza e prescrizione in materia finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 243, contenente modificazioni in materia d'imposta di registro;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, modificato

0 8 6 3 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935016

zioni.

Art. 2.

Le promozioni di cui all'articolo che precede saranno effettuate nei limiti delle vacanze esistenti nel grado da conferire ed avranno effetto economico dal giorno del conferimento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* '944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 89. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 dicembre 1944, n. 392.

Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, concernente la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini pro-

BONOMI — TUPINI — [illegible]
SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 95. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1944, n. 393.

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalle leggi tributarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo di disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;
Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, sull'applicazione del contributo di miglioria;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 693, contenente proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;
Visto il regolamento sulla Lotteria ippica di Merano, approvato, con il R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674;
Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215, relativo a temporanee sospensioni e proroghe di termini di decadenza e prescrizione in materia finanziaria;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 243, contenente modificazioni in materia d'imposta di registro;
Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, in materia di applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, contenente provvedimenti in materia di imposta di registro;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
08641

Art. 1.

Ferme restando le norme emanate col decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, sono prorogati ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra i termini di prescrizione e di decadenza stabiliti per l'Amministrazione dello Stato ai fini dell'applicazione di tutte le imposte dirette, per l'applicazione e riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e per l'imposizione del contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col suo concorso, fissato dagli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, compresi i termini non scaduti alla data dell'8 settembre 1943 e sospesi fino al 31 dicembre 1944 col R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1.

I contribuenti, che si siano trovati nella impossibilità, per cause dipendenti dallo stato di guerra, di osservare i termini portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto, relativi all'applicazione in loro confronto di una qualunque delle imposte dirette, possono chiedere all'ufficio competente per l'accertamento la riammissione nei termini stessi, salvo ricorso alle Commissioni amministrative.

I termini per il pagamento di tributi indicati al primo comma nei casi previsti dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi sino al 31 dicembre 1945.

Art. 2.

La proroga e la sospensione di cui all'articolo precedente sono estese ai termini stabiliti per l'applicazione ed al pagamento di tutti i tributi di spettanza degli Enti locali.

Art. 3.

I termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari sono prorogati, tanto per l'Amministrazione quanto per i contribuenti, ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

I termini di decadenza di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi, in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le stesse modalità in detto decreto previste anche per quanto riguarda il pagamento, fino al 31 dicembre 1945. Rientrano in tali termini quelli relativi alla presentazione della domanda di opzione di cui nei Regi decreti-legge 12 aprile 1943, n. 243, e 19 agosto 1943, n. 737.

Art. 4.

[illegible] facoltà riservate al Ministro per

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 96. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 394.

Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del « capo del littorio ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313, con il quale, tra l'altro, sono stati abrogati il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, che dichiarava il fascio littorio emblema dello Stato, ed il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1430, concernente l'uso del fascio littorio da parte dei comuni, delle provincie, delle congregazioni di carità e degli enti parastatali;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, che ha istituito il « capo del littorio »;

Visto l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Commissario del Regno presso la Consulta Araldica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' abrogato il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del « capo del littorio » ed è conseguentemente revocata ogni relativa concessione.

L'anzidetta figura araldica è tolta dagli stemmi che la contengono, ed in essi il campo dello scudo è ricoperto interamente dalle insegne del titolare dello stemma.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1944

0 8 6 5 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per le opere eseguite dallo Stato [illegible]

fissato dagli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, compresi i termini non scaduti alla data dell'8 settembre 1943 e sospesi fino al 31 dicembre 1944 col R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1.

I contribuenti, che si siano trovati nella impossibilità, per cause dipendenti dallo stato di guerra, di osservare i termini portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto, relativi all'applicazione in loro confronto di una qualunque delle imposte dirette, possono chiedere all'ufficio competente per l'accertamento la riammissione nei termini stessi, salvo ricorso alle Commissioni amministrative.

I termini per il pagamento di tributi indicati al primo comma nei casi previsti dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi sino al 31 dicembre 1945.

Art. 2.

La proroga e la sospensione di cui all'articolo precedente sono estese ai termini stabiliti per l'applicazione ed al pagamento di tutti i tributi di spettanza degli Enti locali.

Art. 3.

I termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari sono prorogati, tanto per l'Amministrazione quanto per i contribuenti, ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

I termini di decadenza di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi, in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le stesse modalità in detto decreto previste anche per quanto riguarda il pagamento, fino al 31 dicembre 1945. Rientrano in tali termini quelli relativi alla presentazione della domanda di opzione di cui nei Regi decreti-legge 12 aprile 1943, n. 243, e 19 agosto 1943, n. 737.

Art. 4.

Rimangono ferme le facoltà riservate al Ministro per le finanze col R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215.

Art. 5.

I termini previsti dall'art. 17 del regolamento, approvato con R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674, decorreranno per i vincitori dei premi della Lotteria ippica di Merano, manifestazione 1943, in territorio italiano occupato dal nemico, o comunque in soggezione del nemico, dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Abrogazione del R. [illegible] concernente la istituzione del « capo del littorio ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313, con il quale, tra l'altro, sono stati abrogati il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, che dichiarava il fascio littorio emblema dello Stato, ed il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1430, concernente l'uso del fascio littorio da parte dei comuni, delle provincie, delle congregazioni di carità e degli enti parastatali;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, che ha istituito il « capo del littorio »;

Visto l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Commissario del Regno presso la Consulta Araldica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' abrogato il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del « capo del littorio » ed è conseguentemente revocata ogni relativa concessione.

L'anzidetta figura araldica è tolta dagli stemmi che la contengono, ed in essi il campo dello scudo è ricoperto interamente dalle insegne del titolare dello stemma.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 56. — PECH

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 395.
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1955 Gr

Articolo unico.

E' istituito il Ministero dell'Italia occupata.

Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TOPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 91. — PETTI

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.

Variazione del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1943, col quale venne stabilito il prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposte;

Ritenuta la necessità di raddoppiare il prezzo di vendita del sale per l'uso suddetto analogamente ed in conseguenza del decretato aumento delle altre qualità di sale;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1944 il prezzo di vendita del sale per le industrie indicate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi è aumentato:

da L. 200 a L. 400 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando trattasi di ordinazioni inferiori alle 1000 tonnellate;

da L. 180 a L. 360 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando trattasi di ordinazioni superiori alle 1000 tonnellate;

da L. 90 a L. 180 per ogni tonnellata di sale di scorzatura dei cumuli delle saline marittime, resa sulle aie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1944

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 92 del 9 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 93 del 12 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 94 del 14 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore

0 8 9 7 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759211

Visto, il Guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 91. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.

Variazione del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1943, col quale venne stabilito il prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposte;

Ritenuta la necessità di raddoppiare il prezzo di vendita del sale per l'uso suddetto analogamente ed in conseguenza del decretato aumento delle altre qualità di sale;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1944 il prezzo di vendita del sale per le industrie indicate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi è aumentato:

da L. 200 a L. 400 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando trattasi di ordinazioni inferiori alle 1000 tonnellate;

da L. 180 a L. 360 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando trattasi di ordinazioni superiori alle 1000 tonnellate;

da L. 90 a L. 180 per ogni tonnellata di sale di scorzatura dei cumuli delle saline marittime, resa sulle aie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

---

del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 93 del 12 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 94 del 14 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 8 6 8 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016


0869